

ANNO XXI - N. 5

SETTEMBRE - OTTOBRE 1969

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1969

ABBONAMENTI

ANNO L. **7.500**
UN NUMERO SEPARATO » **1.300**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/40500

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(8213822) Roma, 1969 - Istituto Poligrafico dello Stato P. V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese)	pag. 783
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari)	» 814
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. Pietro de Francisci)	» 826
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo)	» 856
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile)	» 869
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Franco Carusi)	» 965
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Antonino Terranova)	» 976

Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNE - CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

RASSEGNA DI DOTTRINA (a cura dell'avv. Luigi Mazzella)	pag. 171
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE (a cura dell'avv. Arturo Marzano)	» 173
CONSULTAZIONI	» 185
NOTIZIARIO	» 191

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:
UGO GARGIULO

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

LA REDAZIONE, <i>La composizione qualitativa e quantitativa del collegio delle sezioni unite della Commissione centrale delle imposte</i>	pag. 927
LA REDAZIONE, <i>Il reddito di impresa — tassabile in R.M. cat. B — dei soggetti tassabili in base a bilancio e delle aziende ed istituti di credito: detraibilità o meno delle somme pagate per R.M. — cat. A — sugli interessi dovuti e per le quali non venga esercitata la rivalsa sui reddituari</i>	> 927
BAFILE C., <i>Considerazioni sulla connessione strumentale con atti agevolati</i>	> 900
BAFILE C., <i>Ancora sull'azione riconvenzionale della Finanza nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale</i>	> 916
DONADIO G., <i>Parte civile, danni diretti, responsabile civile</i>	> 984
DONADIO G., <i>Convenzione italo-francese sull'aiuto reciproco giudiziario</i>	> 990
SICONOLFI L., <i>Il giudizio di opposizione alla indennità di esproprio e natura del relativo termine</i>	> 827

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITÀ

- Concessione di utenza di acqua pubblica - Decadenza - Natura discrezionale ed efficacia costitutiva della relativa pronuncia della P.A. - Sussistono - Eccezione - Fattispecie, 965.
- Concessione di utenza di acqua pubblica - Domanda di variante - Ammissione ad istruttoria - Potere discrezionale della P.A. - Sussiste, 965.
- Concessione di utenza di acqua pubblica - Obbligo del concessionario di iniziare e ultimare i lavori ed utilizzare l'acqua nei termini fissati nel decreto e nel disciplinare di concessione, a pena di decadenza - Domanda di proroga - Accoglimento - Potere discrezionale della P.A. - Sussiste, 965.
- Concessione di utenza di acqua pubblica - Obbligo del concessionario di iniziare e ultimare i lavori ed utilizzare l'acqua nei termini fissati dal decreto e nel disciplinare di concessione, a pena di decadenza - Domanda di proroga - Anteriorità della data di presentazione della domanda di proroga rispetto alla scadenza dei termini, originari o prorogati, per l'inizio e l'ultimazione dei lavori - Necessità - Sussiste, 965.
- Demanio idraulico - Gestione - Competenza del Ministero dei lavori pubblici - Sussiste - Applicazione in tema di legittimazione a contraddire in giudizio, 974.

AMNISTIA

- V. *Responsabilità civile*.

APPALTO

- V. *Edilizia popolare ed economica, Imposta di registro*.

APPELLO

- V. *Procedimento penale*.

ATTO AMMINISTRATIVO

- Eccesso di potere - Regime probatorio dell'eccesso di potere nel procedimento davanti al Consiglio di Stato - Applicabilità delle norme del processo ordinario - Valore probatorio delle presunzioni semplici, con nota di A. PALATIello, 856.
- V. anche *Competenza e giurisdizione*.

BANCA

- V. *Imposta di registro*.

CASSAZIONE

- V. *Procedimento civile*.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE.

- Atto amministrativo - Poteri del giudice ordinario - Inammissibilità della revoca e della modifica - Natura del provvedimento richiesto dal giudice - Irrilevanza, 823.
- Cassazione - Ius superveniens - Giudicato sulla giurisdizione intervenuto in altro giudizio - Deducibilità - Esclusione, 814.
- Controversie in materia di previdenza ed assistenza a favore di pubblici dipendenti - Competenza del giudice ordinario - Limiti, 820.
- Demanio e patrimonio - Patrimonio indisponibile - Potere di autotutela della P. A. - Ordinanza di rilascio di un bene del patrimonio indisponibile - Opposizione all'esecuzione - Difetto di giurisdizione dell'A.G.O., 814.

- Patrimonio indisponibile - Case economiche delle F. S. - Assegnazione in uso - Natura del rapporto - Concessione - Diritto soggettivo dell'assegnatario - Esclusione, 823.
- Questione di giurisdizione - Poteri della Cassazione - Interpretazione del giudicato - Ammissibilità, 814.

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

- V. *Acque pubbliche*.

CONSIGLIO DI STATO.

- V. *Giustizia amministrativa*.

COSA GIUDICATA

- Limiti oggettivi - Questioni pregiudiziali - Giudicato sull'illegittimità di un provvedimento di rilascio di un bene della P. A. - Estensione alla questione sulla natura patrimoniale disponibile o indisponibile del bene - Esclusione, 814.
- V. anche *Competenza e giurisdizione*.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- Decreti legislativi emanati prima della entrata in funzione del primo Parlamento repubblicano - Mancanza di delega - Ritardo di conversione - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 783.
- Decreto legge 23 ottobre 1964, n. 989 sulla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi - Conversione - Emendamenti abrogativi - Efficacia ex tunc, 843.
- V. anche *Energia elettrica, Esecuzione fiscale, Imposta di registro, Lavoro, Previdenza ed assistenza, Procedimento penale, Sardegna, Sicilia, Sicurezza pubblica*.

DANNI

- V. *Responsabilità civile, Parte civile*.

DEMANIO E PATRIMONIO

- Beni del disciolto p. n. f. - Destinazione a servizio pubblico - Patrimonio indisponibile - Provvisoria destinazione ad altri fini - Irrilevanza, 814 .
- V. anche *Acque pubbliche, Competenza e giurisdizione, Cosa giudicata*.

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

- Case per lavoratori - Gestione INA-Casa - Incarico ad Amministrazione o ad Enti della costruzione di case per lavoratori - Contratti di appalto stipulati in esecuzione di tale incarico - Soggezione alle norme giuridiche di organizzazione della Gestione e di disciplina della sua attività - Conseguenze sostanziali e processuali in ordine al collaudo delle opere, 970.
- V. anche *Competenza e giurisdizione*.

ENERGIA ELETTRICA

- Enel - Criteri di determinazione dell'indennizzo alle imprese espropriate - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 792.

ESATTORIA

- V. *Esecuzione fiscale*.

ESECUZIONE FISCALE

- Opposizione agli atti esattoriali - Limitazione per i beni della moglie non costituiti in dote prima della dichiarazione annuale o dell'avviso di accertamento - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 790.

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

- Bene indiviso - Indennità di espropriazione - Carattere unitario, con nota di L. SICONOLFI, 827.

- Bene indiviso - Opposizione giudiziale all'indennità - Comunicabilità degli effetti ai comproprietari tardivi opposenti, con nota di L. SICONOLFI, 827.
- Indennità - Controversie - Competenza dell'A.G.O., 865.
- Indennità di esproprio - Liquidazione - Conclusioni del consulente tecnico di Ufficio - Poteri del giudice di merito - Valutazione - Difformità - Incensurabilità - Limiti, 848.
- Legge regionale siciliana 21 aprile 1953, n. 30 - Indennità di esproprio - Criteri di determinazione - Deroga al principio generale di riferimento al giusto prezzo dell'immobile alla data del decreto di esproprio - Non sussiste, 848.
- Modalità esecutive dell'opera - Censura - Inammissibilità, 865.
- Occupazione preventiva - Delegazione amministrativa intersoggettiva - Concetto - Ente delegato - Legittimazione passiva, 848.
- Piano di ricostruzione - Variante al piano richiesta del proprietario interessato - Non sospende il procedimento, 865.
- Procedura - Autonomia rispetto alla procedura dell'occupazione di urgenza - Incomunicabilità dei vizi della seconda sulla prima - Fattispecie, 864.
- Termini - Indicazione nell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera - Mancata indicazione - Inammissibilità dell'impugnativa del decreto prefettizio di espropriazione, 865.
- Termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità - Piani di ricostruzione - I termini di efficacia della detta dichiarazione sono fissati dalla legge, 865.
- V. anche *Energia elettrica*.

FERROVIE

- V. *Trasporto*.

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA.

- V. *Giustizia amministrativa*.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.

- Consiglio di Stato come giudice dell'appello avverso la decisione delle G.P.A. in s. g. - Incostituzionalità delle G.P.A. in s. g. - Conseguenze sul giudizio di appello, con nota di A. PALATIELLO, 862.
- Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato - Giurisdizione esclusiva attribuita alle G.P.A. in s. g. - Non viene devoluta al Consiglio di Stato, con nota di A. PALATIELLO, 862.
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Annullamento della decisione straordinaria - Rimesione in termini del controinteressato ai fini della proposizione del ricorso giurisdizionale - È configurabile, 867.
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Decreto presidenziale che decide il ricorso - Impugnativa - Motivi e legittimazione, 867.
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Opposizione al ricorso straordinario - Obbligo per il ricorrente di trasferire il ricorso in sede giurisdizionale - Non sussiste, 867.
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Trasferimento in sede giurisdizionale - Incombenti ed oneri relativi - Sono a carico dell'originario ricorrente, 867.
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Trasferimento in sede giurisdizionale - Interesse al detto trasferimento in ogni controinteressato - Sussiste, 867.
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Trasferimento in sede giurisdizionale - Legittimazione a chiedere il detto trasferimento - Necessità di assumere la veste di ricorrente - Non sussiste, 867.

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Trasferimento in sede giurisdizionale in opposizione del controinteressato - Rimessione in termini dell'ordinario ricorrente - È configurabile, 867.
- Sindacato di legittimità del Consiglio di Stato - Assorbimento da parte del Consiglio di Stato delle materie attribuite alle G. P. A. in s. g., con nota di A. PALATIELLO, 862.
- Sindacato di merito del Consiglio di Stato - Giurisdizione di merito attribuita alle G. P. A. in s. g. - Non viene devoluta al Consiglio di Stato, con nota di A. PALATIELLO, 862.
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Imposta fissa di registro, 898.
- Benefici fiscali per le case di abitazione non di lusso - Acquisto di area parzialmente inedificabile per vincolo di piano regolatore - Applicabilità dei benefici - Limiti, 869.
- Interruzione della prescrizione per effetto del ricorso del condobitore solidale - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Esclusione, 801.
- Vendita - Pagamento di parte del prezzo mediante consegna al venditore di un libretto di deposito vincolato, quanto all'esigibilità, al benessere del compratore - Deposito autonomo - Tassabilità ex art. 38 tariff. all. A legge registro, con nota di R. SEMBIANTE, 871.

IMPOSTA DI REGISTRO.

- Accessione - Agevolazione ex art. 14 l. 2 luglio 1949, n. 408 - Deroga all'art. 47 della legge di registro, 890.
- Accessione - Presunzione ex articolo 47 legge di registro - Deroga prevista dalla l. 24 gennaio 1962, n. 23 - Presupposti di applicabilità, 889.
- Agevolazioni ex art. 8 l. 24 luglio 1961, n. 729 per la costruzione e l'esercizio delle autostrade - Appalti stipulati dall'A.N. A.S. - Applicabilità delle agevolazioni, 876.
- Agevolazioni per le imprese danneggiate da calamità pubbliche ex art. 1 l. 13 febbraio 1952, n. 50 - Atti strumentalmente connessi - Deposito bancario accessorio a mutuo - Si estende, con nota di C. BAFILE, 900.
- Appalto - Appalto di servizi - Prestazioni di varia natura - Obbligo di registrazione - Sussiste, 909.
- Appalto - Registrazione a termine fisso - Contratti fra commercianti per lavorazione e riparazione merci, 909.
- Atto di sottomissione a garanzia in materia di dilazione del pagamento dell'imposta di successione - Garanzie prestate da un terzo - Imposta fissa di registro, 898.
- Vendita - Pagamento di parte del prezzo mediante consegna al venditore di un libretto di deposito vincolato, quanto all'esigibilità, al benessere del compratore - Oggetto della tassazione - Libretto di deposito - Esclusione, con nota di R. SEMBIANTE, 871.
- Vendita fra parenti - Presunzione di liberalità - Prova della provenienza del prezzo - Riferimento al prezzo pagato e non al valore accertato - Dimostrazione parziale - Dimostrazione presuntiva per la parte residua - Inammissibilità, 914.
- Vendita fra parenti - Presunzione di liberalità - Valore del bene trasferito eccedente sul prezzo convenuto - Negozio misto - Ammissibilità - Impugnazione di simulazione dell'atto - Necessità, 917.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.

- Spese e passività inerenti alla produzione del reddito - Pagamento da parte dei soggetti tassabili in base al bilancio, delle aziende ed istituti di credito dell'imposta di r. m. cat. A, sugli

interessi dovuti ai reddituari e rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa - Inerenza della rinuncia alla produzione del reddito - Detraibilità dal reddito di r. m., cat. B - Sussiste, 947.

- Spese inerenti alla produzione del reddito - Pagamento da parte degli istituti di credito dell'imposta di r. m., Cat. A, sugli interessi dovuti ai depositanti e mancato esercizio dell'azione di rivalsa - Detraibilità del reddito di r. m., cat. B, degli istituti di credito, 940.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE.

- V. *Imposta di registro*.

IMPOSTA IPOTECARIA.

- Contratti ad esecuzione continuata e differita - Adeguamento della prestazione - Non costituisce atto tassabile, 880.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE.

- Commissione centrale delle imposte Sezione Unite - Composizione del collegio - Presidente commissione centrale - Potere di trasferimento temporaneo da una ad altra sezione di vice presidenti e membri della commissione centrale - Applicabilità per la composizione del collegio giudicante delle sezioni unite - Non sussiste, 926.
- Commissione centrale delle imposte - Sezioni Unite - Costituzione del collegio per materia di imposte - Partecipazione di membri appartenenti a sezioni non aventi la stessa competenza per materia di imposte - Irregolare composizione qualificativa del collegio - Difetto assoluto di giurisdizione, 926.
- Imposte indirette - Ingiunzione - Accertamento da parte del giu-

dice di presupposti diversi da quelli su cui si basa l'ingiunzione - Legittimità, con nota di C. BAFILE, 917.

- Imposte indirette - Ingiunzione - Dichiarazione di legittimità pro parte - Ammissibilità, con nota di C. BAFILE, 916.
- Imposte indirette - Prescrizione - Interruzione - Effetti, 883.
- Riscossione - Imposta generale sull'entrata - Ingiunzione - Competenza ad emetterla - Ufficio del regitsro - Sussiste, 905.
- Concorso - Concorso a cattedra universitaria - Commissione giudicatrice - Membro della commissione che abbia collaborato alla redazione dell'opera presentata dal candidato - Incompatibilità - Non sussiste, con nota di A. PALATIELLO, 856.
- Concorso - Concorso a cattedra universitaria - Norme consuete nei concorsi - Pubblici impieghi - Non si applicano, con nota di A. PALATIELLO, 856.
- Concorso - Concorso a cattedra universitaria - Titoli di valutazione - Libera docenza - Non ha valore preminente o assorbente, con nota di A. PALATIELLO, 856.
- V. anche *Competenza e giurisdizione*.

INGIUNZIONE.

- V. *Imposte e tasse in genere*.

LAVORO.

- Disciplina dei contratti collettivi - Identificazione delle categorie professionali interessate - Illegittimità costituzionale della normativa - Esclusione 788.
- Lavoro domestico - Cura ed assistenza medica per i soli lavoratori conviventi - Sperequazione rispetto alle altre categorie di la-

voratori - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 811.

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

— V. *Sardegna*.

OCCUPAZIONE.

— V. *Espropriazione per pubblica utilità*.

PARTE CIVILE.

— Coincidenza della qualità di responsabile civile - Ammissibilità - Limiti, con nota di G. DONADIO, 983.

— Danni diretti e indiretti - Provvidenze ex lege 4 novembre 1963, n. 1457, art. 3 bis; e legge integrativa 31 maggio 1964, n. 357, art. 5, per zone devastate dalla catastrofe del Vajont, con nota di G. DONADIO, 984.

PIANO DI RICOSTRUZIONE.

— Decreto prefettizio che approva il piano di ricostruzione - Equivalenza, ex art. 7 d. l. lgt. 1 marzo 1945, n. 154, a dichiarazione di pubblica utilità - Urgenza e indifferibilità derivanti dalla legge — Notifica fuori termine del decreto di occupazione - Non è rilevante, 864.

— Esecuzione del piano - Impossibilità del Comune di provvedere - Potere sostitutorio del Ministero dei lavori pubblici, 864.

— Termine di efficacia dei piani approvati entro il 31 dicembre 1950 - Provvedimento prefettizio di occupazione temporanea in via di urgenza per l'attuazione del piano di ricostruzione approvato prima del 31 dicembre 1950 - È legittimo, 864.

PIANO REGOLATORE

— V. *Espropriazione per pubblica utilità*.

PRESCRIZIONE

— V. *Responsabilità civile, Imposta di registro, Imposte e tasse*.

PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE.

— Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Prescrizione dell'azione contro l'I.N.A.I.L. - Parziale illegittimità costituzionale della normativa, 797.

— V. anche *Competenza e giurisdizione*.

PROCEDIMENTO CIVILE.

— Legittimatio ad causam - Nozione - Titolarità del rapporto dedotto in giudizio - Questione atinente al merito della controversia - Deducibilità in Cassazione - Limiti, 848.

PROCEDIMENTO PENALE.

— Accertamento dell'appello - fondatezza delle censure formulate - Rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado - Illegittimità, con nota di P. DI TARZIA, 980.

— Appello - Dibattimento - Omesso interrogatorio dell'imputato - Non è causa di nullità assoluta, con nota di P. DI TARZIA, 981.

— Difensore - Sostituzione del difensore d'ufficio, con nota di P. DI TARZIA, 981.

— Giudizio per decreto - Sentenza di condanna nel giudizio di opposizione - Condanna dell'oppo-

nente nelle spese, anche in caso di *reformatio in melius* - Illegittimità costituzione - Esclusione, 803.

- Istruzione - Atti istruttori compiuti direttamente nel territorio di uno Stato estero - Nullità assoluta, con nota di G. DONADIO, 990.
- Istruzione - Libertà personale dell'imputato - Mandato di cattura facoltativo - Difetto di motivazione - Fattispecie, con nota di G. DONADIO, 976.
- Istruzione - Libertà personale dell'imputato - Mandato di cattura emesso in esecuzione della sentenza di rinvio a giudizio - Previe conclusioni specifiche del P.M. - Mancanza - Irrilevanza, con nota di G. DONADIO, 976.

RAPPORTO DI LAVORO

- V. *Lavoro*.

REATO

- V. *Responsabilità civile*.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Fatto costituente reato - Poteri del giudice civile - Risarcimento danni - Prescrizione - Amnistia - Decorrenza, 841.
- Passaggi a livello su strade private - Custodia da parte del privato utente - Responsabilità civile, 826.

RICORSI AMMINISTRATIVI

- Motivi - Atto non impugnato - Inammissibilità, 865.
- V. anche *Giustizia amministrativa*.

SARDEGNA

- Provvedimenti per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo - Delega al Governo di emanare speciali regolamenti - Inammissibilità della questione, 799.

SICILIA

- Legge regionale recante provvedimenti nel settore agricolo alimentare - Mancata osservanza della procedura del Trattato di Roma - Illegittimità costituzionale, 805.
- Legge regionale sull'elezione degli organi delle amministrazioni comunali - Difformità tra il testo approvato e quello promulgato - Insussistenza, 808.

SICUREZZA PUBBLICA

- Alloggio per mercede e stranieri ed apolidi - Obbligo di denuncia all'autorità di P.S. - Violazione del diritto alla inviolabilità di domicilio e del principio di eguaglianza fra cittadini e stranieri - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 783.

SOCIETÀ

- V. *Imposta di ricchezza mobile*.

STRADE

- V. *Responsabilità civile, Imposta di registro*.

TRASPORTO

- Trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato - Danni al viaggiatore - Responsabilità - Anormalità del servizio ferroviario - Concetto, 838.

VENDITA

— V. *Imposta di registro*.

VIOLAZIONE DELLE LEGGI FINANZIARIE E VALUTARIE

— Pagamento di non residenti e residenti in Italia per cessione di

beni d'uso e prestazioni di servizi in relazione al soggiorno in Italia - Pagamento eseguito da un terzo per conto dei debitori - Legittimità, 886.

— Procedimento - Notifica del verbale di contestazione - Non è richiesta, 897.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

26 giugno 1969, n. 104	pag.	783
26 giugno 1969, n. 105	»	788
26 giugno 1969, n. 107	»	790
8 luglio 1969, n. 115	»	792
8 luglio 1969, n. 116	»	797
8 luglio 1969, n. 117	»	799
8 luglio 1969, n. 118	»	801
8 luglio 1969, n. 119	»	803
8 luglio 1969, n. 120	»	805
15 luglio 1969, n. 134	»	808
15 luglio 1969, n. 135	»	811

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 29 marzo 1969, n. 1029	pag.	869
Sez. I, 23 aprile 1969, n. 1296	»	871
Sez. I, 13 maggio 1969, n. 1638	»	876
Sez. Un., 9 giugno 1969, n. 2008	»	814
Sez. I, 13 giugno 1969, n. 2091	»	880
Sez. I, 21 giugno 1969, n. 2204	»	883
Sez. I, 21 giugno 1969, n. 2209	»	886
Sez. I, 21 giugno 1969, n. 2213	»	889
Sez. I, 22 giugno 1969, n. 2223	»	897
Sez. I, 22 giugno 1969, n. 2404	»	890
Sez. I, 26 giugno 1969, n. 2296	»	898
Sez. I, 30 giugno 1969, n. 2397	»	900
Sez. I, 1° luglio 1969, n. 2409	»	905
Sez. III, 7 luglio 1969, n. 2507	»	826
Sez. Un., 15 luglio 1969, n. 2604	»	820
Sez. Un., 17 luglio 1969, n. 2645	»	827
Sez. I, 22 luglio 1969, n. 2749	»	909
Sez. I, 23 luglio 1969, n. 2775	»	917
Sez. I, 23 luglio 1969, n. 2777	»	914
Sez. Un., 24 luglio 1969, n. 2796	»	823
Sez. I, 19 agosto 1969, n. 3010	»	916
Sez. III, 27 agosto 1969, n. 3047	»	838
Sez. III, 27 agosto 1969, n. 3049	»	841
Sez. Un., 7 ottobre 1969, n. 3194	»	965
Sez. I, 8 ottobre 1969, n. 3211	»	843

Sez. Un., 9 ottobre 1969, n. 3235	pag.	926
Sez. I, 14 ottobre 1969, n. 3296	»	970
Sez. I, 22 ottobre 1969, n. 3452	»	848

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

23 ottobre 1969, n. 27	pag.	974
----------------------------------	------	-----

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Ad. Plen., 9 maggio 1969, n. 17	pag.	862
Ad. Plen., 21 maggio 1969, n. 20	»	864
Ad. Plen., 10 giugno 1969, n. 21	»	867
Sez. VI, 18 marzo 1969, n. 348	»	856

COMMISSIONI TRIBUTARIE

COMMISSIONE CENTRALE

Sez. Un., 2 dicembre 1968, n. 99776	pag.	947
---	------	-----

COMMISSIONE PROVINCIALE

Novara, 22 novembre 1967	pag.	940
------------------------------------	------	-----

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. IV, 22 maggio 1968	pag.	976
Sez. VI, 16 ottobre 1969, n. 1313	»	980
Sez. II, 20 ottobre 1969, n. 1215	»	981

TRIBUNALE PENALE

L'Aquila, 20 gennaio 1969	pag.	983
L'Aquila, 5 febbraio 1969	»	990

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

RASSEGNA DI DOTTRINA

- HOFELD W. N., *Concetti giuridici fondamentali*, Einaudi, Torino, 1969 pag. 171

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

- Leggi e decreti (segnalazioni) pag. 173


NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

- *Norme delle quali è stato promosso giudizio di legittimità costituzionale* » 173

INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Appalto	pag. 185	Imposta di bollo	pag. 188
Assicurazione	» 185	Imposta di registro	» 188
Contributi	» 185	Imposta di successione	» 188
Cooperative	» 185	Imposte e tasse	» 188
Costituzione	» 186	Impiego pubblico	» 189
Donazione	» 186	Imposte varie	» 190
Edilizia economica e popolare	» 186	Occupazione	» 190
Espropriazione per p.u.	» 187	Previdenza ed assistenza	» 190
Farmacie	» 187	Regioni	» 190

- NOTIZIARIO pag. 191



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 26 giugno 1969, n. 104 - *Pres. Branca - Rel. Rocchetti - Leoni ed altri (n.c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. dello Stato Foligno).*

Costituzione della Repubblica - Decreti legislativi emanati prima della entrata in funzione del primo Parlamento repubblicano - Mancanza di delega - Ritardo di conversione - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 76, 77, XV disp. trans.; d.l.l. 25 giugno 1944, n. 151; d.l. 11 febbraio 1948, n. 50).

Sicurezza pubblica - Alloggio per mercede a stranieri ed apolidi - Obbligo di denuncia all'autorità di P. S. - Violazione del diritto alla inviolabilità di domicilio e del principio di eguaglianza fra cittadini e stranieri - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 14, 3, 2, 10; d.l. 11 febbraio 1948, n. 50, art. 1 e 2).

Anteriormente all'entrata in funzione del primo Parlamento repubblicano, il potere legislativo era legittimamente esercitato dal Governo, non in virtù di delega del Parlamento, ma in base ai poteri conferitigli dal d.l.l. 25 giugno 1944, n. 151, convertito in legge dalla XV disposizione transitoria della Costituzione; per la successiva ratifica dei decreti così emanati dal Governo era sufficiente la loro presentazione al Parlamento entro il termine del 9 maggio 1949, non anche la loro ratifica entro tale data (1).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.l. 11 febbraio 1948, n. 50 che fa obbligo a chiunque dia alloggio per mercede a stranieri ad apolidi di farne denuncia all'autorità di P.S., nè

(1-2) La questione era stata proposta con varie ordinanze emesse da giudici di merito.

Sulla prima massima, l'insegnamento della Corte è consolidato; cfr. le precedenti sentenze 7 luglio 1962, n. 85, *Giur. Cost.*, 1962, 917, e nota di GROSSI, *In tema di legislazione delegata di decreti legislativi posteriori al 25 giugno 1944*; ord. 29 marzo 1961, n. 14, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1961, 1143, con nota di DE FRANCO, *Sui poteri legislativi conferiti al Gover-*

con riferimento alla inviolabilità di domicilio, nè con riferimento al principio di eguaglianza ed alle norme di diritto internazionale relative alla tutela dei diritti dell'uomo (2).

(*Omissis*). — 2. - Pregiudiziale si presenta l'esame delle censure contenute nelle ordinanze dei pretori di Bolzano e di Chiusa, perchè esse investono l'intero d.l. 11 febbraio 1948, n. 50, che si assume emanate in violazione dei principi di cui agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Tale decreto risale ad epoca anteriore alla ricostituzione delle Assemblee parlamentari e fu emesso in forza delle disposizioni del d.l. 25 giugno 1944, n. 151, che conferì al Governo la facoltà di emanare norme giuridiche, nonchè in forza di quelle del successivo d.l. 16 marzo 1946, n. 48, che prescrisse, per tutti i provvedimenti legislativi in tal modo emanati, l'obbligo della loro sottoposizione a ratifica del nuovo Parlamento, entro un anno dalla sua entrata in funzione.

Ora, secondo i pretori di Bolzano e di Chiusa, il d.l. n. 50 del 1948 sarebbe da ritenersi costituzionalmente illegittimo, sia perchè mancherebbe per esso una legge di delegazione, stante che la delega al Governo fu conferita non con legge, ma con decreto legislativo; e sia perchè la ratifica cui il decreto doveva essere, per la già richiamata norma speciale, sottoposto entro un anno, sarebbe intervenuta fuori del termine anzidetto, a mezzo della legge 22 aprile 1953, n. 342.

Entrambe le questioni sono infondate.

Quanto alla prima, è da rilevare che questa Corte ha già ritenuto più volte (sentenze 46 del 1960, 85 del 1962, 27 e 95 del 1964) che la facoltà di emanare provvedimenti aventi forza di legge, concessa al Governo a mezzo dei due d.l. 151 del 1944 e 98 del 1946 sull'ordinamento provvisorio dello Stato, non può inquadarsi nei principi della delega legislativa, dovendo essere considerata come attribuzione allo stesso Governo del potere di legiferare in sostituzione degli organi legislativi mancanti, e salvo ratifica da parte di essi dopo la loro intervenuta ricostituzione.

Alla struttura di questo sistema straordinario e provvisorio, come ai provvedimenti in forza di esso emanati, sono da ritenersi estranee, e perciò inapplicabili, le norme degli artt. 76 e 77 della Costituzione. Questa, per altro, avendo, nella disposizione XV transitoria, disposto la conversione in legge del d.l. 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordina-

no, ecc...; ord. 23 marzo 1964, n. 27 e 26 novembre 1964, n. 95, in *Giur. Cost.*, 1964, rispettivamente, 233 e 1030.

Sulla seconda massima, per la configurazione del reato anche per assunzioni saltuarie dello straniero al lavoro, Cass., 26 gennaio 1968, ric. Dogliotti, *Mass. Cass. pen.*, 1968, 509.

In dottrina, PACE, *Sull'onere dei clienti di dare le proprie generalità all'albergatore, ecc.*, *Giur. Cost.*, 1966, 1890.

mento provvisorio dello Stato, ha reso con ciò impossibile ogni riferimento a disposizioni diverse da quelle di cui al detto decreto per quanto attiene al riscontro della validità dei provvedimenti in base allo stesso emanati.

Anche l'altra censura sul preteso superamento dei termini stabiliti per la ratifica è poi da ritenersi priva di fondamento, giacchè nulla rileva che tale ratifica è intervenuta soltanto con la legge n. 342 del 1953, dal momento che la sottoposizione a ratifica da parte del Governo venne effettuata nei termini dell'anno dalla entrata in funzione del nuovo Parlamento, così come disposto dall'art. 6 del d.l. n. 98 del 1946, il cui precetto aveva come destinatario il primo e non il secondo dei detti due poteri dello Stato (sentenze 46 del 1960, 27 e 95 del 1964).

La richiesta di ratifica da parte del Governo avvenne infatti alla Camera dei Deputati il 4 maggio del 1949, e quindi prima che scadesse l'anno dalla entrata in funzione del nuovo Parlamento, la cui seduta inaugurale aveva avuto luogo il 9 maggio 1948.

Ed è appena il caso di rilevare, giacchè la formula del citato art. 6 (« i provvedimenti... devono essere sottoposti a ratifica ») non ammette equivoci, che nell'anno doveva avvenire la sottoposizione a ratifica, e cioè la presentazione per la ratifica, e non già la ratifica stessa, per provvedere alla quale il Parlamento non aveva avuto assegnato alcun termine.

3. - Passando all'esame delle censure che attengono al merito della causa, si rileva innanzi tutto la infondatezza di quella dedotta dal tribunale di Rovereto relativamente all'art. 2 del d.l. n. 50 del 1948 che, si sostiene, con l'imporre la denuncia alla autorità di P.S. della ospitalità concessa nella propria abitazione a stranieri o apolidi, anche se parenti, violerebbe l'art. 14, primo comma, della Costituzione, il quale proclama che il domicilio è inviolabile.

Ora la tutela garantita dall'art. 14, come è chiaramente rivelato dai tipi di immissione consentiti alla pubblica autorità con le forme e nei casi nei due commi successivi dello stesso art. 14 (ispezioni, perquisizioni, sequestri ed accertamenti), non copre la sfera di quegli obblighi personali di informazione e comunicazione che la legge può imporre al cittadino, anche se connessi all'uso che egli fa del luogo da lui adibito a suo domicilio.

È pertanto da escludersi che sia violato, nel caso, il diritto di libertà garantito dall'art. 14 della Costituzione.

4. - Lo stesso tribunale di Rovereto, e successivamente il pretore di San Donà di Piave, hanno poi dedotto la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 50 del 1948 con riferimento all'art. 3 della Costituzione ed in relazione agli artt. 2 e 10 della stessa.

A loro dire, le norme del decreto legislativo in esame avrebbero irrazionalmente riservato un trattamento differenziato a due situazioni

da ritenersi equivalenti, com'è quella di colui che alloggia od ospita un cittadino, di fronte a quella di colui che alloggia od ospita uno straniero od un apolide.

Presupposto di tale ritenuta eguaglianza, delle due situazioni è ovviamente la eguaglianza parimenti ritenuta nelle ordinanze di rimesione, fra il cittadino e lo straniero nella tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) e nei diritti allo straniero riconosciuti dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali nell'ordinamento giuridico italiano che si conforma alle norme del diritto internazionale generalmete riconosciute (art. 10, secondo e primo comma della Costituzione).

La Corte ha accolto, nella sentenza 120 del 1962, il punto di vista che il principio di eguaglianza, pur essendo nell'art. 3 della Costituzione riferito ai cittadini, debba ritenersi esteso agli stranieri allorchè si tratti della tutela dei diritti inviolabil dell'uomo, garantiti allo straniero anche in conformità dell'ordinamento internazionale.

E da tale affermazione relativa alla parificazione dello straniero al cittadino, la Corte non ha motivo di discostarsi, essendo ovvio che, per quanto attiene ai diritti inviolabili della personalità, che rappresentano un *minus* rispetto alla somma dei diritti di libertà riconosciuti al cittadino, la titolarità di quei diritti, comune al cittadino e allo straniero nell'ambito di quella sfera, non può non importare, entro la stessa, una loro posizione di eguaglianza.

Ma la riconosciuta eguaglianza di situazioni soggettive nel campo della titolarità dei diritti di libertà non esclude affatto che, nelle situazioni concrete, non possano presentarsi, fra soggetti uguali, differenze di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento.

Ora, nel caso, non può escludersi che, tra cittadino e straniero, benchè uguali nella titolarità di certi diritti di libertà, esistano differenze di fatto che possano giustificare un loro diverso trattamento nel godimento di quegli stessi diritti. Il cittadino ha nel territorio un suo domicilio stabile, noto e dichiarato, che lo straniero ordinariamente non ha; il cittadino ha diritto di risiedere ovunque nel territorio della Repubblica ed, ovviamente, senza limiti di tempo, mentre lo straniero può recarsi a vivere nel territorio del nostro, come di altri Stati, solo con determinate autorizzazioni e per un periodo di tempo che è in genere limitato, salvo che egli non ottenga il cosiddetto diritto di stabilimento o di incolato che gli assicuri un soggiorno di durata prolungata o indeterminata; infine il cittadino non può essere allontanato per nessun motivo dal territorio dello Stato, mentre lo straniero ne può essere espulso, ove si renda indesiderabile, specie per commessi reati.

Questa differenza di situazioni di fatto e di connesse valutazioni giuridiche, la cui elencazione è superfluo continuare, sono rilevabili in ogni ordinamento e si fondano tutte sulla basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero, consistente nella circostanza che, mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo. Ne deriva che ogni indagine diretta ad accertare ove egli si trovi nel territorio dello Stato, sia che si consegua con l'obbligo a lui imposto di denunciare ogni suo spostamento da Comune a Comune (art. 142, t.u. legge di P.S.) o con l'obbligo concorrente, ed eventualmente sostitutivo, imposto a chi lo alloggia o lo ospita di segnalare la sua presenza (artt. 1 e 2 d.l. n. 50 del 1948) è legittima, perchè fondata sulla necessità razionale di poter raggiungere lo straniero ovunque si trovi; e ciò non solo allo scopo di sottoporlo a controllo, ma anche di assicurarli quelle forme di assistenza che gli sono dovute, partecipandogli, ad esempio, informazioni e notizie urgenti con le quali le sue autorità consolari intendano raggiungerlo.

Per tutte queste ragioni devono essere ritenute infondate anche le censure attinenti a pretese violazioni dei principi relativi alla eguaglianza di cui agli artt. 3, 2 e 10 della Costituzione.

5. - Ma il discorso su questo punto non può ritenersi concluso perchè, a sostegno della tesi della violazione di quei principi, il tribunale di Rovereto e il pretore di San Donà di Piave hanno dedotto, come norme di riferimento, egualmente volte alla loro tutela, anche le disposizioni degli artt. 8, 14 e 16 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, stipulata il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

Tale convenzione dispone all'art. 8 il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza e afferma, all'art. 14, che il godimento di tali diritti, come di ogni altro contemplato nell'intero testo della convenzione, deve essere assicurato a tutti senza distinzione alcuna, salvo (art. 16) le limitazioni all'attività politica degli stranieri.

Il pretore di San Donà di Piave si pone per altro il quesito della forza di resistenza attribuibile a tale norma della convenzione sul piano del nostro diritto pubblico interno, nel quale quelle norme potrebbero inserirsi per il tramite degli artt. 2 e 10 della Costituzione.

La Corte, che nella sentenza n. 32 del 1960 ebbe a ritenere che la disposizione dell'art. 10 si riferisce alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e non ai singoli impegni assunti nel campo internazionale dallo Stato, nel riportarsi a tale suo avviso, non ritiene necessario, ai fini della risoluzione dei problemi formanti oggetto di questo giudizio, ogni ulteriore indagine sull'argomento. E ciò perchè, anche se le citate norme della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo

avessero quella forza di resistenza che il pretore di San Dona di Piave mostra di ritenere, la soluzione del caso non cambierebbe, non essendo dubitabile che, anche in presenza dei diritti garantiti dai richiamati articoli di detta Convenzione, abbiano rilevanza le differenze di fatto esistenti fra soggetti tutelati, con le conseguenze di cui si è innanzi discusso.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 8 della Convenzione, che ha, nei confronti delle correlative norme della Costituzione, qualche sfumatura di migliore precisazione della tutela della riservatezza, non esclude che possa nella vita privata e familiare, nel domicilio e nella corrispondenza, aversi ingerenza della pubblica autorità, « nei limiti in cui tale ingerenza è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, il benessere economico del paese, la difesa dell'ordine e la prevenzione delle infrazioni penali, la protezione della salute e della morale, la protezione dei diritti e delle libertà altrui ».

Tenuto conto di ciò, deve affermarsi che le norme dei due articoli di cui si compone il d.l. n. 50 del 1948, e che tendono ad accertare soltanto la notizia del luogo ove lo straniero si trovi nel nostro Paese e cioè ad averne in ogni momento il recapito, non possono violare il disposto dell'art. 8 della Convenzione, perchè l'ingerenza della nostra autorità, cui dalla legge è consentito di procurarsi quelle notizie, non può non trovare giustificazione in una o più delle molteplici ragioni contemplate da quell'articolo e ritenute valide a giustificare quella ingerenza.

Anche quest'ultima censura di cui alle richiamate ordinanze deve pertanto dichiararsi infondata. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 26 giugno 1969, n. 105 - Pres. Branca - Rel. Reale - Callegher (n.c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Lavoro - Disciplina dei contratti collettivi - Identificazione delle categorie professionali interessate - Illegittimità costituzionale della normativa - Esclusione.

(Cost., art. 39; c.c. art. 2070, commi primo e secondo).

Non è in contrasto con il principio dell'autonomia sindacale sancito dall'art. 39 della Costituzione la disposizione dei primi due commi dell'art. 2070 c.c., che dettano norme generali per l'individuazione delle

categorie professionali nei cui confronti devono applicarsi i contratti collettivi di lavoro (1).

(*Omissis*). — 4. - Come questa Corte ha ritenuto con la sentenza n. 70 dell'8 maggio 1963, nell'ordinamento attuale, che garantisce la libertà e l'autonomia sindacale, le categorie professionali hanno rilevanza giuridica non già in base ad astratti concetti di classificazione delle attività produttive o come qualificazioni settoriali dei lavoratori autoritativamente prestabilite secondo il sistema corporativo, ma in quanto costituiscono entità economico-sociali risultanti dalla spontanea organizzazione sindacale e dalla autonomia collettiva.

A questo nuovo significato delle dette categorie, rispondente al principio costituzionale della libertà sindacale, ha sicuro riferimento la ricordata legge del 14 luglio 1959, n. 741, e non è dubbio che la nozione di categoria, così intesa, costituisce, come criterio per determinare la sfera di applicazione del contratto collettivo, una componente normativa del sistema, dalla quale non si possa prescindere.

Con i principi sopra enunciati non risulta incompatibile l'art. 2070 del codice civile.

L'applicabilità dei contratti collettivi dichiarati obbligatori *erga omnes*, secondo lo spirito e le finalità della legge sopra menzionata, importa che di tali contratti (come questa Corte ha affermato con le sentenze nn. 106 del 1962 e 70 del 1963) si è inteso sostanzialmente estendere la efficacia a quanti, imprese e lavoratori, in difetto di iscrizione alle rispettive organizzazioni sindacali e pur rientrando per l'attività espletata nella medesima categoria professionale indicata dal contratto collettivo, non avrebbero potuto invocarne l'attuazione in base alle norme di diritto comune.

E, come ha osservato l'Avvocatura, con la estensione dell'efficacia del contratto collettivo ad opera della legge predetta, la delimitazione dei destinatari del contratto collettivo, che in origine ha costituito libera espressione della volontà sindacale, acquista vigore di determinazione legislativa anche circa la categoria professionale, alla quale le norme del contratto sono obbligatoriamente applicabili.

Nell'ambito dei summenzionati principi, certamente non contrastanti, per le suddette ragioni, con la libertà sindacale garantita dalla Costituzione, le disposizioni impugnate dell'art. 2070 rimangono dirette

(1) La questione era stata proposta con due ordinanze del 20 novembre 1967 del Pretore di Napoli (*Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 1968, n. 84).

Sostanzialmente conforme al principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza in rassegna è la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, sent. 26 febbraio 1969, n. 630, *Giust. civ.*, 1969, I, 1505 e nota di richiami).

a dirimere gli eventuali conflitti tra difformi normative collettive, di cui sia invocata l'applicazione ad un rapporto individuale di lavoro.

Non è da escludere, ovviamente, che il futuro legislatore, in attuazione dell'art. 39, ultimo comma, della Costituzione, possa provvedere a dirimere tali conflitti anche secondo criteri diversi. Ma, allo stato, le disposizioni di cui sopra adempiono ad una funzione necessaria e non appaiono prive di razionalità.

Nè manca di rilievo la circostanza che le disposizioni stesse furono tenute presenti nel corso della elaborazione della ricordata legge n. 741 del 1959.

È posta, anzitutto, nel primo comma, la regola che « l'appartenenza alla categoria professionale ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore », e che, cioè, nell'effettiva qualificazione economica dell'impresa deve essere ricercato il criterio per determinare il contratto collettivo applicabile.

Il secondo comma, nel caso che l'imprenditore eserciti distinte attività aventi carattere autonomo, dichiara applicabili « ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività ». E consente implicitamente all'interprete di adottare diversa soluzione quando si tratti di attività connesse dirette al raggiungimento di una stessa finalità produttiva.

In una visione completa dei problemi attinenti all'applicazione dei contratti collettivi non va poi trascurata (ancorchè non sia oggetto espresso della questione proposta) la disposizione del terzo comma dell'art. 2070.

In essa è stabilito che quando il datore di lavoro esercita non professionalmente una attività organizzata, sono applicabili al rapporto le norme collegate alla effettiva natura dell'attività espletata: ipotesi il cui accertamento nella specie è, ovviamente, demandato al giudice di merito. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 26 giugno 1969, n. 107 - Pres. Branca - Rel. Capalozza - Pastorini ed altri (n.c.).

Esecuzione fiscale - Opposizione agli atti esattoriali - Limitazione per i beni della moglie non costituiti in dote prima della dichiarazione annuale o dell'avviso di accertamento - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 24, 29, 30, 42; d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207, lett. b).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207 lett. b del t.u. sulle imposte dirette, che limita l'opposizione della

categorie professionali nei cui confronti devono applicarsi i contratti collettivi di lavoro (1).

(*Omissis*). — 4. - Come questa Corte ha ritenuto con la sentenza n. 70 dell'8 maggio 1963, nell'ordinamento attuale, che garantisce la libertà e l'autonomia sindacale, le categorie professionali hanno rilevanza giuridica non già in base ad astratti concetti di classificazione delle attività produttive o come qualificazioni settoriali dei lavoratori autoritativamente prestabilite secondo il sistema corporativo, ma in quanto costituiscono entità economico-sociali risultanti dalla spontanea organizzazione sindacale e dalla autonomia collettiva.

A questo nuovo significato delle dette categorie, rispondente al principio costituzionale della libertà sindacale, ha sicuro riferimento la ricordata legge del 14 luglio 1959, n. 741, e non è dubbio che la nozione di categoria, così intesa, costituisce, come criterio per determinare la sfera di applicazione del contratto collettivo, una componente normativa del sistema, dalla quale non si possa prescindere.

Con i principi sopra enunciati non risulta incompatibile l'art. 2070 del codice civile.

L'applicabilità dei contratti collettivi dichiarati obbligatori *erga omnes*, secondo lo spirito e le finalità della legge sopra menzionata, importa che di tali contratti (come questa Corte ha affermato con le sentenze nn. 106 del 1962 e 70 del 1963) si è inteso sostanzialmente estendere la efficacia a quanti, imprese e lavoratori, in difetto di iscrizione alle rispettive organizzazioni sindacali e pur rientrando per l'attività espletata nella medesima categoria professionale indicata dal contratto collettivo, non avrebbero potuto invocarne l'attuazione in base alle norme di diritto comune.

E, come ha osservato l'Avvocatura, con la estensione dell'efficacia del contratto collettivo ad opera della legge predetta, la delimitazione dei destinatari del contratto collettivo, che in origine ha costituito libera espressione della volontà sindacale, acquista vigore di determinazione legislativa anche circa la categoria professionale, alla quale le norme del contratto sono obbligatoriamente applicabili.

Nell'ambito dei summenzionati principi, certamente non contrastanti, per le suddette ragioni, con la libertà sindacale garantita dalla Costituzione, le disposizioni impugnate dell'art. 2070 rimangono dirette

(1) La questione era stata proposta con due ordinanze del 20 novembre 1967 del Pretore di Napoli (*Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 1968, n. 84).

Sostanzialmente conforme al principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza in rassegna è la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, sent. 26 febbraio 1969, n. 630, *Giust. civ.*, 1969, I, 1505 e nota di richiami).

c) Quanto all'art. 29, primo comma. L'unità familiare non si consolida con la dote e ciò anche a tacere che il c.c. (art. 202) disciplina l'istituto della separazione della dote, cui la moglie può ricorrere — tra le altre ipotesi — quando sia in pericolo di perderla ovvero quando il disordine degli affari del marito lasci temere che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione.

d) Quanto all'art. 30, primo comma. Non è invocabile il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, attenendo quelli ad una sfera ben diversa e più alta, il cui rispetto non può essere collegato all'intangibilità dei mobili dotali.

e) Quanto all'art. 42, secondo comma. La norma costituzionale, nel riconoscere e garantire la proprietà privata, attribuisce alla legge ordinaria la determinazione dei modi (di acquisto e) di godimento di essa e dei suoi limiti: ed il codice civile, più volte, ai fini della tutela dei diritti di credito, conferisce rilevanza alla localizzazione della cosa mobile, anche in pregiudizio dei diritti dei terzi su di essa (artt. 2756, 2760, 2761, 2764 c.c.).

Già con sentenza n. 4 del 1960, questa Corte ha negato che l'assoggettività di beni (mobili) ad esecuzione forzata annulli la tutela del diritto di proprietà, non escludendo l'art. 42, secondo comma, « che tale difesa, in certe situazioni, sia subordinata a condizioni o a presupposti o ad un particolare comportamento dello stesso proprietario ». — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 8 luglio 1969, n. 115 - *Pres. Branca - Rel. De Marco - Soc. Casauria* (avv. Jemolo, Passeri), *Enel* (avv. Nigro) e *Presidente del Consiglio dei Ministri* (sost. avv. gen. dello Stato Tracanna).

Energia elettrica - Enel - Criteri di determinazione dell'indennizzo alle imprese espropriate - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 3, 42; l. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 5, n. 2; p. P. R. 25 febbraio 1963, n. 138, art. 2).

Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle norme delle leggi istitutive dell'Enel relative alla liquidazione alle imprese espropriate non quotate in borsa e tenute alla formazione dei bilanci (1).

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 14 aprile 1967 del Tribunale di Roma (*Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1967, n. 221).

In dottrina, cfr. D'AMELIO, *Giurisprudenza e dottrina sull'Enel*, *Riv. trim. dir. pubb.*, 1968 678; CARNACINI, *Un'altra delle tante leggi mal formulate*, *Riv. trim. dir. civile*, 1968, 684.

(*Omissis*). — 3. - Ricondotta così la questione nei suoi termini giuridici, resta da accertare se la normativa, contenuta nell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 2 d.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, violi il principio di eguaglianza (art. 3, comma primo, della Costituzione) e quello di indennizzo (art. 42, comma terzo, della Costituzione), avvertendo che, pur essendo stato denunciato con l'ordinanza di rinvio il solo n. 2 dell'art. 5 della legge n. 1643 del 1962, è tutto il sistema della legge che, in sostanza, viene messo in discussione e che, in conseguenza, tale sistema va esaminato nel suo insieme, al quale fine appare opportuno iniziare l'esame dal profilo della violazione del principio di eguaglianza, in quanto tale profilo, come si vedrà, finisce con l'assorbire quello della violazione del principio di indennizzo, anzi, addirittura ad identificarsi con esso.

4. - Il sistema adottato dal legislatore, con l'art. 5 della legge n. 1643 del 1962, per determinare l'indennizzo da corrispondere dall'Enel agli aventi diritto, nelle sue linee generali è il seguente:

a) Per le imprese assoggettate a trasferimento, appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in borsa, l'indennizzo è determinato in misura pari alla media dei valori del capitale della società, quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella borsa di Milano, oppure, se ivi non sono quotati, nella borsa più vicina alla sede della società emittente, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961 (art. 5, n. 1);

b) Per le imprese assoggettate a trasferimento, che non abbiano azioni quotate in borsa, ma siano tenute alla formazione del bilancio, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, l'indennizzo è determinato in misura pari all'importo del capitale netto risultante dai bilanci al 31 dicembre 1960, rettificato in base ai coefficienti dedotti dalle valutazioni dei capitali delle società con azioni quotate in borsa (art. 5, n. 2);

c) Per le imprese assoggettate a trasferimento, diverse da quelle sub a) e sub b) l'indennizzo è determinato in base al valore di stima (art. 5, n. 4).

Questo sistema è, poi, integrato dal d.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, con il quale si statuisce:

a) che la media del valore del capitale delle società con azioni quotate in borsa, di cui all'art. 5, n. 1, della legge n. 1643 del 1962, si determina tenendo conto delle rettifiche per operazioni di aumento di capitale a pagamento e di rimborso di capitale od altre operazioni che possano avere avuto incidenza sul valore del capitale stesso, intervenute nel periodo 1° gennaio 1959-31 dicembre 1961 (art. 1);

b) che, per le imprese assoggettate a trasferimento di cui all'art. 5, n. 2, della legge n. 1643 del 1962 il coefficiente di rettificazione del capitale netto ai sensi di detto art. 5, n. 2, risulta dal rapporto tra

la somma dei valori dei capitali delle imprese determinati come sub a) e la somma dei capitali netti delle imprese stesse quali si rilevano dai bilanci al 31 dicembre 1961, redatti in conformità con la legge 4 marzo 1958, n. 191 (art. 2);

c) che per le imprese ed i beni non contemplati sub a) e sub b) l'indennizzo è liquidato in relazione al valore di stima determinato dagli uffici tecnici erariali, competenti per territorio, che debbono tener conto dei valori desumibili dalle scritture contabili al 31 dicembre 1960, regolarmente tenute, in conformità con le vigenti disposizioni legislative nonchè dei criteri adottati per le imprese di cui al n. 2 dell'art. 5 della legge n. 1643 del 1962 e che, in mancanza di scritture contabili si tiene conto di ogni altro elemento di valutazione (art. 3).

Dall'insieme delle riportate norme si può ben ritenere che risulti, con sufficiente certezza, come il legislatore, distinti, con criteri obiettivi, che non lasciano alcun margine di dubbio, in quanto ne riflettono le caratteristiche giuridiche ed organiche, in tre categorie i soggetti aventi diritto ad indennizzo, abbia avuto cura di adottare un criterio di liquidazione di tale indennizzo che, sia pure con opportuni adattamenti, assicurasse, nei limiti del possibile, un trattamento uniforme alle tre suddette categorie di soggetti.

Poichè di queste categorie, due, che sono poi le più importanti e numerose, hanno l'obbligo di redigere il bilancio annuale, bilancio in base al quale, si noti bene, sono effettuati gli accertamenti fiscali, e la terza ha, quanto meno, l'obbligo di regolare tenuta dei libri e delle relative scritture contabili, appare evidente come il criterio, che, *prima facie*, si presentava quale il più adatto e razionale, fosse proprio quello di porre a base, per la determinazione degli indennizzi, appunto le risultanze dei bilanci e, comunque, delle scritture contabili.

D'altra parte, poichè è innegabile la differenza giuridica ed economica tra società con azioni quotate in borsa, società con azioni non quotate in borsa ed altri soggetti diversi dai precedenti e, comunque, non aventi obbligo di redigere il bilancio, per meglio assicurare la uniformità di trattamento tra le suddette categorie di aventi diritto all'indennizzo si è adottato quel coefficiente di rettificazione di cui all'art. 2 d.P.R. n. 138 del 1963, applicabile ai sensi dell'art. 3 dello stesso d.l. anche ai soggetti per i quali la determinazione dell'indennizzo è effettuata attraverso stima da parte dell'ufficio tecnico erariale.

Che, in astratto, il sistema adottato dal legislatore risulti idoneo ad assicurare uniformità di criterio di liquidazione dell'indennizzo e, in conseguenza, parità di trattamento per tutti i soggetti che vi abbiano diritto, a qualunque delle tre categorie sopra distinte essi apparten-gano, non può seriamente essere contestato.

Non è, al riguardo, fuor di luogo rilevare che, in sostanza, quel sistema non è nuovo nella nostra legislazione in quanto risulta già adottato dall'art. 2437 c.c. del 1942, che, disciplinando l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci, contempla le due ipotesi di società con azioni quotate in borse e società con azioni non quotate, disponendo, per questa seconda ipotesi, che al socio recedente compete il rimborso delle proprie azioni, in proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

Nè si opponga che la regola dell'art. 2437 ha un suo particolare fine di compromesso e non è applicabile come regola generale, argomentando l'art. 11 della legge n. 1643 del 1962, che disciplina l'esercizio del diritto di recesso del socio di una società assoggettata a trasferimento, per la quale entro il 30 giugno 1964 l'assemblea straordinaria dei soci abbia deliberato il cambiamento dell'oggetto.

Proprio l'art. 11 sopracitato, infatti, conferma la persistente validità di quella regola, essendo manifestamente diretto ad evitare soltanto la immediata ed integrale esigibilità di un credito, che per l'avvenuto trasferimento, è condizionato al pagamento dell'indennizzo da parte dell'Enel alla società espropriata.

D'altra parte, sempre in astratto, ammesso e non concesso che potesse concepirsi, nonostante il coefficiente di rettificazione di cui sopra si è detto, una disparità di trattamento tra le tre diverse categorie di aventi diritto all'indennizzo, non è concepibile — e l'ordinanza di rinvio non lo spiega — che tale disparità possa verificarsi tra grandi e piccole imprese, appartenenti alla stessa categoria, per le quali assolutamente identici sono i criteri di liquidazione; in tal caso infatti — e ciò va detto con particolare riguardo alle imprese di cui all'art. 5, n. 2, della legge del 1962, n. 1643 — proprio applicando un unico criterio si attua la parità giuridica di trattamento, giacchè l'ammontare dell'indennizzo verrà a determinarsi, in concreto, sulla base delle risultanze di ogni singolo bilancio, nel senso che variando queste, varierà, di conseguenza, quello.

Può, dunque, escludersi che nel sistema sopra descritto ed esaminato possa ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.

5. - Resta, quindi, da accertare se nell'applicazione concreta di quel sistema si possa pervenire alla determinazione di indennizzi talmente esigui da risultare addirittura irrisori o simbolici; comunque tali da risultare in contrasto con il terzo comma dell'art. 42 della Costituzione, in forza del quale « La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale ».

Che l'indennizzo debba essere effettivo e non meramente simbolico è chiaro, ma è chiaro altresì, che, specie quando ci si trova di fronte

ad espropriazioni di vasta portata e che riguardano numerosi soggetti, il legislatore debba fare ricorso a criteri di valutazione generali ed obiettivi, dai quali esula, bensì, ogni discrezionalità, ma che, per la stessa loro natura, non possono condurre alla determinazione di un indennizzo che rispecchi integralmente il valore del bene espropriato (vedi: legge 15 gennaio 1885, n. 2892 sul risanamento della città di Napoli; legge 12 maggio 1950, n. 230: Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini; legge 18 aprile 1962, n. 167: Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, quale risulta modificata dalla legge 21 luglio 1965, n. 904).

Il concetto di indennizzo in tali ipotesi, alle quali quella in esame ben può essere parificata, è venuto, quindi, a qualificarsi con le espressioni di « congruo », « equo » e simili, che stanno a significare come non debba essere tale da reintegrare completamente il patrimonio dell'espropriato, al quale, nell'interesse generale, ben può essere imposto un certo sacrificio, ma non rappresenti, d'altra parte, una mera lustra.

Chiarito, in tal modo, quale debba essere il concetto di indennizzo conforme al precetto costituzionale, deve escludersi che, nonostante le contrarie e contrastanti opinioni di tecnici della materia, un bilancio, compilato con la esatta osservanza delle norme di legge, non possa consentire una valutazione della consistenza patrimoniale dell'ente, cui si riferisce, che rientri in quei limiti di congruità o di equità, cui sopra si è accennato.

D'altra parte tutti gli enti aventi l'obbligo di bilancio, in base al bilancio stesso sono soggetti all'accertamento del reddito da sottoporre alle imposte dirette.

Imputet sibi, quindi, chi avendo compilato un bilancio non veritiero ed avendo, in base a quel bilancio, subito l'accertamento fiscale, si vede, poi, sempre in base a quello stesso documento, da lui proveniente, valutare, eventualmente ad altri fini, il suo patrimonio in misura inferiore a quella da lui ritenuta esattamente remunerativa.

A ciò aggiungasi che nella specie la determinazione dell'indennizzo non è stata effettuata sulla base dei bilanci presentati ai fini fiscali, ma di quelli compilati ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, nei quali le imprese potevano contabilizzare plusvalenze di capitale anche oltre i limiti di quelle ammesse agli effetti fiscali a titoli di riserva per conguaglio monetario (vedi prospetto « Stato patrimoniale al 31 dicembre 19... » allegato alla citata legge n. 191). E se è vero che la contabilizzazione di quelle plusvalenze non era obbligatoria è altrettanto vero che essa non era vietata: con il che si vuole dire, in sostanza, che gli effetti derivanti e derivati dalla compilazione dei bilanci osno imputabili, se non favorevoli, esclusivamente alle imprese interessate.

Le considerazioni che precedono circa il concetto di congruo indennizzo bastano anche a dimostrare l'inconsistenza delle critiche mosse al coefficiente di integrazione ed alla sua effettiva capacità di raggiungere, in misura eguale per tutti, lo scopo voluto dal legislatore.

Si tratta, invero, di un coefficiente desunto da una media, come tale insuscettibile di fornire una integrazione completa ma non perciò inidoneo alla funzione perequativa, per la quale è stato istituito.

Comunque, in concreto, tale coefficiente è valso a fare aumentare di un terzo l'indennizzo liquidato, in base al suo bilancio, alla Casauria.

Anche sotto il profilo del contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, la sollevata questione risulta, quindi, infondata. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 8 luglio 1969, n. 116 - Pres. Branca - Rel. Trimarchi - Viavattene (n. c.), INAIL (avv. Flamini) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Tracanna).

Previdenza ed assistenza sociale - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Prescrizione dell'azione contro l'I.N.A.I.L. - Parziale illegittimità costituzionale della normativa.

(Cost., art. 38; r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 67, comma primo; l. 19 gennaio 1963, n. 15, art. 16; p. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, comma primo).

Sono viziate da illegittimità costituzionale, per contrasto con l'articolo 38 della Costituzione, l'art. 67 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, che stabiliva in un anno — nonché le analoghe norme dell'art. 16 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che stabiliscono in tre anni — il termine della prescrizione dell'azione contro l'INAIL per la rendita di inabilità permanente anche nel caso che, entro gli stessi termini, tale inabilità non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile (1).

(1) La questione era stata sollevata con ordinanza 28 dicembre 1967 del Tribunale di Enna (*Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 1968, n. 84).

La giurisprudenza era oscillante sull'applicabilità del termine di prescrizione triennale introdotto dalla legge del 1963. Così, per l'applicabilità del nuovo termine anche ai rapporti già colpiti dalla precedente prescrizione annuale, Cass. 2 ottobre 1968, n. 3061, *Mass. Foro it.*, 1968; in senso contrario, invece, Cass., 12 ottobre 1967, n. 2422, *Foro it.*, 1968, I, 758.

In dottrina, cfr. Rossi, *Il termine prescrizione dell'azione, ecc.* in *Riv. it. prev. sociale*, 1968, 763.

(*Omissis*). — 3. - L'ipotesi che il tribunale di Enna si è prospettata e nella quale rientrerebbe il caso del Viavattene, è caratterizzata da una denuncia effettuata (il 20 gennaio 1959) tosto che si era avuta (alla fine del 1958 o ai primi del 1959) la manifestazione (in concreto) della malattia professionale, e dall'insorgenza dell'inabilità permanente di grado indennizzabile (che si sarebbe avuta solo nel dicembre del 1961) ben oltre il termine di prescrizione dell'azione.

L'art. 67, comma primo, dettato per tutte le ipotesi di prima liquidazione della rendita e quindi anche per l'ipotesi sopra prospettata, viene sostanzialmente, come osserva il tribunale di Enna, a frustrare il diritto dell'assicurato alla rendita per inabilità permanente. Nonostante il venir a desistenza dei presupposti di legge, il diritto dell'assicurato si estinguerebbe per prescrizione e l'azione verrebbe ad essere paralizzata dalla proposizione della relativa eccezione da parte dell'Istituto.

Messa a raffronto tale normativa con il dettato dell'art. 38, comma secondo, della Costituzione, come ha fatto il giudice *a quo*, si rende evidente un sicuro contrasto. Il diritto dei lavoratori acchè siano garantiti mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia, certamente assicurato dalle norme vigenti in materia, non lo è più, in termini concreti, nell'ipotesi a riferimento. E l'art. 38, comma secondo, in questa ipotesi, pertanto si viene a vanificare.

Non può, perciò, non riconoscersi la fondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale, con la conseguenza che debba essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 67, comma primo, del decreto n. 1765 del 1935 nella parte in cui è prevista la prescristibilità dell'azione per il conseguimento della rendita per inabilità permanente derivante da malattia professionale nonostante che, entro il relativo termine, l'inabilità permanente non abbia raggiunto il grado minimo per l'indennizzabilità.

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma *in parte qua* discende che, verificandosi in concreto un fatto capace di rientrare in quella previsione normativa, il diritto alla rendita può essere fatto valere nei modi o termini previsti per la revisione. Di questa ci si può servire non solo nel caso di modifica da apportare ad un precedente provvedimento (per lo più positivo) emesso dall'Istituto, ma anche nel caso di costituzione della rendita e cioè di prima liquidazione della stessa, dovendosi considerare come posti sullo stesso piano e l'aggravamento dei postumi (già ritenuti indennizzabili) ed il raggiungimento del grado minimo indennizzabile e dovendosi, correlativamente, secondo la più recente giurisprudenza, considerare sullo stesso piano il titolare effettivo e quello potenziale della rendita.

4. - Le ragioni che inducono a considerare illegittimo costituzionalmente l'art. 67, comma primo, del citato decreto n. 1765 del 1935, ricorrono anche a proposito dell'art. 16, comma primo, della legge 19

gennaio 1963, n. 15 (riprodotto nell'art. 112, comma primo, t.u. 30 giugno 1965, n. 1124) che ha portato da un anno a tre anni il termine prescrizione in oggetto. Nonostante che in base a tali disposizioni l'effetto estintivo della prescrizione consegua al mancato esercizio del diritto protratto per un periodo di tempo molto più lungo del precedente e quindi si presenti ben più difficile a verificarsi l'eventualità che il minimo sufficiente di inabilità permanente sia raggiunto al di là della scadenza del termine prescrizione, la ricorrente comunanza di ragioni comporta, a sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 8 luglio 1969, n. 117 - *Pres. Branca - Rel. Benedetti - Pirastru* (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Sardegna - Provvedimenti per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo - Delega al Governo di emanare speciali regolamenti - Inammissibilità della questione.

(Cost. art. 25, secondo comma; l. 2 agosto 1897, n. 382, art. 3, n. 3).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, n. 3, della legge 2 agosto 1897, n. 382, che demandava al Governo di emanare speciali regolamenti per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo, in quanto si tratta di norma anteriore alla Costituzione ed il giudizio sulla questione non potrebbe avere alcuna rilevanza sulla validità e legittimità degli atti regolamentari che siano stati emanati in ottemperanza a detta delega (1).

(*Omissis*). — 1. - Con l'ordinanza in epigrafe viene sollevata, in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, della legge 2 agosto 1897, n. 382, portante provvedimenti per la Sardegna, con il quale fu « data facoltà al Governo di provvedere con speciali regolamenti alla repressione dell'abigeato, del pascolo abusivo e dei danneggiamenti alle pri-

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 1° febbraio 1968 del Pretore di Sassari (*Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1968, n. 120).

La sentenza 27 giugno 1968, n. 73, ricordata in motivazione, è pubblicata in questa *Rassegna*, 1968, 696.

vate proprietà, con facoltà di comminare sia la confisca degli animali trovati in contravvenzione, come le pene stabilite dagli artt. 424 e 426 del codice penale ». Secondo il giudice *a quo* la norma impugnata avrebbe violato il principio della riserva di legge in materia penale per aver lasciato all'esecutivo larghi poteri, sia in ordine alla configurazione dei singoli reati, sia in ordine alla scelta e determinazione delle pene che avrebbero dovuto essere comminate per le trasgressioni delle norme regolamentari emanande. E in conseguenza di ciò, il Governo, con il regolamento approvato con il r.d. 14 luglio 1898, n. 404, potè arbitrariamente scegliere, per quanto attiene ai delitti, tra le sanzioni previste dagli artt. 424 e 426 del codice del 1889 e far ricorso, per ipotesi di reati contravvenzionali, alla pena stabilita dall'art. 434 non citato nella legge di autorizzazione.

In punto di rilevanza dell'indicata questione il pretore di Sassari osserva che nel giudizio dinanzi ad esso pendente deve stabilirsi se l'imputato debba o meno rispondere della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 10 15 del regolamento del 1898, emanato in forza della ripetuta delega, e pertanto l'applicabilità di dette norme dipende dalla legittimità costituzionale della legge autorizzativa.

2. - La questione sottoposta all'esame della Corte è analoga a quella decisa con sentenza n. 73 del 1968 sicchè i motivi esposti in quella occasione valgono a risolvere puntualmente l'attuale giudizio.

Anche nel presente caso sia la legge impugnata, sia il regolamento che da essa ha tratto origine sono stati emanati in epoca anteriore all'entrata in vigore della vigente Carta costituzionale, e la questione non verte sul punto se la norma denunciata, in quanto attribuisce all'esecutivo un potere normativo in materia penale, abbia o non violato il sistema di competenze previsto dall'ordinamento costituzionale del tempo, ma se possa o meno considerarsi conforme al precetto della riserva di legge sancito dalla nuova Costituzione.

Nei termini indicati, e in relazione allo scopo per il quale figura proposta, la questione è manifestamente irrilevante. Quand'anche la Corte ritenesse che la norma autorizzante contenuta nella legge n. 382 del 1897, avuto riguardo all'ampiezza dei poteri conferiti all'esecutivo, sia in contrasto con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale non produrrebbe quegli effetti in considerazione dei quali la questione è stata proposta.

Si tratterebbe invero d'illegittimità sopravvenuta e per conseguenza la pronuncia d'incostituzionalità non potrebbe avere alcuna incidenza sulla validità o legittimità di atti che siano stati emanati — e tale è il caso del regolamento n. 404 del 1898 — nell'esercizio del potere conferito dalla norma autorizzante in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 8 luglio 1969, n. 118 - Pres. Branca - Rel. Fragali - Roma (avv. Leati), Presidente del Consiglio dei Ministri e Amministrazione Finanze dello Stato (sost. avv. gen. dello Stato Coronas).

Imposta di registro - Interruzione della prescrizione per effetto del ricorso del condebitore solidale - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Esclusione.

(Cost., art. 3, 24, 113; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 141).

Non è fondata, sia con riferimento al principio di eguaglianza, sia con riferimento al diritto di difesa contro la P. A., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 della legge di registro, in quanto l'effetto interruttivo della prescrizione ivi previsto, analogo a quello previsto dall'art. 1310 c.c., è conservativo del diritto sostanziale cui si riferisce (1).

(*Omissis*). — 2. - La norma denunciata, nel punto discusso, corrisponde a quanto prescrive l'art. 1310 c.c., il quale infatti, come fa la legge di registro, estende agli altri condebitori in solido l'effetto di ogni atto interruttivo della prescrizione compiuto da uno solo di essi. In modo che non è sostenibile che, in ordine alla diffusione di quell'effetto, la legge predetta abbia disposto a solo favore dell'amministrazione finanziaria.

Ma la disposizione in esame non determina disparità di trattamento giuridico nemmeno fra gli stessi condebitori dell'imposta, perchè, ammesso che non vi sia mutua rappresentanza fra i soggetti legati da solidarietà, è altresì vero che la pluralità di rapporti ai quali tale solidarietà dà origine non esclude del tutto che l'attività svolta nell'ambito di uno di essi abbia ad interferire nella sfera degli altri. Gli artt. 1300 e seguenti del codice civile valutano discrezionalmente tale attività con riguardo alle singole ipotesi, e per ognuna tengono presente la sostanza degli interessi in giuoco e il collegamento interno che esiste tra i rapporti singoli. A questo collegamento nell'art. 1310 suddetto si dà rilevanza esterna con riguardo all'atto interruttivo, nel presupposto

(1) La questione era stata sollevata con ordinanza della Corte di Appello di Bologna 14 novembre 1967 (*Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1968, n. 120).

La sentenza 30 aprile 1968, n. 48, richiamata in motivazione, leggesi in questa *Rivista*, 1968, 859. Come si rilevava nella nota a commento di detta decisione, il principio della solidarietà sostanziale in materia tributaria, conforme a quello di diritto comune, resta integro, e la sentenza in esame ne fa esplicito riconoscimento.

che l'interruzione incide sull'obbligazione solidale nella sua unitarietà e non nello specifico rapporto di cui è parte colui che ha compiuto l'atto. La diffusione dell'effetto interruttivo prevista nell'art. 141 della legge sul registro si fonda su un analogo apprezzamento oggettivo dell'atto compiuto da uno dei condebitori dell'imposta; e non ne risulta pregiudizio sostanziale per gli altri in base ad un doppio ordine di considerazioni. L'atto è conservativo del diritto cui si riferisce, del diritto cioè alla restituzione dell'imposta e all'accertamento negativo dell'obbligazione tributaria, e quindi giova a tutti i condebitori dato che, in proporzione dell'interesse di ciascuno, *ex art. 1299*, la obbligazione inciderà in modo definitivo su tutti; il rapporto fondamentale che sta a base della solidarietà, a causa del nesso interno che mantiene fra i rapporti singoli e del quale si è fatta parola, può dar fondamento a responsabilità dell'autore dell'atto e quindi ad esonero dal debito di regresso.

3. - Non ha fondamento nemmeno l'assunto per cui dalla norma sottoposta al controllo di questa Corte derivi una menomazione del diritto di difesa o di quello alla tutela giurisdizionale.

Il modo di essere e il modo di operare della prescrizione, del quale l'interruzione è una delle manifestazioni, attiene alla vicenda estintiva del diritto soggettivo, quindi alla sorte di una situazione caratteristicamente materiale, non alla tutela giurisdizionale: la prescrizione infatti, prima che l'azione, estingue il diritto soggettivo (art. 2934, comma primo); fa perdere cioè al diritto soggettivo la sua forza sul terreno della sua sostanza (sentenza 7 giugno 1962, n. 57), non su quello della sua protezione processuale. E questa Corte ha deciso che la garanzia della difesa e della tutela giurisdizionale prende in considerazione i diritti soggettivi nella configurazione e nei limiti che ad essi derivano dalla legge sostanziale (sentenze 4 giugno 1964, n. 42, 4 dicembre 1964, n. 111 e 8 aprile 1965, n. 30); di modo che quella garanzia trova confini nel contenuto del diritto al quale serve e si modella sui concreti lineamenti che il diritto riceve dall'ordinamento. Se all'atto di un componente del gruppo solidale è conferita una efficacia che si espande nella sfera di tutti gli altri, nessuno di costoro può vantare posizioni autonome riguardo alla consistenza, alla misura o alla durata dell'obbligazione, salve le circostanze o le modalità a ciascuno personali. Nella sentenza del 30 aprile 1968, n. 48, questa Corte ha, è vero, riconosciuto a ogni condebitore solidale il potere di proprie azioni e difese processualmente indipendenti dall'analogo potere spettante agli altri condebitori; ma codesto riconoscimento non legittima diversità di ripercussioni soggettive di un effetto sostanziale che l'ordinamento invece ha determinato o valutato in modo eguale per tutti i coobbligati, così negando o restringendo, come si è detto, prima che la tutela giurisdizionale.

zionale o la difesa giudiziaria, il diritto che questa tutela o questa difesa dovrebbe assumere a proprio oggetto.

L'art. 141 della legge di registro, che per il giudice *a quo* è sospetto di incostituzionalità, non nega ai condebitori dell'imposta il potere di far valere il decorso del tempo stabilito per l'estinzione del diritto, ove sia maturato, ma impedisce che questo tempo maturi per tutta la durata dell'effetto interruttivo; e ciò vuol dire soltanto che il rapporto d'imposta permane perchè l'obbligazione acquista un nuovo termine di durata. Lo acquista con riguardo alla sua integralità, quindi rispetto a tutti i rapporti che la contengono. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 8 luglio 1969, n. 119 - Pres. Branca - Rel. Rocchetti - Sottini (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Procedimento penale - Giudizio per decreto - Sentenza di condanna nel giudizio di opposizione - Condanna dell'opponente nelle spese, anche in caso di « reformatio in melius » - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3, 24; c.p.c. art. 510, comma secondo, ultima parte).

Non è fondata, sia con riferimento al principio di eguaglianza, sia con riferimento al diritto di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 510, secondo comma, codice di procedura penale, nella parte in cui pone a carico del condannato, opponente a decreto penale, parte delle spese del procedimento, anche se la sentenza contenga disposizioni più favorevoli rispetto al decreto penale (1).

(*Omissis*). — Secondo il pretore di Livorno, la norma contenuta nell'art. 510, comma secondo, ultima parte, del codice di procedura penale sarebbe costituzionalmente illegittima perchè pone a carico dell'opponente a decreto penale le spese del giudizio di opposizione anche quando la sentenza che conclude quel giudizio con la condanna dell'imputato, contenga statuizioni per lui più favorevoli di quelle del decreto opposto. In particolare, per quanto attiene al contrasto con l'art. 24

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 18 aprile 1968 del Pretore di Livorno (*Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 1968, n. 177).

Sui precedenti della Corte in tema di decreto penale cfr. la sentenza 15 dicembre 1967, n. 136, in questa *Rassegna*, 1967, 942, e nota di richiami.

della Costituzione, la certezza della condanna alle spese determinerebbe « un'ingiustificata compressione del diritto di difesa dell'imputato », il quale ritenga di opporsi solo parzialmente alle sanzioni comminate nel decreto penale; questa situazione violerebbe altresì il principio costituzionale di eguaglianza, in quanto porrebbe in evidenza la disparità di trattamento cui, per la norma impugnata, è sottoposto l'opponente, rispetto a quello riservato all'imputato che propone impugnazione il quale, invece, ai sensi dell'art. 213 c.p.p., è esonerato dal pagamento delle spese nel caso di parziale accoglimento di essa.

Tutto il ragionamento del pretore di Livorno si fonda sulla ritenuta equivalenza tra l'opposizione al decreto e le impugnazioni in genere « stante la *eadem legis ratio* », secondo si legge nell'ordinanza.

Per giungere a quelle conclusioni, il giudice *a quo* si ispira evidentemente a una delle teoriche espresse dalla dottrina sulla natura giuridica dell'opposizione a decreto penale, che si discute se sia mezzo d'impugnazione o di gravame, o sia mezzo volto soltanto alla ricusazione di un giudizio sommario.

La Corte considera invece irrilevante, ai fini della risoluzione della questione di legittimità proposta dal pretore di Livorno, ogni indagine volta ad accertare la natura giuridica dell'opposizione a decreto penale, ritenendo del tutto sufficiente (per concludere in merito ad essa) l'esame delle disposizioni del codice di procedura penale relative alla struttura del giudizio di opposizione.

Risulta dagli artt. 509 e 510 del codice di procedura penale che l'opposizione, seguita dalla comparizione dell'imputato, produce la « revoca » del decreto. Dal che risulta altresì, secondo la Corte ebbe già a rilevare nelle sentenze n. 170 del 1963 e 27 del 1966, che il giudizio che segue all'opposizione è giudizio che si svolge in primo grado di giurisdizione.

E sembra ovvio alla Corte che, se il giudizio di opposizione, revocato che sia il decreto, si svolge in primo grado, debbano ad esso applicarsi tutte le regole proprie di quel grado, compresa quella sulla condanna nelle spese che, per l'art. 488, comma primo, del codice di procedura penale, consegue in ogni caso alla condanna dell'imputato.

Perciò la sentenza in giudizio di opposizione a decreto penale, anche se contiene statuizioni più favorevoli di quelle del decreto revocato, ma al quale ogni riferimento, stante l'avvenuta revoca, non può aver più luogo, purchè non termini con la totale assoluzione dell'imputato, è sentenza di condanna che, ai sensi del già citato art. 488, primo comma, importa appunto la condanna alle spese.

Queste considerazioni risolvono entrambe le questioni proposte nell'ordinanza, senza che occorra aggiungere altro, almeno per quanto riguarda il secondo motivo, che solleva l'eccezione di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, bastando per esso osser-

vare che il giudizio sulla situazione di equivalenza circa le norme sulle spese, va effettuato raffrontando l'art. 510, comma secondo, ultima parte, con l'art. 488, comma primo, e non già, come nell'ordinanza, con l'art. 213, comma primo, del codice di procedura penale.

Quanto all'altra questione, sollevata con riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, alla considerazione, già di per sé rilevante, attinente al grado del giudizio, può aggiungersi che la previsione della condanna nelle spese non può per l'opponente rappresentare una forma di coercizione che renda per lui oltremodo gravoso l'esercizio di quel diritto. Egli sa che, come penalmente responsabile, una condanna nelle spese dovrà pur sopportare, perchè essa consegue naturalmente alla condanna cui dà luogo il suo illecito comportamento. E se è vero che la legge (arg. art. 510, comma secondo, ultima parte, c.p.p.) addossa a lui, oltre a quelle del giudizio di opposizione, anche (in parte) le spese del decreto revocato, eliminata la tassa di decreto non più percepibile a causa della revoca di esso; è altresì vero che nel complesso trattasi di oneri la cui modestia non può incidere sulle decisioni che egli intenda assumere in merito alla sua difesa più di quanto, almeno, ciò non accada in ogni altro tipo di giudizio.

E va ricordato che la Corte, nelle sentenze 113 del 1963 e 80 del 1966, sul problema delle spese giudiziali in rapporto al diritto di difesa, ha escluso che tali oneri possano rappresentare un ostacolo all'esercizio di quel diritto, ove essi siano, come nel caso, razionalmente collegati al processo e siano di tale misura da non rendere oltremodo gravoso lo svolgersi delle attività processuali. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 8 luglio 1969, n. 120 - Pres. Branca - Rel. Rocchetti - Commissario dello Stato per la Regione siciliana (sost. avv. gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione siciliana (avv. Orlando-Cascio, Silvestri).

Sicilia - Legge regionale recante provvedimenti nel settore agricolo alimentare - Mancata osservanza della procedura del Trattato di Roma - Illegittimità costituzionale.

(St. Reg. Sic., art. 1; Trattato di Roma, art. 93; l. reg. 11 giugno 1969).

È costituzionalmente illegittima per violazione del principio dell'unità politica dello Stato italiano, fissato dall'art. 1 dello Statuto della Regione Siciliana, e per l'inosservanza della procedura comunitaria imposta dall'art. 93 del Trattato di Roma, istitutivo della Comunità

economica europea, la legge regionale 11 giugno 1969, recante provvedimenti per l'intervento nel settore agricolo alimentare (1).

(*Omissis*). — Il Commissario dello Stato ha impugnato la legge dell'Assemblea regionale siciliana di cui in atti per un vizio di carattere procedurale, e cioè per la mancata preventiva notificazione del relativo progetto alla Comunità economica europea, cui, ai sensi dell'art. 93 paragrafo terzo del Trattato di Roma, il progetto stesso avrebbe dovuto essere comunicato, perchè disponeva « aiuti » diretti a sostenere il prezzo del mercato degli agrumi.

L'impugnazione del Commissario dello Stato è fondata.

Le norme del trattato istitutivo della Comunità economica europea (reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203), al fine di assicurare libertà di circolazione dei beni e parità di accesso ai mercati agli Stati membri, impongono a ciascuno di essi obblighi ed oneri che, in parte derivano dalle norme stesse del Trattato, ed in parte dalle norme emanate dalle istituzioni comunitarie sotto forma di « regolamento », « obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile » in ciascuno dei detti Stati (art. 189, comma secondo, del Trattato).

Non può esser dubbio, e non è contestato dalla Regione, che tali obblighi ed oneri, derivanti dalle disposizioni del Trattato e dai regolamenti comunitari, vincolino anche l'esercizio dell'attività legislativa delle Regioni a statuto speciale. Le ragioni, attinenti alla posizione sovrana dello Stato nei confronti delle Regioni, fruente di autonomia « entro l'unità politica dello Stato italiano » (art. 1 Statuto speciale per la Sicilia) il quale è « uno e indivisibile » (art. 5 Costituzione) ed è fornito di personalità internazionale, sono state ampiamente svolte dalla Corte nella sentenza n. 49 del 1963.

Tra gli obblighi nascenti dal Trattato vi è appunto quello dell'art. 93, paragrafo terzo, di cui si è detto, e che impone agli Stati membri di comunicare « i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti ». Tali aiuti comprendono tutti gli interventi che la mano pubblica può effettuare per modificare la formazione dei prezzi in regime di concorrenza: regime che il Trattato intende sostanzialmente tutelare, pur non disconoscendo la possibilità di legittimare tali interventi nell'interesse sociale, ma a condizione di parità di tutti gli Stati membri,

(1) La precedente sentenza della Corte 9 aprile 1963, n. 49 è pubblicata in *Giur. it.*, 1963, I, 1359, con nota di GAIA, *Legislazione siciliana e obblighi internazionali*.

In dottrina, PIERANDREI, *Sui rapporti fra ordinamenti statali e ordinamento internazionale*, *Giur. it.*, 1949, II, 281; LA PERGOLA, *Note sull'esecuzione degli obblighi internazionali*, *Giur. cost.*, 1960, 1051.

e quindi ordinariamente sotto il controllo e con l'autorizzazione degli organi comunitari.

Non è qui il caso di esaminare quali e quante specie di tali « aiuti » il Trattato contempra come compatibili direttamente o a seguito di autorizzazione, bastando, per quanto attiene alla risoluzione del problema proposto in causa, rilevare che gli aiuti consistenti in « interventi sul mercato » nel campo dei prodotti ortofrutticoli sono considerati tra quelli compatibili solo mediante autorizzazione degli organi della Comunità, perchè minutamente disciplinati dai due « regolamenti » nn. 23 del 1965 e 159 del 1966 e segnatamente da questo ultimo che dedica alla materia l'intero titolo secondo.

Ed a riprova della incidenza di quelle disposizioni nella materia e nel caso in esame, sta la circostanza che lo Stato italiano, per intervenire con acquisti di arance a mezzo dell'AIMA, nel febbraio di quest'anno in Sicilia, e cioè nello stesso periodo in cui ha spiegato i suoi interventi anche la Regione, ha dovuto chiedere ed ottenere l'autorizzazione della Comunità economica europea, che ha espresso il consenso e dettato le condizioni nei due regolamenti, del Consiglio n. 324/69 e della Commissione n. 332/69.

Oppone la difesa della Regione che tale procedura lo Stato ha seguito ed ha dovuto seguire perchè ha chiesto ed ottenuto, a sostegno della operazione, l'intervento finanziario dello speciale fondo della Comunità economica europea, mentre la Regione, che ha agito con fondi propri o di suoi organismi, e non chiede rimborsi, non sarebbe tenuta al rispetto di quelle procedure. Ma tale giustificazione non può essere accolta, perchè la struttura del Trattato, volto ad assicurare libertà e parità di accesso e di condizioni a tutti gli Stati membri sui mercati nazionali di ciascuno, non consente discriminazioni nelle operazioni di sostegno dei prezzi che, siano effettuati o no con l'apporto finanziario degli organi comunitari, rappresentano sempre attività dirette a modificare le condizioni di concorrenza e soggetti perciò al vaglio di merito della loro opportunità, ai fini della possibile autorizzazione.

Eguale infondato è poi da ritenersi l'altro rilievo della Regione, che intenderebbe sottrarre la legge impugnata alle censure di illegittimità sotto il profilo che essa provvederebbe soltanto a reintegrare le perdite subite dagli organismi regionali ESPI e SACOS, che hanno poi effettuato l'intervento di mercato per incarico della stessa Regione, conferito loro in forma amministrativa.

È ovvio che non può accettarsi, nè ha rilievo ai fini della valutazione delle condizioni di legittimità della legge regionale, la tesi secondo la quale, una volta comunque effettuato l'intervento, gli oneri di esso, facenti carico agli organismi incaricati di compierlo, devono essere

refusi dalla Regione che ha conferito l'incarico e che, in ogni caso, intenda addossarseli.

È ovvio invece che, se la Regione non poteva intervenire, o non poteva farlo senza autorizzazione di altri organi, nel caso quelli comunitari, nulla rileva che, precorrendo i tempi e trascurando adempimenti, essa sia già intervenuta, perchè il fatto compiuto non può servire, sul piano del diritto, a legittimare il suo operato. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 15 luglio 1969, n. 134 - Pres. Branca - Rel. Crisafulli - Giuliano (avv. Carpaci).

Sicilia - Legge regionale sull'elezione degli organi delle amministrazioni comunali - Difformità fra il testo approvato e quello promulgato - Insussistenza.

(St. Reg. siciliana, art. 13; l. reg. 9 marzo 1959 n. 3, art. 5, n. 3).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale siciliana recante norme sull'elezione degli organi amministrativi comunali, per la difformità della dizione usata nell'art. 5 n. 3 della legge: « istituti dipendenti, sovvenzionati "o" sottoposti a vigilanza del Comune stesso », rispetto a quella approvata dall'Assemblea, che recava invece, la congiunzione "e", in quanto, dall'esame di tutti gli elementi di prova acquisiti nel giudizio, è risultato che la difformità fu dovuta a mero errore materiale (1).

(*Omissis*). — 1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Siracusa si accentra sulla difformità tra il testo dell'art. 5, n. 3 della legge regionale siciliana 9 marzo 1959, n. 3, così come promulgato dal Presidente della Regione e pubblicato in Gazzetta, e il testo che, stando alle risultanze del resoconto stenografico, sarebbe stato in realtà approvato dall'Assemblea regionale nella seduta pomeridiana n. CDLXXXIV del 21 febbraio 1959. La disposizione in oggetto, relativa alle cause di ineleggibilità a consigliere comunale, si riferisce — nel testo promulgato e pubblicato — a « coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o da enti o istituti dipendenti,

(1) La questione era stata sollevata con ordinanza 22 luglio 1967 del Tribunale di Siracusa (*Gazzetta Ufficiale* 9 dicembre 1967, n. 307).

La Corte riafferma la sua giurisprudenza a sindacare gli interna corporis parlamentari (sent. 3 marzo 1959, n. 9, *Giur. cost.*, 1959).

In dottrina, SPATARO, *Sulla sindacabilità della legge per difformità del testo promulgato da quello approvato dall'organo legislativo*, *Giur. sic.*, 1967, 740.

sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune stesso » nonchè ai « loro amministratori »; si rileva che tale formulazione trae origine da un emendamento, presentato da cinque deputati regionali a norma dell'art. 102, terzo comma, del regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana ed approvato senza discussione, il quale peraltro, nel resoconto medesimo, è riprodotto — per la parte che qui interessa — con la diversa dizione: « ...dipendenti sovvenzionati e sottoposti a vigilanza del comune ».

Secondo l'assunto, il testo promulgato non corrisponderebbe pertanto a quello approvato (per la sostituzione della particella « o » alla « e » dopo la parola « sovvenzionati ») con conseguente violazione dell'art. 13 dello Statuto della Regione siciliana.

È da osservare preliminarmente che, come rammentato nella motivazione dell'ordinanza e come risulta dagli atti di causa, in seguito a richiesta del tribunale, il vice Segretario generale dell'Assemblea regionale, in una comunicazione scritta diretta allo stesso tribunale, aveva precisato che l'emendamento approvato recava originariamente la dizione « dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza ». Successivamente questa Corte ha provveduto ad acquisire dal Segretario generale dell'Assemblea copia fotostatica dell'emendamento (dove effettivamente la formula adoperata risulta con la particella « o ») come pure del messaggio con il quale il Presidente dell'Assemblea aveva trasmesso al Presidente della Regione, per la promulgazione di sua competenza, il testo della legge approvata in una redazione perfettamente conforme a quella risultante poi dalla promulgazione. Lo stesso Segretario generale confermava altresì la rispondenza del resoconto stenografico al processo verbale della seduta assembleare: ciò che può ritenersi sufficiente ai fini dell'attuale giudizio.

2. - La questione non è fondata. Per accertare la regolarità del procedimento di formazione delle leggi ed in particolare, come si rende necessario nel caso presente, la conformità del testo promulgato rispetto a quello approvato, questa Corte può e deve valersi di tutti gli elementi utili per ricostruire la realtà di quanto avvenuto nel corso del procedimento, ed in primo luogo, perciò, delle varie pubblicazioni (parzialmente e lacunosamente disciplinate nei regolamenti assembleari) destinate a dare pubblica notizia dei lavori legislativi, interpretandone secondo i comuni canoni logici il significato e l'esatta portata. Processi verbali, resoconti sommari e stenografici, messaggi dei presidenti delle assemblee legislative, sono altrettanti mezzi di prova, particolarmente autorevoli, a nessuno dei quali però è riconosciuta efficacia privilegiata. Giacchè, se così fosse, la garanzia del rispetto delle norme costituzionali sarebbe concretamente rimessa all'organo attestante una « verità legale » incontrovertibile, anzichè al giudice della costituzionalità delle leggi.

Nè rileva in contrario la provenienza di tali atti, o di alcuni tra essi, da pubblici ufficiali, quali sono i Presidenti delle Camere e delle Assemblee regionali, essendo risaputo che non tutti gli atti formati da pubblici ufficiali sono atti pubblici facenti fede fino a querela di falso.

Più particolarmente, d'altronde, e ferme restando le considerazioni sopra esposte, il messaggio presidenziale, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza 3 marzo 1959, n. 9), è istituzionalmente rivolto ad attivare l'organo cui spetta porre in essere la fase successiva del procedimento legislativo (sia esso la seconda Camera, come nel Parlamento nazionale dopo la prima approvazione, sia il Presidente competente a promulgare, come nel caso delle leggi regionali e delle leggi statali dopo intervenuta la seconda approvazione): l'efficacia delle attestazioni in detto messaggio contenute, è, dunque, circoscritta — al più — all'ambito dei rapporti tra gli organi concorrenti a vario titolo al procedimento predetto.

Quanto poi al processo verbale delle sedute, è sufficiente osservare che esso si considera formato con l'approvazione nella seduta successiva e che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario funzionanti in tale seduta, e non già in quella cui esso ha riferimento: di guisa che, a tutto concedere, esso non potrebbe far fede, in ipotesi, che dell'avvenuta approvazione, e cioè del consenso dei presenti al momento della lettura.

3. - Pertanto, nella specie, come non sarebbe sufficiente ad escludere la sussistenza del vizio denunciato dal tribunale di Siracusa la circostanza che il testo trasmesso dal Presidente dell'Assemblea regionale al Presidente della Regione è identico a quello successivamente promulgato, così all'opposto non può essere argomento decisivo per una declaratoria di illegittimità costituzionale la circostanza (che può considerarsi pacifica) che tanto il resoconto stenografico quanto il processo verbale della seduta dell'Assemblea in cui la legge venne approvata rechino una diversa dizione.

Una serie di univoci indizi concorre viceversa a far concludere che la formula risultante dal verbale e dal resoconto (« dipendenti sovvenzionati e vigilati ») è dovuta a mero errore materiale, ed è appena il caso di avvertire che un errore di verbalizzazione o di trascrizione non può determinare un vizio di costituzionalità delle leggi. Si evince, infatti, dalla documentazione in atti che il testo dell'emendamento presentato adoperava la particella « o », e non la « e », che appare in verbale e nel resoconto; che nell'indire la votazione il Presidente chiarì all'Assemblea che l'emendamento stesso riproduceva testualmente l'art. 15, n. 3 della corrispondente legge statale (t.u. per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali 16 maggio 1960, n. 570, che reca infatti la disgiuntiva « o » e che in base ai comuni principi sull'efficacia delle leggi era pienamente

conoscibile nel suo tenore letterale); che nessuno ebbe a muovere rilievi di sorta nè furono presentati emendamenti diversi o controemendamenti; che prima della votazione finale, il Presidente chiese ed ottenne all'unanimità di essere autorizzato a procedere a coordinamento, in considerazione — tra l'altro — degli « emendamenti aggiuntivi » che erano stati approvati (tra i quali era quello trasfuso nella disposizione denunciata).

4. - Alla correzione dell'errore materiale non essendosi proceduto in sede di lettura del verbale (seduta CDLXXXV del 27 febbraio 1959), ha successivamente provveduto il Presidente dell'Assemblea all'atto di trasmettere la legge al Presidente della Regione.

Non è necessario attardarsi sui limiti entro i quali la facoltà di coordinamento può legittimamente essere concessa ed esercitata, poichè certamente la correzione di errori materiali rientra nella nozione la più restrittiva che si voglia darne, così come vi rientra anche la eventuale correzione lessicale dei testi per conformarne la dizione alla sostanza. Ripristinando il tenore letterale della disposizione che era stata proposto al voto dell'Assemblea, il Presidente ne ha al tempo stesso ripristinato il proprio significato: il solo, d'altronde, che la formula potesse correttamente voler esprimere, sia per lo specifico riferimento, che precedette la votazione, alla corrispondente legge statale, sia anche alla stregua di considerazioni di ordine logico più generali, trattandosi di una elencazione di situazioni di ineleggibilità che l'uso erroneo della particella « e », in luogo della « o », non vale a trasformare, da ipotesi alternativamente previste, in elementi integranti di una sola ed unica ipotesi, e perciò tali da dover necessariamente ricorrere congiuntamente. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 15 luglio 1969, n. 135 - *Pres. Branca* - *Rel. Chiarelli - Saba* (n.c.) e *Presidente del Consiglio dei Ministri* (vice avvocato generale dello Stato Foligno).

Lavoro - Lavoro domestico - Cura ed assistenza medica per i soli lavoratori conviventi - Sperequazione rispetto alle altre categorie di lavoratori - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost., art. 3, 38; c.c., art. 2242, primo comma).

Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2242, primo comma, c.c., che, per le infermità di breve durata, prevede la cura e l'assistenza medica del lavoratore domestico nel nucleo familiare in cui egli convive, perchè tale normativa non esclude i maggiori presidi a cui il

lavoratore, anche non convivente, abbia diritto, in conformità delle leggi che regolano la materia (1).

(*Omissis*). — L'ordinanza di rimessione a questa Corte prospetta la questione della legittimità costituzionale dell'art. 2242 c.c., limitatamente alla parte in cui dispone che il prestatore di lavoro domestico, ammesso alla convivenza familiare, ha diritto, per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica. Si assume nell'ordinanza che tale norma contrasta con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, perchè pone una ingiustificata discriminazione tra lavoratori ammessi e lavoratori non ammessi alla convivenza familiare, e perchè offre ai lavoratori domestici, rispetto all'evento di malattia, una tutela assai minore di quella assicurata agli altri lavoratori dall'art. 2110 dello stesso codice civile.

La questione è infondata sotto entrambi i profili.

La norma impugnata riguarda le malattie che, per la loro breve durata, esauriscono il loro corso nell'ambito familiare, e la cui cura presuppone la continua presenza in casa dell'infermo. In considerazione di tale situazione, differente da quella del prestatore di lavoro che non partecipa alla convivenza, sono assicurate al lavoratore, oltre la prestazione in danaro, le cure e l'assistenza che sono proprie della vita familiare.

La norma non pone, pertanto, data l'obbiettivo diversità delle situazioni, una ingiustificata discriminazione, all'interno della categoria dei prestatori di lavoro domestico, tra conviventi e non conviventi in famiglia.

Nè, d'altra parte, è esatto che, per effetto della disposizione impugnata, restino privi di qualsiasi tutela, per il caso di malattia, i lavoratori non ammessi alla convivenza.

Infatti, indipendentemente dall'obbligo di prestare le cure familiari ai conviventi, previsto dal primo comma dell'art. 2242, il secondo comma dello stesso articolo dispone che le parti debbono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, ed è noto che la legge 18 gennaio 1952, n. 35, diretta all'attuazione dei principi di cui all'art. 38 della Costituzione, ha esteso l'assicurazione obbligatoria di malattia a tutti i lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, indipendentemente dalla convivenza, e con la sola condizione che prestino la loro opera almeno per quattro ore giornaliere.

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 11 maggio 1968, n. 120, del Pretore di Milano (*Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1968, n. 120).

Per il lavoro domestico cfr. la rassegna di giurisprudenza del PIETROSANTI, *Il rapporto di lavoro domestico*, *Diritto economia*, 1967, 595.

La censura di incostituzionalità della norma impugnata non ha pertanto fondamento, sia in riferimento all'art. 3 che all'art. 38 della Costituzione.

2. - Egualmente infondato è il motivo con cui si deduce l'illegittimità costituzionale della norma perchè da essa deriverebbe ai prestatori di lavoro domestico una tutela limitatissima, come si esprime l'ordinanza, e assai minore di quella assicurata per l'evento della malattia agli altri lavoratori dall'art. 2110 del codice civile.

A parte la genericità con cui la censura è formulata, va notato che anch'essa si basa sul presupposto che la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 2242 racchiuda tutto il trattamento di malattia che il legislatore ha voluto assicurare ai prestatori di lavoro domestico, escludendo ogni altro trattamento per i casi diversi da quello in essa considerato.

Se non che tale presupposto è inesatto, sia per la ragione già detta che lo stesso art. 2242 contempla forme di previdenza e assistenza, che hanno compreso, nella legislazione successiva, l'assistenza per il caso di malattia, sia perchè la norma impugnata non preclude l'eventuale applicazione, al rapporto di lavoro domestico, di norme relative al rapporto di lavoro inerente all'esercizio di un'impresa.

Va considerato in proposito che le peculiari caratteristiche che distinguono il rapporto di lavoro domestico dal rapporto di lavoro che si svolge nell'organizzazione di un'impresa costituiscono la ragione della speciale disciplina del rapporto, contenuta, oltre che nelle norme del codice civile, nella ricordata legge 18 gennaio 1952, n. 35, e nella legge 2 aprile 1958, n. 339. Tale disciplina trova la sua integrazione negli usi e nelle convenzioni, in quanto più favorevoli al lavoratore (art. 2240 c.c.), ma non esclude, per quanto non sia da essa regolato, il ricorso alle norme relative al rapporto di lavoro in impresa, in quanto compatibili con la specialità del rapporto di lavoro domestico, ai sensi dell'art. 2239 del codice civile.

È competenza del giudice di merito valutare, tenuta presente l'intera legislazione regolatrice della materia, se nella specie vi è ragione di ricorrere all'art. 2110 c.c. e se le disposizioni ivi contenute siano compatibili con la disciplina del rapporto di lavoro domestico.

Tale indagine non trova ostacolo nella norma di cui al primo comma dell'art. 2242, la quale non ha il contenuto negativo che l'ordinanza le attribuisce. Non deriva pertanto da essa nè una ingiustificata discriminazione, a danno della categoria dei prestatori di lavoro domestico, nè un ostacolo all'attuazione, a favore di essa, dei principi di cui all'art. 38 della Costituzione.

Non sussistendo il denunciato contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, va dichiarata l'infondatezza della proposta questione. — (*Omissis*).

SEZIONE SECONDA

**GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE**

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 giugno 1969, n. 2008 - Pres. Scarpello - Est. Sbrocca - P. M. Tavolaro I. (conf.). Laganà (avv. Sorrentino) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Terranova).

Competenza e giurisdizione - Demanio e patrimonio - Patrimonio indisponibile - Potere di autotutela della P. A. - Ordinanza di rilascio di un bene del patrimonio indisponibile - Opposizione all'esecuzione - Difetto di giurisdizione dell'A.G.O.

(c.c., artt. 823, 826, 828; c.p.c., art. 615; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4).

Competenza e giurisdizione - Questione di giurisdizione - Poteri della Cassazione - Interpretazione del giudicato - Ammissibilità.

(c.p.c., art. 37)

Cosa giudicata - Limiti oggettivi - Questioni pregiudiziali - Giudicato sull'illegittimità di un provvedimento di rilascio di un bene della P. A. - Estensione alla questione sulla natura patrimoniale disponibile o indisponibile del bene - Esclusione.

(c.c., art. 2909).

Competenza e giurisdizione - Cassazione - Ius superveniens - Giudicato sulla giurisdizione intervenuto in altro giudizio - Deducibilità - Esclusione.

(c.c., art. 2909; c.p.c., artt. 37, 360).

Demanio e patrimonio - Beni del disciolto p. n. f. - Destinazione a servizio pubblico - Patrimonio indisponibile - Provvisoria destinazione ad altri fini - Irrilevanza.

(c.c., art. 826; d.l.l., 28 luglio 1944, n. 159, art. 38).

È improponibile, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso un'ordinanza di rilascio di un bene appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato (1).

(1-2) I principi di cui alle prime due massime sono del tutto pacifici in giurisprudenza. V., per tutte, Cass., Sez. Un., 4 ottobre 1955, n. 2790,

Il potere di autotutela della P. A. riguarda sia i beni demaniali, che quelli patrimoniali indisponibili (2).

Ove l'identificazione dei limiti oggettivi del giudicato incida su una questione di giurisdizione, è consentita alla Suprema Corte l'interpretazione diretta della sentenza, al fine di risolvere la questione anzidetta (3).

Il giudicato con il quale sia stata dichiarata l'illegittimità di un provvedimento di rilascio di un bene appartenente alla P. A., sul presupposto della natura privata del rapporto controverso, non si estende alla questione pregiudiziale sulla natura patrimoniale disponibile del bene, risolta incidenter tantum, per mancanza di diversa richiesta e di un interesse trascendente la causa (4).

Non è invocabile in cassazione, come ius superveniens, un giudicato sulla giurisdizione che si assume provenire da sentenza intervenuta in un altro giudizio (5).

I beni appartenenti al disciolto partito nazionale fascista entrano a far parte del patrimonio indisponibile in virtù della destinazione impressavi con il decreto previsto dall'art. 38 del d.lgt. 28 luglio 1944, n. 159 (6).

L'eventuale assegnazione provvisoria ad altri fini, anche con contratti di diritto privato che non importino il trasferimento della proprietà, non contraddice a quella destinazione, nè limita i poteri di autotutela della P. A. (7).

(Omissis). — La sentenza impugnata ha dichiarato improponibile per difetto di giurisdizione del giudice ordinario l'opposizione proposta dal Laganà all'ordinanza 26 settembre 1965, con cui l'Intendente di finanza di Reggio Calabria gli aveva intimato di lasciar libero l'immobile occupato sotto comminatoria, in difetto, di procedere allo sgombero in via autoritaria coattiva.

Ha osservato al riguardo la sentenza che l'ordinanza si concretava in un atto amministrativo, con il quale era stato esercitato il potere

in *Foro pad.*, 1955, I, 1113. In dottrina, cfr. SANDULLI, *Beni pubblici*, in *Enc. diritto*, vol. V, n. 29.

(3) Giurisprudenza costante. V., ad es., Cass., Sez. Un., 9 novembre 1967, n. 2705, in *Foro it.*, 1968, I, 1608.

(4) Esatta applicazione dei principi in tema di limiti oggettivi del giudicato. Cfr., in argomento, Cass., 22 gennaio 1966, n. 268, in questa *Rassegna*, 1966, I, 115, con nota di richiami; id., 21 aprile 1961, n. 891 (ined.).

(5) Lo *ius superveniens*, com'è pacifico, non è invocabile in Cassazione se non quando incida direttamente sulla decisione impugnata. Può essere invocato, perciò, soltanto un giudicato formatosi nello stesso giudizio.

(6-7) Sul regime dei beni del disciolto partito fascista, cfr., *I giudizi di costituzionalità e il contenzioso dello Stato negli anni 1956-1960*, vol. II, 292 e segg.

di autotutela di un bene appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, e che di fronte a questo potere l'eventuale diritto del privato all'uso del bene si affievoliva ad interesse legittimo, che trovava la sua protezione soltanto dinanzi agli organi di giustizia amministrativa.

Nè, ad avviso del Tribunale, il Laganà poteva opporre all'Amministrazione finanziaria il giudicato costituito dalla sentenza 6 settembre 1962 del Pretore di Reggio Calabria, che, nei rapporti tra le medesime parti, aveva ritenuta l'esistenza di un contratto di locazione, relativamente all'immobile *de quo*, sul presupposto che esso fosse compreso nel patrimonio disponibile, e ciò per un duplice ordine di ragioni: anzitutto perchè la sentenza del Pretore si fondava sulla situazione esistente al momento della sua pronuncia, e successivamente non era stato stipulato, nelle debite forme, alcun nuovo contratto, nè era stato rinnovato, sempre nelle forme richieste per i contratti dello Stato, il precedente, di guisa che, quando fu emanata l'ordinanza intendentizia, non si profilava, in favore dell'opponente, alcun titolo suscettibile di tutela giudiziaria contro l'iniziativa dell'Amministrazione; ed inoltre perchè il giudicato non avrebbe potuto mai precludere l'emanazione di un ulteriore atto amministrativo diretto ad attuare la destinazione concreta del bene al pubblico servizio.

Contro queste statuizioni si rivolge il motivo di ricorso, con il quale, denunciandosi la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, la violazione degli articoli 826, terzo comma, e 2909 c.c., ed il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, si assume:

I. - È stato violato il giudicato, risultante dalla sentenza del Pretore di Reggio Calabria, che si era costituito anche riguardo alla natura dell'immobile come facente parte del patrimonio disponibile dello Stato, e che era stato già invocato nel giudizio di merito per dimostrare l'inesistenza del potere di autotutela dell'Amministrazione, ed il conseguente non affievolimento del diritto del detentore in interesse legittimo. In altri termini, per negare la legittimità dell'esercizio del potere di autotutela doveva escludersene il presupposto, consistente nell'appartenenza del bene al patrimonio indisponibile, e a questo fine era stato opposto il giudicato. Il Tribunale — si aggiunge — ha frainteso il problema che doveva risolvere, motivando contraddittoriamente e comunque in modo insufficiente, perchè la mancanza di ulteriori titoli in favore del detentore ed il rilievo che all'Amministrazione non era preclusa l'emanazione di un atto per rendere concreta la destinazione del bene al pubblico servizio attenevano al merito della controversia, e cioè al diritto del Laganà a resistere fondatamente ad una azione di rilascio, ma non incidevano sulla questione di giurisdizione connessa alla legittimità del potere di autotutela, il cui presupposto

era la natura del bene come parte del patrimonio indisponibile, presupposto escluso in forza del giudicato.

II. - L'immobile, di cui l'Intendente di finanza aveva disposto il rilascio con esecuzione forzata in via amministrativa, già appartenente al disciolto partito nazionale fascista e devoluto allo Stato per essere destinato a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, era stato assegnato a sede di uffici finanziari con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 1954, ai sensi dell'art. 38 del d.l.l. 27 luglio 1944, n. 159. Tale assegnazione, contrariamente all'opinione seguita dal Tribunale, non aveva implicato l'appartenenza del bene al patrimonio indisponibile dello Stato, perchè non era concreta ed attuale, bensì astratta e potenziale, tanto che, successivamente, il bene era stato dato in locazione al Laganà, il quale era subentrato ad un precedente conduttore. L'ordinanza intimata al Laganà presupponeva che la destinazione del bene ad un pubblico servizio fosse ancora da attuarsi.

III. - Con citazione 16 settembre 1965 l'Amministrazione finanziaria convenne il Laganà dinanzi al Conciliatore di Reggio Calabria per sentire dichiarare che il contratto di locazione, riguardante l'immobile, aveva avuto termine il 30 giugno 1959, e condannare il conduttore all'immediato rilascio.

Il convenuto si oppose all'accoglimento della domanda, eccependo in via principale che aveva diritto ad acquistare la proprietà dell'immobile in base alla legge 30 marzo 1965, n. 225, con la quale è stata disposta la cessione in proprietà di alloggi costruiti, come quello in questione, a carico dello Stato in conseguenza di terremoti.

Con sentenza 6 settembre 1965 il Conciliatore dichiarò risolto il contratto di locazione e ordinò il rilascio dell'immobile; ma il Pretore, adito in sede di appello, con sentenza 4 agosto 1966, respinse la domanda dell'Amministrazione finanziaria, osservando, tra l'altro, che nella specie ricorrevano le condizioni richieste dalla legge del 1965, perchè l'ente gestore avesse l'obbligo di cedere in proprietà l'alloggio e in favore dell'occupante sorgesse il diritto di acquistarlo, e che *medio tempore* (e questo era il punto controverso), cioè sino alla conclusione del procedimento amministrativo di cessione di proprietà, l'occupante era legittimato a continuare nel godimento dell'immobile.

Contro la decisione di appello propose ricorso per cassazione l'Amministrazione, e queste Sezioni Unite, con sentenza 13 ottobre 1967, n. 2442, ritennero che la posizione giuridica dei soggetti, a favore dei quali la legge del 1965 dispone la cessione degli alloggi, avesse la consistenza di un diritto soggettivo perfetto, azionabile, in caso di contestazione, davanti al giudice ordinario, ma che l'azione di rilascio per finita locazione non potesse essere neutralizzata dall'eccezione, con la quale l'occupante adduce di aver diritto alla cessione in proprietà

dell'alloggio. In relazione a quest'ultima statuizione e all'affermazione del correlativo principio di diritto, le Sezioni Unite cassarono con rinvio la pronuncia impugnata.

Ora, secondo il ricorrente la sentenza di cassazione avrebbe costituito giudicato sulla giurisdizione anche in riferimento alla questione prospettata che l'immobile *de quo* non facesse parte del patrimonio indisponibile dello Stato, e quale *ius superveniens* sarebbe invocabile anche in questa sede.

Le censure esposte non possono essere condivise.

La prima attiene ai limiti oggettivi del giudicato risultante dalla sentenza pretorile del 1962, e involge una questione di giurisdizione, in ordine alla quale è consentito alla Corte Suprema di procedere ad indagini di fatto, interpretando la sentenza al fine di risolvere la questione anzidetta.

Ed invero, se il giudicato si estendeva anche alla natura del bene come appartenente al patrimonio disponibile dello Stato, in quanto costituiva un antecedente logico controverso, che il giudice doveva accertare allo scopo di pervenire all'esame dell'oggetto della domanda in quel giudizio proposta, vertente sull'esistenza di un contratto di locazione relativamente al bene e sul diritto del conduttore di goderne, l'autotutela da parte dell'Amministrazione non era ammissibile, e l'ordinanza intendentizia, con cui il potere di autotutela era stato esercitato, costituiva un atto amministrativo illegittimo, lesivo di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario. Se, viceversa, il giudicato non aveva siffatta estensione, nel giudizio successivamente instaurato la natura del bene era liberamente apprezzabile dal giudice, ed esso poteva essere ritenuto appartenente al patrimonio indisponibile, così come ha fatto la sentenza denunciata, con la conseguenza che l'autotutela era ammissibile e, di fronte al suo esercizio, le posizioni soggettive private assumevano la consistenza dell'interesse legittimo, suscettibile di ricorso, in caso di lesione, davanti al giudice amministrativo.

In proposito è opportuno ricordare che la regola, con cui si concede all'Amministrazione il potere di autotutela, è enunciata dall'art. 823 c.c. soltanto per i beni demaniali, e che, mentre in dottrina esistono contrasti sulla sua portata, la giurisprudenza di questa Corte, che si intende ancora una volta ribadire, è orientata nel senso di applicarla a tutti i beni pubblici, cioè ai beni di proprietà della P. A., in ordine ai quali essa dispone di particolari poteri pubblici, comprendendovi, oltre ai beni demaniali, anche i beni patrimoniali indisponibili.

L'espressa enunciazione della regola nell'art. 823 in relazione ai beni demaniali è stata voluta per affermare non tanto la possibilità dell'esercizio dell'autotutela nei loro confronti, quanto la possibilità per l'Amministrazione di avvalersi anche « dei mezzi ordinari a difesa della

proprietà e del possesso regolati dal presente codice », possibilità della quale in passato si dubitava; mentre per i beni patrimoniali indisponibili un'eguale affermazione non era necessaria, perchè l'art. 828 contiene il principio che tutti i beni patrimoniali, in genere, sono soggetti « in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice ».

Ora, il giudicato non si estendeva alla qualifica del bene come patrimoniale disponibile, perchè, anche prescindendo dalle ragioni addotte dalla sentenza impugnata, l'antecedente logico controverso (cioè la natura del bene), che il giudice doveva accertare per giungere ad accordare il bene richiesto dall'attore (il godimento dell'immobile a titolo di locazione), si inquadrava, secondo la distinzione operata dall'art. 34 c.p.c. (che, pur esaminando il problema nei riguardi dello spostamento di competenza, ha una portata più vasta e sotto il profilo sistematico avrebbe dovuto essere inserito nella Sezione dedicata all'esercizio dell'azione), tra le questioni pregiudiziali, che vengono decise in via puramente strumentale e incidentale (*incidenter tantum*), senza alcuna efficacia autonoma di giudicato al di fuori della causa in cui l'accertamento avviene. Perchè l'antecedente controverso avesse potuto trasformarsi da questione in causa pregiudiziale, da accertarsi con sentenza assistita dall'autorità di cosa giudicata, sarebbero state nella specie necessarie l'esplicita richiesta di almeno una delle parti, ed inoltre l'esistenza di un interesse trascendente quello immediato alla risoluzione della causa in corso, cioè l'idoneità della questione, che in ipotesi avrebbe formato oggetto della richiesta, ad influire su liti diverse da quella per comporre la quale la questione era sorta. E ciò è escluso dall'esame della sentenza del 1962, perchè l'oggetto della domanda è circoscritto nel senso più sopra precisato, senza che esista una diversa richiesta, nè sia prospettato un più ampio e trascendente interesse.

Con la seconda censura si contesta che l'immobile appartenga al patrimonio indisponibile dello Stato, perchè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 1954 non gli avrebbe impresso un'effettiva ed attuale destinazione ad un servizio pubblico.

Ma in contrario deve osservarsi che con il decreto previsto dall'art. 38 del d.l. n. 159 del 1944 l'immobile ricevette quella concreta destinazione al servizio pubblico, che lo stesso art. 38 contemplava per tutti i beni già appartenenti al partito fascista; e con ciò esso entrò a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato.

La provvisoria assegnazione del bene ad altri fini non contraddiceva a quella destinazione, perchè anche i beni indisponibili possono formare oggetto di contratti di diritto privato, che non ne comportino il trasferimento di proprietà e, con questo, la definitiva sottrazione alla loro destinazione, restando tuttavia soggetti ai particolari poteri che su essi esercita la P. A., incluso il potere di autotutela.

La terza censura è inammissibile e in ogni caso infondata.

È inammissibile perchè il giudicato sulla giurisdizione, che si assume promanare dalla sentenza n. 2442 del 1967 delle Sezioni Unite, sarebbe intervenuto in un altro giudizio, e l'*ius superveniens* non è invocabile in sede di cassazione se non quando incida direttamente sulla decisione, che viene impugnata, cioè, per quanto riguarda il giudicato, attenga al giudizio in corso.

È in ogni caso infondata, perchè le Sezioni Unite, da un lato, risolsero una questione astratta di giurisdizione estranea all'attuale *thema decidendi*, lasciando impregiudicate le questioni di merito, comprese quelle riflettenti la sussistenza in concreto delle condizioni richieste per ottenere la cessione dell'immobile in base alla legge n. 225 del 1965, in relazione anche alla natura (patrimoniale disponibile o indisponibile) dell'immobile stesso; e, dall'altro, affermarono un principio (cioè che l'azione di rilascio non può essere neutralizzata dall'eccezione di chi adduce di aver diritto alla cessione), che prescinde dall'accertamento dell'esistenza in concreto di tale diritto e quindi anche dalla natura del bene che può costituirne l'oggetto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 15 luglio 1969, n. 2604 - Pres. Flore - Est. Iannuzzi - P. M. Di Majo (conf.). Ministero della Difesa (avv. Stato Freni) c. Cava (avv. Lombardi) e I.N.P.S. (avv. Cannella e Giorgi).

Competenza e giurisdizione - Controversie in materia di previdenza ed assistenza a favore di pubblici dipendenti - Competenza del giudice ordinario - Limiti.

(c.p.c., art. 459; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29).

Le controversie relative al rapporto assicurativo previdenziale dei dipendenti dello Stato o degli Enti pubblici spettano alla competenza del giudice ordinario qualora non sorga contestazione intorno alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, nè circa la legittimità del comportamento della Pubblica Amministrazione relativamente all'assolvimento dell'obbligo assicurativo a favore del dipendente (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e la violazione degli artt. 29 e 30 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 e successive

(1) La decisione in rassegna è conforme all'indirizzo assunto dalla giurisprudenza ordinaria dopo la sentenza 3 febbraio 1967, n. 305 delle Sez. Un. (in questa *Rassegna*, 1967, I, 61, con nota di richiami). V., *contra*, Cons. Stato, Ad. Plen., 21 giugno 1968, n. 15, in questa *Rassegna*, 1968, I, 436.

modifiche, nonchè degli artt. 1, 5, 37, 429 e 459 c.p.c. e dell'art. 2116 c.c.; denuncia inoltre l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.

Deduce che la Corte d'appello ha erroneamente affermato la giurisdizione dell'A.G.O. relativamente alle controversie derivanti dalla mancata applicazione delle provvidenze assicurative a favore dei pubblici dipendenti. Osserva che, a norma dell'art. 29, n. 1 del citato t.u. n. 1054 del 1924 e successive modifiche, le controversie relative al rapporto di impiego pubblico sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, il quale, a norma del successivo art. 30, conosce altresì di tutte le questioni relative a diritti, con la sola eccezione delle controversie attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di legittimità dell'atto o del procedimento impugnato. Ora le questioni patrimoniali consequenziali in tema di mancata applicazione delle provvidenze assicurative a favore di pubblici dipendenti sarebbero solo quelle inerenti alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla pronuncia del giudice amministrativo; mentre, invece, permane la giurisdizione dello stesso giudice amministrativo quando la controversia riguarda diritti patrimoniali direttamente competenti nel rapporto di impiego, anche se manchi un provvedimento formale che neghi il diritto vantato, perchè oggetto dell'impugnativa sarebbe un comportamento dell'amministrazione importante la lesione di un diritto soggettivo. Inoltre, aggiunge il ricorrente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario risulta dal combinato disposto degli artt. 459 e 429 c.p.c. Invero l'art. 459 fa espresso riferimento, per determinare le controversie alle quali si applica il procedimento in materia di previdenza ed assistenza davanti il giudice ordinario, ai rapporti indicati nell'art. 429, dai quali sono espressamente esclusi i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici, che dalla legge sono devoluti ad altro giudice.

La censura non è fondata.

Il rapporto assicurativo previdenziale, qual'è quello relativo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, è diverso, per la fonte, la causa, i soggetti ed il contenuto, dal rapporto di prestazione di opera, rispetto al quale mantiene la sua autonomia, anche se il prestatore d'opera sia un dipendente dello Stato o di altro ente pubblico; ma non si può disconoscere che il rapporto assicurativo sorge *ex lege* in correlazione alla costituzione del rapporto di lavoro, il quale è, quindi, il presupposto necessario ed indefettibile del rapporto di assicurazione sociale, salvi i casi in cui la legge lo ricollegli a situazioni di carattere diverso.

Ora il collegamento genetico dei due rapporti importa che necessariamente si debba discutere del rapporto di prestazione d'opera quante volte il riconoscimento del diritto dell'assicurato dipenda dal-

l'accertamento dell'esistenza o dello svolgimento del rapporto di lavoro o dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo previdenziale che stia a carico del datore di lavoro, *ope legis*, o per patto contrattuale. Ciò è vero anche quando il rapporto assicurativo sia collegato a quello di impiego pubblico, con la conseguenza che sussiste in tali casi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dei citati artt. 29, n. 1 e 30 commi 1 e 2 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, trattandosi di questioni relative a diritti patrimoniali che trovano fondamento e causa di giustificazione nel rapporto d'impiego pubblico.

Qualora, invece, nella controversia in materia di previdenza ed assistenza non sorga contestazione intorno alla costituzione del rapporto di pubblico impiego nè circa la legittimità del comportamento della pubblica amministrazione relativamente all'assolvimento dell'obbligo assicurativo a favore del dipendente, ma tutto ciò sia dato come pacifico, in tal caso risorge la giurisdizione, che ha carattere generale, del giudice ordinario e viene meno quella, di natura speciale, del giudice amministrativo, in quanto il rapporto di pubblico impiego funziona, nelle premesse dell'istanza, solo come un precedente storico e non è necessario indagare, per la risoluzione della controversia assicurativa, circa i diritti e gli obblighi scaturenti dal rapporto d'impiego pubblico.

Tal'è nella specie, la situazione dedotta in causa dall'istante e non controversa, essendo circostanze pacifiche la preesistenza e la cessazione del rapporto d'impiego pubblico, il versamento dei contributi assicurativi da parte del Ministero all'Istituto di previdenza sociale e la dispersione dei documenti relativi, nonché la richiesta del Cava e del Ministero rivolta all'Istituto di rinnovare il pagamento dei contributi medesimi ed il rifiuto dell'Istituto stesso di riceverli. La domanda aveva per oggetto la dichiarazione dell'obbligo dell'Istituto di riceversi contributi assicurativi da parte del Ministero che aveva fatto istanza e si dichiarava ancora pronto a versarli e, in mancanza, la condanna degli enti convenuti al risarcimento dei danni. Non pare dubbio, pertanto, alla stregua di quanto si è premesso, che la giurisdizione appartenesse all'autorità giudiziaria ordinaria trattandosi di giudicare, in principalità, se fosse stato legittimo o meno il comportamento dell'I.N.P.S. — e non del Ministero — a rifiutare il nuovo versamento dei contributi da parte del Ministero stesso, al fine di regolarizzare la posizione assicurativa dell'istante ed, in mancanza, di stabilire quale dei due enti, ovvero se entrambi, fossero tenuti al risarcimento dei danni. In tal senso s'è ulteriormente chiarita e definitivamente fissata la posizione delle parti rispetto all'oggetto della lite anche nel corso ulteriore del giudizio, avendo il Ministero dedotto, nell'atto di appello, che l'I.N.P.S. fosse ritenuto obbligato a riceversi i contributi e comunque tenuto al risarcimento dei danni verso l'istante, per non averlo

informato della facoltà di chiedere la regolarizzazione della pratica assicurativa. Lo stesso Ministero, quindi, prospettava in giudizio una situazione per nulla afferente al rapporto d'impiego ed all'accertamento o all'osservanza dei diritti e degli obblighi inerenti al rapporto stesso; pertanto il primo motivo dev'essere respinto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 luglio 1969, n. 2796 - Pres. Stella Richter - Est. Berri - P. M. Di Majo (conf.) - Nardi (avv. Galluzzi) c. Ministero dei Trasporti (avv. Stato Ricci).

Competenza e giurisdizione - Patrimonio indisponibile - Case economiche delle F. S. - Assegnazione in uso - Natura del rapporto - Concessione - Diritto soggettivo dell'assegnatario - Esclusione.
(t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, artt. 308-322).

Competenza e giurisdizione - Atto amministrativo - Poteri del giudice ordinario - Inammissibilità della revoca e della modifica - Natura del provvedimento richiesto al giudice - Irrilevanza.
(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4).

Gli immobili destinati ad alloggi di servizio per i dipendenti della Pubblica Amministrazione fanno parte del patrimonio indisponibile (1).

L'assegnazione dell'alloggio di servizio ha natura di concessione amministrativa (2).

Da tale assegnazione non sorge alcun diritto soggettivo a favore dell'assegnatario, il quale, pertanto, non ha azione dinanzi al giudice ordinario per opporsi alla cessazione del rapporto disposta dall'Amministrazione (3).

Il divieto, per il giudice ordinario, di revocare o modificare gli atti amministrativi vale in ogni caso, qualunque sia la natura — giurisdizionale o amministrativa — del provvedimento che gli viene richiesto (4).

(*Omissis*). — Il ricorrente deduce violazione dell'art. 360 c.p.c. in relazione agli artt. 362 c.p.c.; 3, comma 2°, legge 20 marzo 1865, n. 2248,

(1-3) Le prime tre massime sono conformi al costante orientamento del Supremo Collegio in materia: cfr. Cass., Sez. Un., 21 giugno 1967, n. 1473, in questa *Rassegna*, 1967, I, 600; id., 20 gennaio 1965, n. 115, *ivi*, 1965, I, 66, con nota di P. G. FERRI. V., inoltre, le note di F. CARUSI, in questa *Rassegna*, 1964, I, 1066; e 1965, I, 321.

(4) La quarta massima costituisce ineccepibile applicazione del fondamentale principio della separazione dei poteri. Invero, ciò che rileva, al fine del rispetto di tale principio, è solo la natura dell'organo che agisce, e non già quella dei provvedimenti in concreto emessi.

all. E e n. 5, ultimo comma, legge 1° maggio 1955, n. 368, nonché all'art. 1 e segg. legge 30 settembre 1963, n. 1307.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la legge 30 settembre 1963, n. 1507, per non aver tenuto conto che in rapporto alla stessa il pretore agisce in via meramente amministrativa e con provvedimenti di squisito carattere amministrativo: in una situazione che la stessa sentenza ritiene essere amministrativa (costituita dal provvedimento di rilascio dell'Amministrazione delle FF.SS.) il pretore è intervenuto in via amministrativa e con un provvedimento amministrativo.

Consegue che il predetto giudice non era privo di giurisdizione e che la sospensione era legittima.

Sostiene poi il ricorrente che il Tribunale ha dato del rapporto intercorrente tra il Nardi e l'Amministrazione delle FF.SS., relativamente all'immobile in questione, una interpretazione contorta ed errata.

Il fabbricato del quale fa parte l'alloggio in oggetto era di proprietà privata, fu acquistato dalle FF.SS. e gli appartamenti di esso sono stati affittati ai dipendenti dalle ferrovie dietro corresponsione di un canone di affitto; d'altro canto, per la categoria di dipendenti cui il ricorrente apparteneva, non è mai stata prescritta la concessione di un alloggio di servizio. Il rapporto non può pertanto essere qualificato concessione per motivi di servizio.

Sostiene, infine, il ricorrente che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'alloggio in questione appartenga al patrimonio indisponibile. Manca, infatti, nella specie la legge od un atto amministrativo che destini il bene *de quo* ad un pubblico servizio (il decreto del 1948 citato dal Tribunale si riferisce ad un fabbricato nel quale non furono costruiti uffici, ma solo alloggi).

D'altro canto, osserva alla fine il ricorrente, anche i beni patrimoniali indisponibili possono formare oggetto idoneo di contratto, ivi compreso quello di locazione.

Osservano le Sezioni Unite che il motivo di ricorso, così riassunto, non è fondato alla stregua della costante giurisprudenza di questa Suprema Corte.

I criteri a cui le Sezioni Unite si sono informate nella soggetta materia possono riassumersi nei termini che seguono.

L'assegnazione, da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, di alloggi per ferrovieri a favore di determinati soggetti particolarmente qualificati in relazione alla loro posizione in servizio attivo e secondo le norme speciali che regolano la materia della concessione degli alloggi al personale, ha natura di concessione amministrativa con corrispettivo, anche quando assuma la forma estrinseca di una locazione, o se la Pubblica Amministrazione, per mera tolleranza, per-

metta che il funzionario occupi, ancora per qualche tempo, l'alloggio di servizio a lui concesso, dopo il suo collocamento a riposo.

Da tale assegnazione non sorge alcun diritto soggettivo a favore dell'assegnatario dell'alloggio medesimo ed è, pertanto, improponibile qualsiasi azione giudiziaria diretta ad opporsi al diritto dell'Amministrazione di fare cessare il rapporto, ove concorrano le condizioni previste dalle norme da cui il rapporto stesso è regolato; il giudice ordinario è, quindi, privo di giurisdizione a conoscere delle controversie, a cui l'applicazione stessa possa dar luogo.

Devono considerarsi destinati ad un pubblico servizio e rientranti, come tali, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 826 c.c., nel patrimonio indisponibile degli enti pubblici, gli immobili concessi in uso ai dipendenti dell'Amministrazione pubblica allo scopo di facilitar loro l'espletamento delle proprie pubbliche funzioni presso l'Amministrazione medesima ed in relazione alla posizione di servizio che il concessionario riveste, a nulla rilevando che l'immobile, di cui fa parte l'alloggio concesso, sia stato costruito direttamente a cura e spese dell'Amministrazione concedente o che l'appartamento dato come alloggio faccia, invece, parte di un fabbricato acquistato dall'Amministrazione, dopo che era già stato costruito dall'industria privata, ove, peraltro, il fabbricato medesimo venga acquistato per essere destinato ad alloggi di servizio e destinato, poi, concretamente, a tale fine dall'Amministrazione stessa (vedi sentenze Sez. Un. 21 giugno 1967, n. 1473; 20 gennaio 1965, n. 115; 28 luglio 1962, n. 2215; 20 maggio 1955, n. 1473; cfr. anche, in fattispecie processualmente diversa, 4 aprile 1969, n. 1102).

In particolare assumere che l'intervento del pretore in materia di proroga dell'esecuzione degli sfratti si estrinseca in provvedimento amministrativo e non giurisdizionale, posta la verità dell'assunto, non sarebbe aggiungere un nuovo argomento atto a modificare la giurisprudenza sopra richiamata, perchè ciò che rileva, al fine del rispetto del principio della separazione dei poteri, è il carattere giudiziario dell'organo che agisce, non la natura dei provvedimenti in concreto emessi. Si avrebbe sempre, in effetto, la revoca di un atto della P. A. da parte del giudice ordinario in violazione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. Ma va rilevato che i provvedimenti adottati dal pretore ai sensi dell'art. 1 della legge 30 settembre 1963, n. 1307 in materia di esecuzione di sfratti sono posti in essere nell'esercizio di una potestà squisitamente giurisdizionale, nel contraddittorio delle parti ed hanno quindi natura giurisdizionale e non amministrativa. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 7 luglio 1969, n. 2507 - Pres. Albanese - Est. Aliotta - P. M. Caristo (conf.) - Ascenza e Ortesi (avv. Piarulli) c. Ferrovie dello Stato (avv. Stato Gentile).

Responsabilità civile - Passaggi a livello su strade private - Custodia da parte del privato utente - Responsabilità civile.

(l. 30 giugno 1906, n. 272, art. 10).

Allorquando l'Amministrazione delle FF.SS. abbia affidato la custodia di passaggi a livello su strade private agli utenti, a norma dell'art. 10 legge 30 giugno 1906, n. 272, incombe su costoro la conseguente responsabilità sia nei confronti dei terzi che della stessa Amministrazione, la quale resta esonerata da ogni obbligo al riguardo (1).

(Omissis). — Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando la violazione dell'art. 2 r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687 sostengono che, anche ammesso che la convenzione fosse ancora operante al momento del sinistro, l'Amministrazione delle FF.SS. sarebbe responsabile egualmente per non avere adottato le misure atte a prevenire i sinistri e per non avere imposto all'impresa l'obbligo di una vigilanza qualificata del passaggio a livello. Senonchè, com'è chiaro, l'indicata norma è applicabile soltanto quando non vi sia stato affidamento della custodia del passaggio a livello a privati, come si è invece nella specie verificata ai sensi dell'art. 10 legge 30 giugno 1906, n. 272. In proposito si rileva che tale disposizione, com'è stato già ritenuto da questa Corte (sentenze 9 luglio 1957, n. 2725 e 15 febbraio 1952, n. 398), avendo dato facoltà alla Amministrazione delle FF.SS. di affidare ai privati utenti la custodia dei passaggi a livello su strade private, ne ha attribuito la relativa responsabilità agli stessi, esonerando con ciò l'Amministra-

(1) Cfr. Cass. 15 marzo 1952, n. 398, *Giur. Cass. civ.*, 1952, I, 222 con nota di ALIOTTA; cfr. altresì Cass. 1966, n. 1176, *Foro it.*, 1966, I, 1018, con la quale è stato ribadito il concetto che quando l'Amministrazione faccia uso del suo potere discrezionale ed affidi la custodia del p.l. con chiusura di chiavi al privato utente, si determina in costui l'obbligo giuridico di farne uso e di custodire la chiave con la dovuta diligenza, per impedirne che altri ne facciano uso.

In dottrina, per un profilo penale della responsabilità conseguente all'omessa custodia cfr. GIANCASPRO, *In tema di responsabilità dell'utente di un p.l. privato*, *Giust. pen.*, 1954, II, 456; ZUCCARINI, *Attraversamento di p.l. privato e responsabilità del concessionario*, *Riv. pen.*, 1955, II, 182.

zione. Dispone infatti l'art. 10 succitato che « i passaggi a livello privati possono essere muniti di chiusura con chiave, da tenersi in consegna dall'utente sotto sua responsabilità ». Orbene deve ritenersi che con tale norma non si sia voluto soltanto affermare la responsabilità dell'utente per la custodia del passaggio a livello nei confronti dell'Amministrazione delle FF.SS., ma anche e soprattutto di fronte ai terzi, restandone quest'ultima in conseguenza esonerata. Al che non osta la lettera della legge che non distingue tra responsabilità nei confronti dell'Amministrazione delle FF.SS. e di fronte ai terzi, poichè la *ratio* cui si è ispirato il Legislatore è quella di liberare l'Amministrazione stessa da un obbligo di custodia che diverrebbe altrimenti oltremodo gravoso e difficile. In sostanza l'Amministrazione delle FF.SS., anche in relazione all'obbligo impostole dall'art. 229 legge 30 marzo 1865, all. F, n. 2248 di « ristabilire in convenienti condizioni di comodità e sicurezza, a proprie spese, tutte le comunicazioni pubbliche e private, che dalle opere della sua impresa rimanessero interrotte », nonchè dal citato art. 2 r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687, ha avvertito l'estrema difficoltà di organizzare la custodia dei passaggi a livello su strade private a mezzo del personale dipendente, e perciò il Legislatore le ha attribuito la facoltà di affidarne la custodia ai privati utenti, con il correlativo esonero di responsabilità dell'Amministrazione stessa. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 17 luglio 1969, n. 2645 - Pres. Stella Richter - Est. Iannuzzi - P. M. Cutrupia (conf.) - Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Tracanna) c. Servillo Luigi ed altri (avv. Corrias).

Espropriazione per p. u. - Bene indiviso - Indennità di espropriazione - Carattere unitario.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51 comma 2°)

Espropriazione per p. u. - Bene indiviso - Opposizione giudiziale all'indennità - Comunicabilità degli effetti ai comproprietari tardivi opposenti.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51 comma 3°).

Attesa la sua natura unitaria, l'indennità di espropriazione, relativa a bene indiviso, non è suscettibile di due autonome valutazioni, entrambe a carattere definitivo (1).

(1-2) Il giudizio di opposizione alla indennità di esproprio e natura del relativo termine.

La natura perentoria del termine di gg. 30, successivi alla notifica del decreto di espropriazione, previsto dall'art. 51 della relativa legge

L'opposizione alla stima dei periti, proposta nei termini di legge solo da taluno dei comproprietari di un bene indiviso dispiega i suoi effetti anche nei confronti degli altri, tardivi opposenti (2).

(*Omissis*). — Con il primo mezzo i ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'art. 102 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nonchè all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, si dolgono che la Corte d'appello abbia ritenuto inammissibile l'opposizione alla stima da loro proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di espropriazione, nonostante che altri comproprietari avessero impugnato nei termini il decreto medesimo.

Trattandosi di fondo comune ed indiviso, per la cui espropriazione era stata offerta e depositata un'unica indennità, *la tempestiva opposizione proposta da alcuni comproprietari avrebbe prodotto i suoi effetti anche nei confronti degli altri.*

Inoltre, dovendosi il decreto del Prefetto equiparare ad una sentenza, l'impugnazione proposta da taluno degli interessati legittimerebbe all'impugnazione anche le parti per le quali il termine sia decorso. Infine l'unicità dell'indennità di espropriazione per uno stesso fondo, farebbe sussistere un'ipotesi di *litinsconsorzio necessario*.

Il mezzo è fondato.

organica — desumibile peraltro dallo stesso testo legislativo (v., art. 54, comma ultimo) — ha avuto, come è noto, il riconoscimento pacifico della giurisprudenza (v. tra l'altro: Tribunale Messina 25 febbraio 1963, *Giur. sic.*, 1965, 235; App. Bari, 18 giugno 1958, *Corte Bari, Lecce e Potenza*, 1958, 225 e, incidentalmente Cass., 24 giugno 1959, *Riv. giur. ed.*, 1959, I, 540).

La dottrina ne ha identificato la *ratio* nel proposito del legislatore di non lasciare a lungo incerto l'ammontare dell'indennità di esproprio (v. P. CARUGNO, *L'espropriazione per p.u.*, VI ed., 366). Situazioni peculiari peraltro, hanno esercitato come una funzione di spinta sull'enunciato principio, anche se in via indiretta.

È recepito, ormai pacificamente dalla giurisprudenza, che tutti, ancorchè tardivamente, possono far valere in via riconvenzionale le proprie istanze in ordine alla determinazione dell'indennità con l'unico limite temporale imposto dalla legge processuale all'introduzione, nel processo, di domande riconvenzionali (v. Cass., 20 gennaio 1965, n. 111 e per ultimo Corte Cass., Sez. I, 20 luglio 1968, n. 2402, in questa *Rassegna*, 1968, I, 592).

È parso, cioè, che non possa esservi la preclusione del termine nell'ambito di una lite che, pur nella contrapposizione delle richieste, è sostanzialmente unica, in quanto tendente alla determinazione del « giusto indennizzo » (v. ROSSANO, *L'espropriazione per p.u.*, 298).

È stato evidenziato anche come sia principio essenziale nella subietta materia, sotto il profilo processuale, che l'impugnativa proposta da uno dei soggetti del rapporto faccia venir meno il carattere vincolante della

La Corte del merito, partendo dalla premessa che il decreto di espropriazione produce il trasferimento della proprietà del bene espropriato, indipendentemente dalla sua notificazione e la conversione del diritto di proprietà dell'espropriato in un diritto di credito, ha ritenuto che, nel caso in cui il bene espropriando appartenga in regime di comunione a più persone, il decreto di espropriazione abbia anche l'effetto di far cessare il regime di comunione, attribuendo a ciascun partecipante alla comunione medesima, il diritto di credito ad una corrispondente quota di indennità. Da ciò deriverebbe « la non comunicabilità dell'opposizione alla stima validamente proposta da uno dei comunisti, agli altri ».

La questione che viene sottoposta all'esame di questa Corte, consiste, adunque, nello stabilire, se, nel caso di espropriazione di un bene indiviso, l'opposizione alla stima proposta da taluno dei partecipanti alla comunione spieghi i suoi effetti anche nei confronti dei comunisti non oppositori, oppure se per questi ultimi, limitatamente alle loro quote di comproprietà, diventi definitiva la proporzionale parte dell'indennità determinata dai periti.

La questione non è stata prima d'ora decisa da questa Corte e su di essa la dottrina è divisa; ma questa Corte ritiene che si debba seguire la tesi più favorevole ai comproprietari espropriati.

È noto che la legge fondamentale sulle espropriazioni (legge 25 giugno 1865, n. 2359) prevede un complesso procedimento articolantesi

stima fiscale, onde non è a parlarsi di decadenza nei confronti del convenuto che agisca in via riconvenzionale (v. P. CARUGNO, *Op. cit.*, 371; SABBATINI, *Commento alla legge espropriazione per p.u.*, vol. II, 88, 109, 115).

Sulla scia delle pronunzie riportate, oltre che dalla mentovata dottrina, il Supremo Collegio, con la sentenza che si annota, supera da altra via la pur conclamata anelasticità dell'indicato termine affermando in sostanza che l'opposizione alla stima, proposta tempestivamente da alcuni soltanto dei comproprietari di un bene indiviso, dispiega i suoi effetti anche a favore degli altri, dal momento che la richiesta perequazione del *pretium* va valutata in rapporto all'intero bene ablati, ivi comprendendo quindi anche le quote dei comunisti, tardivi oppositori.

La pronunzia, ancorchè caratterizzata dalle esigenze della specie sottoposta all'esame del Supremo Collegio, in cui l'elemento termine assurgeva a posizione di rilievo, incide su tutta una problematica attinente alla configurazione del diritto all'indennità ed è suscettibile di implicazioni ulteriori in relazione all'imprevedibile varietà del commercio giuridico, sia in termini processuali che sostanziali.

Il convincimento dei giudicanti è sorretto da ampia disamina che, come dicevasi, attiene alla caratterizzazione dell'indennità, con riferimento altresì ai vari momenti del procedimento espropriativo.

Presi in considerazione i diversi sistemi adottati dalla legge organica per il conseguimento della stima definitiva dell'immobile — accettazione dell'indennità offerta (art. 25 e segg.), o, gradatamente, acquiescenza alla stima giudiziale (art. 31 ss.) o infine determinazione giudiziaria ex art. 51

in varie fasi e, in sostanza, tre successivi modi di determinazione dell'indennità. Il primo è rimesso alla libera valutazione dell'espropriante, il quale (art. 24), unitamente al piano particolareggiato d'esecuzione dell'opera, deve far compilare l'elenco dei proprietari dei beni da espropriare, con l'indicazione del prezzo offerto.

In questo caso la legge (art. 25) richiede per l'accettazione dei proprietari, che essi ne abbiano fatto espressa dichiarazione per iscritto.

Nel caso di mancata accettazione, la legge — ispirata al principio dell'indennità preventiva — prescrive una determinazione di questa a carattere provvisorio, in una maniera più obiettiva, corrispondente del resto al suo sistema di consentire l'espropriazione del bene dietro pagamento del suo valore venale. E questo nuovo accertamento è demandato ai periti nominati dal Tribunale — come si legge nella relazione alla legge — « affinché la perizia che determinava l'indennità dovuta, prima di procedere all'occupazione dei beni caduti in esproprio, abbia per tutti valore di perizia giudiziale e siano così rese di più facile risoluzione le future contestazioni ». Sul suo valore di perizia giudiziale è, del resto, concorde anche la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3 giugno 1963, n. 1483; 18 aprile 1962, n. 753; 14 luglio 1941, n. 2140; 9 luglio 1935, n. 2399).

La stima dei periti, quindi, è priva di un proprio valore imperativo, nè lo acquista per effetto del decreto del prefetto, che pronuncia l'espropriazione e che non ha alcun potere dispositivo in ordine alla

— le Sez. Un. hanno attribuito valore basilare al principio della definitività — oggettiva (dell'intero *pretium*), in contrapposto alla definitività soggettiva (limitata ad alcuni proprietari soltanto e segnatamente ai non oppositori).

È sembrato, cioè, che non si potesse ipotizzare, perchè incompatibile, una difforme valutazione — pro quota — dello stesso bene, in dipendenza del diverso comportamento dei comunisti nell'ambito del procedimento espropriativo.

A conforto dell'enunciato principio, come si vede nella motivazione sopra riportata, si è richiamato il testo dell'art. 51, comma ultimo, là dove detta: « l'indennità (non le indennità) si avrà definitivamente stabilita . . . , ecc; l'art. 39 che fa riferimento al valore venale del bene, unitariamente inteso; l'art. 834 c.c. che parla di indennità giusta (*id est* uguale); gli ultimi portati della giurisprudenza costituzionale inconciliabili, secondo l'assunto dei giudicanti, con la valutazione errata della quota del solo non opponente; le caratteristiche della procedura di svincolo dell'indennità che, non consentendone la riscossione « pro quota » ne postula l'uguaglianza nei confronti dei comproprietari singoli ».

Pare, peraltro, che l'esattezza delle singole proposizioni nella loro enunciazione di base non esima da un riscontro ed anzi lo renda necessario, al fine di acclarare se o fino a quale punto esse siano conciliabili con disuguaglianze retributive nell'ambito del gruppo dei contitolari del diritto di proprietà, come pur si è sostenuto in sentenza.

indennità. La detta stima, adunque, dà una valutazione provvisoria del valore oggettivo del bene; ma, appunto per il carattere di provvisorietà, essa non pone necessariamente termine al procedimento espropriativo; ma rappresenta solo la parte terminale della fase che si conclude con il decreto di espropriazione e con il trasferimento all'espropriante della proprietà del bene espropriato.

Questo principio di determinazione provvisoria fu ben chiaro fin dalle prime applicazioni della legge ed è alla base dell'indirizzo giurisprudenziale divenuto costante, che, pur nel silenzio della legge, riconosce anche all'espropriante la facoltà di non accettare la stima (Cass. 29 gennaio 1966, n. 346; 9 luglio 1965, n. 1427; 7 maggio 1935, n. 1660; 30 luglio 1931, n. 3393).

Perchè venga emesso il decreto di espropriazione è indispensabile che sia effettuato il deposito della somma indicata dai periti, perchè sulla somma si trasferisce il diritto reale degli espropriati, ai quali — contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza impugnata — non residue un diritto di credito al pagamento dell'indennità, bensì un diritto reale.

Il decreto di espropriazione, infatti, incide sull'oggetto, ma non sulla natura del diritto.

Nel caso di comproprietà indivisa del bene, la comunione permane sull'indennità fino al momento in cui questa sarà divenuta definitiva e

Una valutazione critica della pronunzia non può prescindere dall'identificazione delle strutture portanti della costruzione, che sembra debbano ravvisarsi nei punti che seguono:

A) *Unicità o indivisibilità dell'indennizzo.* — L'accezione di tale fenomeno nella sentenza esula per eccesso da quella, recepita in dottrina, di trasferimento delle ragioni di terzi — già titolari di *iura in re aliena* — sul valore sostitutivo della cosa, rappresentato dall'indennità (art. 52) (v. ROSSANO, *op. cit.*, 170, e, per quanto utile, Cass., 30 settembre 1955, n. 2734).

Si è cioè al di là della peculiarità del fenomeno che, in relazione alle esigenze pubblicistiche in giuoco, ha di mira soltanto la confluenza sul prezzo dei vari diritti che già esistevano sulla cosa, onde la medesima possa pervenire nel patrimonio dell'espropriante libera da ogni peso, vincolo o limitazione e possa adempiere così con speditezza alle finalità che ne imposero la sottrazione ai privati.

Il punto fatto proprio dal Supremo Collegio va però valutato in chiave critica: è bene infatti indagare se e fino a qual punto, pur nell'indiscriminazione ed unitarietà di fondo, il sistema normativo della legge organica non abbia inteso enucleare e tutelare autonomamente rapporti ed interessi specifici.

E poichè in ogni costruzione dommatica l'eccezione ne evidenzia la caducità, va pur ricordato che il combinato disposto degli artt. 51 e 54 postula, per espresso dettato legislativo, la possibilità di una diversa determinazione dell'indennizzo rispetto ai singoli interessati: ipotizza, inverò,

ne sarà stato disposto lo svincolo dall'Autorità giudiziaria sulla base dell'accordo delle parti o in ragione dei diritti degli espropriati. E per il carattere dell'unicità dell'indennità le quote dei singoli comproprietari sono soggette a variare col variare della misura dell'indennità, dovendo essere commisurate all'indennità definitiva e non a quella provvisoria.

La legge prevede, adunque, che l'indennità debba essere definitiva e ciò può avvenire o con la mancata impugnazione della stima da parte di tutti i soggetti del procedimento espropriativo (nel qual caso diventa definitiva proprio l'indennità indicata dai periti) o con la sentenza del giudice ed è questo il terzo modo di determinazione dell'indennità e l'unico che abbia valore imperativo per essere contenuto in un provvedimento del giudice.

La tesi della resistente che per taluno dei comproprietari l'indennità provvisoria diventi definitiva, mentre per altri cada di fronte alla nuova valutazione fatta dal Tribunale, di guisa che lo stesso bene, in relazione al medesimo diritto sia oggetto di due diverse valutazioni, entrambe a carattere definitivo, non può essere condivisa.

Essa contrasta innanzi tutto con la lettera della legge.

Infatti, l'ultimo comma dell'art. 51, prevedendo che « l'indennità si avrà definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia » trascorso il termine di trenta giorni « senza che sia stato proposto reclamo dinanzi ai Tribunali contro la stima » non prevede una defi-

che il valore in esame possa avere assunto carattere di definitività e sia quindi insuscettibile di maggiorazioni per il proprietario espropriato, che non abbia proposto opposizione, e non anche per i titolari di diritti reali sull'immobile, cui compete, a tal uopo, un'iniziativa processuale che ha un diverso termine di decorrenza.

Può naturalmente verificarsi anche il contrario.

Già il Supremo Collegio ebbe, sul punto, a statuire nei seguenti termini: « Nè si dica che, divenuta definitiva l'indennità nei confronti degli aventi diritto di cui all'art. 54, non sia possibile, per l'unicità e l'indivisibilità del diritto su cui è basata la facoltà dell'espropriante di promuovere l'opposizione, che l'indennità sia stabilita *in misura diversa* nei confronti dell'espropriato.

« Già innanzitutto la possibilità di una diversa determinazione della indennità risulta evidente sia dalla formulazione dell'art. 54, in cui è detto che, decorso il termine senza che gli aventi diritto abbiano proposto richiamo, l'indennità si avrà *anche* rispetto ad essi, definitivamente stabilita nella somma depositata, sia e molto più dal fatto che l'eventuale acquiescenza di questi non vincola l'espropriato » (v. Cass., 30 luglio 1930, n. in *Nuova riv., Appalti*, 1931, I, 443; v. altresì CARUGNO, *op. cit.* 360).

Ora, la Suprema Corte regolatrice non pare abbia trovato agevole sistemazione dell'ipotesi prospettata nell'ambito della costruzione adottata nella sentenza in esame: ci si trova indubbiamente in presenza di un dato considerato anomalo, che però, come dicevasi, rappresenta in termini razionali, una smentita della tesi riportata in sentenza.

nitività soggettiva (limitata ai soli proprietari non oppositori); ma una definitività oggettiva (dell'indennità come tale), per cui il reclamo di uno dei comproprietari impedisce alla stima provvisoria di diventare definitiva e riporta in discussione il tutto.

Ad una definitività dell'indennità solo per alcuni comunisti e non per altri è di ostacolo anche il concetto di unicità e indivisibilità dell'indennità, la quale sostituisce il bene con l'equivalente pecuniario (secondo la legge fondamentale) e deve essere unica per tutti, di guisa che su di essa — come già detto — si trasferiscono per legge tutti i diritti reali e le azioni relative al bene espropriato.

La tradizionale *ratio* della legge, la quale tende a consentire la espropriazione con il minor danno possibile dell'espropriato, ed ha fissato l'indennità nel valore venale del bene, cioè nel suo equivalente economico, non consente certo che il bene possa aver per alcuni comproprietari espropriati un valore economico inferiore, a tutto vantaggio dell'espropriante; e ad analoga considerazione si perviene se anziché la legge fondamentale si tenga presente il codice civile, il quale, nell'art. 834, ripetendo sostanzialmente il contenuto dell'art. 438 cod. civ. del 1865, consente l'espropriazione dei beni dei privati per ragioni di pubblico interesse dietro pagamento di una giusta indennità, dato che nel concetto di giustizia è insito quello di uguaglianza. E la conclusione non può essere diversa neppure alla luce dell'interpretazione più evoluta attribuita all'istituto dalla giurisprudenza costituzionale,

B) Il secondo punto che va valutato in chiave critica e che si presenta strettamente correlato al primo dianzi delucidato, è costituito dalla affermazione delle Sez. Un., secondo cui agli espropriati non residua un diritto di credito al pagamento dell'indennità, bensì un diritto reale, sì che il decreto di esproprio inciderebbe sull'oggetto e non sulla natura del diritto.

Nel caso di comproprietà indivisa del bene, viene poi raffigurata l'esistenza di uno stato di comunione che si protrae fino al conseguimento dell'indennità definitiva e che si presenta inconciliabile con un trattamento differenziato degli interessati *quoad pretium*.

Tale proposizione non appare del tutto esatta.

Invero l'aspetto più appariscente dell'intera questione è il seguente: in virtù della pronunzia del decreto di esproprio, ed indipendentemente dalla sua notifica, il diritto dominicale ed i diritti parziali si convertono « ipso iure » nel diritto sull'indennità, onde la riparazione si attua non con la reintegrazione in forma specifica, ma con la prestazione dell'equivalente (Cass., 5 agosto 1963, n. 2195; Cass., 7 maggio 1965, n. 836; Cass., 26 giugno 1963, n. 1735; Cass., 7 maggio 1965, n. 836).

Ci si trova cioè innanzi ad un'immutazione nell'oggetto del rapporto — sostituzione di un valore alla cosa — che postula il sorgere di una realtà fenomenica diversa (v. SANTORO PASSARELLI, *Dottrina generale del diritto civile*, 80).

Sorge invero un rapporto giuridico nuovo che si diversifica dal precedente da cui deriva, ancorché adempia in forma sostitutiva alla funzione

la quale, pur ammettendo che non sempre è possibile riconoscere allo espropriato il valore commerciale del bene, ha ritenuto la possibilità di valutazioni inferiori solo per motivi di interesse pubblico. Allorchè, quindi, l'interesse pubblico non sia più in discussione e, trattandosi di espropriazione di un bene indiviso, a seguito dell'opposizione di uno dei comunisti, venga riconosciuto dal giudice che l'indennità, unica per tutti, indicata dai periti in via provvisoria, non corrisponde al valore del bene, così come previsto dalla legge, il voler far sussistere la valutazione errata nei confronti del non opponente, non trova alcuna giustificazione nell'interesse pubblico.

Il principio che ciascun comunista ha, in definitiva, diritto ad una quota dell'indennità è esatto, ma deve essere rapportato all'indennità definitiva e il sistema della legge, anche in base alle modalità di pagamento, che non consentono, di regola, una riscossione *pro quota* dell'indennità è tale da escludere che nei confronti dei contitolari del medesimo diritto dominicale, possano essere liquidate indennità calcolate su valori diversi.

Impropriamente, inoltre, anche nei confronti dell'unico proprietario opponente si parla di « supplemento » di indennità, in quanto

specifica del primo. Fenomeno questo definito dalla dottrina oltre che come derivazione di un rapporto da un altro, « lato sensu », come surrogazione reale o successione (vedansi le fattispecie legali di cui agli artt. 535, comma secondo, 170 comma primo, 183, 187, 189, 1017 c.c.) (SANTORO PASSARELLI, *op. cit.*, 89).

Occorre tuttavia non discostarsi dalla regolamentazione concreta degli istituti.

Come è noto, il nostro sistema è caratterizzato dall'*indennità preventiva*, il che vuol dire che solo la sua legale predeterminazione integra uno degli estremi della fattispecie legale che sono indispensabili affinché possa disporsi il sacrificio del diritto di proprietà (v. Cass., 25 febbraio 1967, n. 431).

Il provvedimento ablativo determina cioè un'immutazione nell'oggetto del diritto — *pretium succedit in locum rei* — quindi gli interessati continuano a vantare nei confronti dei consociati indistintamente considerati un diritto assoluto, in quanto il *pretium*, ancorchè depositato e soggetto alla nota disciplina di svincolo, appartiene a loro al di fuori dell'intermediazione dei terzi.

Vi è cioè un rapporto di inerenza tra valore depositato e soggetti.

Recita, infatti, l'art. 49 legge organica: « il deposito della indennità si considera fatto « per conto » dei proprietari espropriati », *ergo*, si appartiene a costoro dallo stesso momento in cui l'espropriante perde la disponibilità della somma depositata (v. Cass., 27 maggio 1963, n. 1389).

La situazione si mantiene conforme nell'alternativa prevista dallo stesso articolo, caratterizzata dall'autorizzazione al pagamento diretto dell'indennizzo, atteso che la pronunzia del decreto di esproprio è legittima solo previa presentazione al prefetto dei titoli giustificanti l'avvenuto pagamento.

l'indennità stabilita in via definitiva dal giudice prende il posto di quella indicata dai periti in via provvisoria nella sua interezza e non per la sola differenza, sì da far nascere l'illazione che si tratti di due indennità, laddove l'indennità è unica.

La difesa della resistente, specialmente nella discussione orale, ha particolarmente insistito sul richiamo all'art. 54 della legge per inferne la possibilità di una diversità dell'indennità definitiva nei confronti dei vari comunisti; ma il richiamo non è decisivo.

L'art. 54, com'è noto, consente anche ai soggetti che « hanno ragione da esperire sull'indennità » e che non essendo proprietari sono rimasti estranei al processo espropriativo, di proporre « reclamo » avverso l'indennità liquidata dai periti e siccome a tali soggetti non viene notificato il decreto di espropriazione, il termine decorre dalla pubblicazione del decreto medesimo nel giornale degli avvisi giudiziari della provincia.

Dal contenuto dell'ultimo comma dell'articolo, secondo cui « scorso il suddetto termine senza che siasi proposto reclamo l'indennità si avrà anche rispetto ad essi definitivamente stabilita nella somma depositata » si è arguito da alcuni che vi possa essere un'indennità defini-

Sostanzialmente difforme è invece quando, come nel caso di specie, è stata proposta l'opposizione ex art. 51, in quanto l'interessato o gli interessati, in termini concreti, mirano alla consecuzione di un supplemento di valore, intendono ottenere un *quid pluris*.

Ciò però si concretizza e attualizza soltanto tramite un fatto imprescindibile: la dazione dell'utilità residua da parte dell'espropriante obbligato, ancorchè ciò avvenga — per esigenza di sistema — in seguito ed a mezzo della pronuncia del magistrato.

In altri termini, la soddisfazione che l'ordinamento attribuisce all'opponente non è più conseguibile per atto proprio, in dipendenza dell'effettiva disponibilità dell'oggetto del proprio diritto, ma tramite la prestazione del soggetto passivo, ancorchè necessitata da pronuncia giudiziale (v. BARBERO, *Sistema istituzionale di diritto privato italiano*, 3^a ed., vol. II, 9).

Pare quindi che, contrariamente al convincimento dei giudicanti, si versi squisitamente nell'ipotesi di un diritto personale o di credito, strutturalmente difforme dal diritto reale.

Se le cose, come a noi sembra, sono nei termini dianzi prospettati, riteniamo che venga a mancare la ragione prima della comunicabilità degli effetti in capo all'intero gruppo dei proprietari pro quota.

Vi è, in altri termini, un limite al regime comunitario, avente a suo oggetto originariamente un bene e successivamente un valore.

Tale limite vien posto in essere nel momento in cui, avanzandosi la richiesta di un'utilità maggiore in termini economici, si postula di necessità il ocrelato comportamento del soggetto passivo, atto a soddisfare tale pretesa.

È solo nell'ambito di tale configurazione che va indagato se esista oppure no un vincolo che, nell'accomunare tutti gli aventi diritto in un unico trattamento, estenda indifferenziatamente all'intero gruppo gli effetti

tiva per il proprietario e non per coloro che vantino altri diritti sul bene e viceversa.

Da autorevole dottrina si è peraltro giustamente posto l'accento sulla portata della congiunzione « anche », la quale presuppone necessariamente che l'indennità sia già diventata definitiva per il proprietario espropriato, laddove non autorizza a ritenere che in mancanza di tale definitività per la tempestiva opposizione proposta dal proprietario o da taluno dei comproprietari interessati, l'indennità provvisoria possa diventare definitiva per gli altri aventi diritto, se nel frattempo sia avvenuta la pubblicazione ed essi non abbiano fatto separata opposizione.

Qualunque sia, comunque, la soluzione che voglia darsi alla questione — che è diversa da quella in esame — è evidente che la soluzione prospettata dalla difesa della resistente, in quanto costituente sostanzialmente eccezione alla regola fondamentale dell'indennità unica — perchè comportante le possibilità di corrispondere un'indennità suppletiva al titolare di altro diritto, indennità su cui nessun altro potrebbe accampare pretese nella divisione finale — non può assurgere a regola generale per risolvere il diverso caso di più comproprietari del bene indiviso, rientranti tutti, come tali, nella previsione dell'art. 51 e aventi ciascuno il medesimo diritto degli altri *pro quota*.

di una statuizione favorevole, il che vuol dire che, in caso affermativo, la posizione autonoma di ogni concreditore verrebbe ad essere influenzata e condizionata in senso positivo dalle iniziative di uno dei proprietari comunisti.

Va a questo punto rilevato che costituisce principio dei diritti di credito che ognuno ne possa disporre nei limiti dell'appartenenza (argomentato dagli artt. 1173 e segg. cod. civ.).

Dalla rigorosità di tale enunciazione può decamparsi soltanto quando sia dato ravvisare un'obbligazione solidale dal lato attivo o un'obbligazione indivisibile.

Alla configurazione del secondo tipo di obbligazione costituisce ostacolo insuperabile il considerare che nella fattispecie legale in esame, la prestazione ha a suo oggetto cosa squisitamente suscettibile di divisione come è l'obbligazione di corrispondere una somma di denaro. Nè, in un campo sottratto alla determinazione dei soggetti interessati quale è un trasferimento coattivo, è lecita la supposizione di un'intenzione delle parti in un senso invece che in un altro (art. 1316 c.c.) Cass., 18 maggio 1954, n. 1588; Cass., 31 ottobre 1957, n. 4224). Nè, avendo presente il procedimento di svincolo dell'indennizzo, alcuno degli aventi diritto può agire da solo per il soddisfacimento dell'intero credito (artt. 55 e 56).

E ciò è preclusivo del pari dell'esistenza di un'obbligazione sia indivisibile (art. 1319 c.c.) che solidale dal lato attivo (art. 1292 c.c.).

Nè, infine, difformemente dalla disciplina di queste ultime, è conferita al debitore la facoltà di pagare, a sua scelta, l'intero all'uno o all'altro dei creditori in oslido (art. 1292 c.c.), con efficacia liberatoria.

Questo principio del carattere provvisorio dell'indennità e della sua non vincolatività per nessuno, allorchè sia impugnata da taluno degli espropriati od anche dell'espropriante è del resto, presente nella costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha sempre riconosciuto a ciascun soggetto del rapporto espropriativo la possibilità di impugnare la liquidazione, anche dopo la decorrenza del termine, qualora l'altra parte abbia proposto tempestiva impugnazione (Cass. 10 luglio 1968, n. 2402; 15 maggio 1940, n. 1580).

La circostanza, poi, che è da respingere ogni equiparazione tra decreto di espropriazione e sentenza e l'assenza di valore imperativo nella stima dei periti, non consentono di riportare il suddetto principio dell'opposizione tardiva al regime delle impugnazioni tardive.

Si rende necessario, pertanto, procedere a nuovo esame della causa e la Corte d'appello di rinvio, che si determina nella Corte d'appello di Roma, alla luce di quanto sopra esposto, si atterrà al seguente principio di diritto: « Allorchè nell'espropriazione di un bene indiviso solo taluno dei comproprietari faccia opposizione alla stima dei periti nel termine di legge, gli altri comproprietari — ancorchè per essi sia decorso il termine — possono impugnare a loro volta la stima, la quale sarà determinata dal giudice in rapporto al bene e non alla singola quota del comunista, che abbia proposto impugnazione nel termine ». — (*Omissis*).

In definitiva, quindi, anche se vi sono più soggetti dal lato attivo, il credito è ripartito tra i medesimi in ragione della quota che compete ad ognuno di essi (obbligazione parziaria, v. BARBERO, *op. cit.*, vol. II 13).

Tale proposizione, trasfusa in termini processuali, sta ad indicare che non è configurabile, nell'economia di ogni soggetto singolo, il conseguimento dell'utilità — rappresentata nella specie dalla perequazione del corrispettivo — se non per il mezzo del rimedio ad hoc approntato dalla legge: occorre pertanto rimenarsi alla previsione della fattispecie legale che, in sede di regolamentazione dell'opposizione ex art. 51, pone come elemento imprescindibile l'osservanza del noto termine.

(Precedenti molto scarsi: nel senso qui esposto, vedasi in giurisprudenza: Appello Messina, 9 novembre 1957, *Giur. sic.*, 1958, 232; Trib. Napoli, 8 luglio 1967, *Arch. resp. civ.*, 1968, 611; in dottrina, ROSSANO, *op. cit.*, 298; *contra*: Tribunale Messina, 18 giugno 1962, *Giur. sic.*, 1963, 245).

La mancata osservanza di esso trae seco, ineluttabilmente la decadenza che non può trovare indiretta sanatoria nelle tempestive iniziative processuali prese da altro cointeressato.

Sembra quindi che la ostruzione dommatica adottata dal Supremo Collegio consegua ad una visione del fenomeno che non tiene conto della configurazione positiva dell'istituto.

Ci si augura quindi che un ulteriore, più profondo esame della materia affronti compiutamente le questioni dibattute nella presente nota le quali, allo stato, non pare abbiano trovato tranquillate soluzione.

L. SICONOLFI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 27 agosto 1969, n. 3047 - Pres. Laporta - Est. Gabrieli - P. M. Caristo (diff.) - D'Agostino (avv. Inganci) c. Ferrovie dello Stato (avv. Stato Gentile).

Trasporto - Trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato - Danni al viaggiatore - Responsabilità - Anormalità del servizio ferroviario - Concetto.

(Condizioni e tariffe per il trasporto di persone sulle F.S. approvate con d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, art. 11, par. 4°; r.d.l. 31 gennaio 1873, n. 1687, art. 2).

Il concetto di anormalità del servizio ferroviario, da cui discende la responsabilità dell'Amm.ne delle Ferrovie dello Stato per i danni alla persona del viaggiatore, le quante volte vi sia un nesso eziologico tra danno ed anormalità e quest'ultima non sia cagionata da fortuito o da causa estranea all'Amministrazione, si identifica in una deviazione all'ordinato e regolare svolgimento del servizio stesso ricollegabile ad un fatto concernente, nella sua obbiettività lo stato del materiale o il funzionamento dei mezzi ovvero l'attività del personale in contrasto con norme regolamentari o di comune prudenza (1).

(Omissis). — Dispone l'art. 11, ricordato dal ricorrente, delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone nelle ferrovie che, se il viaggiatore subisca un danno nella persona in conseguenza di anormalità verificatesi nell'esercizio ferroviario, l'Amministrazione ne risponde, a meno che provi che l'anormalità è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore.

Discende da tale norma il principio, sul quale la giurisprudenza di questa Corte è consolidata, che l'Amministrazione ferroviaria risponde dei danni alla persona del viaggiatore, qualora questi dimostri

(1) Il principio enunciato in sentenza è conforme ad una giurisprudenza che può considerarsi ormai pacifica. Cfr. Cass. 22 maggio 1959, numero 1549; 13 maggio 1964, n. 1145, in questa *Rassegna*, 1964, I, 718; 18 maggio 1966, n. 1279; 18 ottobre 1966, n. 2503, *ivi*, 1961, I, 67.

Nelle singole fattispecie tuttavia non sempre risulta rettamente applicato e bene spesso si pongono a carico dell'Amministrazione anche le conseguenze di mere accidentalità del trasporto, che non attengono a deviazioni dal regolare svolgimento di esso ma discendono piuttosto dalla natura stessa del complesso servizio, in cui è insita una obbiettiva pericolosità, in vista della quale è fatto appunto specifico obbligo al viaggiatore (art. 2 lett. b delle Condizioni e Tariffe) di adoperare tutte le necessarie precauzioni ed a vigilare alla sicurezza ed incolumità della sua persona.

Di contro, nello stabilire il fondamento ed i limiti della colpa dell'Amministrazione, nel suo peculiare aspetto di anormalità dell'esercizio ferroviario, non può prescindersi dal considerare che costituendo l'attività

l'anormalità del servizio ed il nesso di causalità tra detta anormalità e l'evento dannoso; in conseguenza di che diviene operativa la presunzione di colpa stabilita a carico dell'azienda vettrice, la quale, per liberarsene, deve provare che l'anormalità sia dipesa da fortuito o da colpa esclusiva del danneggiato o di un terzo, o che comunque non possa esserle imputata.

Giova anche ricordare che il concetto di anormalità del servizio si concreta in un fatto costituente una deviazione rispetto all'ordinato e regolare svolgimento del servizio stesso; e tale fatto, pur essendo ricollegabile a cause varie, quali lo stato del materiale, il funzionamento dei mezzi adoperati e l'attività del personale addetto, contraria alle norme regolamentari o alle regole di comune prudenza, ai fini dell'applicazione della norma sopra citata, deve essere considerato unicamente nella sua obiettività.

I predetti principi risultano nella specie esattamente osservati, e il ricorrente non può certo dolersi in questa sede se il giudice del merito, raffrontando alla stregua di essi la fattispecie concreta di danno con la fattispecie legale della responsabilità del vettore ferroviario, ha escluso la presenza nella materialità dei fatti accertati, di quella anormalità del servizio che costituisce, come dianzi si è ricordato, l'elemento caratterizzante della responsabilità delle Ferrovie. Codesto accertamento, essendo il concreto risultato della valutazione delle prove, sulla quale il giudice ha adeguatamente motivato, con piena osservanza delle regole della logica e del diritto, si sottrae al sindacato di legittimità, che a questa Suprema Corte è riservato.

Esclusa, secondo quanto il giudice del merito ha stabilito, la esistenza, come anormalità del servizio, del fatto che il danneggiato imputava alle Ferrovie, senza però darne dimostrazione, di essersi cioè il treno rimesso improvvisamente in movimento, con le porte aperte, dopo che già si era fermato, il ricorrente non può neppure fondata-

dei trasporti l'adempimento di un pubblico servizio, la condotta delle Ferrovie è informata a criteri oggettivi, come risultano da leggi, regolamenti, ordini di servizio, istruzioni ecc., mediante i quali essa viene disciplinata in vista del generale interesse che impone, nell'ambito dei mezzi a disposizione, che i trasporti a mezzo ferroviario siano assicurati, con la maggiore estensione consentita, attraverso una discrezionale valutazione delle mutevoli esigenze.

Del pari sotto il profilo dell'art. 2 del regolamento di polizia e sicurezza di cui al r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687, che contiene uno specifico richiamo al più generale principio del *neminem laedere*, la anormalità del servizio, come violazione delle cautele suggerite dalla scienza e della pratica, postula che sia identificata la specifica imprudenza o negligenza nella condotta dell'Amministrazione, da vagliarsi in presenza del dovere istituzionale di assicurare l'espletamento del servizio.

mente sostenere che ad escludere l'anormalità del servizio abbia influito nella specie la mancata osservanza da parte del giudice delle istruzioni impartite dalla stessa Amministrazione per il servizio del personale di scorta ai treni.

In particolare, il ricorrente lamenta che il giudice non abbia riconosciuto alle dette istruzioni valore di norme giuridiche, e che comunque non abbia egli motivato nell'affermare che esse non avevano alcuna rilevanza ai fini della questione controversa.

La doglianza, anche in questo suo specifico contenuto, non può essere accolta.

Se è vero, infatti, che nel negare valore alle dette norme interne, che sono espressione del potere regolamentare di autorganizzazione spettante alla Amministrazione, il giudice ne abbia indiscriminatamente escluso la efficacia — ed ommesso quindi di considerare che quanto meno esse valevano come norme giuridiche nei confronti del personale cui erano dirette, e che pur avrebbero potuto essere utilizzate ai fini di qualificare le inosservanze di esse nelle quali il personale fosse incorso —, è però certo che egli ha esattamente deciso per la parte nella quale ha escluso che esse costituissero fonte di diritti subiettivi per il viaggiatore, mentre ha del pari rettamente giustificato il rilievo che esse non avevano importanza ai fini del decidere, quando, con motivazione che a torto il ricorrente lamenta come inadeguata, si è richiamato alla mancata prova, da parte del ricorrente, della circostanza, che sola avrebbe potuto condurre alla questione, della improvvisa ripresa del movimento del treno, dopo la fermata.

Pertanto, pur dovendosi riconoscere che le dette istruzioni derivano la propria ragion di essere dalla norma generale dettata dall'art. 2 del regolamento approvato con r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687, la quale — stabilendo che nell'esercizio delle ferrovie si debbono prendere tutte le misure ed usare tutte le cautele suggerite dalla scienza e dalla pratica per prevenire ed evitare qualunque sinistro — fissa un limite al potere discrezionale dell'Amministrazione ferroviaria, e così le impone, in applicazione del più generale principio del *neminem laedere*, di uniformarsi nell'esercizio delle linee ferrate alla comune prudenza, al fine di evitare danni alla persona del viaggiatore, — è però certo che, nella specie, degli effetti che da codeste norme potevano discendere, non era a farsi questione, dal momento che non si era verificato il presupposto di fatto che, in relazione alle ragioni addotte dal viaggiatore infortunato, ne avrebbe giustificato l'applicazione.

Può anzi soggiungersi che, dovendosi, secondo l'incensurabile accertamento del giudice del merito, l'evento attribuire unicamente all'imprudenza del viaggiatore, che distrattamente e con errato movimento, scese dal treno non ancora fermo, vale in favore dell'Amministrazione la norma che ne tutela la irresponsabilità per i casi in cui il viaggiatore

tore, omettendo di vigilare, per quanto da lui dipende, alla sicurezza ed incolumità della sua persona, salga o scenda dalla vettura, o ne apra le porte, quando il treno è in moto (d.d. 13 dicembre 1956, n. 2171; 7 dicembre 1929, n. 1366; 31 ottobre 1873, n. 1687). — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 27 agosto 1969, n. 3049 - Pres. De Santis - Est. Russo - P. M. Gentile (conf.) - Cositore (avv. Tirelli) c. Ministero Difesa-Esercito (avv. Stato Gargiulo).

Responsabilità civile - Fatto costituente reato - Poteri del giudice civile - Risarcimento danni - Prescrizione - Amnistia. - Decorrenza.
(c.c., art. 2947, comma 3°).

Rientra nei poteri del giudice civile, al fine di determinare il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, di dichiarare se questo « in astratto » costituisca reato nonché di individuarne le eventuali cause estintive, attesa la logica correlazione tra i due accertamenti.

Pertanto, nell'ipotesi di reato amnestiabile, il termine di prescrizione di tale diritto decorre dalla data di entrata in vigore del decreto di amnistia e non da quella del provvedimento giudiziario, che ha natura ed efficacia di accertamento con effetti ex tunc (1).

(1) Il principio affermato è conforme ad una giurisprudenza ormai costante, per la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato estinto per amnistia, o per altra causa diversa dalla prescrizione penale, decorre dalla data di estinzione del reato e non da quella della declaratoria giudiziale; da ultimo cfr. Cass., 10 ottobre 1967, n. 2373.

Tale principio non trova invece applicazione allorchè vi sia stata costituzione di parte civile, alla quale si riconosce efficacia di atto con cui ha inizio un giudizio di cognizione, perocchè in tal caso l'efficacia interrutiva dell'atto di costituzione di p.c. permane fino al passaggio in giudicato della sentenza, a norma degli artt. 2943, 2945 c.c.; cfr. Cass., 10 giugno 1968, n. 1829; 29 luglio 1965, n. 2401; *contra* tuttavia Cass., 21 ottobre 1954, n. 3979.

Per la più specifica ipotesi in cui, successivamente alla costituzione di p.c., il procedimento penale sia definito mediante decreto, cfr. Cass., 6 agosto 1965, n. 1880, *Foro it.*, 1966, I, 310.

Per l'altra, relativa a reato perseguibile a querela di parte, cfr. Cass., 8 novembre 1965, n. 2329 con nota di MANDÒ, in questa *Rassegna*, 1966, I, 89.

Ove il reato sia dichiarato estinto per amnistia a seguito di modifica di rubrica, il decorso della prescrizione ha inizio dalla data della sentenza irrevocabile in quanto, in tal caso, la estinzione trova la sua ragione e la sua base nella sentenza, che ha ricondotto il reato nell'ambito del beneficio di clemenza. Cfr. Cass., 10 ottobre 1967, n. 2373, *Giust. civ.*, 1968, I, 902; Cass., 16 maggio 1958, n. 1586.

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso il Cositore, denunciando la violazione degli artt. 2947, secondo comma, 2697, c.c. e 115 c.p.c., deduce che non essendo stata mai iniziata azione penale nei confronti del responsabile delle lesioni e non essendo stato mai pronunciato provvedimento di estinzione del reato per amnistia, doveva applicarsi, nella specie, non la prescrizione biennale, ma quella quinquennale prevista per il reato di lesioni colpose, e che, in ogni caso, quando per l'accertamento dell'estinzione del reato, al giudice penale si sostituisce il giudice civile, questo deve conoscere del rapporto processuale penale in tutta la sua totalità e quindi deve anche indagare di ufficio sull'applicabilità o meno in concreto dell'amnistia.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, dopo avere affermato che il fatto illecito posto a base della responsabilità dell'amministrazione convenuta integra gli estremi del reato di lesioni colpose previsto dall'art. 590 c.p., per il quale era applicabile, ai sensi dell'art. 157 stesso codice, la prescrizione invocata dall'attore di cinque anni, rilevava che successivamente al fatto era intervenuto il decreto 5 aprile 1944, n. 96, col quale era stata concessa una amnistia che comprendeva il reato in discussione e che, in conseguenza, estintosi il reato, la prescrizione applicabile al diritto al risarcimento era quella biennale, ai sensi del combinato disposto del secondo e terzo comma dell'art. 2947 c.c., decorrente dalla data del provvedimento di clemenza, anche se l'estinzione del reato non era stata pronunciata dal giudice penale per non essere mai stata iniziata la relativa azione, ma era stata accertata dal giudice civile nel giudizio di risarcimento del danno. Aggiungeva che la detta prescrizione, nella specie, era largamente trascorsa, e che in ogni caso incombeva al Cositore di fornire la prova di un fatto impeditivo, in virtù del quale la normale esplicazione dell'atto, normalmente idoneo a produrre l'estinzione del reato, non si fosse verificata nel caso concreto.

Orbene, così giudicando, la Corte di merito ha esattamente applicato il principio costantemente affermato da questo S.C. (da ultimo Cass. 27 maggio 1964, n. 1302), secondo il quale, ove il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre, in caso di estinzione del reato per amnistia, dal giorno di entrata in vigore del decreto con il quale l'amnistia è stata concessa e non dal provvedimento giudiziario di applicazione del beneficio, e ciò anche quando, alla data di pubblicazione del decreto di concessione dell'amnistia, l'azione penale non sia stata iniziata. Infatti, la sussistenza del provvedimento di applicazione dell'amnistia non ha alcuna influenza sull'estinzione del reato, perchè questa consegue unicamente ed immediatamente dalla causa

estintiva (art. 183 c.p.) ed il provvedimento del giudice ha natura ed efficacia di accertamento con effetti *ex tunc*.

Nè è esatto l'assunto del ricorrente che il giudice civile, per accertare l'estinzione del reato per amnistia, debba esaminare di ufficio se ricorrano le condizioni subbiettive richieste dalla legge affinché la causa estintiva operi in concreto, perchè, come è stato già ritenuto (Cass. 12 febbraio 1960, n. 219), se il giudice civile, al fine specifico della determinazione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2947 c.c., può dichiarare che il fatto generatore del danno costituisce « in astratto » reato, è evidente che deve adeguarsi al medesimo criterio nell'individuazione ed applicazione delle cause estintive del reato, attesa la correlazione logica dei due accertamenti, senza richiedere la prova concreta dell'applicazione del beneficio, ove l'estinzione si sia verificata per intervenuta amnistia. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 ottobre 1969, n. 3211 - Pres. Stella Richter - Est. Geri - P. M. Pascalini (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese) c. Società Industrie Vernici Italiane (avv. ti Biamonti e De Dominicis).

Costituzione della Repubblica - Decreto legge 23 ottobre 1964, n. 989 sulla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi - Conversione - Emendamenti abrogativi - Efficacia ex tunc.

(Cost., art. 77; l. 18 dicembre 1964, n. 1350).

Gli emendamenti abrogativi contenuti nella legge di conversione hanno, al pari del rifiuto di conversione in legge del provvedimento governativo, efficacia retroattiva alla data di emanazione del decreto legge, onde non è dovuta l'imposta di fabbricazione sulle miscele di idrocarburi stabilita dalla disposizione di cui all'art. 1, comma terzo, lett. c) del d.l. 23 ottobre 1964, n. 989, soppressa in sede di conversione dalla legge 16 dicembre 1964, n. 1350 (1).

(*Omissis*). — L'Amministrazione finanziaria ricorrente sostiene, nel primo mezzo, che mentre la mancata conversione « in toto » del decreto legge ha affetto « ex tunc » quella relativa ad una singola dispo-

(1) Questione di indubbia rilevanza, la cui soluzione è fonte di notevoli contrasti in dottrina e giurisprudenza.

In senso contrario alla sentenza che si annota cfr. Appello Venezia, 28 marzo 1969, Finanze c. Soc. Vetrocoke, retro, I, 256.

In dottrina cfr. CRISAFULLI, *In tema di legge di conversione*, in *Foro it.*, 1942, III, 5; ESPOSITO, *Emendamenti ai decreti legge*, *Giur. cost.*, 1956,

sizione, la quale ne risulti quindi soppressa, ha efficacia « ex nunc ». Ne conseguirebbe, con specifico riferimento alla fattispecie, che il tributo riscosso « medio tempore » sarebbe stato regolarmente percepito e non potrebbe quindi essere rimborsato al contribuente.

La ragione di ciò dovrebbe essere ricercata nel concetto che soltanto l'integrale rifiuto di conversione comporterebbe la perdita di efficacia fin dall'origine dell'atto non convertito, in quanto l'introduzione di emendamenti modificativi o soppressivi sarebbe ricollegabile con la volontà di conversione dell'atto, comportando l'operatività della norma modificativa o abrogativa soltanto dalla entrata in vigore della legge di conversione cioè « ex nunc ».

Il mezzo è destituito di fondamento.

Sebbene l'Amministrazione ricorrente riconosca che il rifiuto di conversione *in toto* del decreto ha efficacia retroattiva, travolgente l'atto fin dall'origine, è il caso di individuarne l'intima ragione giustificativa, dalla quale si possa poi trarre validi argomenti sul problema specifico che si agita in causa, quello cioè relativo al momento di operatività degli emendamenti soppressivi.

L'art. 77 della Costituzione è stato formulato pur dopo una sua travagliata gestazione, in manifesta antitesi al precedente sistema incardinato sul r.d. 3 gennaio 1926, n. 100, che, attribuendo al Governo il potere di emanare norme giuridiche aventi forza di legge, conferiva alla mancata conversione integrale o parziale del d.l. effetti *ex nunc*.

Non avrebbe potuto essere altrimenti, nel soppresso sistema, nel quale l'atto del governo si formava fin dall'origine, come un provvedimento legislativo fornito d'efficacia normativa al pari delle leggi emanate dal Parlamento. Conferire, in detto sistema, al rifiuto di conversione efficacia abrogativa *ex tunc* sarebbe apparso intimamente con-

189; VIRGA, *Diritto costituzionale*, 1961; PALADIN, *Fatti e questioni relativi alla conversione di decreti-legge*, *Giur. cost.*, 1960.

Al riguardo vale ricordare che se il progetto della Commissione dei 75 taceva del tutto dei decreti-legge, l'Assemblea ritenne invece che la Costituzione non potesse ignorarli in quanto, in casi straordinari ed eccezionali, ben potevano rispondere ad una inderogabile necessità.

Sicché accolti nel nostro sistema Costituzionale, che ne detta una compiuta disciplina con l'art. 77, sembrerebbe logico doversene inferire, ove i presupposti della necessità ed urgenza per una tale straordinaria assunzione di potestà legislativa da parte del Governo siano stati riconosciuti sussistenti dal Parlamento, la piena efficacia legislativa delle disposizioni adottate dal momento della emanazione del provvedimento a quello della decisione delle Camere.

Cfr. altresì CERETI, *Diritto costituzionale*, 1966, 510.

Sulla nozione di necessità, come fonte autonoma di diritto cfr. MORTATI, *Ist. di diritto pubblico*, 1967, vol. I, 279; vol. II, 591 e segg.

traddittorio, una volta riconosciuta una pari dignità legislativa alle leggi ed al decreto-legge.

La Costituzione vigente, pur ammettendo che in casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo « possa adottare » (non già « emanare ») sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, ha chiaramente negato all'esecutivo ogni potere legiferante, rigorosamente riservandolo alle due camere quale loro tipica ed insostituibile funzione.

Ecco perchè detti provvedimenti sono qualificati come provvisori, del tutto subordinati alla volontà degli organi legislativi.

La provvisorietà implica un concetto di ripristino della situazione *quo ante*, se l'atto non venga convertito, cioè se il « provvisorio » non si trasformi, mediante il suo assorbimento nella legge di conversione, in definitivo.

La diversa disciplina appena illustrata dell'uno e dell'altro sistema investe ovviamente sia l'atto, inteso nella sua unitarietà, sia il suo contenuto, cosicché mentre il decreto — legge secondo il precedente ordinamento, aveva nel suo insieme ed in ogni singola sua disposizione un valore normativo tendenzialmente permanente e stabile, malgrado la sua subordinazione alla conversione parlamentare, appunto perchè nasceva come legge originariamente perfetta, lo stesso invece, nell'ordinamento vigente, ha carattere provvisorio e precario, non ha la dignità di una fonte normativa, ed acquista valore giuridico nel suo insieme ed in ogni sua particolare disposizione soltanto se venga convertito, perchè soltanto la conversione è idonea a conferirgli la dignità ed il valore di un atto legislativo.

Nel primo sistema il Governo era investito del potere di emanare norme giuridiche, nel secondo invece ne è del tutto privo, nel primo per conseguenza il decreto corrisponde ad una legge, nel secondo invece ad un provvedimento di fatto originariamente viziato, finchè non sia stato legittimato dall'organo investito del potere legislativo mediante la legge di conversione.

Queste generali considerazioni, rigorosamente aderenti alla *mens* costituzionale secondo l'esegesi storica e letterale della norma (art. 77 della Costituzione), consentono di cogliere l'inconsistenza del rilievo, peraltro assai acuto dell'Amministrazione, secondo cui l'emendamento soppressivo, essendo pur sempre ricollegabile alla volontà di conversione da parte del legislatore, dovrebbe necessariamente avere un effetto *ex nunc* postochè il decreto nel suo insieme sopravvive in virtù della legge di conversione.

Se, al contrario, si consideri che l'atto, in ogni sua norma, nasce provvisorio, precario e viziato, finchè il potere legislativo non lo faccia in tutto in parte proprio, conferendogli carattere di legalità retroattivamente cioè fin dall'origine mediante una specie di sanatoria e quindi

trasformandolo in atto validamente normativo, consegue che le parti non convertite restano invalide fin dalla prima adozione dell'atto stesso, non avendo potuto conseguire il crisma della legittimità. Diversa era invece la situazione secondo il precedente ordinamento, appunto perchè, come già si è detto, il decreto nella sua interezza e quindi ogni sua disposizione, singolarmente considerata, aveva di fatto e di diritto indole legislativa, che restava ferma finchè in sede di conversione non fosse intervenuto un emendamento abrogativo.

Data la diversa natura del provvedimento, nei due ordinamenti, e quindi di ogni singola sua disposizione, l'emendamento abrogativo non può non avere, nei riguardi della disposizione medesima che lo stesso effetto proprio del totale rifiuto di conversione nei riguardi del decreto complessivamente ed unitariamente considerato.

E come prima la conversione o la mancata conversione totale o parziale avevano sempre effetto *ex nunc* così ora le stesse hanno effetto *ex tunc* non consentendo la nascita, sul piano legislativo costituzionale, di una norma giuridica.

Peraltro nessuna ragione logica consente una valida distinzione fra mancata conversione *in toto* del provvedimento, e mancata conversione di una qualche sua parte, postochè le disposizioni non convertite, sia nell'un caso che nell'altro, si trovano su una base di assoluta parità quanto al loro provvisorio valore originario.

Anzi da tale punto di vista questo primo motivo del ricorso si rivela intimamente contraddittorio, ammettendo da un lato l'efficacia *ex tunc* del rifiuto integrale di conversione e negandola al rifiuto parziale che pure sono concettualmente e qualitativamente identici, anche se quantitativamente diversi.

Si può dunque concludere che l'emendamento soppressivo di un decreto — il quale ai sensi dell'art. 77 della Costituzione non è « legge » in senso tecnico finchè non venga convertito appunto perchè adottato da un organo del tutto privo del potere legislativo — toglie alle disposizioni soppresse ogni ragione di sussistenza fin dall'origine, non avendo le stesse acquistato quel crisma di legalità suscettibile di conferire loro valore di legge.

Una indiretta, ma significativa conferma di questa opinione, proviene proprio dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 77 della Costituzione, dove è previsto che le Camere hanno il potere di regolare con leggi i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Poichè ben possono sorgere rapporti giuridici anche in base a singole disposizioni non convertite di un decreto-legge nel resto convertito, è ovvio che pure in detta ipotesi le Camere abbiano il potere di regolare, in modo autonomo, detti rapporti. Ciò però denuncia l'inedoneità medio tempore, delle disposizioni non convertite a disciplinare i rapporti stessi. Il che non dovrebbe in linea di massima e di norma-

lità, verificarsi, se il decreto, provenendo da un organo munito di potere legislativo, avesse carattere (e non solo forza) di legge fin dall'origine.

Nel secondo mezzo si censura, in via subordinata, la denunziata sentenza per aver escluso che il legislatore, in sede di conversione, siasi avvalso della possibilità di regolare i rapporti sorti sulla base della parte non convertita del decreto. In altri termini la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere che la mancata soppressione degli art. 7 ed 8 del decreto, i quali contenevano disposizioni regolamentari procedurali ed accertative esclusivamente riguardanti il tributo soppresso, non costituiva una svista del legislatore, ma realizzava la disciplina intertemporale dei rapporti di cui sopra, implicando anche in base al senso dei lavori preparatori, l'efficacia — medio tempore — della norma non convertita.

Anche questo motivo, che pure trova appiglio nei lavori parlamentari, è destituito di fondamento.

Gli artt. 7 ed 8 del d.l. 23 ottobre 1964, n. 989 stabilivano l'obbligo di denuncia entro certi termini da parte dei detentori del prodotto, che alla lett. c del III comma dell'art. 1 era stato assoggettato al tributo soppresso in sede di conversione, e prevedevano quindi una pena pecuniaria a carico degli inadempienti. Al momento della conversione, che era stata negata per il tributo di cui alla predetta lett. c), venne proposto anche il rifiuto di conversione o la soppressione di detti articoli ma il rappresentante del governo vi si oppose, considerando che la norma non convertita fosse rimasta valida *medio tempore*, e quindi le disposizioni da sopprimere conservassero una loro utile funzione. In base a queste osservazioni l'emendamento fu ritirato e gli artt. 7 ed 8 del decreto risultarono quindi convertiti, pur non essendo stata convertita l'espressa previsione del tributo (lett. c, III comma, art. 1). Tutto ciò, secondo l'Amministrazione ricorrente, starebbe a dimostrare la sopravvivenza intertemporale della norma soppressa per espressa volontà del legislatore.

In contrario si osserva invece che l'esercizio da parte delle Camere, del potere di regolare i rapporti sorti in base alla disposizione non convertita, si da poterne ritenere — *medio tempore* — la sopravvivenza, deve essere esplicito e non opinabile e dar vita a positive e precise norme regolatrici, dalle quali la volontà legislativa circa l'efficacia intertemporale della norma non convertita risulti chiara e non equivoca. Non già che essa possa desumersi indirettamente dalla mancata soppressione di norme divenute superflue.

Ciò postulano la *ratio* e la stessa lettera della norma costituzionale (ultima parte del III comma dell'art. 77) e soprattutto l'esigenza logica di una autonoma disciplina di rapporti ormai rimasti privi di ogni particolare e specifica loro regolamentazione.

Per quanto riguarda i lavori parlamentari, si deve osservare che la sopravvivenza degli artt. 7 ed 8 del d.l. meramente strumentali rispetto al tributo soppresso, non può essere interpretata in senso anticostituzionale.

E tale sicuramente sarebbe quello di conferire, senza altre precisazioni legislative, efficacia *ex nunc* ad un emendamento meramente soppressivo. Ciò in base alle considerazioni già illustrate a proposito del primo motivo del ricorso.

Non essendo dunque certamente valida la personale manifestazione di volontà di taluni rappresentanti del potere legislativo di mantenere in vigore gli artt. 7 ed 8 del d.l. in contrario manifesto con gli effetti retroattivi della mancata conversione parziale del decreto stesso, secondo il dettato costituzionale, anche questo secondo mezzo deve essere rigettato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 ottobre 1969, n. 3452 - Pres. Rosano - Est. Alibrandi - P. M. Pedace (conf.) - Assessorato LL.PP. della Regione Siciliana (avv. Stato Gargiulo) c. Comune di Mesina (avv. Silvestri) e D'Andrea (avv. Nicolò).

Procedimento civile - Legittimatio ad causam - Nozione - Titolarità del rapporto dedotto in giudizio - Questione attinente al merito della controversia - Deducibilità in Cassazione - Limiti.
(c.p.c., artt. 81, 99, 100).

Espropriazione per p. u. - Legge regionale siciliana 21 aprile 1953, n. 30 - Indennità di esproprio - Criteri di determinazione - Deroga al principio generale di riferimento al giusto prezzo dell'immobile alla data del decreto di esproprio - Non sussiste.
(l. reg. sic. 21 aprile 1953, n. 30, artt. 10, 26, 29; L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 39, 49).

Espropriazione per p. u. - Occupazione preventiva - Delegazione amministrativa intersoggettiva - Concetto - Ente delegato - Legittimazione passiva.

Epropriaazione per p. u. - Indennità di esproprio - Liquidazione - Conclusioni del consulente tecnico di Ufficio - Poteri del giudice di merito - Valutazione - Difformità - Incensurabilità - Limiti.
(c.p.c., artt. 116, 195).

La legittimatio ad causam, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, si risolve nella titolarità del potere-dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva e passiva) di promuovere o di subire il giudizio concernente il rapporto giuridico sostanziale dedotto

e si distingue dalla effettiva titolarità del diritto controverso, che, costituendo una questione di merito, non può formare oggetto di esame in Cassazione ove non sia stata formulata specifica impugnativa in appello (1).

La determinazione dell'indennità di espropriazione in base alla disciplina della legge regionale siciliana 21 aprile 1953, n. 30 non deroga al criterio generale stabilito dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 sull'espropriazione per p.u. e pertanto la relativa liquidazione va ragguagliata, sulla base del valore venale dell'immobile alla data di approvazione del progetto e senza tener conto degli incrementi di valore specificati dalla legge, al giusto prezzo del medesimo alla data del decreto di esproprio (2).

La delegazione amministrativa intersoggettiva costituisce un peculiare istituto di diritto pubblico per il quale l'Ente delegante, competente in via primaria a provvedere su di una determinata materia, conferisce in via autoritativa ed unilaterale all'Ente delegato una competenza derivata in ordine alla medesima materia.

In conseguenza, nei limiti della delegazione quest'ultimo resta investito del relativo potere a provvedere ed è pertanto direttamente responsabile nei confronti dei terzi per i relativi atti di esecuzione, a prescindere dall'eventuale ripercussione dei medesimi nella sfera giuridica del delegante, cui sono riservate funzioni di controllo. (Fattispecie in tema di legittimazione passiva dell'ente delegato, nel giudizio concernente le obbligazioni derivanti dalla effettuata occupazione preventiva dell'immobile da espropriare nell'interesse del delegante (3).

Rientra nei poteri del giudice di merito, dando ragione delle fonti del suo convincimento, di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, e la relativa pronuncia in ordine alla misura del-

(1) Sulla nozione di legittimazione ad agire, distinta dalla titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio cfr. Sez. Un., 29 ottobre 1968, n. 3607 in questa *Rassegna*, 1968, I, 974; Cass., 11 aprile 1968, n. 1171 e 25 gennaio 1968, n. 233, in *Foro it.*, 1968, I, 2950 con nota di richiami e riferimento di V. ANDRIOLI.

In dottrina, cfr. altresì SATTÀ, *Variazioni sulla legittimazione ad causam*, *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1967, 638; GARBAGNATI, *In tema di legittimazione ad agire*, nota a Cass., 5 aprile 1966, n. 896, in *Foro pad.*, 1966, I, 643.

(2) Giurisprudenza pacifica, da ultimo cfr. Cass., 8 novembre 1968, n. 3702, in questa *Rassegna*, 1968, I, 986, con nota di richiami.

(3) Cfr. Cass., 25 marzo 1966, n. 807, *Foro it.*, 1966, I, 1906, con nota di riferimenti.

In tema di delegazione amministrativa e sul problema della imputazione giuridica degli effetti dell'attività compiuta dal delegato cfr. altresì Cass., 31 gennaio 1968, n. 313, in questa *Rassegna* 1968, I, 419 con nota di richiami.

l'indennità di esproprio è incensurabile in Cassazione ove la liquidazione sia conforme a legge e sorretta da motivazione immune da vizi logici (4).

(*Omissis*). — Con il primo motivo del ricorso principale, l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana denuncia la violazione della legge reg. sic. 21 aprile 1953, n. 30, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello condannato l'Assessorato al pagamento della differenza dell'indennità di espropriazione giudizialmente liquidata, nonché all'indennità di occupazione legittima ed illegittima, mentre obbligato a questi pagamenti è il Comune di Messina che aveva proceduto all'occupazione dell'immobile e al quale era destinata l'opera pubblica. Sostiene, che legittimato passivamente rispetto alle domande dei D'Andrea è soltanto il Comune di Messina, onde è incorsa in errore la Corte del merito la quale, nel pronunciare la condanna di cui sopra, ha esteso la legittimazione passiva ad esso ricorrente.

La censura è inammissibile.

Invero, è da considerare preliminarmente che il Tribunale di Messina, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, aveva condannato l'Assessorato, ente espropriante, al pagamento delle indennità di espropriazione e pose solidalmente a carico dell'Assessorato e del Comune di Messina il pagamento delle indennità relative all'occupazione temporanea. Contro tale statuizione l'Assessorato, con l'appello incidentale, impugnò la determinazione della misura dell'indennità di espropriazione, di cui chiedeva una congrua riduzione, senza muovere alcuna doglianza in ordine alla ritenuta legittimazione passiva dell'Assessorato rispetto alle domande dei D'Andrea.

Ora, poichè l'eccezione in proposito sollevata deve intendersi rinunziata da parte dell'Assessorato, non essendo stata riproposta espressamente in grado di appello (art. 346 c.p.c.), essa non può formare oggetto di censura in questo giudizio di cassazione, secondo un principio più volte affermato da questa Corte Suprema (cfr. da ultimo sent. 14 dicembre 1968, n. 3982).

La difesa del ricorrente principale, ha nella discussione orale, sostenuto che la censura non è tardiva perchè le questioni relative alla legittimazione *ad causam* sia attiva, sia passiva, possono essere rilevate,

(4) Giurisprudenza pacifica. La valutazione da parte del giudice di merito delle risultanze della consulenza tecnica di Ufficio, non è suscettibile di sindacato in Cassazione, cfr. Cass., 27 luglio 1967, n. 1955, fermo tuttavia l'obbligo di motivare adeguatamente le ragioni del dissenso dalle risultanze della perizia di Ufficio; (cfr. Cass., 28 luglio 1967, n. 2008, *Riv. dir. lav.*, 1968, II, 252), pur senza dover necessariamente confutarne tutte le argomentazioni, cfr. Cass., 21 febbraio 1968, n. 592.

anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. Ma tale assunto non può essere condiviso, perchè muove da una non esatta nozione della *legitimatō ad causam*. Questa, secondo un indirizzo accolto della Corte Suprema di recente ribadito in decisione adottata a Sezioni Unite (sent. 29 ottobre 1968, n. 3607), costituisce una condizione dell'azione intesa questa come il diritto potestativo non ad ottenere una sentenza favorevole, bensì come il diritto ad ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o contraria. Essa, cioè, si risolve nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente, per la legittimazione attiva e per quella passiva) di promuovere o di subire un giudizio, diretto alla pronuncia di una sentenza dichiarativa, costitutiva o di condanna su un rapporto giuridico di diritto sostanziale dedotto ad oggetto di controversia, indipendentemente dalla sussistenza e dalla titolarità effettiva, attiva o passiva, del rapporto stesso (c.d. legittimazione in concreto).

Devono, pertanto, ritenersi questioni di legittimazione *ad causam* soltanto quelle attinenti alla sussistenza di tale potere o dovere, distinte in quanto tali dalle questioni circa la reale titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale che forma oggetto della controversia, vale a dire dalla questione che concerne l'identificazione dei soggetti attivi o passivi del rapporto contenzioso. In altri termini, l'esistenza dell'azione, intesa come diritto potestativo ad ottenere una qualsiasi decisione di merito, trovasi su un piano diverso da quello del diritto dedotto in giudizio, diversità che viene in luce anche sotto il profilo della pertinenza del diritto stesso ad un determinato soggetto.

Nel caso di specie, la questione sollevata dalla ricorrente in prime cure e non riproposta in grado di appello, non concerne il diritto ad ottenere una qualsiasi sentenza di merito nei confronti dell'Assessorato ma riguarda invece l'individuazione in concreto nel suo aspetto soggettivo del rapporto contenzioso dedotto in giudizio, se, cioè, l'Assessorato sia titolare, in senso passivo, dell'accennato rapporto. E quindi, questione che esula dalla categoria concettuale della legittimazione *ad causam* ma di questione attinente alla titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, questione che concorre a fermare il merito della controversia.

Ora, come ha di recente pronunciato questa Corte Suprema, proprio in materia di espropriazione per pubblica utilità, la questione relativa alla identificazione dei soggetti del rapporto sostanziale controverso non costituisce questione di legittimità, ma di merito, con la conseguenza che in ordine a tale questione ogni possibile riesame sul giudizio di cassazione resta precluso quando non sia stata dedotta specifica doglianza in appello (sent. 6 novembre 1967, n. 2687).

Con il secondo motivo, il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 26 della legge reg. sic. 21

aprile 1953, n. 30, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto che l'indennità di espropriazione debba essere liquidata con riferimento al giusto prezzo che l'immobile aveva alla data del decreto di espropriazione (20 giugno 1959) mentre l'indennità deve liquidarsi con riguardo al valore che l'immobile aveva alla data del decreto di approvazione del piano per la costruzione della zona industriale di Messina (30 giugno 1955) a norma degli artt. 10 e 26 della legge reg. sic. n. 30 del 1953.

Il motivo non è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione più volte di affermare che la legge reg. sic. del 1953 soprarichiamata, non deroga al criterio fondamentale accolto, in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione della legge generale del 1865 (sent. 10 ottobre 1963, n. 2918; sent. 19 aprile 1966, n. 986 e sent. 3 marzo 1967, n. 492) e tuttora validi si ravvisano i motivi che presidiano il già affermato orientamento.

Le disposizioni degli artt. 10, comma 2, e 26, comma 2, della legge reg. sic. n. 30 del 1953 sono del seguente tenore: art. 10 « Il prezzo di esproprio è calcolato in base al valore venale degli immobili da espropriare alla data del decreto di approvazione del progetto senza tener conto degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente che indirettamente ai programmi di cui all'art. 3, alla previsione dei progetti e alla esecuzione delle opere »; il successivo art. 26: « Per le espropriazioni previste dai precedenti artt. 20 e 22 il prezzo di esproprio è calcolato in base alle norme di cui al secondo comma dell'art. 10 della presente legge » (l'art. 22 concerne le espropriazioni per la realizzazione delle zone industriali e, quindi, attiene alla fattispecie). Il contenuto dell'art. 10 non giustifica l'interpretazione prospettata dalla ricorrente, perchè occorre considerare il significato delle espressioni in relazione con quelle proprie del principio generale di cui all'art. 39 della legge fondamentale del 1865. L'art. 10 sopra riportato non ha affatto il significato sostenuto dal ricorrente, poichè l'espressione « valore venale degli immobili da espropriare alla data del decreto di approvazione del progetto senza tenere conto degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente che indirettamente ai programmi di cui all'art. 3 alle previsioni dei progetti e alla esecuzione delle opere », significa soltanto che a quella data deve valutarsi il valore venale dell'immobile, fatta astrazione da detti incrementi, ma non anche che alla data medesima deve calcolarsi l'indennità di espropriazione. Il valore venale è; in tale espressione, considerato come base per calcolare l'indennità, ma non come criterio legale di liquidazione.

Che ciò sia esatto si desume dall'art. 42 della legge del 1865 il quale, nell'escludere dal calcolo della indennità gli incrementi derivati dall'esecuzione dell'opera, del pari prevede la distinzione tra valore

del bene e calcolo dell'indennità. Esso stabilisce infatti che « l'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità sarebbe derivato dalla parte del fondo compresa nella espropriazione, non può tenersi a calcolo per aumentare la indennità dovuta al proprietario ».

Sulla base di tale distinzione, che ha il suo razionale fondamento nella funzione stessa dell'indennità, di corrispondere al valore del fondo nei limiti di legge, l'art. 39 della legge medesima stabilisce il criterio legale di liquidazione del valore venale.

Ciò si ricollega al principio secondo cui la data del decreto prefettizio di espropriazione, dalla quale la proprietà dei beni espropriati si trasferisce all'espropriazione (art. 50 legge n. 2359 del 1865), è il momento giuridico di determinazione dell'indennità, mentre tutti gli atti anteriori hanno carattere preparatorio, costituendo altrettante fasi di un procedimento che va gradatamente completandosi e che si perfeziona solo al momento in cui si opera il trapasso della proprietà del bene oggetto di espropriazione.

Osservasi, da ultimo, che per escludere la prospettata deroga a tale principio da parte della legislazione regionale siciliana, ulteriore conferma è dato trarre dall'art. 29 della legge del 1953, il quale dispone che per « La misura dell'indennità si applica la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ». Ora, secondo il significato proprio delle parole (art. 12 disp. sulla legge in generale) per misura dell'indennità di espropriazione non può che intendersi il *quantum* dell'indennità e i criteri per la sua determinazione, non certo il procedimento da seguire per tale determinazione.

Il Comune di Messina con l'unico mezzo del suo ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione dei principi relativi alla delegazione amministrativa, si duole che la Corte d'appello lo abbia condannato, solidalmente con l'Assessorato ai lavori pubblici, al pagamento dell'indennità per la occupazione biennale dell'immobile ed al risarcimento dei danni per l'ulteriore illegittima occupazione dello stesso immobile. Deduce il ricorrente incidentale che la Corte del merito, una volta riconosciuto che il Comune aveva agito in forza di delegazione amministrativa da parte della Regione, doveva porre a carico dell'Ente delegante le conseguenze dell'occupazione temporanea del fondo dei D'Andrea.

La censura non è fondata.

Il problema della natura del rapporto pubblicistico intercorso tra il Comune di Messina e la Regione, tramite l'Assessorato ai lavori pubblici, in riferimento all'occupazione temporanea del fondo poi espropriato, è stato ampiamente esaminato dalla Corte d'appello la quale ha tenuto presente l'attività svolta dal Comune che chiese ed ottenne a proprio nome sia il decreto prefettizio del 27 febbraio 1956 di occupazione temporanea, sia quello successivo di proroga del 5 febbraio

1958, considerando altresì che il progetto era stato redatto in data 23 gennaio 1956 dall'Ufficio tecnico comunale di Messina e che con il decreto del 30 giugno 1956 l'Assessorato aveva approvato detto progetto ed aveva affidato la direzione dei lavori all'Ufficio tecnico comunale di Messina, sotto la vigilanza dell'Assessorato. In base a tale esame delle prove documentali la Corte del merito ha accertato che la situazione giuridica venuta a crearsi fra i due Enti è quella della delegazione amministrativa intersoggettiva, giudizio che si fonda su un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, perchè sorretto da adeguata motivazione, immune da errori logici e giuridici.

Nè, contrariamente a quanto assume il ricorrente incidentale, erronee sono le conseguenze giuridiche che la Corte d'appello ha tratto dall'accennato accertamento. Invece secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema (sent. 11 ottobre 1963, n. 2711; sent. 13 agosto 1964, n. 2307 e sent. 25 marzo 1966, n. 807) la delegazione amministrativa intersoggettiva costituisce un istituto peculiare del diritto pubblico, non assimilabile al mandato, con il quale un ente, investito in via primaria della competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce, autoritativamente ed unilateralmente, ad altro ente una competenza derivata in ordine alla stessa materia e, di conseguenza, attribuisce a questo la legittimazione all'esercizio, entro i limiti fissati nell'atto di conferimento, di poteri e funzioni spettanti al delegante, sì che l'ente delegato non opera come un organo, sa pure straordinario dell'ente delegante, ma è investito del potere di provvedere rispetto all'oggetto della delega in nome proprio, e non in veste di rappresentante dell'altro, pur se per conto e nell'interesse di questo. E in relazione alla delegazione è stato ritenuto che l'ente delegato è direttamente responsabile nei confronti dei terzi, degli atti posti in essere in esecuzione della delega, senza che possano avere rilevanza le eventuali ripercussioni degli atti stessi nel rapporto interno con il delegante e l'incidenza di questi nella sfera giuridica del medesimo.

La Corte del merito, in conformità a tale indirizzo, ha correttamente ritenuto che il Comune di Messina abbia agito in veste di soggetto attivo del rapporto di occupazione temporaneo eseguito a proprio nome anche se per conto e nell'interesse della Regione. E in proposito va ancora rilevato che nella delegazione intersoggettiva in particolare (che, a differenza di quella interorganica, la quale opera nell'ambito di uno stesso ente pubblico, interviene invece tra enti diversi) la legittimazione attribuita al delegato, all'esercizio di funzioni e poteri spettanti al delegante, deve essere giuridicamente qualificata in base alle nozioni pubblicistiche proprie della delegazione amministrativa. In realtà, detta delegazione, importando una deroga (preventivamente consentita dalla legge) alle norme sulla competenza amministrativa, pone il delegato, nei limiti della delega e per la durata di essa, in una

condizione pari a quella del delegante, mentre, questi, a sua volta, viene a trovarsi rispetto agli atti di esecuzione della delega, nella posizione di soggetto investito di funzioni di controllo. Ciò importa che, di regola, salvo che l'atto di conferimento non disponga diversamente (circostanza esclusa, nel caso di specie, dalla Corte del merito con accertamento di fatto), il delegante è investito dei poteri di provvedere, rispetto all'oggetto della delega, in nome proprio. Da ciò consegue che l'ente delegato è direttamente responsabile nei confronti dei terzi (inclusi, tra questi, i proprietari dei fondi temporaneamente occupati in base a delegazione amministrativa). Ciò posto niun dubbio può sorgere in ordine alla legittimazione passiva del comune di Messina, quale soggetto titolare dell'obbligo derivante dal rapporto di occupazione temporanea.

I D'Andrea con i due mezzi del loro ricorso incidentale — i quali vanno esaminati congiuntamente, svolgendo censure connesse — denunciando omessa valutazione di circostanze decisive in ordine alla determinazione dell'indennità di espropriazione, nonché motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c. I ricorrenti incidentali lamentano, anzitutto, che la Corte del merito, abbia attribuito unico valore unitario al fondo espropriato, sebbene alcune parti fossero vicine a strada pubblica (via Taormina) e, quindi di valore più elevato rispetto a parti lontane dalla strada stessa. Deducono i D'Andrea che, sul punto, la sentenza denunciata presenta difetto di motivazione, non essendo stata chiarita sufficientemente la ragione che ha indotto la Corte di appello ad allontanarsi dal criterio formulato dal consulente tecnico. Aggiungono che i giudici di merito, nel ridurre del dieci per cento il valore unitario attribuito al terreno, non hanno adeguatamente motivato in ordine al supposto incremento di valore dell'immobile espropriato che si sarebbe verificato tra la data del decreto di espropriazione (20 giugno 1959) e l'epoca in cui era stata redatta la relazione di consulenza tecnica (novembre 1961).

Le censure non sono fondate. Esse devono essere esaminate in base alla premessa che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema (sent. 14 dicembre 1962, n. 3352 e sent. 4 gennaio 1964, n. 6) la pronuncia del giudice di merito in ordine alla misura dell'indennità di espropriazione è incensurabile in cassazione, se la liquidazione è compiuta in base a criteri conformi alla legge e se la pronuncia è sorretta da motivazione esente da vizi logici. Va anche premesso che il giudice del merito ben può distocarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, dopo avere chiarito le ragioni del suo diverso convincimento con l'indicare, cioè gli errori che viziano il parere espresso dalla consulenza (Cass. 1° febbraio 1968, n. 333 e Cass. 21 febbraio 1968, n. 592). — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 18 marzo 1969, n. 348 - Pres. Uccellatore - Est. Cuonzo - Montagnani (avv. Lessona) c. Ministero della pubblica istruzione (avv. Stato Gentile).

Atto amministrativo - Eccesso di potere - Regime probatorio dell'eccesso di potere nel procedimento davanti al Consiglio di Stato - Applicabilità delle norme del processo ordinario - Valore probatorio delle presunzioni semplici.

Impiego pubblico - Concorso - Concorso a cattedra universitaria - Commissione giudicatrice - Membro della commissione che abbia collaborato alla redazione dell'opera presentata dal candidato - Incompatibilità - Non sussiste.

Impiego pubblico - Concorso - Concorso a cattedra universitaria - Norme consuete nei concorsi - Pubblico impiego - Non si applicano.

Impiego pubblico - Concorso a cattedra universitaria - Titoli di valutazione - Libera docenza - Non ha valore preminente o assorbente.

Nel processo amministrativo devono ritenersi applicabili, di regola, le norme proprie del processo ordinario, onde i fatti denunciati dal ricorrente come determinanti il vizio di eccesso di potere dell'atto ben possono essere riconosciuti esistenti quando ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.) (1).

(1) La massima appare, concettualmente, in contrasto con la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, la quale ritiene inammissibile, nel processo amministrativo, la prova testimoniale: cfr. ad esempio Sez. V, 13 giugno 1967, n. 654, *Foro amm.*, 1967, I, 2, 862. Infatti, come è noto, nel processo civile, le presunzioni semplici non possono essere ammesse nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni (art. 2729 c.c.): di qui l'una: o la decisione che si annota ha implicitamente voluto riconoscere l'ammissibilità della prova testimoniale, ed allora è, concettualmente, in contrasto con la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato; oppure ha ritenuto inapplicabile la norma di cui al citato art. 2729 c.c., ed allora si pone in contraddizione con il presupposto del ragionamento, e cioè con la riconosciuta applicabilità, salvo eccezioni, delle norme proprie del processo ordinario anche di fronte al giudice amministrativo.

La particolare natura del concorso universitario e la stessa dignità della commissione giudicatrice permettono di consentire che di questa possano essere chiamati a far parte docenti che abbiano collaborato con candidati nella redazione di alcune delle pubblicazioni presentate da questi ultimi, senza che tale fatto, di per sè, determini una situazione di incompatibilità dei componenti della commissione stessa, ovvero la illegittimità del giudizio per la sua presunta mancanza di obiettività (2).

Nei concorsi universitari la natura del giudizio, ampiamente discrezionale, rimesso alla commissione giudicatrice non consente l'applicazione della maggior parte delle prescrizioni formali consuete nei concorsi per l'assunzione a pubblici impieghi, quali la predeterminazione dei criteri di massima, la suddivisione dei titoli in categorie e l'attribuzione dei coefficienti numerici a ciascuna di esse (3).

Nei concorsi a cattedre universitarie il possesso della libera docenza, pur costituendo titolo di valutazione dei candidati, nessun valore preminente o assorbente, nei confronti degli altri titoli, assume, ai fini del giudizio finale e conclusivo della commissione giudicatrice (4).

(Omissis). — Col primo motivo, si lamenta eccesso di potere, per sviamento, assumendo che, secondo quanto risulta negli ambienti accademici, uno dei ternati, nel concorso in questione, dovrebbe il suo successo alla minaccia di produrre, in sede di ricorsi giurisdizionali, dinanzi questo Consiglio, avverso altri tre concorsi universitari — (ricorsi, successivamente, rinunziati) — documenti compromettenti per i commissari, e, precisamente, preventivi accordi scritti, dei commissari stessi, sui candidati da ternare.

All'uopo il Collegio osserva.

Se, in astratto, non può contestarsi che le cause perturbatrici della libera determinazione di volontà degli organi amministrativi (e tra esse le ingiuste minacce possono acquistare rilievo, in questa sede, sotto il profilo dell'eccesso di potere per sviamento; se, del pari, quanto alla prova dei fatti, deve ammettersi, anche nel processo amministrativo, il valore probatorio riconosciuto dalle norme del processo ordinario (art. 2729 c.c.) alle presunzioni semplici, se « gravi, precise e concor-

(2-4) Su tali questioni, si veda, in senso conforme, Sez. VI, 22 novembre 1966, n. 889, *Foro amm.*, 1966, I, 2, 1931, dove si afferma che nei concorsi a cattedre universitarie non occorre l'elencazione e l'esame particolareggiato dei titoli; Sez. VI, 22 giugno 1965, n. 474, *ivi*, 1965, I, 2, 909, secondo la quale in detti concorsi non occorre l'indicazione dei criteri di valutazione; Sez. VI, 28 luglio 1962, n. 539, *ivi*, I, 2, 243, che ha ritenuto non necessaria la predeterminazione dei criteri di massima.

danti »; deve tuttavia subito aggiungersi che, nella specie, manca ogni elemento di prova, sia pure in via presuntiva, dei fatti costitutivi dell'assunto sviamento di potere.

Pur comprendendosi agevolmente le ragioni del riserbo, tuttavia questo Collegio, per la determinazione dei limiti del suo potere decisorio, non può non premettere il rilievo che, a rigore, nella specie non il « fatto », ma la mera « notizia » dello stesso (quale circolerebbe negli ambienti accademici) è l'effettivo oggetto della « alligazione » del ricorrente.

Se si aggiunge il rilievo che, comunque, la notizia di fatto è singolarmente generica e reticente, sia in ordine alle modalità di svolgimento dello stesso, sia circa la esatta identità dei suoi principali protagonisti, si può agevolmente intendere come manchino, nella specie, tutte le condizioni per la instaurazione di quel processo di deduzione logica, le cui risultanze, solo se « gravi, precise e concordanti », sono ammesse come vere, in via presuntiva nel processo in base alle citate norme di diritto comune.

Con il secondo motivo, il ricorrente censura la relazione del concorso, nel punto in cui la stessa realizza — a suo dire — una « stroncatura » nei suoi confronti, assumendo che questa è stata determinata dalla finalità di due membri della commissione giudicatrice (presidente e segretario della stessa), di togliere, al ricorrente, l'incarico di chirurgia pediatrica presso la facoltà medica di Firenze.

Precisa, il ricorrente, che l'interesse del presidente della Commissione consisteva nell'intento di conferire, il detto incarico, al suo allievo prof. Monaci, e che, a tal fine, quegli aveva ottenuto che il Consiglio della Facoltà di medicina di Firenze, nella seduta del 18 maggio 1965, sospendesse l'attribuzione dell'incarico stesso (per il quale avevano presentato domanda sia esso ricorrente, per la conferma, sia il prof. Monaci) in considerazione dell'avvenuto bando del concorso a cattedre di chirurgia pediatrica ed in attesa dell'esito di tale concorso.

A riprova dell'interesse del segretario della commissione giudicatrice, il ricorrente deduce il fatto che, in effetti, a questi sarebbe poi stato conferito il detto incarico, nella primavera del 1966.

Il Collegio non può non premettere la osservazione che ambedue le dedotte circostanze mancano di un significato « univoco », idoneo a fare loro assumere — sia pure in via sintomatica — quell'effetto invalidante del provvedimento impugnato, che il ricorrente vorrebbe loro assegnare.

Ed invero, sia la sospensione della assegnazione dell'incarico, nella imminenza dell'espletamento del concorso per la stessa cattedra, sia la preferenza concessa — nel conferimento dello stesso incarico — ad un titolare di cattedra, piuttosto che al precedente incaricato, non ternatosi nè dichiarato nel concorso a cattedra, relativo alla sua ma-

teria, sono provvedimenti che ampiamente si giustificano, di per sè, sul piano della legittimità, alla luce dei principi che regolano la suddetta materia e attesa l'ampia discrezionalità di cui il Consiglio di Facoltà gode nella stessa.

Ogni ulteriore indagine sulla legittimità delle deliberazioni in questione è preclusa dagli evidenti limiti del presente giudizio, in relazione al preciso oggetto della impugnativa del ricorrente.

Nè maggior rilievo invalidante hanno, sul giudizio negativo, oggetto del presente ricorso, le innanzi indicate circostanze, sotto il profilo teleologico, e, cioè, in quanto finalità che si assumono determinanti del giudizio stesso.

Sotto tale profilo, è assorbente la considerazione che, attesa la equivalenza dei giudizi espressi — nei confronti del ricorrente — da tutti e cinque i membri della Commissione giudicatrice, — equivalenza di giudizi che, di per sè, ben si giustifica, sul piano logico, come spontanea convergenza di una pluralità di obiettive valutazioni — il ricorrente non prospetta (nè al Collegio è dato cogliere) alcun elemento che spieghi in qual maniera, e perchè, le assunte particolari finalità di due membri abbiano — per così dire — « strumentalizzato » le volontà degli altri tre colleghi, inducendoli ad aderire ad un giudizio (che si lamenta, negativo sul ricorrente) che non corrispondeva, viceversa, al loro intimo convincimento.

In mancanza di qualsiasi luce su tale nesso, la presunzione logico-giuridica di legittimità dell'operato della Commissione resiste alle dedotte censure, che, pertanto, vanno respinte.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che illegittimamente si sia tenuto conto di lavori scientifici, di vincitori del concorso o di concorrenti dichiarati maturi, che risultano effettuati in collaborazione con i rispettivi maestri, peraltro componenti della commissione giudicatrice.

Neppure tale censura ha pregio.

È noto che nella università, specialmente quando la cattedra è retta da un insigne studioso, si formano vere e proprie scuole scientifiche, che seguono determinati indirizzi, nelle quali il titolare della cattedra assume la posizione di capo-scuola, e, di guida, non soltanto per gli studenti, ma anche per coloro che, terminati i corsi accademici, intendono proseguire negli studi con aspirazioni scientifiche.

È in tali scuole che si formano e vengon scelti prima gli assistenti volontari ordinari, quindi i liberi docenti e, infine, i titolari delle cattedre, attraverso i quali le scuole stesse progrediscono e si evolvono.

È, così, abbastanza comune — come può agevolmente constatarsi nella attuale realtà — che vengano redatti pubblicazioni e lavori come frutto della collaborazione fra più cultori della stessa materia, o tra docenti ed allievi, nell'ambito del gruppo o della scuola, in modo che

dai singoli apporti personali di ciascuno scaturisce l'approfondimento di particolari aspetti della materia, oggetto di studio, e di problemi attinenti alla disciplina, di cui è titolare il capo-scuola.

Particolarmente, poi, nel campo della ricerca scientifica sperimentale o di laboratorio, l'orientamento, che, nei tempi attuali, può ritenersi ormai prevalente e fecondo di utili risultati, è quello della ricerca e degli studi compiuti in équipes, e cioè in gruppi formati da più cultori della stessa materia ed anche di materia affini, in collaborazione, cui consegue una sempre più approfondita conoscenza del particolare campo oggetto della ricerca.

Tale approfondimento — infatti — costituisce la risultante dell'apporto di studi, di conoscenza, di esperienze, di ricerche personali dei singoli collaboratori.

È naturale che della collaborazione, così instauratasi nel gruppo o fra i singoli cultori, scaturisca, il più delle volte, una pubblicazione unitaria, che costituisce la sintesi degli sforzi e delle ricerche di ciascuno degli studiosi.

Non può negarsi che particolare valore scientifico e didattico assuma, inoltre, la predetta collaborazione allorchè è svolta tra docenti ad allievi in quanto costituisce oltre che un valido strumento per l'ulteriore conoscenza della materia, anche il mezzo per valorizzare la capacità degli allievi, alcuni dei quali saranno, poi, chiamati ad assumere, a loro volta, il ruolo dei docenti e continuare l'opera dei loro maestri, assicurando, così la continuità della ricerca scientifica.

È in tale prospettiva — ad avviso del Collegio — che deve esaminarsi la questione relativa alla legittimità della valutazione, da parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie, dei lavori presentati dai concorrenti che risultano dalla collaborazione tra candidati e membri della Commissione giudicatrice, normalmente scelti tra i più eminenti cultori della disciplina, per la quale è bandito il concorso.

Non sembra che possa applicarsi, per tali concorsi, nella sua assolutezza, i principi affermati dalla quinta sezione di questo Consiglio — e diligentemente citati dalla difesa del ricorrente — per i concorsi ospedalieri, in relazione ai quali non possono prospettarsi — ovviamente — le considerazioni fin qui svolte.

Non sembra, cioè, che possa precludersi ai candidati, dei concorsi universitari, di presentare alcune delle loro pubblicazioni scientifiche redatte in collaborazione con altri studiosi, specialmente nel campo della ricerca sperimentale, tenuto conto di fatto che talvolta esse rappresentano la migliore e più apprezzata parte della loro produzione scientifica; nè può — d'altra parte — precludersi ai docenti, i quali normalmente, sono i più eminenti cultori della materia, di far parte delle commissioni giudicatrici che hanno il delicato compito di valutare

l'opera e la personalità scientifica dei singoli candidati per individuare e designare, tra essi, quelli che hanno migliore idoneità a ricoprire la cattedra messa a concorso.

Va, altresì, osservato che questo Consiglio, sia pure con giurisprudenza di antica data (IV Sez. 20 giugno 1945, n. 93; IV Sez. 22 ottobre 1941; IV Sez. 8 ottobre 1942, n. 320); ha più volte affermato che, nei concorsi universitari, la natura del giudizio rimesso alla Commissione giudicatrice non consente che si applicano la maggior parte delle prescrizioni normali, consuete nei concorsi per la assunzione a pubblici impieghi, quali la predeterminazione di criteri di massa, la suddivisione di titoli in categoria e l'attribuzione di coefficienti numerici a ciascuna di esse, ed ha riconosciuto, quindi, alle predette commissioni, ampi poteri discrezionali, in considerazione del fatto che appare necessario e sufficiente che risulti quell'esame comparativo, fra i singoli candidati, dal quale soltanto possono essere giustificate le risultanze cui parvengono le commissioni stesse.

Questa Sezione ha, inoltre, con decisione n. 667 del 9 dicembre 1953, affermato che non costituisce causa di incompatibilità, dei membri della Commissione giudicatrice di un concorso universitario, il fatto che essi abbiano espresso giudizi sui singoli candidati.

Ed, infine, la stessa V Sezione, con la recente decisione n. 1335 del 2 novembre 1966, ha ritenuto che i rapporti di dipendenza e di collaborazione non sono stati dal legislatore considerati come cause di incompatibilità nella composizione dei collegi amministrativi, trattandosi di evenienza che, spesso, non possono, in pratica, neanche evitarsi, cosicchè è irrilevante la circostanza che taluni candidati in un concorso ospedaliero siano stati allievi o assistenti di taluni esaminatori, il giudizio sulla opportunità o meno di partecipare alla commissione.

Ad avviso del Collegio, pertanto, la particolare natura del concorso universitario e la stessa dignità della commissione giudicatrice permettono di consentire che di questa possano essere chiamati a far parte docenti che abbiano collaborato con candidati, nella redazione di alcune delle pubblicazioni presentate da questi ultimi, senza che tale fatto, per sè solo considerato, determini una situazione di incompatibilità dei componenti della commissione stessa, ovvero la illegittimità del giudizio per la sua presunta mancanza di obiettività, in radice, sui candidati interessati.

Ovviamente, in tale ipotesi, la valutazione dei lavori in collaborazione deve avvenire nei limiti in cui sia possibile individuare l'effettivo apporto dei singoli coautori. Ma da tale ulteriore indagine ritiene il Collegio di poter prescindere, esulando essa dai limiti della censura proposta.

Con l'ultimo motivo il ricorrente prospetta, in sostanza, tre profili di censura.

Col primo profilo lamenta che, illegittimamente, siano stati ternati candidati, sprovvisti della libera docenza nella materia, oggetto della cattedra a concorso, ed escluso il ricorrente fornito, invece, di tale libera docenza.

Neppure tale censura ha pregio.

È esatto, invero, il rilievo, svolto dalla difesa dell'Amministrazione, secondo cui, nei concorsi a cattedre universitarie, il possesso della libera docenza, pur costituendo titolo di valutazione dei candidati, nessun valore perminente o assorbente, nei confronti degli altri titoli, assume, ai fini del giudizio finale e conclusivo della Commissione giudicatrice.

La preferenza concessa, nella specie, dalla commissione giudicatrice a candidati sforniti di libera docenza specifica, di fronte ad altri forniti invece di tale libera docenza, si sottrae, pertanto, sotto il profilo in esame, alla dedotta censura. — (*Omissis*).

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen. 9 maggio 1969, n. 17 - Pres. Papaldo - Est. Battara - Giorgi (avv. Lodi e Magri) c. Amministrazione provinciale di Mantova (avv. Amorth e Gianolio).

Giustizia amministrativa - Sindacato di legittimità del Consiglio di Stato - Assorbimento da parte del Consiglio di Stato delle materie attribuite alle G.P.A. in s. g.

Giustizia amministrativa - Sindacato di merito del Consiglio di Stato - Giurisdizione di merito attribuita alle G.P.A. in s. g. - Non viene devoluta al Consiglio di Stato.

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato - Giurisdizione esclusiva attribuita alle G.P.A. in s. g. - Non viene devoluta al Consiglio di Stato.

Giustizia amministrativa - Consiglio di Stato come giudice dell'appello avverso la decisione delle G. P. A. in s. g. - Incostituzionalità delle G.P.A. in s. g. - Conseguenze sul giudizio d'appello.

Ai sensi dell'art. 26 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 il Consiglio di Stato è il giudice generale della legittimità in materia di interessi legittimi, onde, dichiarate incostituzionali le G.P.A. in s.g., la loro compe-

tenza di mera legittimità deve ritenersi assorbita da quella generale del Consiglio di Stato (1).

Poichè le materie sulle quali il Consiglio di Stato ha competenza estesa al merito sono tassativamente stabilite dalla legge, non può ritenersi esistente, nell'ordinamento positivo, un principio di competenza generale di merito del Consiglio di Stato, per cui le materie già attribuite alla G.P.A. con competenza estesa al merito, non potendo essere assorbite dalla competenza del detto organo, restano, limitatamente al merito, sine iudice (2).

Con la dichiarata incostituzionalità delle G.P.A. in s.g. sono rimaste sine iudice le questioni di competenza esclusiva già spettanti alle G.P.A., potendo ritenersi assorbite nella competenza del Consiglio di Stato limitatamente alla parte della controversia relativa agli interessi legittimi (3).

(1-4) Come è noto, attraverso una serie di decisioni emesse nel giro di un biennio, la Corte costituzionale, adeguando al precetto della Carta la struttura del giudice amministrativo, ha determinato la caducazione, oltre che dei Consigli di Prefettura, anche delle Giunte Provinciali Amministrative, della Giunta Giurisdizionale Amministrativa della Val d'Aosta e delle norme sul contenzioso elettorale amministrativo, di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, con le sentenze, rispettivamente, n. 30 del 1967 e nn. 33 e 49 del 1968. Sui problemi di diritto transitorio aperti dalle ricordate declaratorie di illegittimità costituzionale cfr. Corte dei Conti, Sez. II, 21 gennaio 1967, n. 7, che ha affermato la giurisdizione generale della Corte in materia contabile; Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 marzo 1969, *Il Consiglio di Stato*, 1969, I, 245, che ha risolto il problema della sorte delle materie devolute alle G.P.A. nei stessi termini della decisione che si annota, e Cass., Sez. Un., 28 settembre 1968, n. 2992, *Sett. Giur.* 1969, II, 398, che ha, viceversa, ritenuto che, dichiarate incostituzionali le norme relative alle G.P.A., il Consiglio di Stato mediante una interpretazione estensiva della norma e rilevato che questa *minus voluit quam dixit*, possa conoscere nella loro interezza, e quindi anche per gli aspetti concernenti i diritti soggettivi perfetti, delle questioni devolute alle G.P.A. in giurisdizione esclusiva.

Per quanto riguarda le conseguenze della dichiarata incostituzionalità delle G.P.A. sul giudizio di appello, in un primo tempo il Consiglio di Stato, Ad. Plen., 24 novembre 1967, n. 15, *Giust. Civ.* 1968, II, 149, aveva ritenuto che, interposto il gravame avverso la decisione della Giunta, si fosse consumata la giurisdizione di primo grado, onde il Consiglio di Stato, in sede d'appello, avrebbe dovuto annullare la decisione impugnata e ritenere la controversia per giudicarla nella sua integrità: proprio come avviene quando il giudice di primo grado abbia, per esempio, ritenuto irricevibile o inammissibile il ricorso: cfr., negli stessi termini, Sez. V, 2 aprile 1968, n. 381; Ad. Plen. 25 maggio 1968, n. 10, *Giust. civ.* 1968, II, 317; Sez. V, 10 gennaio 1969, n. 15, *Il Consiglio di Stato*, 1969, I, 26.

Il vuoto determinato dalle citate sentenze della Corte Costituzionale sarà colmato con l'istituzione dei Tribunali Regionali Amministrativi: si

Il ricorso proposto alla G.P.A. in s.g. prima della dichiarata incostituzionalità può essere considerato, dal Consiglio di Stato, come ricorso proposto al Consiglio stesso, essendo evidente la scusabilità dell'errore, quando il detto atto abbia, o possa acquistare, tutti i requisiti formali e sostanziali che la legge richiede nel ricorso al Consiglio di Stato; se tale conversione immediata non è possibile, il Consiglio, adito come giudice d'appello, assegna un termine all'appellante, affinché questi possa presentare istanza di conversione del ricorso alla Giunta in ricorso al Consiglio (4).

veda in proposito il disegno di legge 438/68 e il progetto Luzzatto, *Foro amm.*, 1968, III, 1005 e 1155.

Sui vari problemi sorti con la caducazione degli organi di giustizia amministrativa locale si veda, in dottrina: P. GASPARRI, *La giustizia amministrativa locale nel momento attuale, Il Consiglio di Stato*, 1968, II, 344; F. LUBRANO, *Ancora in tema di giurisdizione delle Giunte Provinciali Amministrative, Riv. Amm.*, 1968, 773; A. PIZZI, *Esistono ancora le G.P.A. in sede giurisdizionale?*, *Foro amm.*, 1968, II, 96; F. LA VALLE, *Il principio della giurisdizione amministrativa unica, Giur. it.*, 1969, I, 1, 787.

A. PALATIELLO

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 21 maggio 1969, n. 20 - Pres.

Papaldo - Est. Bartolotta - Arcuri ed altri (avv. Lepocare e Mazzei) c. Prefetto di Cosenza, Ufficio Genio Civile di Cosenza e Ministero lavori pubblici (avv. Stato Lancia) e Comune di Cosenza (avv. Loris e Giorgianni).

Piano di ricostruzione - Esecuzione del piano - Impossibilità del Comune di provvedere - Potere sostitutorio del Ministero dei lavori pubblici.

Piano di ricostruzione - Decreto prefettizio che approva il piano di ricostruzione - Equivalenza, ex art. 7 d. l. lgt. 1 marzo 1945, n. 154, a dichiarazione di pubblica utilità - Urgenza e indifferibilità derivanti dalla legge - Notifica fuori termine del decreto di occupazione - Non è rilevante.

Piano di ricostruzione - Termine di efficacia dei piani approvati entro il 31 dicembre 1950 - Provvedimento prefettizio di occupazione temporanea in via di urgenza per l'attuazione del piano di ricostruzione approvato prima del 31 dicembre 1950 - È legittimo.

Espropriazione per pubblica utilità - Procedura - Autonomia rispetto alla procedura dell'occupazione di urgenza - Incomunicabilità dei vizi della seconda sulla prima - Fattispecie.

Espropriazione per pubblica utilità - Termini - Indicazione nell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera - Mancata indicazione - Inammissibilità dell'impugnativa del decreto prefettizio di espropriazione.

Espropriazione per pubblica utilità - Termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità - Piani di ricostruzione - I termini di efficacia della detta dichiarazione sono fissati dalla legge.

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità - Controversie - Competenza dell'A.G.O.

Espropriazione per pubblica utilità - Piano di ricostruzione - Variante al piano richiesta dal proprietario interessato - Non sospende il procedimento.

Espropriazione per pubblica utilità - Modalità esecutive dell'opera - Censure - Inammissibilità.

Ricorsi amministrativi - Motivi - Atto non impugnato - Inammissibilità.

In virtù dell'art. 58 d.l. 10 aprile 1947, n. 261, riprodotto in sostanza nell'art. 15 legge 27 ottobre 1951, n. 1402, il Ministero dei lavori pubblici poteva sostituirsi al Comune provvedendo direttamente all'attuazione dei piani di ricostruzione, quando fosse risultata l'impossibilità del Comune di provvedere a ciò direttamente, onde, in detta ipotesi, i necessari provvedimenti erano legittimamente promossi dallo stesso Ministero o dall'Ente concessionario dell'esecuzione dei menzionati lavori (1).

Ai sensi dell'art. 7 d.l.lgt. 1° marzo 1945, n. 154 il decreto prefettizio che approvava il piano di ricostruzione equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità e le opere in esso decreto indicate erano dichiarate urgenti e indifferibili; pertanto non costituisce eccesso di potere la circostanza della notifica del decreto di occupazione a distanza di circa un anno dalla data della sua emanazione (2).

Ai sensi dell'art. 17 legge 13 luglio 1966, n. 610, i piani di ricostruzione approvati entro il 31 dicembre 1950 hanno efficacia fino al 31 dicembre 1970: pertanto è legittimo, ai fini dell'attuazione del piano approvato anteriormente alla detta data, il provvedimento prefettizio di occupazione temporanea in via di urgenza delle aree private (3).

(1-3) Sulla proroga *ope legis* dei piani di costruzione si veda Sez. IV, 28 giugno 1966, n. 561, *Il Consiglio di Stato*, 1966, I, 1184; Sez. V, 7 aprile 1967, n. 240, *ivi*, 1967, I, 673; *idem*, 10 ottobre 1967, n. 1088, *ivi*, 1967, I, 1805. Sulla durata in genere dei piani di ricostruzione e sulla proroga

Il procedimento di espropriazione è autonomo rispetto a quello dell'occupazione di urgenza, onde i vizi di questo non possono influire in alcun modo sul primo: pertanto la mancata o irregolare redazione dello stato di consistenza, pur inficiando il procedimento dell'occupazione di urgenza, non rende illegittima la procedura espropriativa (4).

Poichè i termini previsti dall'art. 13 legge 25 giugno 1865, n. 2359 devono essere indicati nella dichiarazione di pubblica utilità, la mancata prefissione può esser fatta valere unicamente attraverso l'impugnativa del detto atto; in difetto, il detto vizio non può essere fatto valere mediante l'impugnativa del decreto prefettizio di espropriazione (5).

Poichè i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, per quanto attiene alle opere relative ai piani di ricostruzione, sono determinati dalla legge, nessuna ulteriore fissazione di termini è richiesta negli atti del procedimento (6).

Le controversie relative all'ammontare dell'indennizzo di esproprio sono di competenza del G.O., perchè attengono a diritti soggettivi perfetti (7).

Nella esecuzione del piano di ricostruzione, il procedimento non è sospeso dalla semplice richiesta di variante al detto piano formulata dal proprietario interessato; onde è legittimo il decreto prefettizio di esproprio, emanato in pendenza dell'esame di detta richiesta da parte del Consiglio comunale (8).

Non è ammissibile la censura riguardante le modalità esecutive dell'opera dichiarata di pubblica utilità, in quanto la detta censura attiene al merito (9).

I motivi di ricorso amministrativo concernenti un atto non impugnato non possono essere fatti valere nella impugnativa di un altro provvedimento (10).

ope legis in specie, cfr. Sez. V, 9 dicembre 1967, n. 1842, Foro amm., 1967, I, 2, 1838; idem 29 novembre 1966, n. 1527, ivi, 1966, I, 2, 1885; e, da ultimo, Sez. V, 28 febbraio 1969, n. 145, ivi 1969, I, 2, 121.

(4) Sull'autonomia del procedimento di espropriazione rispetto a quello dell'occupazione di urgenza, con la conseguente incomunicabilità dei rispettivi vizi dall'uno all'altro, si veda Ad. pl. 12 luglio 1965, n. 18, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 1063; Sez. IV, 8 novembre 1952, n. 1327, Raccolta della giurisprudenza del Cons. di St., 1952, 1542; Ad. pl. 30 gennaio 1954, n. 3, Il Consiglio di Stato, 1954, I, 19.

(5-6) Cfr. Sez. IV, 23 gennaio 1962, n. 73, Il Consiglio di Stato, 1962, I, 1929.

(7) Tale giurisprudenza è costante: si veda, ad esempio, Sez. IV, 19 ottobre 1966, n. 675, ivi, 1966, I, 1643; Ad. pl. 30 ottobre 1961, n. 20, ivi, 1961, I, 1532; Sez. IV, 29 aprile 1964, n. 352, ivi, 1964, I, 69.

(8-10) Anche tale principio è pacifico: cfr. tra le più recenti, Sez. IV, 25 settembre 1968, n. 506, Il Consiglio di Stato, 1968, I, 1332.

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 10 giugno 1969, n. 21 - Pres. Papaldo - Est. Granito - Salvioni ed altro (avv. Nigro e Montesano L. e G.) c. Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Ricci), Comune di Rimini ed altri (n.c.).

Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Trasferimento in sede giurisdizionale - Legittimazione a chiedere il detto trasferimento - Necessità di assumere la veste di ricorrente - Non sussiste.

Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Trasferimento in sede giurisdizionale - Interesse al detto trasferimento in ogni controinteressato - Sussiste.

Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Trasferimento in sede giurisdizionale - Incombenti ed oneri relativi - Sono a carico dell'originario ricorrente.

Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Trasferimento in sede giurisdizionale in opposizione del controinteressato - Rimessione in termini dell'originario ricorrente - È configurabile.

Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Decreto presidenziale che decide il ricorso - Impugnativa - Motivi e legittimazione.

Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Opposizione al ricorso straordinario - Obbligo per il ricorrente di trasferire il ricorso in sede giurisdizionale - Non sussiste.

Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Annullamento della decisione straordinaria - Rimessione in termini del controinteressato ai fini della proposizione del ricorso giurisdizionale - È configurabile.

L'opposizione al ricorso straordinario al Capo dello Stato può essere proposta, ex art. 34, u.c. T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, anche dai controinteressati, e a nulla rileva la circostanza che questi non abbiano nè l'interesse nè la legittimazione a ricorrere contro il provvedimento impugnato dal terzo in sede straordinaria (1).

(1-7) Cfr. Sez. V ord. 29 ottobre 1968, n. 1328, *Foro amm.*, 1968, I, 2, 1294, che ha rimesso all'esame dell'Adunanza plenaria, per un possibile contrasto di giurisprudenza, varie questioni relative al trasferimento in sede

Ogni controinteressato può proporre l'opposizione al ricorso straordinario al Capo dello Stato chiedendo il trasferimento di questo in sede giurisdizionale, perchè in tale sede il procedimento si svolge attraverso un più compiuto contraddittorio, che assicura più concretamente la possibilità di spiegare una utile e sostanziale difesa (1).

Intervenuta l'opposizione al ricorso straordinario, spetta all'originario ricorrente di riproporre l'impugnativa in sede giurisdizionale, onde non subisce modifiche la originaria posizione processuale delle parti, conservando il ricorrente tale veste e rimanendo, l'opponente al ricorso straordinario, controinteressato (3).

La riproposizione del ricorso in sede giurisdizionale può avvenire anche quando sarebbero scaduti i termini per il ricorso al Consiglio di Stato, in quanto, nella specie, nessun errore è imputabile al ricorrente, essendo dichiarato improcedibile il ricorso straordinario unicamente per la opposizione dei controinteressati o dei cointeressati (4).

Il decreto presidenziale con il quale è deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato è impugnabile, da tutti gli interessati, per vizi che attengono alla tutela giurisdizionale; legittimato alla impugnativa è, perciò, anche il controinteressato che non abbia potuto opporsi alla trattazione del ricorso in sede straordinaria (5).

Proposta la opposizione al ricorso da parte del controinteressato, il ricorrente non è obbligato a trasferire la propria impugnativa in sede giurisdizionale (6).

Annullata la decisione presidenziale per violazione della tutela giurisdizionale, il Consiglio di Stato non può procedere senz'altro ad un riesame ex novo dell'originario gravame straordinario, ma deve concedere all'evente diritto il beneficio della rimessione in termini, ai fini della proposizione del ricorso giurisdizionale (7).

giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato. Con ordinanza del 12 luglio 1968, n. 1124, *Foro Amm.*, 1968, I, 2, 1030, la stessa V Sezione ha altresì rimesso all'esame dell'Adunanza plenaria il problema relativo alla ammissibilità dell'impugnativa, della decisione emessa su ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi che attengono al contenuto della decisione, stessa (*errores in iudicando*). Sulle questioni affrontate dalla decisione che si annota si veda pure Corte Cost. 2 luglio 1966, n. 78, *Foro amm.*, 1966, I, 1, 429 e 1° febbraio 1964, n. 1, *ivi*, 1964, I, 1, 9, con note di richiami.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 marzo 1969, n. 1029 - Pres. Favara - Est. Miele - P. M. Pedote (conf.) - Testa (avv. Pacifici) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota).

Imposta di registro - Benefici fiscali per le case di abitazione non di lusso - Acquisto di area parzialmente inedificabile per vincolo di piano regolatore - Applicabilità dei benefici - Limiti.
(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14).

La edificabilità dell'intera area acquistata costituisce il presupposto per la concessione dei benefici fiscali di cui all'art. 14 legge 2 luglio 1949, n. 408. La norma contenuta nel capoverso dello stesso articolo non costituisce integrazione della nozione di edificabilità ai fini della concessione dei benefici stessi, ma contiene solo le condizioni per la conservazione di tali benefici, nel senso che, a costruzione ultimata, tale area deve risultare edificata per almeno un terzo. Pertanto, se l'area è solo in parte edificabile a causa di vincoli creati dal piano regolatore, i quali prevedono la destinazione di parte del suolo a strada pubblica, il beneficio è dovuto solo limitatamente alla parte del suolo non soggetta al vincolo di piano regolatore ed in quanto, inoltre, tale porzione di suolo sia stata coperta da costruzioni nella misura richiesta dal capoverso dell'articolo in questione (1).

(Omissis). — Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., sostiene che la Corte di merito ha erronea-

(1) La presente sentenza è particolarmente interessante, dato il grande numero di controversie che si agitano in materia, per due diversi motivi.

Innanzitutto perchè ha precisato, con estrema chiarezza, la diversità di piani concettuali su cui sono destinate ad operare le norme del primo e del secondo comma dell'art. 14 della l. n. 408 del 1949; la prima, nel prescrivere il requisito della edificabilità, riguarda un presupposto per la concessione del beneficio fiscale, la seconda, invece, stabilendo i limiti minimi della concreta edificazione, attiene alla decadenza da tale beneficio.

In secondo luogo poi l'interesse della presente sentenza sta nell'aver ritenuto che il vincolo di inedificabilità stabilito da piano regolatore, quando preesiste all'acquisto dell'area, priva questa del requisito della

mente ritenuto che fosse necessario che tutta l'area acquistata avesse possibilità edificatorie, giacchè, invece, in relazione al secondo comma dell'articolo stesso, basta che si tratti genericamente di aree edificabili ovvero parzialmente edificabili, non facendosi nella legge distinzione tra aree strettamente edificabili ed aree di contorno, destinate allo sfogo ed ai servizi dell'edificio, purchè queste siano nella prescritta proporzione con l'area edificata.

La censura è infondata. Invero la edificabilità dell'intera area acquistata costituisce il presupposto per la concessione dei benefici fiscali, mentre la norma contenuta nel capoverso dello stesso articolo non costituisce integrazione della nozione di edificabilità ai fini della concessione dei benefici stessi, ma contiene solo le condizioni per la conservazione dei benefici stessi, nel senso che, a costruzione ultimata, tale area deve risultare edificata per almeno un terzo. Pertanto, se l'area è solo in parte edificabile a causa di vincoli creati dal piano regolatore, i quali prevedano, come nel caso in esame, la destinazione di parte del suolo acquistato a strada pubblica, il beneficio è dovuto solo limitatamente alla parte del suolo non soggetto al vincolo di piano regolatore ed in quanto, inoltre, tale porzione di suolo sia stata coperta da costruzioni nella misura richiesta dal capoverso dell'articolo in questione. D'altronde, non è inutile osservare che, adottandosi la interpretazione sostenuta dal ricorrente, la prima parte dell'articolo, laddove richiede un'area edificabile, diverrebbe inutile perchè il precetto in tal senso verrebbe sufficientemente espresso dalla norma contenuta nel capoverso.

Con il secondo motivo si sostiene la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949,

edificabilità relativamente alla parte vincolata, ed esclude pertanto, in tali limiti, la possibilità di applicazione del beneficio.

Su tale punto deve ricordarsi che in precedenza la Cassazione, con la sentenza 3 luglio 1968, n. 2222 (in *Riv. leg. fisc.*, 1969, 246) aveva affermato che « la eventuale esistenza di vincoli amministrativi e giuridici, specie se di carattere non assoluto ed inderogabile, alla edificabilità dell'area, non costituisce ostacolo alla concessione del beneficio di cui all'art. 14 della l. n. 408 del 1949, perchè, essendo prevista dalla norma l'altra condizione relativa alla effettiva edificazione dello speciale tipo di abitazioni previsto dalla legge, rimane a cura di chi ha interesse a conseguire il beneficio il far rimuovere, se possibile, i vincoli e gli impedimenti esistenti entro il termine di legge, decorso il quale verrà meno, per inosservanza del medesimo, il beneficio ».

È però da ritenere che tale affermazione trovi esclusiva giustificazione nella particolarità della fattispecie allora decisa e in cui, nonostante il vincolo di piano regolatore, di carattere non assoluto e inderogabile, l'area di cui all'atto tassato era stata effettivamente edificata dal compratore in conformità delle prescrizioni di cui alla l. n. 408 del 1949.

n. 408, nonchè dell'art. 360, n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c., deducendosi che la Corte di merito ha erroneamente escluso che la parte del suolo destinata dal piano regolatore a strada pubblica costituisse, pure in tale situazione giuridica, un accessorio in senso lato del suolo edificato. Inoltre la Corte non aveva considerato che, al momento della compravendita, tale suolo vincolato era ancora di proprietà privata e come tale era stato considerato dalle parti nella contrattazione, stabilendo un unico prezzo complessivo per tutto il suolo.

La censura è infondata. Invero, costituendo l'edificabilità del suolo acquistato il presupposto per la concessione dei benefici previsti dall'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, essa deve sussistere al momento della stipulazione del contratto e tale presupposto essendo stabilito dalla legge va valutato obiettivamente, indipendentemente dal modo come le parti hanno considerato il suolo. Pertanto, esclusa la edificabilità di parte del suolo per l'esistenza di vincoli di piano regolatore, è superfluo esaminare se il suolo stesso nella previsione delle parti sia considerato accessorio o pertinenza del restante suolo o se, comunque, non si sia tenuto conto, ai fini del prezzo, della sua inedificabilità. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 aprile 1969, n. 1296 - Pres. Pece - Est. Falletti - P.M. Caccioppoli (conf.) - Banca Nazionale del Lavoro (avv. Scandale) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salvatore).

Imposta di registro - Vendita - Pagamento di parte del prezzo mediante consegna al venditore di un libretto di deposito vincolato, quanto all'esigibilità, al benessere del compratore - Deposito autonomo - Tassabilità ex art. 38 tariff. all. A legge registro.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8; tariffa all. A, art. 38).

Imposta di registro - Vendita - Pagamento di parte del prezzo mediante consegna al venditore di un libretto di deposito vincolato, quanto all'esigibilità, al benessere del compratore - Oggetto della tassazione - Libretto di deposito - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tabella all. D, art. 27).

Il pagamento di parte del prezzo della compravendita mediante consegna di un libretto di risparmio vincolato, quanto all'esigibilità, al benessere del compratore e con rilascio da parte del venditore di ampia

e formale quietanza a saldo, equivale alla materiale consegna della somma corrispettiva. Tale clausola rivela un duplice contenuto dell'atto: stipulazione di una compravendita ed autonoma, seppur connessa, pattuizione di deposito tassabile ai sensi dell'art. 38 tariffa all. A alla legge di registro. Poichè il punto saliente della fattispecie non consiste nel deposito della somma sul libretto, ma nel deposito e nella consegna della somma stessa dall'uno all'altro contraente, la convenzione di deposito non può ritenersi meramente enunciata dall'atto, ma risulta direttamente dal contesto di questo ultimo (1).

In tale ipotesi oggetto della tassazione non è già il libretto, nella sua propria essenza e funzione, quale documento e strumento di un deposito a risparmio (art. 27 della tabella all. D), bensì il contratto riguardante il deposito della somma lasciata presso la banca, e cioè una diversa ed autonoma convenzione in rapporto alla quale il libretto non è che la forma ed il mezzo onde la convenzione stessa viene attuata (2).

(Omissis). — Le censure proposte dalla ricorrente, con cui è denunciata la violazione degli artt. 1362, 1766 e segg. c.c., 8 della legge di registro; 28 e 38 della relativa tariffa all. A; 27 della tabella all. D; 346 c.p.c. si articolano in quattro punti:

1) La Corte d'appello, ravvisando nelle semplici modalità di un pagamento condizionato l'ipotesi di una somma data in deposito, non soltanto ha frainteso la relativa clausola contrattuale, ma non ha pure avvertito che del deposito mancano nella specie i requisiti sostanziali

(1-2) Non constano precedenti in termini. Per riferimenti possono consultarsi le sentenze della Cassazione 2 agosto 1968, n. 2752 (in Riv. leg. fisc. 1969, 648) e 17 febbraio 1969, n. 558 (ivi, 1969, 1166). In ambedue i casi decisi con le citate sentenze si prevedeva la possibilità per la banca finanziatrice o mutuante di trattenere in deposito infruttifero tutta o parte della somma oggetto del finanziamento o del mutuo a garanzia di propri crediti e con facoltà od obbligo di erogarla a determinate condizioni. Peraltro in tali ipotesi la questione discussa riguardava la sussistenza o meno di più disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, mentre nella specie la controversia si è incentrata in via principale sul punto se l'atto contenesse od enunciasse un contratto di deposito autonomamente tassabile ed, in via subordinata, se oggetto di tassazione non dovesse essere il libretto ai sensi dell'art. 27 tabella D.

La Corte ha risolto in senso favorevole alla finanza entrambi i quesiti, affermando alcuni principi di indubbio interesse.

In primo luogo è stato ritenuto che, laddove il venditore rilasci ampia e finale quietanza della somma pattuita a titolo di prezzo, non ha rilievo lo strumento tecnico impiegato per effettuare la relativa consegna, onde, anche se questa avvenga tramite un libretto di risparmio nel quale la

e giuridici: le situazioni stesse del depositante e del depositario, la consegna della cosa, l'obbligo di custodire e restituire. Non si è inoltre limitata a vagliare l'atto nel suo proprio e testuale contenuto, ma ha desunto il criterio della sua tassabilità da circostanze estranee e arbitrariamente supposte.

2) Poichè il deposito e il vincolo della somma sul libretto di risparmio erano avvenuti prima che fosse stipulata la compravendita e prima che il libretto fosse consegnato alla venditrice, l'atto notarile non poteva contenere anche un negozio di deposito: la Corte perciò ha contraddittoriamente fondato il suo giudizio non sull'oggetto ma su un'enunciazione dell'atto, un'enunciazione riguardante un libretto di risparmio e non tassabile quindi se non nei limiti dell'art. 27 tab. D.

3) La Corte ha negato l'applicabilità dell'art. 27 cit. perchè nella specie il libretto non avrebbe una funzione di risparmio; ma l'art. 27, che comprende numerose e non congeneri ipotesi, non richiede nè presuppone una simile finalità.

4) L'art. 28 della tariffa all. A esclude un'autonoma ed ulteriore imponibilità nel caso in cui l'obbligazione pecuniaria sia il corrispettivo di una trasmissione mobiliare o immobiliare registrata. La Corte di merito non ha esaminato questo argomento, ritenendone erroneamente l'inammissibilità alla stregua di una domanda o di un'eccezione non riproposta in grado di appello.

Nessuna di queste censure è fondata.

La Corte d'appello ha osservato, con un rilievo testualmente desunto dal rogito notarile, che la venditrice, avendo ricevuto in con-

somma stessa si trovi depositata, deve pur sempre ammettersi che sia intervenuto il pagamento del corrispettivo della compravendita. Il meccanismo escogitato dalle parti contraenti non può che essere interpretato, in virtù del principio sancito dall'art. 8 della legge di registro, nel senso di un successivo deposito della somma da parte del venditore presso il compratore, a nulla rilevando che lo strumento relativo sia stato già predisposto. Ciò importa come conseguenza che nessun rilievo assume il criterio temporale delle operazioni strumentali relative alla stipulazione dei negozi contenuti nell'unico atto, dovendosi invece aver riguardo alla funzione delle operazioni stesse nell'ambito dell'assetto dei contrapposti interessi scelto dai contraenti. Donde la giusta prevalenza attribuita al nesso logico tra le diverse pattuizioni e la sottolineata rilevanza del criterio di obbiettiva interpretazione delle clausole contrattuali in relazione agli scopi desumibili dalla loro formulazione.

In particolare la Corte ha dissipato ogni equivoco fondato sulla consegna del libretto dall'acquirente al venditore la cui duplice funzione è stata chiaramente individuata nella consegna della somma dal secondo al primo e nella documentazione formale del successivo deposito effettuato nelle mani di quest'ultimo. A ragione pertanto — e l'importanza della affermazione non può sfuggire — la sentenza ribadisce che l'operazione

tanti la somma di L. 10 milioni e ricevendo inoltre la somma di L. 66 milioni depositata su un libretto di risparmio, rilasciò alla compratrice « ampia e finale quietanza a saldo ». Ed ha quindi ritenuto, con un giudizio di evidente coerenza e ragione, che in tal modo i contraenti avevano attribuito efficacia liberatoria alla consegna del libretto, come equivalente alla materiale consegna della somma corrispettiva, e che avevano inteso come definitivamente avvenuto il pagamento del residuo prezzo della compravendita. E questo d'altronde, identicamente espresso, era anche il pensiero dell'appellante, la quale appunto scriveva nelle sue difese che « la venditrice ha accettato questa forma di pagamento, ritenendo con ciò adempiuta l'obbligazione della compratrice, ed ha quindi rilasciato ampia e finale quietanza a saldo, con esonero del conservatore dei registri immobiliari dall'obbligo di iscrivere ipoteche legali, assumendo pertanto a proprio esclusivo carico il rischio dello scioglimento del vincolo e della effettiva esazione della somma portata dal libretto ». Non si giustifica dunque, a questo punto, nè la tesi di un pagamento condizionale (la cui sussistenza e non la disponibilità consecutiva d'una somma ormai pagata e quietanzata fosse soggetta alla prevista condizione ed al vincolo corrispondente), nè l'alterazione dell'oggetto del deposito e l'incongruenza (o l'inesistenza addirittura) dei soggetti di un simile negozio: come se la Corte d'appello avesse inteso che il deposito riguardasse il libretto anzichè la somma in esso rappresentata, che depositaria ne risultasse assurdamente la venditrice e depositante viceversa la banca compratrice.

materiale del deposito della somma nel libretto da parte della banca acquirente non ha alcuna rilevanza giuridica nel contesto della fattispecie contrattuale caratterizzata, invece, mediante il rilascio di quietanza a saldo da parte del venditore ed il vincolo di indisponibilità della somma pattuito a favore dell'acquirente, e cioè da due negozi distinti ed autonomi: compravendita e deposito.

La sentenza annotata contribuisce altresì, sia pure implicitamente, a delineare i connotati dell'enunciazione prevista dall'art. 62 l.o.r.: questa infatti ricorre quando l'atto non ponga in essere esso stesso il negozio della cui tassazione si discute: l'enunciazione, cioè, presuppone un negozio già stipulato e semplicemente richiamato dall'atto enunciante, il che ovviamente non si verifica quando il rapporto trovi la sua fonte nelle pattuizioni dell'atto tassato. In tale ipotesi si è totalmente al di fuori della fattispecie dell'enunciazione perchè non sussiste quel nesso di mero riferimento estrinseco tra negozio e negozio che giustifica l'applicazione dell'art. 62.

La Corte ha infine chiarito il rapporto tra la previsione dell'art. 38 tariffa all. A e quella dell'art. 27 tabella all. D. Il primo si riferisce al contratto di deposito, il secondo alla relativa documentazione. E poichè nella specie la tassazione riguardava il primo e non il documento (libretto), la sentenza annotata, con perfetta coerenza alla normativa citata, ha escluso l'applicabilità dell'art. 27 tabella D.

R. SEMBIANTE

Oggetto del deposito, come chiaramente si legge nella sentenza impugnata, fu invece la somma di L. 66 milioni, che la banca pagò e la venditrice ricevette a saldo del prezzo, e cioè la medesima somma che, mediante il meccanismo del libretto e del suo vincolo, la venditrice contestualmente rilasciò nella disponibilità della banca e che questa si obbligò a restituire (e frattanto a custodire) quando si fosse verificata la condizione pattuita. Queste circostanze, nei momenti e negli elementi costitutivi del negozio, la Corte d'appello ha immediatamente desunto dal contenuto proprio dell'atto, secondo gli effetti giuridici e l'intrinseca portata delle sue stesse clausole. E così, non solo il titolo, le persone e l'oggetto sono stati correttamente individuati, nella precipua inerenza delle rispettive qualificazioni, ma anche il requisito costitutivo della consegna ha trovato riscontro e ineccepibile dimostrazione nel fatto di una somma rimasta presso la banca, vincolata per l'esigibilità al suo benessere, nel momento medesimo in cui la proprietà ne passava all'acquirente; una tradizione, ripetesì, che riguardava la somma, non il libretto, il quale ultimo non andava consegnato al depositario, come cosa da custodire e restituire, ma spettava al depositante, come documento e titolo formale del deposito.

Proprio guardando alla « realtà sostanziale » del complessivo rapporto, quale emergeva dalle clausole documentate nell'atto, la Corte d'appello ne ha dimostrato il duplice contenuto; la stipulazione di una compravendita e un'autonoma, seppur connessa, pattuizione di deposito, in virtù della quale la venditrice si impegnavo a lasciare la somma di L. 66 milioni nella disponibilità della banca, fin quando non si fosse verificata la condizione a cui era subordinato lo svincolo, e da parte sua la banca assumeva l'obbligo di pagare o di rendere comunque esigibile la somma a favore della venditrice al verificarsi della medesima condizione. Esattamente la Corte d'appello ha negato rilevanza al particolare che la compilazione del libretto e l'annotazione del vincolo fossero state predisposte dalla banca prima che le parti si incontrassero davanti al notaio per la stipulazione del rogito: quelle non erano che operazioni materiali, eseguite per accordo fra le parti e già pronte per essere sanzionate nell'atto pubblico, temporalmente rapportate al medesimo. Dalla stipulazione perciò del menzionato contratto e dal suo proprio contenuto si poteva e doveva desumere il fondamento dell'obbligazione tributaria, non dalle modalità meramente tecniche e strumentali dell'affare nè dal ripetuto equivoco degli oggetti: perchè il punto saliente e la ragione imprescindibile della fattispecie non consistevano nel deposito della somma sul libretto, ma erano il deposito e la consegna della somma, comunque formata o rappresentata, dall'uno all'altro contraente. E correttamente dunque, sulla base di queste premesse, la Corte d'appello ha ritenuto che la convenzione di

deposito risultava dal contesto del rogito direttamente e non poteva quindi ritenersi meramente enunciata dall'atto stesso.

Ed era chiara altresì e soltanto consequenziale la constatazione, già espressa nella sentenza di primo grado e ripetuta dalla Corte d'appello, che oggetto della tassazione non era già il libretto, nella sua propria essenza e funzione, quale documento e strumento di un deposito a risparmio (art. 27 della tabella all. D), ma bensì il contratto riguardante il deposito della somma lasciata presso la banca, e una diversa ed autonoma convenzione in rapporto alla quale il libretto non era che la forma e il mezzo (fra altre forme e mezzi parimenti adottabili) onde la convenzione stessa (unica, invece, e determinante) veniva attuata.

Per quanto attiene, poi, al richiamo all'art. 28 all. A, a torto la Corte d'appello lo ha pregiudizialmente disatteso ritenendolo quale eccezione che non fosse stata tempestivamente riproposta. Trattavasi, infatti, non già di eccezione ma di semplice argomento difensivo, insuscettibile quindi di preclusione. Tuttavia il mancato esame di tale argomentazione nel merito non importa perchè le ragioni positivamente addotte dalla impugnata sentenza a sostegno della pronuncia bastavano, anche per implicita contraddizione, a dimostrare l'inconsistenza giuridica di detta argomentazione. Invero, poichè nel rapporto *de quo* la Corte ha specificamente ed esattamente individuato l'ipotesi prevista dall'art. 38 all. A, gli elementi di codesta verifica non potevano che escludere, nella propria ed esauriente peculiarità, l'applicabilità dell'art. 28 della stessa tariffa, postochè detto art. 28 postula pur sempre, sotto pena di una inammissibile duplicazione di imposta, un titolo di obbligazione autonomo ed autosufficiente. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 maggio 1969, n. 1638 - Pres. Favara - Est. Berarducci - P. M. Pedote (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Palmieri (avv. Mariano e Tolli).

Imposta di registro - Agevolazioni ex art. 8 l. 24 luglio 1961, n. 729 per la costruzione e l'esercizio delle autostrade - Appalti stipulati dall'A.N.A.S. - Applicabilità delle agevolazioni.

(l. 24 luglio 1961, n. 729, art. 8).

La norma del primo comma dell'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729 si riferisce non solo alle autostrade da costruirsi e gestirsi dalle società concessionarie, ma anche alle autostrade e strade da costruirsi direttamente dall'A.N.A.S. Pertanto gli appalti stipulati fra l'A.N.A.S. e i terzi appaltatori per la costruzione delle dette autostrade e strade

sono soggetti alla esenzione tributaria di cui alla suddetta disposizione (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso, denunciandosi violazione dell'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e dell'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., si lamenta che la Corte del merito abbia escluso la sussistenza di un collegamento necessario fra le norme del primo e dell'ottavo comma dell'art. 8 della citata legge n. 729 del 1961. Si assume che la dizione della norma dell'ottavo comma, « in luogo delle imposte, tasse e tributi di cui ai commi precedenti le società concessionarie corrisponderanno all'Erario dello Stato una quota fissa di abbonamento annuo... », comporta, necessariamente, il collegamento di tale norma a quella del primo comma dello stesso articolo, di modo che tutte le disposizioni di detto articolo, relative alla esenzione, si riferiscono, in via generale, soltanto alle società concessionarie, per le quali è previsto il regime dell'abbonamento tributario. Si aggiunge che non è stato considerato che tutte le norme della legge n. 729 del 1961, che precedono l'art. 8, e alle quali questo intende riferirsi, si richiamano, manifestamente e simultaneamente, all'attività di costruzione e di esercizio delle autostrade.

Il motivo è infondato.

La tesi della ricorrente, secondo cui la norma dell'ottavo comma dell'art. 8 della legge n. 729 del 1961, sarebbe collegata alla norma del primo comma dello stesso articolo, onde tutte le disposizioni relative alla esenzione tributaria in detta ultima norma contenute si riferirebbero unicamente alle società concessionarie indicate nella norma dell'ottavo comma, trova, invero, un insormontabile ostacolo nel testo letterale della norma di cui al predetto primo comma.

Dispone, infatti, letteralmente, tale norma che « tutti gli atti e contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge ivi compresi le convenzioni per le concessioni, i contratti relativi alle costruzioni ed all'esercizio delle autostrade previste dalla stessa legge; i contratti di appalto e di fornitura per la costruzione, manutenzione e gestione delle strade di cui sopra... sono esenti da tasse, imposte e tributi... ».

Ora, se si considera che la legge in cui la norma sopra riportata è inserita, ha ad oggetto un piano di nuove costruzioni stradali ed

(1) Con la presente sentenza e con altre undici identiche e coeve la Cassazione ha deciso in senso sfavorevole alla Amministrazione la nota questione relativa alla applicabilità dell'art. 8, primo comma, l. 24 luglio 1961, n. 729 agli appalti per la sola costruzione di autostrade stipulati dall'Anas. Diverso avviso aveva manifestato la Corte di Appello di Roma con la sentenza 21 giugno 1966, in questa *Rassegna*, 1966, 1, 1371.

Al principio ora affermato è stata prestata acquiescenza per le considerazioni di cui alla circolare 13 novembre 1969, n. 21.

autostradali, nel quale, diversamente dall'opinione dell'Amministrazione ricorrente, sono comprese, come risulta dalla stessa legge, oltre che le costruzioni autostradali da effettuarsi, con il sistema della concessione, da parte degli enti o società concessionari, anche le costruzioni stradali ed autostradali da effettuarsi direttamente dall'A.N.A.S., quali la costruzione dei raccordi, definiti dalla stessa legge « autostrade senza pedaggio » (art. 13, 1° comma), la costruzione delle autostrade, in genere, e delle strade di grande comunicazione (art. 13, 4° comma), la costruzione dell'autostrada Genova-Savona (art. 17, 2° comma) e la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (art. 15), e se si considera, altresì, che, in tal modo, dette ultime autostrade e strade figurano tra quelle espressamente « previste » dalla legge medesima, la conseguenza logica ed inconfutabile che ne discende è che, se le parole dal legislatore adoperate nella formulazione della norma in questione hanno un significato, questo non può essere se non nel senso che, nell'ampia accezione della locuzione « tutti gli atti e contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge », come nell'accezione della locuzione, esemplificativa, « ivi compresi i contratti relativi alle costruzioni ed all'esercizio delle autostrade previste dalla stessa legge », ed in quella, infine della locuzione del pari esemplificativa « i contratti di appalto per la costruzione... delle strade di cui sopra », sono compresi anche gli atti ed i contratti relativi alle costruzioni delle anzidette autostrade da effettuarsi direttamente dall'A.N.A.S. e, quindi, anche i contratti di appalto per la costruzione di tali autostrade stipulati fra la medesima A.N.A.S. ed i terzi appaltatori.

Ma, oltre che dal chiaro, preciso significato della norma sopra esaminata, la tesi dell'Amministrazione ricorrente è contrastata anche dalla *ratio* della norma stessa, che, essendo volta ad agevolare lo sviluppo del piano di costruzioni autostradali nel Paese, rende privo di qualsiasi giustificazione un trattamento differenziato, ossia un trattamento di favore esclusivamente nei riguardi degli atti e contratti relativi alla costruzione delle autostrade con il sistema della concessione e non anche nei riguardi degli atti e contratti relativi alla costruzione delle autostrade effettuata direttamente dall'A.N.A.S. a mezzo di appalti, in particolar modo considerando che, in quest'ultimo caso, il beneficio fiscale, incidendo sull'ammontare del corrispettivo dell'appalto, e, quindi, sul costo della costruzione, si risolve per l'A.N.A.S. in una economia di spesa e, conseguentemente, in una agevolazione dello sviluppo del piano di costruzioni autostradali, non meno, ed anzi ancor più — avendo in tal caso, il beneficio efficacia immediata nei confronti dell'A.N.A.S. — di quanto accade nella ipotesi delle costruzioni autostradali effettuate dalle società concessionarie, a mezzo di appalti privati.

Nè, infine, è superfluo rilevare che la conferma della volontà del legislatore, nel senso sopra esposto, è fornita dal legislatore medesimo

con la legge 28 marzo 1968, n. 360, con la quale, dopo avere, nell'art. 1, disposto l'integrazione dei fondi per il completamento del programma di costruzione e sistemazione dei raccordi autostradali e delle strade di grande comunicazione — che, rispettivamente, dal primo e dal quarto comma dell'art. 13 della legge n. 729 del 1961, sono previsti come opere da compiersi direttamente dall'A.N.A.S. — nel successivo art. 3 letteralmente dispone che « ai lavori di cui ai precedenti articoli si applicano tutte le disposizioni contenute nella suindicata legge n. 729 ed in particolare quelle degli artt. 8, 9, 11 e 13 comma terzo ». Tale disposizione, invero, ha carattere estensivo, nel senso che, con essa, si estendono agli ulteriori « lavori » previsti per il completamento del piano di costruzione e sistemazione dei raccordi autostradali e delle strade di grande comunicazione, i benefici fiscali già per l'attuazione di tale piano concessi con la legge n. 729 del 1961. Il che sta a significare che, per lo stesso legislatore, nella previsione della norma del primo comma dell'art. 8 di detta ultima legge non rientrano solo gli atti ed i contratti relativi alla costruzione di autostrade da effettuarsi con il sistema della concessione, ma rientrano anche gli atti ed i contratti relativi alla costruzione delle autostrade e strade di grande comunicazione da effettuarsi direttamente dall'A.N.A.S. a mezzo di appalti.

Ciò posto, non giova opporre il preteso collegamento della norma dell'ottavo comma alla norma del primo comma dello stesso art. 8 della legge n. 729 del 1961, per desumerne, addirittura, una limitazione all'ambito di quest'ultima norma, in contrasto, con la lettera e con la *ratio* della norma stessa. Tra l'altro, non si considera che il trattamento fatto dalla norma dell'ottavo comma sopra citata esclusivamente alle società concessionarie, con l'imporre loro di corrispondere all'Erario dello Stato, « in luogo delle imposte, tasse e tributi di cui ai commi precedenti », una quota fissa di abbonamento annuo, in ragione di centesimi cinque per ogni mille lire dei costi delle costruzioni, trova giustificazione, da un lato, nel fatto che alle società predette, oltre che il beneficio di cui alla norma del primo comma, sono concessi ulteriori, particolari benefici tributari, quali quelli, a carattere continuativo, previsti nei commi quarto, quinto, sesto e settimo dello stesso art. 8, ai quali, pertanto, l'ottavo comma va collegato, e dall'altro lato, nel fatto che le stesse società godono del diritto di pedaggio sulle autostrade da esse costruite e gestite; e, quindi, non si considera che tale giustificazione è sufficiente, di per sé, ad escludere che il legislatore, con la norma del predetto ottavo comma, abbia inteso limitare l'ambito di applicazione della norma di cui al primo comma dello stesso articolo.

E neppure giova opporre che le norme della legge n. 729, le quali precedono l'art. 8, si richiamano simultaneamente all'attività di costruzione e di esercizio delle autostrade. La particella « e » fra i due termini « costruzione » ed « esercizio », quanto meno nella norma del primo

comma dell'art. 8 — che è quella che qui interessa — è stata, invero, usata non in senso cumulativo, ma in senso disgiuntivo, come risulta dal testo della norma stessa, il cui significato, come si è visto, è chiaramente nel senso che essa si riferiva non solo alle autostrade da costruirsi e gestirsi dalle società concessionarie, ma anche alle autostrade e strade da costruirsi direttamente dall'A.N.A.S. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 giugno 1969, n. 2091 - Pres. Malfitano - Est. Alibrandi - P. M. Pedace (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Soc. Italiana Produzione Calce e Cementi Di Segni (avv. Pieroni).

Imposta ipotecaria - Contratti ad esecuzione continuata e differita - Adeguamento della prestazione - Non costituisce atto tassabile.
(l. 25 giugno 1943, n. 540, art. 1 e tariffa A art. 5; c.c. art. 1467).

Nei contratti ad esecuzione continuata o differita, l'adeguamento della prestazione determinato per ristabilire l'equilibrio a seguito della svalutazione monetaria non dà luogo alla costituzione di un nuovo negozio soggetto all'imposta ipotecaria (nè a quella di registro), e ciò sia che l'adeguamento discenda dalla legge sia che sia pronunciato con sentenza a norma del terzo comma dell'art. 1467 c.c. (1).

(*Omissis*). — Con i tre motivi del ricorso — da esaminarsi congiuntamente, in quanto svolgono censure strettamente connesse — la Amministrazione delle finanze denuncia falsa applicazione dell'art. 1467, comma 3, c.c.; in relazione all'art. 1230 stesso codice; contraddittorietà o, quanto meno, insufficienza di motivazione su punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 3, 4, 10, e n. 5 tabella, all. A, legge 25 giugno 1943, n. 540 delle imposte ipotecarie, con riferimento all'art. 72 e agli artt. 1, comma 2, 54 e n. 1 tariffa A r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. Deduce la ricorrente che a torto la Corte del merito, per negare il fondamento alla pretesa fiscale, si è limitata ad escludere una novazione, mentre era sufficiente una semplice modificazione delle originarie condizioni del contratto, come prevista dall'art. 1467, comma 3 c.c., a giustificare la pretesa dell'Amministrazione. Nè, secondo la ricorrente, è corretto equiparare, agli effetti fiscali, l'adeguamento dei canoni disposto dalla legge mediante criteri prestabiliti, a quello

(1) La sent. 15 febbraio 1965, n. 234, citata nel testo, è pubblicata in questa *Rassegna*, 1965, I, 548 con nota critica di G. ANGELINI ROTA, alla quale si rinvia.

operato in sede arbitrale ai fini della riduzione ad equità di un contratto per evitarne la risoluzione per eccessiva onerosità. Assume, poi la ricorrente che è contraddittoria la motivazione della sentenza là dove la Corte esclude che si sia verificata alcuna variazione dell'originaria prestazione contrattuale e riconosce, poi, che è intervenuta la determinazione del nuovo canone. Lamenta, ancora, la ricorrente che la Corte si è limitata a considerare la legge n. 540 del 1943 senza tener presente il collegamento esistente tra le norme della legge sulle imposte ipotecarie e quelle della legge sull'imposta di registro, incorrendo peraltro nell'errore di attribuire al lodo arbitrale efficacia puramente dichiarativa, mentre esso ha effetti costitutivi di un titolo che, sostanzialmente, tiene luogo di un nuovo contratto intervenuto tra le parti.

Le riassunte censure non sono fondate.

Già questa Corte suprema ha preso in considerazione il problema del trattamento fiscale dell'adeguamento dei canoni, relativi ad una prestazione contrattuale di contenuto pecuniario, che periodicamente, si ripete nel tempo, al mutato potere di acquisto della moneta, verificatosi nel corso del rapporto, ed ha affermato che l'adeguamento non comporta una modificazione del contratto e, quindi, non è soggetto all'applicazione di una nuova imposta di registro (sent. 15 febbraio 1965, n. 234). Tale precedente decisione, anche se adottata con riferimento all'imposta di registro ed in relazione ad aumenti di canoni disposti per legge (d. l. 7 gennaio 1947, n. 24 e legge 21 gennaio 1949, n. 8), applica tuttavia principi di carattere generale sulla natura e sugli effetti dell'adeguamento dei canoni, principi operanti anche nel caso in esame, in cui viene in considerazione una non diversa situazione economico giuridica delle parti contraenti, pure determinatasi per il fenomeno della svalutazione della moneta, che aveva sovvertito l'equilibrio delle prestazioni corrispettive originariamente stabilito dalle parti.

La Corte del merito, dopo aver rilevato che la determinazione del nuovo canone, operata attraverso l'intervento degli arbitri e agli effetti di quanto dispone l'art. 1467 c.c., costituisce soltanto una diversa espressione numerica della originaria prestazione, avendo la funzione di ristabilire l'iniziale equilibrio economico, ha conseguentemente escluso non solo la novazione oggettiva della obbligazione contrattuale dell'odierna resistente, ma anche una modificazione dell'oggetto del contratto, in quanto la pronuncia degli arbitri non ha altra portata che quella di ricondurre il contratto alla sua originaria funzione di regolamento di interessi delle parti, in guisa che la prestazione dovuta dall'una torni a bilanciarsi con quella dovuta dall'altra.

Tale pronuncia è da ritenere esatta e le argomentazioni svolte a suo sostegno costituiscono una congrua motivazione, informata a corretti criteri logico-giuridici.

Invero, la « *reductio ad aequitatem* » del contratto offerta dalla società locataria e accolta dagli arbitri, non ha fatto che ripristinare l'equilibrio contrattuale venuto ad alterarsi nel corso del rapporto per effetto del fenomeno economico-finanziario del diminuito potere di acquisto della moneta. E dalla funzione di mero adeguamento monetario ravvisata dalla Corte del merito agli aumenti di canoni, detti aumenti, solo nominali, non possono dar luogo alla costituzione di un nuovo contratto, diverso oggettivamente da quello precedente e, quindi, assoggettabile all'imposta ipotecaria di trascrizione di cui al n. 5 della Tabella A, allegata alla legge n. 540 del 1943. Solo in apparenza può sembrare modificata la prestazione dovuta dalla società Produzione Calce e Cementi di Segni, ma, in effetti, essa era stata modificata solo nella sua espressione numerica (ammontare dei canoni) per renderla aderente al mutato livello del valore della moneta e, quindi, non per innovare o modificare il regolamento contrattuale, ma per restaurare l'originario equilibrio delle prestazioni, così come voluto dalle parti contraenti.

Tale ultimo rilievo in ordine ad una soltanto apparente modificazione della prestazione dovuta dalla locataria chiarisce, sul punto, la « *ratio decidendi* » della sentenza denunziata e priva di ogni efficacia critica la censura della ricorrente che con il secondo mezzo lamenta contraddittorietà di motivazione.

Nè a diverso avviso può indurre l'argomento svolto dalla difesa ricorrente che richiama, a sostegno della sua tesi, la necessità di discriminare tra aumenti dei canoni disposti per legge (come nel caso di cui alla precedente sentenza di questa Corte n. 234 del 1965) ed aumenti disposti con sentenza (o con lodo arbitrale) in applicazione di quanto prevede l'art. 1467, comma terzo, cod. civ.. Invero, agli effetti del problema di diritto tributario che occorre risolvere, la distinzione suddetta si ravvisa priva di rilevanza. Infatti, sia nel caso di adeguamento dei canoni « *ope legis* », sia in quello di adeguamento « *ope iudicis* », non diverso è il risultato economico-giuridico e i suoi effetti sul contratto commutativo, che resta, nella sua sostanza, inalterato, perchè ricondotto alla sua funzione di strumento destinato a regolare un rapporto patrimoniale, mediante valutazione del rispettivo sacrificio e vantaggio, fatto da ciascuna delle parti al momento della conclusione del negozio.

Sempre a proposito dell'accennata discriminazione, sulla quale fa in particolar modo leva la ricorrente, non sembra inutile ricordare che già questa Corte suprema ha ritenuto che l'istituto della perequazione dei canoni d'affitto dei fondi rustici (art. 5 d.l.C.P.S. 1° aprile 1947, n. 277) altro non costituisce se non un'applicazione, sia pure con particolari adattamenti alla speciale materia, del principio di cui all'articolo 1467 cod. civ. il quale stabilisce che, se la prestazione di una delle

parti è divenuta eccessivamente onerosa, per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto (sent. 26 luglio 1961, n. 1815 e sent. 9 maggio 1962, n. 219). E a ulteriore conferma di quanto si è detto, può anche richiamarsi il fondamento tecnico della risoluzione per eccessiva onerosità e del suo rimedio (riduzione del contratto ad equità) individuato dalla dottrina più autorevole non già in una presunta volontà delle parti, ma in un difetto della causa del contratto, in quanto l'eccessiva onerosità, alterando il rapporto commutativo, fondato sull'adeguatezza dei reciproci sacrifici delle parti contraenti, si risolve in un vizio funzionale della causa del negozio.

Non miglior fondamento assiste le censure svolte nel terzo mezzo. Ben vero che tra le norme della legge sulle imposte ipotecarie e quelle della legge sull'imposta di registro esiste un collegamento, richiamando la legge n. 540 del 1943 quella del registro sia per quanto concerne il « valore su cui si applica l'imposta di registro » (art. 4), sia per quanto riguarda « la riscossione delle imposte e soprattasse » (art. 10), ma è anche vero che l'argomento non è rilevante ai fini della soluzione del caso in esame. Infatti, la deduzione difensiva, considerata in riferimento alla concreta fattispecie di causa, si ravvisa viziata da petizione di principio. Con essa, si dà come postulato l'affermazione per cui l'adeguamento dei canoni al diminuito potere di acquisto della moneta importi modifica del contenuto del contratto, mentre tale proposizione, lungi dal presentare carattere assiomatico, è invece quella che si deve dimostrare, imperniandosi appunto su di essa la questione giuridica centrale della controversia, come le considerazioni dianzi svolte mettono in luce. Pertanto, i conseguenziali argomenti svolti dalla ricorrente sono privi di pregio muovendo da falsa premessa, perchè viziata da « petitio principii ».

Consegue che si deve rigettare il ricorso e condannare l'Amministrazione ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione a favore della Soc. It. Produzione Calce e Cementi di Segni. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 giugno 1969, n. 2204 - Pres. Favara - Est. Usai - P. M. Raja (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Alibrandi) c. Soc. Incas.

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Prescrizione - Interruzione - Effetti.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 140 e 141).

La prescrizione è interrotta a favore di entrambe le parti non limitatamente alla pretesa o all'accertamento specifico che forma oggetto dell'atto interruttivo bensì in relazione all'intero rapporto tributario

inerente all'atto sottoposto a registrazione; conseguentemente tanto il contribuente quanto la Finanza possono rimettere in discussione e riesaminare senza limitazioni tutta la materia tassabile, e la Finanza può anche aggravare la misura della tassazione o assoggettare l'atto ad un'aliquota diversa, qualunque sia stato il motivo della domanda o dell'opposizione del contribuente (1).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo la ricorrente, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 136, 140 e 141 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro) e dei principi che regolano la prescrizione in materia tributaria, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ha rilevato che la sentenza impugnata, dopo aver ammesso, in linea di principio e di diritto, che il corso della prescrizione era stato interrotto ed era rimasto sospeso in favore di entrambe le parti ai sensi degli artt. 140 e 141 della legge di registro, aveva poi disapplicato in concreto tale principio osservando che l'interruzione e la sospensione potevano valere soltanto nell'ambito oggettivo in cui la interruzione si era verificata (sussistenza o meno di un contratto di appalto) e non potevano essere spostate fuori di tale ambito, come invece era avvenuto nella specie pretendendo, poi, la Finanza di tassare l'atto Malaguti come se contenesse una permuta.

Ciò premesso, la ricorrente ha osservato che ciò contrastava coi principi fissati da questa Corte suprema, la quale aveva ripetutamente chiarito che l'effetto interruttivo non era limitato alla pretesa o all'accertamento specifico oggetto dell'atto interruttivo, ma si estendeva a tutta la materia tassabile, che di conseguenza poteva essere rimessa tutta in discussione sia dal contribuente che dalla Amministrazione.

Nella specie, ha precisato la ricorrente, la materia tassabile era data dal contenuto intrinseco dell'atto Malaguti 10 novembre 1950, il quale conteneva il trasferimento di un'area fabbricabile dietro corrispettivo della consegna di alcuni locali, già individuati, dell'edificio che sarebbe stato costruito: questo era l'atto da tassare e, ai fini della tassazione si imponeva la individuazione del rapporto o dei rapporti giuridici che le parti avevano inteso di porre in essere. La Finanza

(1) Giunge opportuna una nuova precisazione del particolare effetto che l'atto interruttivo produce su tutto ciò che è controvertibile intorno alla registrazione di un atto. Viene anche ulteriormente confermata la motivazione di tale concetto sul principio che l'obbligazione tributaria di registro nasce dalla legge e deve essere attuata in conformità della norma mediante correzioni, anche ripetute, di eventuali errori al fine di eliminare il divario tra l'obbligazione quale è secondo la legge e quella in concreto accertata. Vedi in argomento la nota di C. BAFI, *Considerazioni sull'interruzione della prescrizione delle imposte indirette*, in questa *Rassegna*, 1969, I, 280.

vi aveva ravvisato, in aggiunta alla compravendita, un contratto di appalto; interrotta la prescrizione in seguito alla pretesa tributaria diretta a percepire l'imposta di registro sull'atto di appalto, l'effetto interruttivo non restava limitato a tale specifica pretesa, ma valeva a rimettere in discussione tutta la materia tassabile costituita dalla esatta qualificazione, agli effetti tributari, dell'atto Malaguti e quindi ben poteva la Finanza, successivamente, quando il nuovo periodo di prescrizione non si era ancora compiuto, avanzare la pretesa che l'atto Malaguti contenesse invece una permuta di cosa presente (area fabbricabile) contro cosa futura (locali da costruire) perchè si trattava sempre di individuare l'intrinseca natura dell'atto, se, cioè, con esso si fosse posta in essere una compravendita ed un appalto ovvero una permuta.

Il motivo è fondato.

La Corte del merito ha, invero, enunciato e applicato il seguente principio: la materia tassabile a cui si estende la efficacia interruttiva di un atto promosso dal contribuente o dalla Finanza ha una limitazione implicitamente necessaria con riferimento al contratto rispetto al quale è sorta la contestazione tributaria. Tale limitazione oggettiva dell'efficacia dell'atto interruttivo della prescrizione, se non può essere intesa nel senso rigoroso con cui tale principio trova applicazione nel diritto comune, è pur tuttavia sempre condizionata alla materia tassabile in ordine alla quale è sorta la controversia tra il Fisco e il contribuente e sono stati compiuti gli atti aventi efficacia interruttiva.

Tale principio è errato perchè, come ha ripetutamente affermato questa Corte Suprema (Cass. 21 ottobre 1967, n. 2565, 28 giugno 1963, n. 1769, 18 febbraio 1963, n. 393), sia nel caso di domanda in via amministrativa per rimborso o per opposizione, sia in quello di ricorso alle commissioni tributarie, la prescrizione triennale è interrotta a favore di entrambe le parti non limitatamente alla pretesa od all'accertamento specifico che forma oggetto dell'atto, bensì in relazione all'intero rapporto tributario inerente all'atto sottoposto a registrazione; conseguentemente tanto il contribuente quanto la Finanza possono rimettere in discussione e riesaminare senza limitazioni tutta la materia tassabile, e la Finanza può anche aggravare la misura richiesta della tassazione o assoggettare l'atto ad una aliquota diversa, qualunque sia il motivo della domanda o dell'opposizione del contribuente.

E dell'esattezza di tali principi non può dubitarsi se si considera quanto segue.

L'obbligazione di pagare l'imposta di registro nasce per l'effetto della registrazione dell'atto. Per rendere concreta tale obbligazione occorre liquidare la tassa, ossia accertare il tributo e ciò comporta anzitutto la determinazione, alla stregua dei criteri propri della legge di registro, del contenuto dell'atto presentato alla registrazione. Tutte le volte che l'ufficio erra nell'eseguire tale determinazione e, quindi,

anche se l'atto registrato contiene più convenzioni e l'ufficio accerti il tributo in relazione ad una sola di esse, sorge un divario tra l'obbligazione dovuta secondo la legge e quella accertata dall'ufficio; divario che deve essere eliminato con la richiesta dell'imposta suppletiva, la quale, per la stessa definizione che ne dà la legge del registro (art. 7) è diretta appunto a riparare gli errori o le omissioni in cui sia incorso l'ufficio, ossia a sostituire all'accertamento viziato quello esatto, in quanto conforme alla legge, nell'ambito dell'unica obbligazione tributaria sorta con la registrazione.

In conseguenza, quando l'ufficio esegue, come ha fatto nel caso in esame, un accertamento suppletivo, manifesta la volontà di sostituire all'imposta erroneamente accertata quella realmente dovuta a tenore di legge per l'eseguita registrazione e quindi la relativa interruzione della prescrizione non può ritenersi circoscritta alla sola pretesa in concreto fatta valere con l'atto di accertamento suppletivo, ma deve essere estesa all'intero rapporto tributario inerente all'atto sottoposto a registrazione, senza alcuna limitazione, e, se tale atto contenga più convenzioni, anche ad un negozio diverso da quello fatto oggetto dell'iniziale accertamento suppletivo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 giugno 1969, n. 2209 - Pres. Rosano - Est. Falletti - P. M. Pedace (conf.) - Ministero del Tesoro (avv. Stato Coronas) c. Guetta (avv. Selvaggi).

Violazione delle leggi finanziarie e valutarie - Pagamento di non residenti a residenti in Italia per cessioni di beni d'uso e prestazioni di servizi in relazione al soggiorno in Italia - Pagamento eseguito da un terzo per conto dei debitori - Legittimità.

(d.l. 6 giugno 1956, n. 476, art. 2, 3 e 4).

La deroga prevista dall'art. 3 del d.l. 6 giugno 1956, n. 476 alle restrizioni stabilite sulla circolazione di valuta tra residenti e non residenti in Italia, si riferisce all'ipotesi che il pagamento di debiti di non residenti sia oggettivamente in relazione a cessioni di beni d'uso e a prestazioni di servizi connesse al soggiorno dei non residenti in Italia; il pagamento può quindi essere eseguito anche da un terzo per conto dei debitori non richiedendosi dalla legge che l'adempimento sia eseguito personalmente. Non incorre pertanto nelle sanzioni di legge il residente che, ricevendo moneta italiana da banche italiane per conto di turisti stranieri, abbia provveduto a saldare i conti di alberghi. Ciò non esclude che l'interferenza di un terzo che si pone in rapporti di intermediazione tra turisti stranieri, agenzie di viaggio e albergatori

possa dar luogo a violazione di norme valutarie; ma tali possibili violazioni debbono essere nelle singole ipotesi accertate e dimostrate se non discendono dal sol fatto che il terzo abbia eseguito l'adempimento per conto di non residenti senza un espresso mandato (1).

(*Omissis*). — Con decreto 23 maggio 1960 il Ministero del Tesoro infliggeva a Benedetto Guetta la pena pecuniaria di L. 7 milioni, di cui L. 5 milioni condonate, contestandogli di aver effettuato pagamenti in Italia per conto di debitori residenti all'estero, in violazione delle norme valutarie contenute nel decreto legge 6 giugno 1956, n. 476. Il Guetta, secondo il rapporto della polizia tributaria, si era interposto tra agenzie di viaggio straniere ed albergatori italiani, pagando a questi ultimi per conto delle prime il prezzo delle prestazioni eseguite a favore di turisti stranieri in Italia, e utilizzando all'uopo gli importi di assegni circolari, emessi da banche italiane, in Italia, su richiesta di persone rimaste sconosciute e spediti al Guetta.

L'opposizione del Guetta, proposta contro il Ministero del Tesoro e contro il Ministero delle Finanze, veniva respinta dal Tribunale di Venezia, con sentenza 25 marzo 1964, per difetto di legittimazione nei riguardi del primo, e per ragioni di merito nei riguardi del secondo. Ma la Corte d'appello di Venezia, accogliendo con sentenza 5 aprile 1966 il gravame proposto dal Guetta contro il Ministero delle Finanze, riteneva che non sussistessero nella specie le violazioni contestate, e dichiarava pertanto non dovuta la pena pecuniaria come sopra inflitta.

L'Amministrazione delle finanze ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due mezzi: resiste con controricorso Giuliana Guetta, succeduta quale erede del padre Benedetto Guetta, frattanto defunto. La ricorrente ha inoltre presentato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo mezzo, denunciando la violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 7 del d.l. 6 giugno 1956, n. 476 e il difetto di motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) la ricorrente lamenta che la Corte di appello, per escludere l'illegittimità delle operazioni valutarie imputate al Guetta, abbia soltanto considerato che i pagamenti da lui eseguiti corrispondevano alle prestazioni alberghiere ricevute in Italia da turisti stranieri. Secondo invece il ricorrente le norme citate limiterebbero entro l'ambito di più specifici requisiti le ipotesi di deroga ai propri divieti, e il loro carattere eccezionale imporrebbe un'interpretazione restrittiva.

(1) Non constano precedenti.

Le censure non sono fondate. Basta rapportare le circostanze della fattispecie, come insindacabilmente ritenute dalla sentenza impugnata e come pacificamente ammesse da entrambe le parti, agli artt. 3 e 4 del d.l. 6 giugno 1956, n. 476 per constatare che corretta e giustificata ne risulta la negazione di illegittimità degli atti contestata al Guetta. La Corte d'appello ha invero premesso che il Guetta « si limitò » a saldare i conti delle prestazioni alberghiere usufruite in Italia da turisti stranieri: che egli eseguì tali pagamenti per incarico ricevuto da agenzie straniere di viaggio, con le quali era abitualmente in rapporto di affari; che gli importi da pagare e i nomi dei creditori relativi gli venivano indicati dai dipendenti delle agenzie, i quali accompagnavano in Italia le comitive turistiche: che all'uopo il Guetta riceveva degli assegni circolari, emessi a suo favore in Italia da banche italiane e spediti a lui da persone per lo più rimaste sconosciute. Il d.l. n. 476 (« nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di stato e di banca esteri ») dispone nell'art. 2 che « ai residenti è fatto divieto di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni fra essi e non residenti... se non in base ad autorizzazioni ministeriali. I crediti dei residenti verso non residenti devono essere dichiarati dai titolari con le modalità ed entro i termini stabiliti dal ministro per il commercio con l'estero. I residenti che siano creditori o debitori, a qualunque titolo, verso non residenti hanno l'obbligo di riscuotere i loro crediti o di pagare i loro debiti con le modalità ed entro i termini... (id) ». Ma l'art. 3 ammette che « i residenti possono compiere atti idonei a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, in deroga al disposto dell'art. 2, quando tali obbligazioni abbiano per oggetto cessioni di beni d'uso e prestazioni di servizi ai non residenti stessi, in relazione al loro soggiorno in Italia. I residenti che siano creditori verso non residenti in dipendenza degli atti previsti dal precedente comma sono autorizzati a ricevere in pagamento biglietti di stato e di banca esteri o assegnati in moneta estera ». L'art. 4 dispone che « i residenti non possono ricevere pagamenti da non residenti o effettuare pagamenti a non residenti, direttamente o per conto di medesimi, se non in conformità al disposto degli artt. 2 e 3 ». Da tali norme, si desume che nella specie i residenti (cioè gli albergatori italiani) poterono legittimamente ricevere i pagamenti ad essi dovuti da non residenti (i turisti stranieri), e che il versamento delle somme relative (in moneta italiana) poté legittimamente essere eseguito per il tramite del Guetta, come persona all'uopo incaricata e munita della provvista corrispettiva. I pagamenti riguardavano le prestazioni di servizi alberghieri e il Guetta li effettuò « per conto » dei turisti medesimi; nei limiti quindi e secondo i requisiti, oggettivi e soggettivi, stabiliti dagli artt. 3 e 4.

La Corte di appello non si è fermata al requisito oggettivo, non contestato nei limiti del pagamento, ma ha dimostrato la sussistenza

del requisito soggettivo, respingendo bensì la tesi erronea seguita dal primo giudice, secondo cui il pagamento delle prestazioni in oggetto avrebbe dovuto essere effettuato « personalmente » dai turisti agli albergatori, ma ritenendo, come la legge ammette, che il pagamento potesse avvenire mediante delega di un terzo; se così non fosse, si legge nella sentenza impugnata, bisognerebbe ritenere illecito fin anche il pagamento del conto alberghiero effettuato da chi sia compagno di viaggio dell'utente.

Non importa che gli assegni pervenissero al Guetta da persone sconosciute; nè codesta circostanza, che piuttosto avvalorava il convincimento espresso nella sentenza impugnata, secondo cui non le agenzie di viaggio ma i turisti personalmente provvedevano ad inviare le somme necessarie per il pagamento dei conti alberghieri, consentiva per sé di affermare nei confronti del Guetta la presunzione di un'interferenza estranea e illecita da parte sua nei rapporti fra i turisti e le agenzie e gli albergatori, quasi che egli avesse l'onere di provare, come argomenta la difesa erariale, di aver ricevuto formali e singolari mandati da ciascuno dei turisti (dovendo quindi conoscere il nome dei suoi mandanti), e non bastasse il fatto di aver eseguito i pagamenti « per conto dei medesimi ». La responsabilità, viceversa, e le sanzioni intimare al Guetta non potevano desumersi dal sospetto, per quanto possibile e verosimile, di eventuali irregolarità, ma doveva intrinsecamente giustificarsi su rilievi di positiva consistenza e dimostrazione. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 giugno 1969, n. 2213 - Pres. Stella Richter - Est. Alibrandi - P. M. Pedace (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Tracanna) c. Soc. Aurora.

Imposta di registro - Accessione - Presunzione ex art. 47 legge di registro - Deroga prevista dalla l. 24 gennaio 1962, n. 23 - Presupposti di applicabilità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 47; l. 24 gennaio 1962, n. 23).

La presunzione dell'art. 47 della legge di registro (in forza della quale si considerano trasferite le accessioni unitamente al suolo, anche se nell'atto è diversamente disposto) può esser vinta soltanto con atto scritto che abbia acquistato data certa, col mezzo della registrazione, anteriore al trasferimento. Per poter derogare a tale rigoroso principio a norma della legge 24 gennaio 1962, n. 23, che ritiene idonee a vincere la presunzione le deliberazioni con cui comuni e province abbiano

autorizzato la edificazione su terreni ineditati a coloro che successivamente hanno stipulato il contratto di acquisto, è necessario che si tratti di deliberazioni anteriori all'entrata in vigore della legge, che gli enti locali abbiano espresso il loro consenso alla edificazione, che la vendita abbia per oggetto terreni non edificati. L'ultimo requisito della ineditazione deve essere specificamente dimostrato e non è implicito nel sol fatto che con la deliberazione sia stato dato il consenso alla costruzione (1).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 giugno 1969, n. 2404 - Pres. Pece - Est. Pascasio - P. M. Chiron (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Romani (avv. Zito).

Imposta di registro - Accessione - Agevolazione ex art. 14 l. 2 luglio 1949, n. 408 - Deroga all'art. 47 della legge di registro.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 47).

La costruzione eseguita dal futuro acquirente dell'area cui la costruzione inerisce, seguita dal trasferimento dell'area al medesimo costruttore, esprime un risultato identico a quello che si produce con l'acquisto dell'area e la successiva costruzione su di esso. Pertanto non possono essere esclusi dai benefici fiscali previsti dall'art. 14 della legge

(1-2) Con la prima sentenza si è ribadito il rigore della presunzione dell'art. 47 della legge di registro esponendo le ragioni che la giustificano anche in riferimento (cfr. Cass., 29 ottobre 1966, n. 2713 in questa *Rassegna*, 1966, I, 1354) al suo carattere di sanzione contro l'omessa registrazione dell'atto di costituzione del diritto di superficie, e si è sottolineata l'eccezionalità e la temporaneità della l. 24 gennaio 1962, n. 23. Con la seconda sentenza, però, si è affermato che quest'ultima legge, emanata precipuamente al fine di estendere l'agevolazione della legge Tupini a talune particolari situazioni, era in sostanza inutile perchè l'art. 14 della l. 2 luglio 1949, n. 408 contiene già una deroga al principio di presunzione di accessione di portata ben più ampia di quella introdotta con la norma eccezionale del 1962.

Quest'ultimo orientamento giurisprudenziale apertosi con la decisione delle Sez. Un. n. 383 del 1963 (*Foro it.*, 1963, I, 710) può ritenersi ormai consolidato, anche se per nulla convincente (cfr. la nota critica alla sentenza 25 ottobre 1966, n. 2581 in questa *Rassegna*, 1966, I, 1107).

Resta tuttavia ancora incerta la questione in ordine alla dimostrazione del fatto che la costruzione sia stata eseguita dallo stesso acquirente, cosa che ovviamente non può presumersi e che non può dirsi dimostrata da quanto le parti dichiarano nell'atto di acquisto. Anche escludendo la presunzione dell'art. 47 legge di registro, resta sempre la presunzione del-

2 luglio 1949, n. 408 gli acquisti di aree su cui gli acquirenti abbiano già costruito case di abitazione; nè può ammettersi la separazione, agli effetti tributari, del trasferimento dell'area (ammissibile al beneficio) dal trasferimento della costruzione (soggetta alle normali imposte) in quanto a norma dell'art. 47 della legge di registro, deve escludersi che si sia verificato il trasferimento delle costruzioni. Neppure può ritenersi che siffatta interpretazione si risolva nella dilatazione dell'art. 17 della stessa legge n. 408, riferito al trasferimento di case già dichiarate abitabili, perchè per la medesima ragione il trasferimento a favore dell'acquirente concerne soltanto il suolo (2).

I

(Omissis). — Con l'unico mezzo d'impugnazione, la ricorrente Amministrazione delle finanze denuncia violazione e falsa applicazione della legge 24 gennaio 1962, n. 23, in relazione all'art. 47 della legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269); violazione e falsa applicazione degli artt. 934 e segg. c.c. e degli artt. 952-956 c.c.; violazione delle norme e dei principi in materia di valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.) e, in particolare, della prova documentale (artt. 2699 e segg. c.c.); omesso esame e conseguente difetto assoluto di motivazione in ordine a documenti relativi a punti decisivi della controversia, nonchè, infine, violazione delle norme e dei principi in tema di manifestazione del consenso da parte di ente pubblico. Deduce la ricorrente che se la Corte del merito avesse preso in esame i documenti prodotti in appello

l'art. 934 c.c. e sarà sempre necessario dimostrare che la costruzione non sia stata eseguita dal proprietario o da un terzo (ipotesi quest'ultima che può verificarsi frequentemente quando un'impresa edilizia attraverso compromessi acquista l'area e rivende le case facendo però figurare nell'unico atto che si sottopone a registrazione l'acquisto diretto dal proprietario dell'area).

Riguardo alla prima sentenza è da condividere pienamente sia la premessa della rigorosa interpretazione dell'art. 47 della legge di registro, sia la sottile precisazione che la prova dell'inesistenza di costruzioni non è implicita nella deliberazione che autorizza la costruzione, ben potendosi dare il consenso successivamente all'inizio delle opere.

Non può invece condividersi l'ultima affermazione riguardante l'onere della prova della preesistenza della costruzione che graverebbe sulla finanza in quanto essa si avvale di una presunzione. Poichè le deliberazioni degli enti locali sono riconosciute come mezzi idonei a dare la prova contraria alla presunzione dell'art. 47, spetta al contribuente dimostrare il fatto che vince la presunzione, cioè sia l'esistenza del consenso degli enti alla costruzione sul proprio suolo sia l'inesistenza di una costruzione anteriore. Appunto perciò la presunzione giova alla Finanza, e spetta per intero al contribuente la prova contraria.

e, soprattutto, il verbale dell'eseguito sopralluogo in data 30 gennaio 1948, avrebbe accertato che la costruzione del cinema-teatro era avvenuta in epoca anteriore alle delibere del 27 aprile 1948 e del 13 gennaio 1949, onde manca il requisito della vendita di terreni non edificati, di cui alla legge n. 23 del 1962. Si duole, inoltre, l'Amministrazione delle finanze che la Corte d'appello abbia ritenuto che il comune di Alfonsine avesse espresso il proprio consenso alla edificazione, consenso che, trattandosi di ente pubblico, doveva essere manifestato in modo formale. Deduce infine la ricorrente, sempre per negare l'applicabilità della legge n. 23 del 1962, che manca l'identità tra il soggetto autorizzato ad edificare (Gessi) e il soggetto che ha acquistato il terreno (Soc. Aurora).

Le riassunte censure si ravvisano in parte fondate, nei limiti che sono chiariti nelle considerazioni che seguono, onde il ricorso va accolto per quanto di ragione.

Va premesso che l'art. 47 della legge organica di registro, nel logico collegamento dei suoi primi tre comma, stabilisce, da un canto, con presunzione « juris tantum », che le accessioni sono considerate trasferite all'acquirente del suolo, sebbene nell'atto si dichiarino escluse, e, da un altro, ammette l'acquirente del suolo ad esperire la prova contraria, la quale, però, può essere fornita soltanto con atto scritto che abbia acquistato data certa anteriore con il mezzo della registrazione. Ciò a differenza di quanto dispone il diritto comune nel quale, ai fini d'impedire che il proprietario del suolo acquisti per accessione la proprietà della costruzione da altri eretta sul suo terreno (art. 934 c.c.), è sufficiente che la concessione « ad aedificandum » risulti da atto scritto di data certa anteriore alla costruzione, certezza della data che anche la scrittura privata consegue nei modi di cui all'art. 2704 c.c., oltre, ovviamente, l'atto pubblico (art. 2700 c.c.).

La legge tributaria — va sottolineato — disciplina la materia con particolare rigore, perchè la presunzione di trasferimento della costruzione unitamente al suolo su cui insiste, prevista dal citato art. 47, oltre a presidiare le ragioni del fisco nei riguardi di eventuali evasori, riveste anche carattere di sanzione per l'omessa tempestiva registrazione dell'atto di trapasso del diritto di superficie (Cass. 29 ottobre 1966, n. 2713).

Il rigore di quanto dispone l'art. 47 legge di registro è attenuato con l'articolo unico della legge 24 gennaio 1962, n. 23, il cui primo comma è così formulato: « In deroga all'art. 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni, sono idonee a vincere la presunzione di accessione le deliberazioni adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con le quali le Provincie e i Comuni abbiano autorizzato la vendita di terreni non edificati a coloro che successivamente hanno stipulato il contratto di acquisto, consen-

tendo nel frattempo alla edificazione, nonchè i contratti di appalto stipulati dagli Istituti autonomi per le case popolari per costruzioni su terreni successivamente acquistati ».

Tale disposizione, di natura innovativa e di carattere temporaneo, opera in un ambito oggettivamente e soggettivamente limitato, richiedendo quali requisiti, concorrenti ed autonomi, per la sua applicabilità che a) si tratti di deliberazioni anteriori all'entrata in vigore della legge stessa; b) che le provincie ed i comuni abbiano espresso il loro consenso all'edificazione; c) che, infine, la vendita abbia per oggetto terreni non edificati al momento in cui sono state prese le deliberazioni che ne autorizzano la vendita. Mentre a proposito del primo requisito non sorge questione alcuna, le ragioni del decidere s'incontrano sulla sussistenza dei due ultimi requisiti.

Ciò premesso, la Corte, esaminando le questioni della controversia nello stesso ordine di trattazione seguito dalla sentenza denunciata, rileva che priva di fondamento è la censura della ricorrente che si appunta sull'apprezzamento espresso dal giudice del merito in ordine al consenso alla edificazione, richiesto dal trascritto articolo unico della legge n. 23 del 1962. Sul punto, la Corte d'appello ha ritenuto, attraverso l'esame degli atti, che, in un primo tempo, il comune aveva deliberato in data 27 aprile 1948 di vendere ad Ottorino Gessi il terreno « de quo » per la costruzione di un teatro e che, successivamente, il 23 gennaio 1949, essendo stata costituita la soc. r. l. Aurora, con sede in Alfonsine, lo stesso comune aveva deliberato, revocando la precedente delibera, di vendere il medesimo terreno alla soc. Aurora. La Corte poi, dal compiuto esame dei due provvedimenti e dalla necessaria integrazione del contenuto della delibera del 13 gennaio 1949 con quello della deliberazione precedente, riportata per esteso quale parte integrante del testo del provvedimento, ha tratto la convinzione che il comune aveva autorizzato la soc. Aurora a costruire sull'immobile venduto ritenendo, quindi, che il comune di Alfonsine aveva dato il proprio consenso, nelle debite forme, all'edificazione del cinema-teatro.

Tale apprezzamento delle due deliberazioni, correttamente coordinate dalla Corte d'appello per valutarne il loro contenuto, si risolve in un accertamento di fatto, non censurabile in questa sede, perchè sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici. Va, invero, tenuto presente che l'interpretazione degli atti amministrativi deve essere condotta con l'osservanza delle regole di ermeneutica dettate per i contratti (Cass. 13 luglio 1964, n. 1883 e Cass. 20 luglio 1968, n. 2614) e che il risultato del procedimento interpretativo, quale accertamento di fatto, è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione.

Nè vale obiettare — come sostiene la ricorrente con la censura che si ricollega a quella ora esaminata — che il soggetto autorizzato

ad edificare (Gessi) è diverso da quello che ha acquistato il terreno (soc. Aurora). Infatti, la Corte del merito ha accertato con apprezzamento — ripetesi — non sindacabile in questa sede che il comune di Alfonsine, revocata la precedente deliberazione a favore del Gessi, con la successiva delibera del 13 gennaio 1949, relativa alla sostituzione del soggetto acquirente dell'area, non soltanto autorizzò la vendita di questa alla soc. Aurora, ma prestò anche il proprio consenso alla edificazione a favore della società medesima. Quest'ultima pertanto, contrariamente all'assunto della ricorrente, assomma la qualità di soggetto autorizzato ad edificare e di compratrice dell'area di cui trattasi.

Fondata è, invece, la censura di omesso esame di documenti, con conseguente difetto di motivazione, che l'Amministrazione ricorrente muove alla sentenza denunciata per ciò che attiene all'ulteriore requisito di cui alla legge n. 23 del 1962 quello, cioè, che la vendita abbia per oggetto terreni non edificati al momento delle deliberazioni degli enti pubblici territoriali (Province e Comuni) che ne abbiano autorizzato la vendita.

Sul punto, la Corte del merito ha motivato il proprio convincimento limitandosi ad osservare che risultava « dallo stesso testo della delibera 13 gennaio 1949 che la costruzione del teatro non era stata ancora eseguita a tale data, una volta che si deliberava di vendere il terreno appunto per eseguire la costruzione del teatro ». Ha, poi, aggiunto che non erano da ritenere rilevanti le circostanze che il Gessi aveva provveduto a richiedere l'autorizzazione alla costruzione il 13 gennaio 1948 alla Presidenza del Consiglio dei ministri e in data 11 febbraio 1948 alla Questura di Ravenna.

Ma tale motivazione è palesemente erronea ed insufficiente. La legge del 1962, riferendosi a « terreni non edificati », richiede il fatto obiettivo che sul terreno venduto, al momento della deliberazione che ne autorizza la vendita, non siano state eseguite costruzioni, requisito negativo che la Corte del merito ha ritenuto di poter desumere dal contenuto della stessa deliberazione del 13 gennaio 1949, incorrendo in evidente errore logico, sotto il profilo della petizione di principio.

D'altro lato, il giudice d'appello non ha preso in esame i documenti prodotti dall'Amministrazione delle finanze in sede di gravame ed, in particolare, il verbale redatto in data 30 gennaio 1948 relativo all'eseguito sopralluogo nei locali del cinema-teatro da parte della Commissione permanente di vigilanza la quale, a norma dell'art. 142 del Regolamento di P.S. (r.d. 6 maggio 1940, n. 635) ha il compito di verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali destinati a pubblici spettacoli.

Ora, considerato che secondo l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte suprema, l'omesso esame di documenti può essere denunciato.

quale motivo di ricorso per cassazione quando si tratti di documenti idonei a provare un fatto non preso in considerazione dal giudice del merito e che avrebbe potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata (sent. 28 luglio 1965, n. 1812 e sent. 23 maggio 1967, n. 1127), rilevasi che la Corte d'appello non ha considerato il fatto dell'avvenuto sopralluogo, comprovato dal prodotto verbale, e, tenuto presente il momento in cui fu eseguito (30 gennaio 1948), trattasi di fatto che doveva essere preso in esame dal giudice del merito perchè tale da condurre ad una decisione diversa da quella cui è pervenuta la sentenza denunciata. Invero, la circostanza non presa in esame dalla Corte del merito è indubbiamente decisiva, come può rilevare questo supremo Collegio giudicando in astratto (Cass. 28 settembre 1968, n. 3005).

Basti considerare che il fatto obiettivo della preesistenza della costruzione sul terreno venduto dal comune, da un lato, esclude se provato, l'applicazione della legge di agevolazione fiscale diretta ad incentivare le nuove costruzioni, e, da un altro, realizza la condizione necessaria perchè possa farsi valere la presunzione di cui al citato art. 47 della legge di registro. Ben vero che l'onere della prova di tale fatto (preesistenza della costruzione sul suolo venduto) grava sull'Amministrazione delle finanze che si avvale della presunzione, ma è anche vero che, nella specie, tale prova è stata offerta, in via documentale, dalla ricorrente e non poteva non essere presa in esame.

Pertanto, in accoglimento della censura di omesso esame, la sentenza denunciata deve essere cassata con rinvio ad altra Corte d'appello, per nuovo esame sul punto investito dalla censura accolta, in conformità ai principi di legge dianzi richiamati. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 934 c.c., dell'art. 47 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., l'Amministrazione lamenta che la Corte abbia escluso la configurabilità dell'accessione della costruzione all'area con la conseguente soggezione al tributo anche della prima e l'ingiustificata estensione del beneficio fiscale concesso dalla legge del 1949 al trasferimento della sola area edificabile.

La censura è infondata.

Questa Corte suprema infatti già in più occasioni ha affermato che i benefici fiscali dell'imposta fissa di registro e della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria, previsti dall'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sono applicabili anche agli acquisti di aree su cui gli acquirenti,

prima di perfezionare l'acquisto, abbiano già edificato una costruzione per conto proprio.

Ha in conseguenza ritenuto che il citato art. 14 deroghi all'art. 47 della legge di registro, che non trova applicazione rispetto alle costruzioni per cui opera la predetta norma agevolativa.

Ne è ammissibile la separazione, agli effetti tributari, del trasferimento dell'area da quello delle accessioni, per assoggettare il primo al trattamento privilegiato previsto dall'art. 14 ed il secondo alla normale imposta di trasferimento di cui alla legge di registro.

Infatti, poichè l'applicazione dell'art. 14 della legge n. 408 del 1949 all'acquisto di aree già edificate ad opera dell'acquirente, muove dal presupposto che oggetto del trasferimento sia stata la sola area in quanto la costruzione è stata fatta per anticipazione per proprio conto dall'acquirente dell'area, con ciò stesso resta escluso che la predetta costruzione possa aver formato oggetto di trasferimento.

Una simile giurisprudenza può ormai ritenersi consolidata (sent. n. 393 del 1963, n. 198 del 1964, n. 2581 del 1966 e n. 1460 del 1968) nè sono stati addotti argomenti tali che possano determinare ad una diversa decisione.

Del pari infondati sono il secondo ed il terzo motivo con i quali si deduce che, in tal modo, si attuerebbe una interpretazione analogica dell'art. 14 della legge n. 408 del 1949, inammissibile in materia fiscale; e che il beneficio, previsto pel trasferimento dell'area, non può essere applicato alla costruzione, prevista soltanto dall'art. 17 della stessa legge n. 408, il quale (art. 17) richiede per la propria applicabilità il presupposto della dichiarazione di abitabilità della costruzione, dichiarazione che nella specie non è stata prodotta ed alla quale il contribuente non ha fatto richiamo.

Anche queste censure sono infondate.

Infatti, l'applicazione al trasferimento dell'area del beneficio previsto dall'art. 14 della legge Tupini nonostante la già avvenuta edificazione ad opera e per conto dell'acquirente dell'area implica una interpretazione estensiva della norma così come ripetutamente è stato posto in evidenza dalle già menzionate decisioni di questa Corte. E tale interpretazione estensiva è ammissibile anche in materia tributaria ed è ben diversa dalla interpretazione analogica.

Infine, quanto all'art. 17 della legge 408 del 1949 che prevede il trasferimento con diverse particolari agevolazioni, delle case costruite in applicazione della su indicata legge, esso non riguarda la fattispecie in esame in cui — come si è detto — è escluso che le costruzioni elevate ad opera dell'acquirente abbiano formato oggetto di trasferimento, sicchè manca il presupposto necessario all'applicazione del tributo di trasferimento preteso dall'Amministrazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 giugno 1969, n. 2223 - Pres. Pece - Est. Milano - P. M. Gedda (conf.) - Picciulin ed altri c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Angelini Rota).

Violazione delle leggi finanziarie e valutarie - Procedimento - Notifica del verbale di contestazione - Non è richiesta.

(r.d.l. 12 maggio 1938, n. 794, art. 3).

Poichè la legge non prescrive la notifica, la contestazione delle infrazioni valutarie è regolare se i trasgressori siano stati invitati a sottoscrivere il verbale o se il verbale stesso sia stato ad essi consegnato (1).

(Omissis). — L'inconsistenza del primo e del secondo motivo si evince dalla osservazione che la Corte di merito, con incensurabile apprezzamento, adeguatamente motivato e compiutamente aderente alle risultanze processuali, ha ritenuto che il processo verbale di cui al quarto comma dell'art. 3 del decreto n. 794, relativo all'accertamento dei fatti, alla convocazione degli incolpati ed alla contestazione degli addebiti, non soltanto fu regolarmente redatto dai funzionari dell'amministrazione doganale, ma venne anche comunicato al Viale, all'Erba ed al Picciulin mediante consegna di una copia, ed al Bottino a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata a persona addebita all'Ufficio presso il quale il Bottino espletava in quel tempo mansioni impiegate.

E, come esattamente si è rilevato dalla sentenza impugnata, la suaccennata disposizione di legge, perchè sia raggiunto lo scopo di far conoscere agli incolpati la esistenza del procedimento amministrativo e la natura degli addebiti elevati a loro carico, si accontenta che gli stessi siano invitati a firmare il processo verbale di accertamento,

(1) La decisione è da condividere pienamente. L'art. 3 del r.d.l. 12 maggio 1938, n. 794 prescrive espressamente che i trasgressori siano invitati a firmare il verbale di cui hanno diritto di ottenere copia. Nel procedimento amministrativo, in via generale, la notifica non può mai ritenersi necessaria quando non sia espressamente richiesta, essendo pacifico che qualunque mezzo idoneo a portare a conoscenza dell'interessato l'atto amministrativo può sostituire la notifica. Ma vi è di più. Nell'accertamento di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni (penali o amministrative) la contestazione diretta (invito a sottoscrivere il verbale ed a fare eventuali dichiarazioni) vale ancor più della notifica del verbale a cui si ricorre quando non sia stata possibile la contestazione alla parte presente. Ed è evidente che, in mancanza di precise disposizioni, la consegna del verbale che non abbia potuto farsi direttamente possa eseguirsi con spedizione in plico raccomandato.

oppure, come nella fattispecie era avvenuto, che ad essi sia consegnata una copia dell'atto, senza prescrivere che, a questo fine, sia adottato il sistema proprio della notificazione degli atti giudiziari. È noto, infatti, che nell'ambito amministrativo solo in caso eccezionale è richiesta la adozione delle norme del codice di procedura civile in tema di notificazioni, bastando comunque la conoscenza dell'atto amministrativo per l'inizio della decorrenza dei termini di impugnativa (Cass., Sez. Un., 11 dicembre 1963, n. 3132; 3 maggio 1953, n. 1462). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 giugno 1969, n. 2296 - Pres. Stella Richter - Est. Falletti - P.M. Gentile (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Aleo e Papale.

Imposta di registro - Atto di sottomissione a garanzia in materia di dilazione del pagamento dell'imposta di successione - Garanzie prestate da un terzo - Imposta fissa di registro.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 65; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 55).

L'atto di sottomissione e garanzia che accede alla concessione di dilazione del pagamento dell'imposta di successione è, a norma dell'art. 65 della legge organica sulle successioni, in ogni caso soggetto alla tassa fissa di registro di cui all'art. 55 tariffa A, anche quando la garanzia, reale o personale, sia prestata da terzi (1).

(*Omissis*). — La ricorrente sostiene che l'art. 65 della legge sulle imposte di successione non concede alle garanzie prestate da un terzo il medesimo trattamento riservato alle garanzie prestate dall'obbligato: la sentenza impugnata, avendo accolto la tesi contraria, ha violato gli artt. 54 e 55 all. A del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e l'articolo 65, appunto del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270.

Il ricorso non è fondato. Secondo l'art. 65, primo comma, i debitori delle imposte di successione possono eseguirne il pagamento con dilazione rateale. « A tutela del credito dilazionato — si legge nei comma seguenti — dovrà essere iscritta ipoteca sugli immobili ereditari, nonchè assunta ogni altra idonea garanzia a giudizio dell'amministrazione... La dilazione dovrà risultare da atto scritto... Tutte le spese per l'atto, compresa l'imposta fissa a cui esso è soggetto, sono

La sentenza segue la precedente pronuncia 29 ottobre 1968, n. 3611, citata nel testo, pubblicata in questa *Rassegna*, 1968, I, 835, con osservazioni critiche che restano tuttora valide.

a carico dei debitori ». E l'ultimo comma così conclude: « L'atto di sottomissione e di garanzia è soggetto alla tassa fissa di cui all'art. 55 della tariffa all. A della legge di registro ed è esente dalle tasse di bollo e ipotecarie ». Come si vede, queste disposizioni riguardano l'atto di garanzia in senso autonomo ed assoluto, riguardano anzi « l'atto scritto di dilazione » che tutte comprende le possibili garanzie, senza distinzione tra le garanzie prestate dall'obbligato e le garanzie eventualmente prestate da terzi (« ogni idonea garanzia »).

All'atto come tale, nell'obiettività unica ed unitaria della sua propria natura e funzione, senza altri requisiti o eccezioni d'ordine soggettivo, deve applicarsi il trattamento fiscale della tassa fissa, come quello stabilito dall'art. 55 della tariffa all. A. L'art. 55 concerne bensì gli « atti di cauzione o di sottomissione prestati dall'obbligato principale », mentre le cauzioni e fidejussioni prestate da terzi sono separatamente previste dall'art. 54 e soggette a imposta graduale; proprio perchè l'art. 65 della legge sulle imposte di successione richiama soltanto l'art. 55, non anche l'art. 54, della tariffa all. A della legge sull'imposta di registro, si deve intendere che relativamente all'ipotesi regolata dall'art. 65 è sempre e soltanto la tassa fissa che deve applicarsi, non importa se la garanzia sia prestata dall'obbligato o da un terzo. Ed anzi, considerando che per le garanzie dell'obbligato non sarebbe occorsa una particolare e ripetuta disposizione oltre quella dell'art. 55, l'inserimento specifico e la portata dell'art. 65 potrebbero meglio accentuarsi nel proposito appunto, precipuo e cumulativo, di sancire anche per le garanzie prestate da un terzo (nel caso dell'imposta di successione e del suo pagamento rateale) il medesimo trattamento già pertinente alle garanzie prestate dell'obbligato: nel proposito, insomma, di derogare per le garanzie del terzo al trattamento normale, escludendo a loro riguardo l'imponibilità altrimenti applicabile della tassa graduale.

Il rinvio dall'art. 65 all'art. 55 non è prescritto affinché si ricerchi nella norma richiamata il presupposto e l'obiettiva corrispondenza della situazione imponibile (poichè questa si trova già descritta ed esaurita nelle disposizioni dell'art. 65), ma è rivolto a individuare, nell'ambito della tariffa, entro la categoria delle « fidejussioni, garanzie in genere, e assicurazioni » (artt. 54-59 bis), la misura dell'imposta dovuta e a collocarvi la sua propria, inerente, fattispecie. E tale fattispecie rivela altresì, obiettivamente, e razionalmente giustifica nell'analogia dei presupposti il criterio sistematico del proprio collocamento tra gli « atti di cauzione o di sottomissione prestati dall'obbligato principale, imposti dalle leggi per l'esercizio di un diritto... » (art. 55), se si osserva che le garanzie prescritte dall'art. 65 sono anche esse obbligatorie, prestate per l'esercizio di una facoltà (pagamento rateale dell'imposta) e prestate nell'interesse e « a giudizio » dell'amministrazione. Senza dire

— come ha già osservato una precedente pronuncia di questa Corte (Cass. 1968, n. 3611) — che una diversa interpretazione contrasterebbe pure con lo scopo della norma e con l'equità. Da una parte i terzi si sentirebbero dissuasi dal farsi garanti dell'altrui debito d'imposta, e così si renderebbe più difficile l'ottenimento di quella duplice garanzia che costituisce per l'erario una miglior tutela del proprio credito: dall'altra parte, si verrebbe a negare il beneficio dell'imposizione minima, come quella dell'imposta fissa, proprio a coloro che, per il fatto stesso di rendersi responsabili verso l'erario di un'obbligazione non propria, ne appaiono viceversa maggiormente meritevoli.

Il giudizio della sentenza impugnata merita quindi approvazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 giugno 1969, n. 2397 - Pres. Pece - Est. Pascasio - P. M. Gedda (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni) c. Cassa di Risparmio di Ancona (avv. D'Alessio).

Imposta di registro - Agevolazioni per le imprese danneggiate da calamità pubbliche ex art. 1 l. 13 febbraio 1952, n. 50 - Atti strumentalmente connessi - Deposito bancario accessorio a mutuo - Estensione delle agevolazioni.

(l. 13 febbraio 1952, n. 50, art. 1; d.l.l. 1° novembre 1944, n. 367, art. 12).

Il contratto di deposito bancario connesso con funzione strumentale ad un contratto di mutuo gode della stessa agevolazione prevista per il mutuo dall'art. 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50 (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo la ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, 2 della legge 21 agosto 1949, n. 638, 12 del d.l.l. 1° novembre 1944, n. 367, 9 e 37 del r.d. 30 dicembre 1923 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

(1) Considerazioni sulla connessione strumentale con atti agevolati.

La sentenza sopra pubblicata, che si aggiunge alla serie ormai lunga delle pronunce che hanno esteso le agevolazioni agli atti collegati con quello espressamente agevolato, autorizza a pensare che ormai la S.C. abbia elevato a principio generale del diritto tributario il concetto di connessione strumentale o di mezzo al fine. Infatti nelle più diverse materie e indipendentemente da un'analisi specifica della natura e delle finalità dell'agevolazione considerata, si afferma ormai con costanza l'estensione dell'agevolazione agli atti collegati, ricorrendo perfino, quando è necessario, ad applicare l'art. 9 della legge di registro in ipotesi di semplice connessione economica. Si fa in sostanza applicazione, indipendentemente dalle

lamentata che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto applicabile al deposito il trattamento di favore stabilito dall'art. 12 del d.l. 1° novembre 1944, n. 367, in considerazione di un supposto collegamento funzionale di detto negozio con quello di mutuo, collegamento, comunque, estraneo alla previsione della norma indicata.

La censura non è fondata.

Infatti l'art. 1 della citata legge 13 febbraio 1952, relativa a provvidenze a favore delle imprese danneggiate a seguito di calamità pubbliche, richiama il d.l. 15 dicembre 1951, n. 1334, che, a sua volta, richiama la legge 21 agosto 1949, n. 638, il cui art. 2, ultimo comma, precisa:

« ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le esenzioni fiscali, condizioni e modalità di cui al d.l. 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni ed aggiunte, concernenti provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione ».

norme specifiche di agevolazione o contro di esse, di un principio generale supposto più che dimostrato.

È appena necessario rilevare che un tale principio generale non solo non risulta dalle norme o dal sistema, ma è invece in netto contrasto con l'altro indiscusso principio generale dell'applicazione restrittiva della norma eccezionale tributaria. Non occorre quindi alcuno sforzo per dimostrare l'insostenibilità di un principio generale di dilatazione dei benefici agli atti collegati.

Se si vuole, pertanto, tentar di dare una giustificazione logica dell'indirizzo giurisprudenziale ormai corrente, il solo mezzo può esser quello dell'interpretazione estensiva, intesa come determinazione precisa del contenuto reale della norma, in conformità della *ratio legis*, ad un numero di casi più ampio di quanto la dizione letterale consente, quando risulti evidente che il legislatore *minus dixit quam voluit* (Cass. 13 febbraio 1969, n. 847, in questa *Rassegna*, 1969, I, 124; 26 aprile 1968, n. 1283, *ivi*, 1969, 82). Conseguentemente solo dalla specifica norma di agevolazione, e non mai da principi generali, possono prendersi le mosse per stabilire se e in quali limiti sia consentita un'interpretazione estensiva.

Nelle norme tributarie di agevolazione (o di incentivazione), che perseguono evidentemente una funzione economico sociale riferita ad un determinato tipo di attività la cui definizione si concreta in una scelta politica voluta dal legislatore e sottratta ad ogni valutazione dell'interprete, è variabile l'ampiezza dei benefici tributari; a volte si usano espressioni talmente elastiche (atti diretti a...), altre volte si dà invece una enumerazione completa degli atti ritenuti meritevoli di incentivazione. Ma nell'uno e nell'altro caso l'agevolazione delimita un tipo di attività o una categoria di destinatari che si è inteso favorire, sempre entro confini più o meno estesi. Le esclusioni dall'agevolazione hanno quindi una loro ragione, peculiare proprio della funzione di incentivazione e riconducibile ad una valutazione politica, che deve essere rispettata dall'interprete, a

L'art. 12 di detto d.l. del 1° novembre 1944, dispone:

« salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli istituti ed enti finanziatori, gli atti e contratti con i quali vengono concesse le anticipazioni di cui al presente decreto, la garanzia statale ed il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi come pure gli atti e contratti di consolidamento, estinzione e revoca del finanziamento, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa. Le relative formalità sono altresì esenti dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari ».

meno che l'esclusione non sia il risultato di una incompleta dichiarazione letterale della norma suscettibile di interpretazione estensiva.

Nel caso di specie le provvidenze previste nel d.l. 1 novembre 1944, n. 367, e nelle leggi del 21 agosto 1949, n. 638, 15 dicembre 1951, n. 1334 e 13 febbraio 1952, n. 50 che vi fanno richiamo, si concretano nello stanziamento di un fondo da parte del Ministero del Tesoro destinato alla garanzia sussidiaria sulle anticipazioni che Istituti di credito concedono, con particolari privilegi, ad imprese industriali danneggiate. Solo in vista di un tale congegno di operazioni, le « formalità » relative alle anticipazioni, alla garanzia statale, al consolidamento, all'estinzione e alla revoca del finanziamento sono esenti dalle imposte di registro e ipotecarie. L'agevolazione considerata nella legge riguarda dunque non le comuni operazioni bancarie o il credito in genere, ma semplicemente quel particolare sistema di anticipazione con garanzia statale. Ne consegue che esulano dal beneficio quegli atti che non sono necessari (anche se utili) per la realizzazione del previsto congegno di anticipazione e che le parti abbiano per proprio vantaggio ritenuto di stipulare in difformità dalla tipologia legale. Se è possibile (ma nel caso concreto sembra da escludere) individuare nel testo della norma le eventuali lacune nella dichiarazione nella *mens legis*, non è però lecito trasformare la funzione della norma ovvero far diventare una comune operazione di credito un sistema particolarissimo di anticipazione. Un contratto di deposito, che non è connaturale al sistema ma anzi, come meglio si vedrà, è contro di esso, non può inserirsi nell'agevolazione perchè non è previsto nella norma specifica e non può rientrarvi in forza di un inesistente principio generale.

Ancor più limitata sarà la possibilità di estensione delle agevolazioni agli atti collegati, quando la norma tributaria identifica direttamente ed enumera gli atti favoriti. In questi casi si deve presumere che l'esclusione dall'agevolazione di determinati atti abbia una sua ragione politico sociale che non può essere ignorata dall'interprete. Così, ad esempio il beneficio dell'art. 5 del d.l. 14 dicembre 1947, n. 1548 per il primo trasferimento di terreni e fabbricati occorrenti per l'attuazione di iniziative industriali nel mezzogiorno, esteso con l'art. 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634 alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto o dei debiti contratti per il pagamento, non comprende gli atti di mutuo (e meno che mai gli atti connessi al mutuo) che pure sono l'antecedente logico dell'iscrizione ipotecaria a garanzia di essi; evidentemente il legislatore ha inteso escludere il mutuo, perchè l'attività creditizia per l'industrializza-

Dal testo delle riferite disposizioni si trae dunque, con sufficiente chiarezza, che l'agevolazione tributaria riguarda non soltanto il mutuo ma tutti « gli atti e contratti con i quali vengono concesse le anticipazioni » comunque siano collegati col mutuo.

La conferma di una simile interpretazione si trae dall'art. 2 dello stesso d.l. del 1° novembre 1944 il quale dichiara che i successivi articoli (e quindi anche il citato art. 12) costituiscono l'unificazione delle disposizioni del r.d.l. 13 dicembre 1943, n. 26/B e di quelle del r.d.l. 29 maggio 1944, n. 138, che dichiarava esenti (art. 2) da ogni tassa o imposta i finanziamenti di cui al r.d.l. 13 dicembre 1943, n. 26/B ag-

zione del mezzogiorno gode di altre provvidenze, tributarie e non, ritenute sufficienti. In altri casi, all'opposto, è accordata l'agevolazione per le operazioni di credito e non per l'iscrizione ipotecaria che potrebbe costituirne il mezzo concreto di ottenimento. Le due diverse ipotesi legislative non possono unificarsi includendo nell'agevolazione gli atti che le norme hanno lasciato esclusi.

Soltanto rimanendo nell'interpretazione della specifica norma tributaria è possibile stabilire i limiti della estensione dei benefici, mentre col ricorso al supposto principio generale di connessione strumentale diventa impossibile individuare i confini dell'applicazione dilatata delle norme di agevolazione. Se si accoglie il principio della connessione del mezzo al fine, nulla più soccorre per distinguere un collegamento pratico o funzionale di atti da una connessione giuridicamente rilevante e si rischia di allargare all'infinito la portata dei benefici. Se, come nel caso deciso, riguardo ad un'ipotesi tipica di finanziamento, si ritengono inclusi nel beneficio gli atti diretti a rendere più facile la realizzazione dell'operazione bancaria, non soltanto il temporaneo deposito con funzione di garanzia delle somme finanziate, ma tutti i possibili mezzi di garanzia potrebbero rientrare nel trattamento di favore; e quindi anche la garanzia reale e personale del terzo potrebbe dirsi esente dall'imposta dell'art. 54 tab. A della legge di registro, la cessione di crediti da quella dell'art. 4, il mandato irrevocabile da quella degli art. 15, e magari la vendita con patto di riscatto o altri simili contratti, in quanto possono giovare alla stipulazione dell'atto espressamente agevolato, potrebbero ambire di essere inclusi nella catena, teoricamente estensibile all'infinito, degli atti in rapporto di connessione di mezzo al fine. Questa è evidentemente un'argomentazione per assurdo; ma se è evidente la necessità di porre un limite all'applicazione del concetto di connessione strumentale, bisogna riconoscere che non è data alcuna possibilità di fissare limiti, che non siano di mero buonsenso, partendo da un concetto generalizzato di connessione.

È quindi necessario mantenersi nell'ambito dell'interpretazione estensiva della norma specifica; a questo proposito bisogna aggiungere che la possibilità di un'interpretazione estensiva va riguardata sempre con stretta aderenza alla funzione di incentivazione che l'agevolazione persegue nella specifica materia regolata. Spesso, al contrario, le applicazioni dilatate delle agevolazioni rischiano di risolversi contro il fine della norma; e ne abbiamo un esempio nel caso deciso. La legge ha previsto, per facilitare le imprese danneggiate dalla guerra e da calamità pubbliche, un meccanismo particolare di finanziamento con garanzia sussidiaria dello Stato

giungendo « tutti gli atti e contratti *relativi* o *conseguenziali* a detti finanziamenti sono esenti da ogni tassa di bollo, registro ed ipotecaria, mentre per detti atti e contratti gli onorari e le tasse notarili sono ridotti alla misura di un decimo ».

Ora, non può dubitarsi che il deposito di cui trattasi, stipulato contestualmente al mutuo e per attuare una forma di garanzia a favore dell'Ente mutuante sia da comprendere fra i contratti che godono dell'agevolazione come innanzi concessa.

Peraltro, la finalità perseguita dal legislatore è quella di facilitare la riparazione dei danni cagionati dalle calamità diminuendo il costo dell'attività occorrente, in vista di una finalità di pubblico interesse. Il beneficio perciò spetta a tutti gli atti che concorrono — con funzione strumentale — alla attuazione della finalità anzidetta. E la Corte di merito, con apprezzamento di fatto e perciò incensurabile in questa sede, ha accertato che la pattuizione relativa al deposito altro non costituiva che una modalità per la realizzazione del mutuo.

da realizzare con l'intervento di enti di diritto pubblico ai quali sono riservati speciali mezzi e procedimenti di garanzia delle somme mutate (privilegio di primo grado sugli immobili, sugli impianti e sui crediti realizzabile con il procedimento di riscossione delle imposte dirette). Se in tale meccanismo, completo e sufficiente, si inserisce un contratto di deposito delle somme finanziate (che avrebbero dovuto essere erogate all'impresa danneggiata) avente lo scopo di tutelare l'ente mutuante già sufficientemente cautelato, ciò significa che l'ente ha esercitato una pressione verso il suo cliente per costringerlo ad accettare una garanzia supplementare in aggiunta a quelle previste dalla legge; se quindi, senza una esatta valutazione della specifica materia, si dichiara estesa l'agevolazione ad un tale contratto di deposito, nell'intento generico di alleggerire la pressione fiscale, in definitiva si incoraggia la banca a vessare i veri destinatari della agevolazione e si persegue un fine perfettamente opposto a quello della legge che intende beneficiare le imprese danneggiate e non gli istituti di credito.

Considerazioni di questo genere potrebbero farsi in numerosi casi in cui si forza la portata della norma nel senso di un indiscriminato ampliamento delle agevolazioni senza tener conto dei reali e dichiarati fini, sempre operanti in un settore limitato, che la norma persegue e che non consistono soltanto nel puro e semplice alleggerimento fiscale; si rischia così di trasformare le ipotesi di legge e di ridurre ad omogeneità materie diversissime.

Sembra quindi necessario sottoporre a verifica critica il concetto di connessione strumentale ormai entrato nell'uso corrente. Di certo non è facile prevedere che la giurisprudenza possa ripercorrere a ritroso tutto il cammino fatto nella direzione dell'ampliamento delle agevolazioni; ma è pur necessario stabilire un fondamento giuridico del concetto e i limiti della sua applicabilità. Ma non sembra che sia sufficiente a questo fine il supporre un principio generale insostenibile.

C. BAFILE

La Corte d'appello ha, infatti, motivatamente ritenuto che il cosiddetto temporaneo deposito della somma oggetto del mutuo presso la Banca mutuante si risolveva, in concreto, nella mancata temporanea disponibilità, da parte dei mutuatari, della somma mutuata; e ciò al fine di permettere, ai mutuatari ed alla Banca di predisporre ed attuare le garanzie (iscrizioni ipotecarie ecc.), alle quali la concessione ed operatività del mutuo erano state condizionate.

È chiaro, quindi, che la motivata ricostruzione ed interpretazione che i giudici del merito hanno effettuato del contenuto obiettivo dell'atto di mutuo, a temporanea ritenzione, presso la Banca, della somma mutuata, avendo la finalità di permettere ai mutuatari di acquisire la effettiva disponibilità della somma oggetto del mutuo, non si presentava antitetica — come inesattamente protestato dalle Finanze — con la funzione del mutuo. Inoltre tale ritenzione temporanea non dava vita ad un negozio autonomo e separato rispetto a quello del mutuo. E ciò vale anche ad assorbire l'ulteriore rilievo dell'Amministrazione delle Finanze, secondo cui il cosiddetto deposito temporaneo si presenterebbe non necessariamente connesso, *ex art. 9* della legge di Registro, con l'atto di mutuo e non avrebbe quindi potuto godere del beneficio fiscale di cui si discute. Non senza rilevare, sotto quest'ultimo profilo, che giusta la giurisprudenza di questa Corte Suprema (sent. n. 1379 del 1963; sent. n. 416 del 1965) il diritto al trattamento tributario speciale riguarda anche gli atti che, come mezzo al fine, siano in correlazione con l'atto che gode dell'agevolazione fiscale, anche se non fossero con esso necessariamente connessi e da esso necessariamente derivanti. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1° luglio 1969, n. 2409 - Pres. Favara - Est. Geri - P. M. De Marco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Abignente) c. Manzo.

Imposte e tasse in genere - Riscossione - Imposta generale sull'entrata - Ingunzione - Competenza ad emetterla - Ufficio del registro - Sussiste.

(l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 58; l. 19 giugno 1940, n. 762, artt. 8 e 52; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 144).

A norma dell'art. 58 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'esecuzione del decreto con il quale il Ministro delle Finanze determina la pena pecuniaria per evasione all'imposta generale sull'entrata, è « promossa » dall'Intendente di Finanza, ma ciò non comporta che gli atti del pro-

cedimento coattivo debbano essere emessi dallo stesso Intendente in quanto alla riscossione dei crediti tributari legittimamente provvedono i dipendenti uffici del registro (1).

(*Omissis*). — Nell'unico motivo proposto l'Amministrazione finanziaria, denunciando la violazione e falsa applicazione di varie norme di legge, dagli artt. 56 e 58 legge 7 gennaio 1929, n. 4 all'art. 52 legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 31 r.d. 14 aprile 1910, n. 639, art. 144 legge organica di registro e delle norme e principi sulla contabilità generale dello Stato, censura la denunciata sentenza per avere escluso che l'ingiunzione di cui si tratta possa essere emessa dal procuratore del registro e debba invece esserlo dall'Intendente di Finanza. L'espressione contenuta nell'art. 58 della legge n. 4 del 1929, nel quale si stabilisce che l'esecuzione del decreto ministeriale determinativo dell'ammontare della pena pecuniaria « è promossa » dall'Intendente di Finanza, deve essere intesa nel senso che l'Intendente stesso possa e debba disporre ed ordinare ai competenti uffici esecutivi, una volta notificato il decreto medesimo, di dare inizio alla procedura di esecuzione nei modi e nelle forme di cui al t.u. 14 aprile 1910, n. 639.

L'intendente non avrebbe il potere di emettere le ingiunzioni coattive, come sarebbe dimostrato dall'art. 144 legge organica di registro, di generale applicazione, secondo cui per le pene pecuniarie l'ingiunzione è emessa in seguito alla di lui richiesta.

(1) Massima di evidente esattezza. Non soltanto i vari uffici preposti alla riscossione delle singole imposte (Uffici di registro, Conservatorie dei registri immobiliari, Uffici di dogana, ecc.) sono secondo le specifiche competenze abilitati ad emettere l'ingiunzione prevista nel t.u. 14 aprile 1910, n. 639 su richiesta dell'Intendente di Finanza, ma è norma generale che i predetti uffici di cassa siano preposti in via principale alla riscossione, anche coattiva, dei crediti tributari (art. 45 e 46 della legge di Contabilità di Stato), mentre ai capi degli uffici compartimentali e provinciali è demandata la sola vigilanza (art. 44). Per questa ragione gli Uffici del registro, quali tesorieri dello Stato, assai spesso provvedono alla riscossione, anche coattiva, di crediti di Amministrazioni diverse da quella Finanziaria sprovviste di un ufficio di cassa, ed esercitano tutti i poteri inerenti alla riscossione anche quando sono del tutto estranei all'accertamento o alla liquidazione del credito.

Talvolta, per singole materie, la legge prevede che l'esecuzione sia promossa da altri uffici e che agli Uffici del registro spetti soltanto di incassare la somma dovuta (come ad esempio per i campioni giudiziari alla cui riscossione provvedono le Cancellerie, quali organi dell'Amministrazione Finanziaria, che però per l'incasso emettono mandato sull'Ufficio del registro); ma, ove non sia diversamente disposto, sia per i crediti tributari che per quelli di altra natura l'ufficio di cassa che ha in carico la riscossione è sempre abilitato a promuovere gli atti coattivi.

Le norme sulla contabilità dello Stato confermano questa opinione, attribuendo al contabile competente, e non già all'intendente, l'emissione dell'ingiunzione, ai fini del controllo e del rendimento dei conti. Se ne evince che il potere di procedere in via coattiva spetta ai soli uffici finanziari destinati alla riscossione delle entrate tributarie.

Pertanto, tenuto conto che ai sensi degli artt. 8 ed 11 della legge n. 762 del 1940 sull'IGE la riscossione di detta imposta è affidata all'amministrazione del registro, alla stessa va attribuita la potestà di emettere l'ingiunzione, intesa quale strumento legale, ai sensi del t.u. 14 aprile 1910, n. 639, per detta riscossione coattiva e per quella della relativa pena pecuniaria.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'errore nel quale è caduta la Corte di merito è quello di avere interpretato in senso eccessivamente ristretto e letterale la norma (art. 58 legge 7 gennaio 1929, n. 4), senza collocarla adeguatamente nel contesto del sistema, con l'attribuire al potere-dovere dell'Intendente di « promuovere » l'esecuzione fiscale il significato ridotto (non consentito peraltro dalla stessa espressione verbale predetta) di procedere *direttamente e materialmente*, e quindi con esclusione di organi dipendenti anche se meglio attrezzati all'uopo, al compimento di tutti gli atti necessari per realizzare esecutivamente la pretesa fiscale.

In ogni caso, l'incompetenza, posta a base della denunziata decisione, non è certamente assoluta e tale che avrebbe importato la nullità dell'atto, ma, caso mai, quella di carattere relativo, perchè come è noto i vizi degli atti amministrativi, riguardanti i soggetti da cui provengono, configurano, nell'ambito delle funzioni loro demandate come organi di amministrazione attiva, una incompetenza per materia, una incompetenza per territorio ed una incompetenza per grado. Non rientrando la fattispecie nelle prime due, postochè tanto l'Ufficio del registro competente per territorio che l'Intendente appartengono alla Amministrazione finanziaria, l'unica ipotesi configurabile in astratto, sarebbe soltanto di una incompetenza relativa per grado.

L'ingiunzione, cioè, avrebbe dovuto, in tesi, essere emessa dall'Intendente anzichè dall'Ufficio del registro, da un organo superiore rispetto ad un organo dipendente.

Per ravvisare però un siffatto caso di incompetenza « per grado » è necessario, trattandosi di uffici appartenenti alla stessa amministrazione muniti di funzioni affini e comunque concernenti materie similari, che l'indicazione legislativa circa l'organo, al quale è attribuito il potere di emettere l'atto, sia specifica e rigorosa e risponda ad una non dubbia esigenza di individuazione dell'organo stesso, come quello più idoneo, in relazione alla natura del provvedimento, ad adottarlo.

In tal caso, però la lettera della legge non deve prestarsi ad interpretazioni equivoche od estensive, altrimenti bene sarebbe attribuita la

competenza ad uno qualsiasi degli organi dello stesso settore dell'Amministrazione, non opponendosi specifiche diversificazioni di compiti, funzioni o poteri.

Applicando le osservazioni di cui sopra al caso di specie è facile rilevare anzitutto come l'indicazione legislativa circa l'organo competente non è affatto rigorosa ed inequivocabile, ove si consideri che il potere di « promuovere » l'esecuzione fiscale può indifferentemente comprendere quello di emanare direttamente e materialmente i relativi atti, come quello di ordinare, disporre o richiedere che ad essi provveda un organo dipendente meglio attrezzato, per la sua struttura ed i compiti comunemente assegnatigli, a curarne l'emanazione.

In secondo luogo, accanto all'ampio significato esegetico della lettera della legge ora fatto presente, ricorre in pieno la fungibilità, nello specifico settore, delle funzioni dell'intendente e di quelle dell'ufficio del registro, nulla ostando in base alle rispettive attribuzioni, che sia l'uno che l'altro organo possano emettere una ingiunzione di natura fiscale.

Ma vi ha di più, perchè proprio sulla materia controversa, d'imposta sulla entrata, lo specifico compito d'organo riscuotitore appartiene proprio all'ufficio del registro, al quale infatti sono espressamente demandate dalla legge (art. 8 ed 11 legge n. 762 del 1940) le funzioni di riscossione anche dell'IGE oltrechè di altre imposte indirette prima fra tutte quella di registro (art. 144 legge organica, e per le pene pecuniarie art. 1 d.l. 13 gennaio 1936, n. 2313), consente di ritenere come più idoneo allo scopo proprio detto ufficio e di interpretare quindi l'art. 58 legge n. 4 del 1929 nel senso che l'Intendente si limita ad ordinare o richiedere ad esso l'emissione del provvedimento ingiuntivo, che è il primo atto dell'esecuzione fiscale.

Ciò, oltretutto, risponde ad una logica e ordinata distribuzione dei compiti fra organi periferici della stessa amministrazione finanziaria, poichè mentre l'Intendente esercita funzioni di vigilanza e coordinamento su tutti gli uffici finanziari della propria circoscrizione territoriale, l'ufficio del registro rappresenta un organo esecutivo, specificamente addetto all'esecuzione coattiva ed alla riscossione (art. 144 legge organica di registro).

Pertanto in accoglimento del ricorso, deve essere cassata la denunziata sentenza, limitatamente alla statuizione impugnata, con rinvio ad altra Corte, che provvederà anche sulle spese di questo grado.

Il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di diritto:

« Ai sensi dell'art. 58 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 l'esecuzione del decreto, con il quale il Ministro delle Finanze ha determinato la pena pecuniaria per evasione all'IGE, deve essere promossa dall'Intendente di Finanza. A tal fine l'Intendente medesimo, trattandosi di

imposta la cui riscossione è affidata all'Ufficio del registro, ai sensi dell'art. 8 ed 11 legge 19 giugno 1940, n. 762 e 66 e seguenti del relativo regolamento, richiede al predetto Ufficio di emettere la relativa ingiunzione, secondo il disposto dell'art. 144 della legge di registro e dell'art. 1 d.l. 13 gennaio 1936, n. 2313 con la corrispondente procedura di riscossione ivi prevista ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 luglio 1969, n. 2749 - Pres. Favara - Est. Perrone Capano - P. M. Pedote (diff.) - Soc. Lavanderia Marittima (avv. Caranci) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Sorce).

Imposta di registro - Appalto - Registrazione a termine fisso - Contratti fra commercianti per lavorazione e riparazione di merci.
(l. 19 luglio 1941, n. 771, art. 3; d.l. 5 aprile 1945, n. 141, art. 5).

Imposta di registro - Appalto - Appalto di servizi - Prestazioni di varia natura - Obbligo di registrazione - Sussiste.
(l. 19 luglio 1941, n. 771, art. 1 e 3).

Il secondo comma dell'art. 3 della legge 19 luglio 1941, n. 771 non esclude dalla nozione di appalto i contratti tra commercianti per la lavorazione o riparazione di materie, merci o prodotti eseguiti dalla ditta assuntrice nell'ambito della sua ordinaria attività, ma semplicemente dichiara i menzionati atti soggetti alla sola registrazione in caso d'uso. Sono pertanto da tassare come regolari appalti i contratti del genere quando manchi alcuno dei presupposti previsti per l'esclusione della registrazione a termine fisso (1).

Costituiscono appalto di servizio, come tale soggetto alla registrazione con obbligo di denuncia del contratto anche verbale, i contratti cosiddetti di risultato aventi per oggetto prestazioni di varia na-

(1-2) La prima massima è di evidente esattezza. L'aver sottoposto un determinato tipo di contratto alla sola registrazione in caso d'uso non significa escludere dalla nozione tributaria d'appalto quel determinato contratto che dell'appalto ha tutti i requisiti. Basta al riguardo considerare che l'imposta dovuta in caso d'uso è per l'appunto quella prevista per l'appalto.

Di maggiore interesse è la seconda massima che, argomentando *a contrariis* dall'art. 1 quinto comma della legge 19 luglio 1941, n. 771, riconduce alla nozione di appalto tutte le assunzioni continuative di servizi di vario genere che non possono assimilarsi alla vendita, sottolineando anche

tura, ogni volta che sia esclusa la configurabilità del contratto misto riconducibile a quello di vendita a norma dell'art. 1 della legge 19 luglio 1941, n. 771 (2).

(*Omissis*). — Col primo motivo, dopo aver ricordato che l'art. 3, secondo comma, della legge 19 luglio 1941, n. 771, recante provvedimenti in materia di imposta di registro sugli appalti, dispone che « qualunque sia il prezzo o valore globale, i contratti conclusi tra commercianti, verbalmente o mediante corrispondenza, per la riparazione o lavorazione di materie, merci e prodotti, affidati dalla ditta committente per essere riparati, trasformati o perfezionati, sono soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso, quando la riparazione o lavorazione costituisce l'oggetto della ordinaria attività della ditta assuntrice », la ricorrente afferma che « poichè il principio fondamentale in funzione del quale è stata elaborata la citata legge (del 19 luglio 1941) è che i contratti di appalto sono sempre soggetti a registrazione in termine fisso, anche se stipulati verbalmente o per corrispondenza commerciale, la ricordata norma (dell'art. 3) significa che i contratti di lavorazione, di trasformazione e di riparazione, tipici contratti di risultato aventi per oggetto un *opus*, non sono, ai fini dell'imposta di registro, considerati appalti, quando le operazioni di riparazione, di trasformazione o di perfezionamento rientrano nell'ordinaria attività della ditta assuntrice ».

L'affermazione è infondata, in quanto il secondo comma del citato art. 3 è collegato col primo comma dello stesso articolo, il quale contempla unicamente i « contratti d'appalto ». Fra i contratti di appalto, sia a norma delle disposizioni di diritto comune (artt. 1655 e segg. c.c.) sia a norma delle disposizioni speciali tributarie, contenute nell'art. 1 della stessa legge del 1941, rientrano senza dubbio, purchè ricorrano gli altri estremi richiesti dalla legge, anche i contratti aventi per oggetto la riparazione o la trasformazione, o il perfezionamento di materie, merci e prodotti. La differenza fra il primo e il secondo comma del predetto art. 3 non sta nella natura giuridica dei contratti in essi considerati, che tanto nell'uno quanto nell'altro sono contratti di appalto, sibbene nel diverso ambito di applicazione delle due norme, cioè

che per la sussistenza dell'appalto non si richiede nè una particolare assunzione di rischio nè una organizzazione di mezzi predisposta specificamente per l'appalto in considerazione.

Altro problema è quello della dimostrazione dell'esistenza di un appalto di servizi (e ciò particolarmente nel caso in cui in mancanza di atto scritto o di denuncia debba procedersi per presunzione ex art. 6 d.l. 15 novembre 1937, n. 1924) come rapporto distinto dalle singole unità di prestazione ciascuna esente da imposta (caso tipico quelle del trasporto); cfr. in argomento Cass. 1° febbraio 1962, n. 186 in *Riv. leg. fisc.*, 1962, 1308 e 23 marzo 1963, n. 724, *ivi*, 1963, 1537.

che si risolve in una distinzione fra regola ed eccezione. La regola è che i contratti d'appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale non sono soggetti a registrazione, salvo il caso d'uso, quando il prezzo, o valore globale, non superi le lire 250.000 (primo comma). Ma allorchè trattasi di contratti conclusi fra commercianti, verbalmente o mediante corrispondenza, aventi per oggetto la suindicate riparazioni, o lavorazioni, rientranti nell'ordinaria attività della ditta assuntrice, l'esenzione dalla registrazione resta operante, salvo il caso d'uso, qualunque sia il prezzo, o valore globale (secondo comma). In altri termini, è l'oggetto del contratto fra commercianti, concluso verbalmente o mediante corrispondenza, che, quando è costituito da riparazioni o lavorazioni rientranti nell'ordinaria attività della ditta assuntrice, importa l'esenzione dalla registrazione, salvo il caso di uso, anche se il prezzo o valore globale superi la somma (lire 250.000) che normalmente determina l'obbligo della registrazione.

Non è esatto, quindi, che a differenza del primo comma, il quale prevede i contratti di appalto, il secondo comma escluda, con implicita qualificazione negativa, che possano considerarsi appalti anche quei contratti che hanno tutti i requisiti dell'appalto, relativi a riparazioni, trasformazioni o perfezionamenti di materie, merci o prodotti.

L'altra censura formulata nel primo motivo di ricorso riguarda l'applicabilità alla fattispecie della disposizione dell'art. 1, quarto comma, della citata legge del 1941, per la quale sono considerati appalti, agli effetti dell'imposta di registro, i contratti « che hanno per oggetto la prestazione dell'attività lavorativa di persone diverse da quella che ha contratto l'obbligazione, comunque sia determinato il corrispettivo ».

La censura è irrilevante, in quanto investe un'argomentazione subsidiaria della impugnata sentenza, che non ne costituisce la *ratio decidendi*. Anche se la Corte di appello avesse errato nella interpretazione della detta norma, non per questo potrebbe addivenirsi alla cassazione della denunciata sentenza, che di quella norma non ha fatto concreta e determinante applicazione alla fattispecie.

Col secondo motivo si deduce che nel contratto intercorso fra le parti si sarebbe dovuto ravvisare « un contratto di risultato innominato », non già un appalto. In particolare, nel denunciare la violazione dell'art. 1655 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la ricorrente addebita alla Corte di merito di avere confuso il rischio in senso tecnico-giuridico (che, secondo le norme di diritto comune, non sarebbe sufficiente per la configurazione del contratto d'appalto) col rischio in senso economico (rischio del lavoro). In altri termini, nella specie si sarebbe dovuto escludere il rischio (e, quindi, il contratto di appalto), in quanto « la Lavanderia sa esattamente qual'è il costo di ogni unità di prodotto, e perciò sa bene quanto guadagna per ogni sua

prestazione; quello che non sa, ed in ciò solo risiede il rischio dell'impresa, è quante prestazioni dovrà effettuare, in modo da poter realizzare un dato guadagno ». Si deduce, inoltre, che per la sussistenza del contratto d'appalto non è sufficiente una semplice organizzazione di beni strumentali, senza dei quali il lavoro non potrebbe compiersi nè il servizio prestarsi, ma occorre « una organizzazione di mezzi compiuta in vista del singolo lavoro e del singolo servizio, che costituisce l'oggetto dell'appalto ». Senza una siffatta organizzazione, appositamente predisposta per un determinato lavoro e per un determinato servizio, non sarebbero configurabili contratti di appalto, ma altri tipi di contratto, alcuni nominati (trasporto, noleggio) ed altri innominati, tutti rientranti nell'ampia categoria dei contratti di risultato.

Entrambe le censure sono infondate.

Quanto al rischio, la stessa ricorrente riconosce che « nell'appalto l'appaltatore non sa con certezza se da quel singolo contratto riceverà una perdita o un utile; l'appaltatore, cioè, esegue l'opera per un dato prezzo, ed è a suo rischio se in realtà l'opera gli viene a costare più del prezzo convenuto, o comunque più di quanto prevedeva ». Un siffatto rischio, che la stessa ricorrente ammette essere sufficiente per la configurazione del contratto di appalto, ricorreva senza dubbio nel caso in esame, dove è chiaro, giusta gli accertamenti compiuti dai giudici di merito, che la Lavanderia non sapeva in anticipo, con assoluta certezza, se e quale utile avrebbe ritratto dalle prestazioni che si era obbligata ad eseguire (lavature, stirature e rammendi) per un determinato periodo di tempo. Il rischio della gestione era rappresentato non solo e non tanto dal numero delle prestazioni che sarebbero state richieste (quantità delle cose da sottoporre a lavorazione), quanto dal costo delle prestazioni medesime, che, per fattori imprevedibili o sopravvenuti, poteva risultare diverso da quello preventivato.

Giuridicamente inesatti, poi, sono i concetti che la ricorrente propugna in ordine alla « organizzazione dei mezzi necessari » per l'esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., occorre un'organizzazione di mezzi necessari (ossia idonei ed adeguati) per il compimento dell'opera o per la prestazione del servizio, ma non è certo necessario che tali mezzi siano predisposti di volta in volta, appositamente e specificamente per una determinata opera o per un determinato servizio. Anzi, è proprio l'imprenditore professionale quello che assume normalmente gli appalti.

Esattamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che nella specie ricorressero tutti gli estremi del contratto di appalto (appalto ad esecuzione periodica di servizi), essendo rimasto accertato in punto di fatto: a) che la Lavanderia Marittima era fornita di un'attrezzatura tecnico-industriale, organizzata ed operante nel suo laboratorio di Civitavecchia (con macchinari, mano d'opera, ecc.), idonea e sufficiente per il com-

pimento dei servizi in questione; b) che le prestazioni ad essa richieste dalla società di navigazione Tirrenia (committente) erano costituite non solo dalla lavatura, stiratura e rammendo delle anzidette telerie, ma anche dal ritiro e dalla riconsegna a bordo delle navi, nonchè dall'assunzione degli oneri doganali, il tutto a cura e rischio della stessa Lavanderia; c) che anche la determinazione del corrispettivo (un tanto a capo) dimostrava che la gestione del servizio era a completo rischio dell'assuntrice.

Tali accertamenti, dalla ricorrente non impugnati, giustificano appieno la qualificazione giuridica che è stata data al contratto dai giudici di merito, quale contratto d'appalto per la prestazione di servizi, soggetto ad imposta di registro.

Nè a diversa soluzione potrebbero condurre le norme speciali di diritto tributario. Basta osservare che la citata legge 19 luglio 1941, n. 771, contiene disposizioni particolari per i contratti misti di dare e di fare, limitatamente alla distinzione, agli effetti dell'imposta di registro, fra contratti di appalto e contratti di vendita. Ma, quando non si verta in tema di contratti misti di dare e di fare, o quando (come nella specie) sia senz'altro da escludere la figura della vendita, rimangono fermi, relativamente all'appalto, i principi ed i concetti di diritto comune, non derogati dalle norme tributarie se non nei ristretti limiti innanzi indicati.

Tutto ciò dimostra che infondato è non solo il secondo motivo di ricorso (oltre che il primo), ma anche il terzo, col quale si deduce che il contratto in questione rientrava « nella categoria delle prestazioni al dettaglio », a norma delle leggi concernenti l'imposta generale sull'entrata. Una volta accertato, invece, che nella specie fu concluso un vero e proprio contratto d'appalto, come tale soggetto ad imposta di registro, non possono trovare applicazione istituti e principi valevoli per una diversa imposta (ed a questa limitati), quale l'imposta sull'entrata, che trova fondamento in presupposti e finalità di altra natura.

Infondato, infine, è anche il quarto ed ultimo motivo, col quale si denuncia la violazione dell'art. 1362 c.c., per avere la Corte di merito utilizzato, ai fini della interpretazione del contratto, il comportamento tenuto da una delle due parti, in sede stragiudiziale, posteriormente alla conclusione del contratto medesimo.

Sostiene la ricorrente che « il comportamento delle parti, che il giudice può utilizzare per l'interpretazione del negozio, è quello complessivo della totalità dei contraenti, non già quello adottato da uno o più di costoro ». È principio già affermato, invece, che il giudice può trarre argomento, ai fini della interpretazione del contratto, anche dal comportamento complessivo di una sola delle parti, tanto più quando esso appaia (come nella specie), contrastante con la pretesa che la stessa parte faccia valere in giudizio.

Il ricorso, pertanto, è infondato in tutti i suoi motivi e deve essere rigettato, senza che possano prendersi in esame le ulteriori censure formulate per la prima volta nella memoria illustrativa, non potendo le memorie, come è noto, contenere nuovi motivi di impugnazione, non specificati nel ricorso. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 luglio 1969, n. 2777 - Pres. Rosano - Est. Elia - P. M. Trotta (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Salvatori) c. Vigo.

Imposta di registro - Vendita fra parenti - Presunzione di liberalità - Prova della provenienza del prezzo - Riferimento al prezzo pagato e non al valore accertato - Dimostrazione parziale - Dimostrazione presuntiva per la parte residua - Inammissibilità.

(d.l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5).

Nella vendita fra parenti entro il terzo grado la prova contraria alla presunzione di liberalità (che non deve essere riferita al valore successivamente accertato del bene trasferito, ma al prezzo realmente pagato che, in mancanza di prova contraria, è quello risultante dall'atto da tassare) può esser data esclusivamente con i mezzi stabiliti nell'art. 5 del d.l. 8 marzo 1945, n. 90. Conseguentemente nel caso in cui l'idonea dimostrazione sia stata fornita soltanto per una parte del prezzo pagato, non può presumersi la provenienza della parte del prezzo residuo, non potendosi opporre una presunzione semplice ad una presunzione legale (1).

(*Omissis*). — Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697, 2729 c.c., 5 d.l. 8 marzo 1945, n. 90 e 360 nn. 3 e 5, c.p.c., anche per contraddittorietà di motivazione sul punto decisivo del pagamento del prezzo. Deduce che erroneamente la Corte di me-

(1) Per giurisprudenza costante la prova contraria alla presunzione dell'art. 5 del d.l. 8 marzo 1945, n. 90 deve aver riguardo al prezzo pagato che, in mancanza di prova contraria a carico della finanza, è quello risultante dall'atto (Cass. 23 luglio 1969, n. 2775 in questo stesso fascicolo pag. 971; 23 aprile 1969, n. 1276, *Riv. leg. fisc.*, 1969, 1276; 8 novembre 1967, n. 2698, *ivi*, 1968, 291, 7 gennaio 1967, n. 65, in questa *Rassegna*, 1967, I, 291). Nelle predette sentenze è stato però affermato che la Finanza può impugnare di simulazione l'atto per far affermare che esso contiene un *negotium mixtum cum donatione* (cfr. in proposito la nota alla citata sent. n. 2775 del 1969). Esattissima si rivela l'affermazione sull'impossibilità di ricorrere alla presunzione semplice per la parte del prezzo di cui non è dimostrata la provenienza con mezzi idonei.

rito, dopo aver dato atto che, sul prezzo dichiarato nel rogito di acquisto dell'immobile, di complessive lire sei milioni, risultava la prova piena ed ineccepibile di un pagamento di lire 4.400.000, mediante assegno per pari somma, ritenne di potere, per la residua somma, di lire 1.600.000, presumere il pagamento, benchè mancasse la prova che anche tale residuo prezzo fosse stato effettivamente corrisposto, un titolo di data certa idoneo a vincere la presunzione di gratuità di cui all'art. 5 del d.l. 8 marzo 1945, n. 90, citato.

La censura è fondata.

L'art. 5 richiamato dispone che le trasmissioni di immobili tra parenti fino al terzo grado si presumono liberalità e sono soggette alla relativa imposta, se la provenienza del prezzo pagato non risulti da titolo avente data certa. Pertanto il prezzo del cui ammontare deve essere provata la provenienza è quello effettivamente pagato, risultante, fino a prova contraria, dal rogito presentato per la registrazione (Cass. 8 novembre 1967, n. 2698); e la prova della provenienza dell'intero prezzo, idonea a vincere la presunzione legale di liberalità, deve esser fornita mediante un titolo la cui data deve risultare certa soltanto nei limiti previsti dall'art. 2704 c.c. che omette qualsiasi mezzo di prova e quindi le presunzioni nel caso previsto dal secondo comma (dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata) e dal terzo comma (accertamento della data nelle quietanze). Non poteva dunque la Corte di merito, in base a presunzioni ritenere la disponibilità ed il pagamento della parte di prezzo per la quale nessun titolo di data certa dimostrava la provenienza e l'effettivo versamento al parente venditore dell'immobile, cui si riferiva l'atto di trasferimento oggetto dell'imposizione. Essa, invero ammise che, per la somma di L. 1.600.000, parte residua del prezzo di L. 6.000.000, del quale erano stati pagati, mediante assegno, L. 4.400.000 non c'era alcun titolo di data certa che dimostrasse l'avvenuto pagamento; e tuttavia nonostante l'accertata mancanza di un titolo probatorio del pagamento, ritenne che anche la detta residua somma di L. 1.600.000 fosse stata pagata, contro la opposta presunzione, legale, nascente dall'art. 5 citato, che non può essere vinta se non da una prova nascente da un titolo di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.

Col terzo motivo del ricorso, l'Amministrazione denuncia violazione dell'art. 5 d.l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 15 segg. d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., deducendo che erroneamente la Corte di appello non considerò che il valore dell'immobile accertato dalla Commissione distrettuale delle imposte era di L. 19.000.000 e non affermò in relazione a tale somma la presunzione legale di liberalità. La censura è infondata. Il prezzo del quale, ai sensi dell'art. 5 citato, deve essere provata la provenienza, per vincere la presunzione di liberalità, è soltanto quello risultante dal rogito

di compravendita (Cass. 8 novembre 1967, n. 2698) salvo non si dimostri che le parti pattuirono un prezzo diverso (Cass. 2 ottobre 1956, n. 3309). Non si può quindi esigere dal contribuente, ai fini della esclusione della presunzione legale di liberalità dell'acquisto, la prova di un prezzo equivalente al valore dell'immobile, accertato dalla Finanza, o dalle Commissioni tributarie, se non sia dimostrato che tale fu il prezzo effettivamente pattuito fra le parti. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 agosto 1969, n. 3010 - Pres. Favara - Est. Geri - P. M. De Marco (conf.) - Monti (avv. De Luca) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Lancia).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Ingiunzione - Dichiarazione di legittimità pro parte - Ammissibilità.

(t.u., 14 aprile 1910, n. 639).

Legittimamente il giudice può dichiarare fondata la pretesa tributaria limitatamente ad una parte della somma indicata nell'ingiunzione, non importando tale accertamento nè revoca nè annullamento dell'atto amministrativo. L'Amministrazione convenuta non deve proporre domanda riconvenzionale per riconoscere un errore comportante una riduzione del credito oggetto dell'ingiunzione (1).

(1-3) Ancora sull'azione riconvenzionale della Finanza nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale.

Le due recenti decisioni affinano la nozione di ingiunzione fiscale, recentemente illustrata da un gran numero di pronunce (v. nota appresso citata). In particolare si approfondisce la posizione processuale della Finanza in relazione all'eventualità di una sua domanda riconvenzionale. Sull'argomento abbiamo avuto occasione di affermare (C. BAFLE, *Note sull'azione riconvenzionale della Finanza nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale, in questa Rassegna*, 1969, I, 527) che l'azione riconvenzionale della Finanza non è di norma necessaria, giacchè nei casi in cui dovrebbe essere proposta, secondo i principi processuali comuni, sarebbe inammissibile per ragioni specifiche del diritto tributario.

La prima delle sentenze opportunamente riconferma che, senza necessità di proporre domanda riconvenzionale, la Finanza può opporre a fondamento della sua pretesa un titolo diverso da quello indicato nell'ingiunzione, anche se da ciò discende la liquidazione di un'imposta diversa (minore). In tal modo non si costruisce innanzi all'A.G.O. il titolo della pretesa tributaria (cosa che urterebbe contro il divieto dell'art. 4 della legge di abolizione del contenzioso amministrativo) ma si verifica semplicemente la legittimità dell'imposizione, sia pure spaziando, quanto alla *causa pe-*

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 luglio 1969, n. 2775 - Pres. Pece - Est. Milano - P. M. Pedace (conf.) - De Maria ed altri c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Ingiunzione - Accertamento da parte del giudice di presupposti diversi da quelli su cui si basa l'ingiunzione - Legittimità.

(t.u., 14 aprile 1910, n. 639).

Imposta di registro - Vendita fra parenti - Presunzione di liberalità - Valore del bene trasferito eccedente sul prezzo convenuto - Negozio misto - Ammissibilità - Impugnazione di simulazione dell'atto - Necessità.

(d.l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5).

Poichè l'ingiunzione è l'atto iniziale di un procedimento monitorio sui generis nel quale l'opposizione dell'intimato, siccome rivolta a far dichiarare l'illegittimità dell'atto, costituisce la domanda giudiziale che apre un ordinario processo di cognizione nel quale l'opponente assume la veste di attore e la Finanza quella di convenuto, è consentito innanzi all'A.G.O. dedurre tutte le ragioni che giustificano la pretesa tributaria e contestare la domanda tendente alla declaratoria di illegittimità dell'ingiunzione anche allegando motivi diversi da quelli indicati nell'atto

tendi, in un più vasto campo. Ed è opportuna, anche se non strettamente necessaria, la citazione del principio della conservazione degli atti giuridici al fine di avvalorare il concetto che può sempre correggersi il fondamento della pretesa tributaria quando dalla correzione consegue la liquidazione di un'imposta uguale o minore. Se invece dalla correzione dei presupposti e delle ragioni discende la liquidazione di un'imposta maggiore, deve provvedersi in sede amministrativa, perchè l'azione riconvenzionale per la liquidazione di un'imposta (che in questo caso sarebbe una azione vera e propria proposta dal convenuto come attore e diretta non soltanto a resistere alla domanda dell'attore principale) non può essere proposta direttamente dinanzi all'A.G.O. omettendo la fase amministrativa.

Giustamente quindi la sentenza ha chiarito che non è inibito al giudice dichiarare legittima pro parte la pretesa fatta valere con l'ingiunzione, anche se non sia stata proposta domanda riconvenzionale dalla Finanza.

Non ci sembra tuttavia da condividere l'affermazione che il titolo esecutivo sia costituito non dall'ingiunzione ma dalla sentenza pronunciata in seguito all'opposizione. Questo vale per l'ingiunzione ordinaria ma non per l'ingiunzione fiscale rispetto alla quale la sentenza accerta soltanto la conformità (totale o parziale) della pretesa fiscale alla legge, non traducendosi mai in una condanna al pagamento dell'imposta (nel che si veri-

di accertamento del tributo. Conseguentemente nell'ipotesi di vendita fra parenti entro il terzo grado tassata come atto di liberalità, la Finanza in sede di opposizione giudiziaria può sostenere la subordinata pretesa che il negozio sia da considerare di liberalità per la parte del valore che eccede sul prezzo che risulta pagato (2).

Per vincere la presunzione di liberalità nella vendita fra parenti entro il terzo grado a norma dell'art. 5 del d.l. 8 marzo 1945, n. 90 è sufficiente che sia provata la provenienza della somma corrispondente al prezzo realmente pagato (che fino a prova contraria è quello risultante dall'atto) e non anche della somma corrispondente al valore successivamente accertato. Tuttavia qualora l'atto sia impugnato dalla Finanza di simulazione, può configurarsi l'ipotesi del *negotium mixtum cum donatione* avente carattere di trasferimento gratuito per il valore eccedente sul prezzo dichiarato. Ai fini della dichiarazione di simulazione relativa non è però sufficiente accertare il divario tra valore reale e prezzo convenuto, ma è anche necessario dimostrare l'*animus donandi*, cioè la consapevolezza di trasferire una cosa di valore maggiore del corrispettivo pattuito a titolo di prezzo (3).

I

(*Omissis*). — La seconda censura (ad b) — nella quale in sostanza si nega che l'ingiunzione possa essere considerata legittima *pro parte* in quanto con siffatta affermazione il giudice si sostituirebbe alla P. A. nell'accertamento e liquidazione del tributo, onde la riduzione sia pur

ficherebbe l'invasione dell'A.G.O. in una attribuzione amministrativa). Nel caso poi di riconoscimento di parziale legittimità della pretesa, è ancor più evidente che il giudice ordinario deve limitarsi a dichiarare i presupposti ed i criteri di tassazione in base ai quali si procederà in sede amministrativa alla liquidazione in cifre.

La seconda sentenza pone un più ampio problema sullo stesso tema della domanda riconvenzionale. Anche in questa pronuncia si riconferma che la Finanza può addurre, senza dover agire in riconvenzione, un diverso fondamento della pretesa, anche se ne deriva l'applicazione di una imposta minore (di fronte ad un'ingiunzione per il pagamento dell'imposta di trasferimento commisurata ad un atto considerato di liberalità in una ipotesi di vendita tra parenti, in sede di opposizione si era sostenuto, in subordine, la sussistenza di un *negotium mixtum cum donatione*, riconoscendosi vinta la presunzione dell'art. 5 del d.l. 8 marzo 1945, n. 90, ma affermandosi la liberalità per la parte del valore eccedente il prezzo convenuto).

Ma la domanda riconvenzionale, non necessaria per sostenere la legittimità *pro parte* dell'ingiunzione, sarebbe in questo caso necessaria per impugnare il contratto di vendita di simulazione relativa. La S.C., presup-

minima del suo importo travolgerebbe l'atto nella sua interezza — non è meno inconsistente della prima.

Il principio generale di conservazione degli atti giuridici autorizza il giudice ad esaminare ed accertare i limiti entro i quali l'ingiunzione deve essere ritenuta legittima. Ciò facendo egli non si sostituisce all'Amministrazione, sia perchè esercita la propria cognizione nell'ambito dell'atto amministrativo, sia perchè — con particolare riguardo alla presente fattispecie — è stata la medesima amministrazione — attraverso il riconoscimento dell'errore e la modica riduzione della somma dovuta — ad operare la contestata modificazione.

Non va dimenticato peraltro che nei limiti di somma entro i quali, anche per espressa ammissione del creditore, l'ingiunzione deve considerarsi legittima, il titolo esecutivo non è costituito dall'ingiunzione stessa, ma dalla sentenza pronunciata in seguito all'opposizione (articolo 653 c.p.c.).

La giurisprudenza del resto ha ammesso chiaramente che in siffatti procedimenti, nei quali (come s'è detto) la Finanza assume la veste di convenuta, l'Amministrazione stessa può opporre, a fondamento della pretesa un titolo diverso da quello indicato nell'ingiunzione ed il giudice deve conoscere (nei limiti del divieto dello *ius novorum*), non implicando tale esame nè la revoca nè l'annullamento dell'ingiunzione (Sez. Un., 30 marzo 1968, n. 975). — (*Omissis*).

Nel secondo mezzo si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. perchè la Corte di merito non avrebbe dovuto accogliere la riconvenzionale proposta dalla Finanza per ottenere la riduzione dell'ingiunzione, in quanto in sede di opposizione ad ingiunzione fiscale non sarebbe possibile proporre una riconvenzionale diretta alla eliminazione degli errori dell'ingiunzione medesima.

ponendo che l'Amministrazione possa impugnare di simulazione il contratto di vendita per sostenere che questo è solo in parte oneroso, ha ritenuto che tale impugnazione, sempre necessaria, possa esser proposta con la domanda riconvenzionale.

Questo potrebbe essere un caso in cui sia ammissibile e necessaria una vera e propria azione riconvenzionale dell'Amministrazione convenuta; una tale ipotesi non sarebbe in contrasto con quanto abbiamo affermato nel precedente scritto sulla inconfigurabilità dell'azione riconvenzionale della Finanza, perchè quella di cui ora si tratta dovrebbe ritenersi un'azione civile autonoma e mediata rispetto alla pretesa tributaria.

L'affermazione della S.C. implica la risoluzione di due problemi: d'un canto quello dell'ammissibilità dell'azione di simulazione da parte della Finanza, dall'altro quello, che si risolve in un'ulteriore problema di carattere processuale, dei modi e del procedimento di impugnazione e della necessità di un'azione autonoma innanzi all'A.G.O.

Nella sentenza che si annota, e nelle precedenti 23 aprile 1969, n. 1276 e 8 novembre 1967, n. 2698 (*Riv. leg. fisc.*, 1969, 1611 e 1968, 291), si dà

A parte che, come già risulta dai precedenti richiami giurisprudenziali (sent. 9 ottobre 1967, n. 2339; 30 marzo 1968, n. 975, ai quali si può aggiungere 15 maggio 1966, n. 1232) è stata riconosciuta l'ammissibilità, nei procedimenti di opposizione all'ingiunzione fiscale delle riconvenzionali da parte dell'Amministrazione, va rilevato come questo motivo resti sostanzialmente assorbito nel rigetto del primo. La stessa Corte di merito aveva esaminato la questione al fine di spiegare come legittimamente il Tribunale avesse esaminato il merito della pretesa tributaria. In questa sede di legittimità ogni ulteriore indagine in proposito sarebbe superflua, appunto perchè il fondato riconoscimento da parte del giudice di merito dell'obbligo tributario in base all'ingiunzione, sia pur ridotta per ammissione della stessa Finanza, costituisce una sufficiente ed autonoma ragione della decisione, senza bisogno di esaminare il problema della ammissibilità o meno, in queste forme di procedimento, della riconvenzionale, che fu peraltro proposta solo in via subordinata. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Con il primo motivo del ricorso i De Maria denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del t.u. 14 aprile 1910 n. 639, 42, 144, 145 t.u. 30 dicembre 1923 n. 3269, 5 del d.l. 8 marzo 1945 n. 90, 112, 360 c.p.c., in relazione con l'art. 360 n. 1, 3 e 4 e 382 terzo comma stesso codice, e affermano che la Corte di appello, avendo riconosciuto l'inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 5 del d.l. 8 marzo 1945 n. 90, e quindi, la illegittimità della in-

per ammesso che la Finanza possa impugnare di simulazione il negozio di vendita e debba proporre un'azione autonoma, sia pure riconvenzionale, ove voglia pretendere l'imposta sul trasferimento a titolo gratuito per la parte del valore eccedente sul prezzo; in altra sentenza del 7 gennaio 1967, n. 65 (in questa *Rassegna*, 1967, I, 291) si era anche affermata la conciliabilità del *negotium mixtum cum donatione* con l'art. 5 del d.l. n. 90 del 1945. Prendiamo atto di tale affermazione, sulla quale possono peraltro sorgere dissensi, che non possiamo approfondire in questa sede.

Maggiormente ci interessa, invece, l'aspetto processuale del problema. È cioè sempre necessario che la Finanza proponga un'azione *autonoma* di simulazione ovvero essa può assumere l'esistenza della simulazione e tassare l'atto come negozio misto lasciando al contribuente l'iniziativa dell'impugnazione? Invero se si pone la questione della impugnazione di simulazione col mezzo della domanda riconvenzionale, già si ammette che la pretesa tributaria è potuta già sorgere in sede amministrativa. In pratica può avvenire, come nella specie, che la Finanza disconosca l'idoneità della prova contraria alla presunzione e applichi per intero l'imposta sul

giunzione « così come formata e notificata », non poteva dichiarare la parziale tassabilità, come atto a titolo gratuito, del rogito Mandelli perchè concretante un negozio *mixtum cum donatione*, in quanto l'autorità giudiziaria ordinaria non ha il potere di procedere ad indagini di tassabilità con riferimento ad una situazione sostanzialmente diversa da quella dedotta nell'opposta ingiunzione, la cui impugnativa non apre un ordinario giudizio di cognizione.

Il motivo è destituito di fondamento.

Sono principi ormai pacifici, più volte affermati da questa Suprema Corte, che l'ingiunzione fiscale, a differenza di quella ordinaria che ha natura giudiziale, è un atto amministrativo *sui generis* caratteristico del procedimento di riscossione delle imposte e, in via generale, di tutte le entrate patrimoniali dello Stato, e ripete la sua efficacia direttamente dal potere dell'ente pubblico di realizzare in via coattiva le proprie pretese.

Come tale, essa si distingue sia dal titolo esecutivo che dal precepto dell'ordinario procedimento regolato dal codice di rito civile, pur cumulandone in sé le caratteristiche di forma ed efficacia, sicchè la domanda introduttiva del giudizio di cognizione non è l'ingiunzione, ma la opposizione del debitore intimato, in quanto volta a contestare la esistenza del credito dell'Amministrazione finanziaria e la procedura seguita. Dal che deriva che la posizione processuale delle parti è invertita, assumendo l'Amministrazione, sotto ogni riguardo, la posizione, non soltanto processuale, ma anche sostanziale di convenuta, rispetto al debitore attore; di qui il conseguente diritto per la predetta Amministrazione di dedurre tutte le ragioni che giustificano la pretesa tributaria e di contestare, anche per motivi diversi da quelli indicati nell'atto

trasferimento gratuito e in seguito all'opposizione del contribuente deduca con azione riconvenzionale, eventualmente subordinata, la simulazione parziale. Ma non dovrebbe essere impedito alla Finanza assumere originariamente la simulazione parziale, quando debba riconoscere fornita la prova contraria alla presunzione, e pretendere l'imposta commisurata al trasferimento gratuito sulla parte del valore eccedente sul prezzo convenuto, senza proporre, questa volta in via principale, l'azione civile pregiudiziale di simulazione e senza attendere l'opposizione giudiziaria del contribuente.

In merito ai poteri sostanziali della Finanza di individuare, oltre il contenuto letterale dell'atto, l'efficacia reale del *gestum*, la recente giurisprudenza è alquanto contraddittoria. Con le due sentenze 17 gennaio 1968, n. 1144 e 6 febbraio 1969, n. 388 (*Riv. leg. fisc.*, 1968, 1930 e 1969, 1481) la S.C. ha affermato che « nel caso di negozio indiretto l'imposta di registro deve liquidarsi in relazione al negozio effettivamente posto in essere e risultante dall'atto e non a quello in vista del quale il negozio stesso è stipulato », e ciò perchè nessuna norma impone alle parti di scegliere la via fiscalmente più onerosa sicchè è lecito raggiungere il risultato vo-

di accertamento del tributo, la domanda tendente alla declaratoria di illegittimità di tale atto.,

Nella specie, come risulta dalla riportata narrativa dei fatti di causa, l'Amministrazione finanziaria, nella comparsa di costituzione e risposta, mentre in via principale domandò il rigetto dell'opposizione, negando che la prova fornita dagli opposenti fosse sufficiente a vincere la presunzione di cui al richiamato decreto n. 90 del 1945, in via subordinata e riconvenzionale chiese che i medesimi opposenti fossero condannati a pagare la somma oggetto dell'ingiunzione, ed a tal fine impugnò il rogito Mandelli di simulazione. La stessa Amministrazione, in ulteriore subordinate chiese che gli opposenti fossero dichiarati tenuti a corrispondere l'imposta stabilita per i trasferimenti gratuiti per la differenza tra il prezzo dichiarato ed il valore successivamente accertato, assumendo che il negozio per la parte relativa al maggior valore degli immobili rispetto al prezzo dichiarato dissimulava un atto di liberalità.

Il primo motivo va, pertanto, rigettato.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 33, 35, 41, 42, 144, 145 t.u. 30 dicembre 1923 n. 3269, 14, 20 e 21 r.d. 7 agosto 1936 n. 1639, 1 del r.d. 13 gennaio 1936 n. 2313, 5 d. lgt. 8 marzo 1945 n. 90, 1470, 2727, 2729 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., e lamentano che la sentenza impugnata, pur avendo accertato che era stata fornita la prova della provenienza del prezzo di L. 58.800.000, figurante nel rogito di vendita come pattuito e pagato, abbia poi ritenuto che costituisse liberalità la differenza di L. 38.200.000

luto con uno dei mezzi del sistema giuridico liberamente scelto; nè può la Finanza opporre una diversa interpretazione del negozio voluto a norma dell'art. 8 della legge di registro perchè a tale norma deve ricorrere solo quando esista un contrasto tra il titolo del negozio e il vero contenuto dell'atto, non anche quando le parti stipulando un determinato negozio giuridico abbiano raggiunto lo stesso scopo che avrebbero potuto conseguire a mezzo di altro negozio assoggettabile ad una maggiore imposta. In tal modo in una ipotesi sostanziale di vendita assai bene architettata, e che avrebbe anche potuto intercorrere tra parenti entro il terzo grado (costituzione di una società per l'attività edilizia che, costruiti alcuni fabbricati, delibera un aumento di capitale, corrispondente al valore degli immobili costruiti, con l'ingresso di nuovi soci e immediatamente dopo delibera lo scioglimento con l'assegnazione ai soci originari delle somme appena conferite dai nuovi soci ai quali vengono assegnati i fabbricati), si è ritenuto che dovessero tassarsi semplicemente gli atti apparenti di aumento di capitale e di assegnazione di quote sociali.

È però da notare che la prima delle sentenze citate ha preliminarmente affermato che non è necessaria un'impugnazione della Finanza per riconoscere il contenuto apparente di un atto e stabilirne la vera sostanza

tra il prezzo dichiarato e quello risultante dal concordato intervenuto tra l'Amministrazione finanziaria ed essi ricorrenti. Questi ultimi assumono che, così decidendo, la sentenza impugnata, non soltanto ha confuso la nozione di prezzo con quella di valore concordato per meri fini tributari, ma ha fatto riferimento, per la tassazione suppletiva dell'atto, ad un elemento sopravvenuto (valore concordato) che non è quello previsto dalla legge (prezzo pagato al tempo della stipulazione della compravendita).

Il motivo è fondato nei limiti che saranno in appresso indicati.

È indubbiamente esatto che il prezzo, del cui ammontare deve essere provata la provenienza per vincere la presunzione di liberalità stabilita dall'art. 5 del decreto n. 90 del 1945, non può essere identificato con il maggior valore accertato per concordato tributario, ma con il prezzo effettivamente pagato, risultante, fino a prova contraria, dal rogito presentato per la registrazione. Infatti, la richiamata disposizione, ispirata da motivi esclusivamente fiscali, non opera affatto una conversione del negozio giuridico che, sebbene tassato con l'imposta dovuta per i trasferimenti a titolo gratuito, limitatamente al prezzo pagato, rimane sempre quello di compravendita.

In proposito questa Corte Suprema, con numerose decisioni, ha avuto occasione di affermare il principio che nella vendita tra parenti entro il terzo grado è necessario per vincere la presunzione di liberalità prevista dall'art. 5 del decreto n. 90 del 1945 che sia fornita la prova della provenienza del prezzo risultante dall'atto e non anche la prova della provenienza della somma corrispondente al maggiore valore

giuridica, pur ritenendo nel merito inesistente sia la simulazione sia il negozio indiretto.

Più acutamente però la sent. 6 maggio 1969, n. 1530 (in questa *Rassegna*, 1969, I, 680) ha riconosciuto il potere della Finanza di determinare l'« istituto giuridico » cui la norma tributaria fa riferimento non soltanto in base al contenuto documentale di ogni singolo atto, ma anche considerando gli effetti non apparenti che risultano dal negozio indiretto o dal negozio collegato; ed a questa conclusione è pervenuta in base all'art. 8 della legge di registro che non solo ammette ma impone di ricercare il negozio atipico reale al di là della causa tipica del negozio indiretto o dei negozi collegati; « non basta, si legge in questa sentenza, che formalmente i singoli atti siano conformi alla legge, ma occorre che l'utilizzazione di essi non sortisca un effetto contrario alla norma imperativa ». In base a queste considerazioni la S.C. in un caso di vendita fra parenti, pur partendo dal presupposto che la prova contraria alla presunzione deve accertare l'appartenenza del denaro costituente il prezzo al patrimonio del compratore e non anche dimostrare che il denaro non provenga mediatamente dal patrimonio dell'alienante, ha tuttavia ritenuto che con la donazione dal venditore al compratore di titoli, dall'utilizzo dei quali sia ricavato

dell'immobile rispetto al prezzo dichiarato (Cass. sentenze n. 3309 del 1956, n. 3031 del 1963, n. 65 del 1967 e n. 2698 del 1967).

Senonchè, come questa Corte ha precisato nelle richiamate sentenze n. 65 e n. 2698 del 1967 e, da ultimo, nella recente sentenza n. 1276 del 23 aprile 1969, tale principio è valido sempre che il negozio di compravendita, per la parte concernente il maggiore valore attribuito all'immobile, non sia impugnato di simulazione relativa da parte dell'Amministrazione, posto che la disposizione dell'art. 5 del citato decreto prende certamente in considerazione anche il negozio *mixtum cum donatione*, consentendo di applicare ad ognuna delle diverse parti del rapporto (risultanti direttamente dall'atto o a seguito di accertamento giudiziale conseguente ad azione di simulazione) la relativa aliquota.

E nella fattispecie l'Amministrazione finanziaria ebbe appunto a proporre, come dianzi detto, l'azione di simulazione relativa del negozio di compravendita per la parte afferente il maggiore valore degli immobili da essa accertato, sostenendo che il negozio stesso, per tale parte, dissimulava un atto di liberalità.

Ora, la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza del negozio *mixtum cum donazione*; ha ritenuto, cioè, la donazione limitatamente al maggior valore della cosa oggetto del contratto, senza tuttavia giustificare l'adottata decisione con la necessaria adeguata dimostrazione.

Per ritenere, invero, che una compravendita ad un prezzo inferiore al valore venale della cosa oggetto del contratto dissimuli, per la parte

il prezzo, e la successiva vendita di beni si realizzi un unico negozio nel quale può risultare esclusa la causa onerosa. In questa sentenza non si prende in esame l'ipotesi della simulazione, ma sembra potersi dedurre che, quanto ai poteri della Finanza di ricercare il negozio reale, le conclusioni possano essere le stesse.

Ora, ai fini che in questo momento più interessano, si può affermare che tutte le decisioni citate, a parte il merito su cui sono in netto contrasto, riconoscono il potere della Finanza di procedere in sede di tassazione, e senza la necessità di un'impugnazione autonoma pregiudiziale, all'individuazione del negozio effettivo che emerge al di là della forma apparente del negozio indiretto, del negozio collegato e del negozio simulato. Non sembra che debba farsi una distinzione tra negozio indiretto e collegato, che sono reali, e negozio simulato e che debba trasferirsi in questa sede l'enorme problematica che travaglia questo genere di rapporti nel diritto civile; nell'uno e nell'altro caso l'effetto del negozio non è quello apparente ed è sempre consentito, anche al terzo, disconoscere tale effetto. Per la Finanza che deve applicare l'imposta « secondo gli effetti dell'atto se anche non vi corrisponda il titolo o la forma apparente » non deve ritenersi quindi necessaria un'impugnazione autonoma pregiudiziale, essendo possibile in sede di registrazione o di supplemento, nel dare la

relativa al maggiore valore della cosa rispetto al prezzo pattuito in contratto, una donazione, occorre che sia accertato che colui che nel contratto figura come venditore abbia avuto la coscienza di dare una cosa di valore economico maggiore del corrispettivo pattuito a titolo di prezzo e l'intenzione di attribuire gratuitamente tale maggiore valore; occorre cioè accertare l'*animus donandi*, il quale si risolve, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23 dicembre 1949, n. 2629 e 26 maggio 1953, n. 1559), nella causa stessa dell'atto di donazione e, cioè, nello scopo di arricchire il donatario.

Tale indagine, invero, è indispensabile, perchè nell'ipotesi in cui in una compravendita sia stato pattuito un prezzo minore del valore della cosa venduta non può escludersi che ciò sia avvenuto per lo stato di necessità in cui il venditore si sia venuto a trovare di liquidare la cosa oggetto del contratto ovvero per l'errore dello stesso venditore nella valutazione della cosa medesima e che, pertanto, non vi sia stato alcun intento, da parte del venditore, di porre in essere un atto di liberalità.

Ora tale indagine non è stata compiuta dai giudici di merito, i quali hanno ravvisato nella specie il negozio *mixtum cum donatione* unicamente sulla base della sproporzione tra il prezzo pattuito per la compravendita ed il valore venale degli immobili oggetto del contratto, mentre, come dianzi detto, ciò non è sufficiente occorrendo che tale sproporzione sia stata voluta da parte dell'apparente venditore allo scopo di attuare una liberalità, nota all'altra parte e da quest'ultima accettata. — (*Omissis*).

qualificazione giuridica all'atto o agli atti tassati, dichiarare l'effetto che si ravvisa nel contenuto del negozio indiretto, collegato o simulato; le controversie che potranno derivarne saranno controversie *di imposta*, conoscibili anche dalle Commissioni tributarie. Si eviterà così l'eventualità, certamente inopportuna e difficilmente giustificabile, di un'impugnazione autonoma di simulazione di carattere *civile* che la Finanza, considerandosi come un comune terzo, dovrebbe proporre innanzi all'A.G.O. e che non potrebbe essere devoluta alla cognizione delle Commissioni.

E così, tornando al punto di partenza della posizione processuale della Finanza convenuta nel giudizio di opposizione contro l'ingiunzione fiscale, deve concludersi che anche nel caso in cui si faccia valere la simulazione relativa di un *negotium mixtum cum donatione*, l'azione riconvenzionale non è necessaria perchè anche quella che nella sentenza annotata si definisce « un'impugnazione di simulazione » può e deve manifestarsi con la applicazione dell'imposta in sede amministrativa e conseguentemente si assorbe nella controversia d'imposta rispetto alla quale il contribuente ha la qualità di attore e la Finanza quella di semplice convenuto che deve soltanto resistere all'opposizione senza diventare attore in riconvenzione.

C. BAFILE

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 ottobre 1969, n. 3235 - Pres. Petrocelli - Est. Geri - P. M. Di Majo (diff.) - Banca Popolare di Novara (avv. ti Micheli e Capaccioli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) e viceversa.

Imposte e tasse in genere - Commissione centrale delle imposte - Sezioni unite - Costituzione del collegio per materia di imposte - Partecipazione di membri appartenenti a sezioni non aventi la stessa competenza per materia di imposte - Irregolare composizione qualitativa del collegio - Difetto assoluto di giurisdizione. (d.l. 12 ottobre 1944, n. 334, art. 2).

Imposte e tasse in genere - Commissione centrale delle imposte - Sezioni unite - Composizione del collegio - Presidente commissione centrale - Potere di trasferimento temporaneo da una ad altra sezione di vice presidenti e membri della commissione centrale - Applicabilità per la composizione del collegio giudicante delle sezioni unite - Non sussiste.

(d.l. 12 ottobre 1944, n. 334, art. 2; r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 15).

La validità delle decisioni della Commissione Centrale delle Imposte a Sezioni Unite è subordinata a due requisiti essenziali ed inderogabili: l'uno, di natura qualitativa, richiede che i componenti del Collegio debbano essere scelti fra quelli che, trattando nelle singole sezioni la stessa materia, ne possiedono una più approfondita conoscenza; l'altro, di natura quantitativa, richiede un numero minimo di componenti, consentendo una composizione quantitativamente variabile tra un minimo ed un massimo, come suole avvenire nelle giurisdizioni « minus quam perfectae ».

È giuridicamente inesistente una decisione, la quale, malgrado la sua esteriore apparenza di provvedimento giurisdizionale, provenga da un Organo che non rivesta la qualità di Giudice, per irregolarità della sua composizione numerica o qualitativa, o per inosservanza di norme organiche incidenti sulla sua essenza stessa. In tal caso l'atto non è riferibile alla volontà sovrana dello Stato come manifestazione di potere giurisdizionale, perchè l'irregolarità numerica o qualitativa nella costituzione del giudice rappresenta un vizio che si risolve in un difetto assoluto di giurisdizione, non potendo ravvisarsi nell'organo, anche se composto di soggetti singolarmente investiti di funzioni giurisdizionali, quello stesso, al quale la legge demanda la potestà di decidere unita-

riamente e non come semplice aggregato di persone che manifestano una opinione meramente personale (1).

Il potere discrezionale, attribuito al Presidente della Commissione Centrale delle Imposte dall'art. 15 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, di provvedere, in caso di necessità, a trasferire temporaneamente, da una ad altra Sezione, i Vice Presidenti e i membri della Commissione Centrale, non sussiste con riferimento alle Sezioni Unite della Commissione Centrale. La legge prevede la possibilità di trasferimento temporaneo dall'una all'altra Sezione semplice ma non prevede, invece, la stessa possibilità con riguardo alle Sezioni Unite, perchè il minimo di partecipanti richiesto per la validità delle decisioni delle Sezioni Unite è tale (il 50%), da consentire, nella normalità o nella grandissima parte dei casi, la regolare composizione del Collegio, senza ricorrere ad alcuna sostituzione (2).

(Omissis). — I due ricorsi vanno riuniti perchè proposti contro la stessa decisione.

Deve essere esaminato, in via di precedenza logica, il primo motivo del ricorso incidentale dell'Amministrazione finanziaria, dato il suo carattere di pregiudizialità.

Si sostiene in esso un difetto di giurisdizione per illegittima costituzione delle Sezioni Unite della Commissione Centrale delle imposte, con conseguente nullità del procedimento e della decisione ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c. in relazione all'art. 2 d.l.l. 12 ottobre 1944,

(1-2) La composizione qualitativa e quantitativa del collegio delle sezioni unite della commissione centrale delle imposte.

(3-4) Il reddito di impresa, tassabile in R. M. - cat. B - dei soggetti tassabili in base a bilancio e delle aziende ed istituti di credito: detraibilità o meno delle somme pagate per R. M. - cat. A - sugli interessi dovuti e per le quali non venga esercitata la rivalsa sui reddituari.

(1) La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 125 del 1967 (in questa *Rassegna*, 1967, I, pagg. 644 e segg.), resa a Sezioni Unite, aveva definito e precisato il proprio giudizio sulla questione della detraibilità o meno, dal reddito di impresa dei soggetti tassabili in base a bilancio e delle aziende ed istituti di credito, delle somme, pagate per imposta di R.M., cat. A, sugli interessi e premi dovuti e per le quali non venga esercitata la rivalsa sui reddituari (art. 127 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645).

Malgrado l'insegnamento, chiaro e puntuale, della Suprema Corte, prima la Commissione Provinciale delle Imposte di Novara e poi la Commissione Centrale, quest'ultima giudicando, a Sezioni Unite, sul ricorso proposto dall'Ufficio delle Imposte avverso la decisione della detta Commissione Provinciale, avevano ritenuto, con le decisioni in rassegna, rispettivamente

n. 334 ed agli artt. 360, n. 1, e 371 dello stesso codice. E ciò per le seguenti ragioni:

All'adunanza delle Sezioni Unite della Commissione Centrale, nella quale si doveva deliberare e in effetti si deliberò la denunciata decisione, dovevano partecipare, a norma di legge, il presidente ed i componenti delle quattro sezioni competenti in materia di imposte dirette (la 1^a, 2^a, 3^a e la 16^a), dovendosi decidere una controversia in tema di imposta di R.M. Viceversa parteciparono e votarono, in aggiunta ai componenti comparsi di dette sezioni in numero sufficiente per la regolare composizione del collegio, due componenti (precisamente un presidente ed un membro) di sezioni non aventi, per legge, competenza in materia di imposte dirette, determinando così l'irregolare composizione del giudice e la conseguente invalidità della decisione. Nè in contrario, si continua nel ricorso, serve invocare l'applicabilità dell'art. 15 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, a norma del quale il presidente della Commissione Centrale può temporaneamente trasferire da una ad altra sezione presidente e componenti di altre sezioni, perchè ciò è possibile sol quando ne ricorra la necessità ai fini del funzionamento delle singole sezioni medesime.

Questo mezzo è giuridicamente fondato e merita accoglimento.

L'art. 32 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, nel testo sostituito dall'art. 2 d.l.l. 12 ottobre 1944, n. 334, stabilisce che le sezioni unite della Com-

del 22 novembre 1967 e del 2 dicembre 1968, n. 99776, di discostarsi da tale insegnamento.

La Commissione Provinciale di Novara e la Commissione Centrale avevano anche, con le stesse decisioni, deliberato sulla questione, pure risolta dalla Corte di Cassazione con la richiamata sentenza n. 125 del 1967, della detraibilità, dal reddito tassabile in R.M., cat. B, della spesa per il pagamento della imposta sulle Società, per la parte, almeno, afferente al patrimonio, adeguandosi, però, su questo punto, all'insegnamento della Corte Suprema.

Avverso la decisione della Commissione Centrale fu proposto ricorso principale da parte della Banca Popolare di Novara, per la parte relativa alla affermata non detraibilità dell'imposta sulle Società; ricorso incidentale da parte dell'Amministrazione Finanziaria sul punto relativo all'affermata detraibilità delle somme, pagate per imposta di R.M., cat. A, sugli interessi dovuti ai reddituari e per le quali non venga esercitata la rivalsa.

L'Amministrazione Finanziaria denunciò anche, con il primo motivo del ricorso incidentale, la nullità radicale della decisione delle Sezioni Unite della Commissione Centrale delle Imposte per la illegittima costituzione de Collegio giudicante, con il conseguente difetto assoluto di giurisdizione dell'organo che aveva reso la pronuncia.

La Corte di Cassazione, con la decisione in rassegna, ha accolto tale primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando che restavano così ma-

missione Centrale sono costituite dalle sezioni aventi la stessa competenza per materia di imposte e prescrive, ai fini della validità delle decisioni, la presenza di almeno la metà dei membri che complessivamente compongono le singole sezioni.

Nella specie, quindi, essendo tali sezioni in numero di quattro, ciascuna composta da cinque membri compreso il presidente, con un totale di venti componenti, la decisione avrebbe potuto essere validamente deliberata con la partecipazione minima complessiva (cioè senza distinzione di sezioni) di dieci membri oltre al presidente.

nifestamente assorbiti il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale.

I principi affermati dalla Suprema Corte nelle massime riportate al punto 1) sono assolutamente ineccepibili.

Le Sezioni Unite della Commissione Centrale delle Imposte sono costituite, a norma dell'art. 2 del d.l. 12 ottobre 1944, n. 334, dalle sezioni aventi la stessa competenza per materia di imposte e per la validità delle decisioni a Sezioni Unite occorre, per la stessa norma di legge, la presenza di almeno la metà dei membri che compongono complessivamente le singole sezioni, tenendosi conto che per tali decisioni i Presidenti delle singole sezioni hanno voto deliberativo alla pari dei membri. Nella fattispecie considerata era, invece, avvenuto che alla adunanza delle Sezioni Unite, convocate per la decisione di un'unica controversia in materia di imposte dirette (ricchezza mobile), avevano partecipato, esprimendo il loro voto in sede di deliberazione, il Presidente ed un membro appartenenti a Sezioni competenti in materia di imposte indirette. Dal che la Corte Suprema ha tratto la naturale conseguenza, riconfermando il suo precedente, costante insegnamento (Sez. Un. Civ., 11 ottobre 1952, n. 3008, in *Foro it.*, 1952, I, col. 1321 e segg.; Sez. Un. Civ., 20 aprile 1962, n. 810, in *Mass. giur. it.*, 1962, col. 291; Sez. III Civ., 24 giugno 1967, n. 1567, in *Mass. giur. it.*, 1967, col. 608), che è da ravvisarsi addirittura l'inesistenza giuridica della decisione, la quale, malgrado la sua esteriore apparenza di provvedimento giurisdizionale, provenga da un organo, che non rivesta la qualità di Giudice, per irregolarità della sua composizione numerica o qualitativa, o per inosservanza di norme organiche incidenti sulla sua stessa essenza. Ha riconfermato, altresì, la Corte che l'irregolarità numerica o qualitativa nella costituzione del Giudice rappresenta un vizio che si risolve in un difetto assoluto di giurisdizione, non potendo ravvisarsi nell'organo, anche se composto di soggetti singolarmente investiti di funzioni giurisdizionali (il carattere giurisdizionale delle Commissioni Tributarie è stato dalla Corte di Cassazione riconfermato con le sentenze delle Sezioni Unite nn. 2175, 2176 e 2177 del 20 giugno 1969 e n. 2201 del 21 giugno 1969, in questa *Rassegna*, 1969, 1, 538), quello stesso, al quale la legge demanda la potestà di decidere unitariamente e non come aggregato di persone che manifestano una semplice opinione di carattere personale.

(2) Con le statuizioni riprodotte nella seconda massima, la Corte di Cassazione ha risolto un problema particolare, attinente alla sfera di applicabilità dell'art. 15 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, nella parte in cui

Il legislatore del 1944, giustamente consapevole dell'importanza delle decisioni a sezioni unite di un organo di tanto rilievo, quale è la Commissione Centrale delle imposte — il cui carattere giurisdizionale è stato recentemente ribadito da questa stessa Suprema Corte a conferma di un ultratrentennale indirizzo giurisprudenziale (sentenze a Sez. Un. n. 2175, 2176 e 2177 del 20 giugno 1969 e n. 2201 del 21 giugno 1969) — ha subordinato, per quanto riguarda la composizione del collegio giudicante, a due requisiti essenziali e inderogabili la validità delle decisioni stesse, onde assicurarne la maggior compiutezza e conformità al diritto: l'uno, di natura qualitativa, richiede che i compo-

dispone che il Presidente delle Commissioni Tributarie « *in caso di necessità può trasferire, temporaneamente, da una ad altra Sezione, i vice Presidenti ed i membri . . .* ». La disposizione è applicabile anche alla Commissione Centrale, perchè espressamente richiamata nel sesto comma dell'art. 2 del d.l.l. 12 ottobre 1944, n. 334.

Nella fattispecie era avvenuto che il Presidente della Commissione Centrale, con provvedimento adottato sabato 30 novembre 1968, probabilmente nel timore che non si raggiungesse, nella adunanza delle Sezioni Unite convocate per il successivo lunedì 2 dicembre 1968, il *quorum* necessario per la validità delle decisioni, aveva ritenuto di integrare la composizione, peraltro non deficitaria, di due delle Sezioni, che avrebbero dovuto partecipare a tale adunanza, chiamando a farne parte, per una un vice Presidente e per altra un membro, appartenenti a Sezioni competenti in diversa materia di imposte. Il Presidente della Commissione Centrale aveva, cioè, ritenuto di poter avvalersi dei poteri attribuiti dall'art. 15 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, non al fine di assicurare il funzionamento di singole sezioni, che, in ipotesi, non avessero ognuna un numero di membri sufficiente ad assicurare il *quorum* necessario per la validità delle decisioni delle sezioni medesime, sibbene al dichiarato fine di assicurare alle Sezioni Unite un *plenum*, che la legge non prevede, in considerazione che il *quorum* delle Sezioni Unite è assicurato attraverso una automatica integrazione fra i componenti (vice Presidenti e membri) delle varie sezioni, che siano legittimate, per la competenza nella materia di imposta, a partecipare alla composizione del Collegio delle Sezioni Unite.

La Suprema Corte ha rilevato che « *si sarà forse trattato di una semplice erronea interpretazione dei poteri presidenziali, ma la verità è che n'è risultata l'invalidità della decisione, per alterata composizione dell'organo giudicante* ». La Corte ha esattamente affermato che il potere, di cui al citato art. 15 r.d. 1516/1937, può essere esercitato al fine di assicurare il funzionamento temporaneo di qualche sezione deficitaria ma non a quello di assicurare la regolare composizione del Collegio a Sezioni Unite.

Potrebbe anche ritenersi che una sezione, la quale abbia, in ipotesi, la composizione temporanea prevista dal secondo comma del detto art. 15, partecipi in tale composizione al Collegio delle Sezioni Unite, ma è sicuramente da escludersi che la composizione di una sezione semplice, quando anche deficitaria (il che, peraltro, nella fattispecie non si verificava), possa essere integrata, con i poteri di cui all'art. 15 più volte richiamato, al fine esclusivo di assicurare la composizione del Collegio delle Sezioni Unite.

nenti del collegio debbano essere scelti fra quelli che, trattando nelle singole sezioni la stessa materia, ne possiedono una più approfondita conoscenza; l'altro, di natura quantitativa, richiede un numero minimo di componenti, consentendo una composizione quantitativamente variabile tra un minimo ed un massimo, come suole avvenire nelle giurisdizioni « *minus quam perfectae* ».

Il primo requisito non è suscettibile di mutamenti, il secondo può comportare, a giudizio del presidente che voglia conferire alla decisione una maggior somma di garanzie, una certa variabilità nella composizione quantitativa del collegio, pur sempre però nell'ambito del minimo e del massimo previsti in legge.

(3) Come abbiamo detto al precedente punto 1), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite aveva, con la sentenza n. 125 del 1967, definito e precisato il proprio giudizio sulla questione della detraibilità o meno, dal reddito di impresa dei soggetti tassabili in base a bilancio e delle aziende ed Istituti di Credito, delle somme, pagate, per imposta di R.M., cat. A, sugli interessi e premi dovuti e per le quali non venga esercitata la rivalsa sui reddituari.

Sulla questione la Corte di Cassazione si era una prima volta pronunciata nel lontano anno 1902, sulla base delle disposizioni, allora vigenti, del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, con la sentenza della Cassazione Romana 24 febbraio 1902 (in *Foro it.*, 1902, I, col. 759), rilevando: « Non disconobbe difatti la denunziata sentenza che l'obbligo assuntosi di pagare l'imposta di ricchezza mobile in luogo dei suoi creditori costituisca a di lei riguardo un onere patrimoniale. Ma esattamente aggiunse che a termine di legge ciò non bastava per darle diritto di detrarre l'ammontare di quell'imposta dal suo reddito imponibile. Imperocchè, onde tale detrazione potesse aver luogo, sarebbe necessario che l'onere predetto costituisse una condizione imprescindibile della rendita delle obbligazioni, che vi fosse, cioè, tra il primo e le seconde un rapporto indissolubile di mezzo a fine, di causa ad effetto, di guisa che il reddito non potrebbe esistere se l'onere non si fosse costituito o contratto ».

Successivamente, con la sentenza Sez. I, n. 3672 del 24 novembre 1927 (in *Riv. legisl. fisc.*, 1928, 241), la Corte di Cassazione affermava, sempre sulla base delle disposizioni contenute nel t.u. n. 4021 del 24 agosto 1877 (artt. 15, 30, 31 e 32): « L'art. 30 della legge sull'imposta di ricchezza mobile chiaramente enuncia che tutti i redditi delle Società anonime e in accomandita per azioni, ritratti mediante l'opera loro e l'impiego dei loro capitali, debbono accertarsi e tassarsi qualunque sia la forma e il titolo onde vengano ripartiti fra i soci, qualunque la destinazione che loro si dia.

« Nell'art. 32 viene espresso il concetto che l'imposta di ricchezza mobile colpisce il prodotto industriale netto, donde la conseguenza che debba dedursi dalla imposizione quella somma che rappresenta la spesa o il costo di produzione. Perchè si faccia luogo alla detrazione, in ossequio a tale norma, chiarita da quella dell'art. 53 del Regolamento, si richiede che le spese siano inerenti alla produzione del reddito e che attengano specificamente alla produzione di quel reddito cui l'accertamento si riferisce.

Nella specie accadde che essendosi raggiunto il « quorum » di tredici membri delle Sezioni competenti per materia, cioè un numero sufficiente per una regolare composizione dell'organo, ve ne furono immessi altri due, di sezioni incompetenti, in violazione non dubbia del requisito qualitativo sopra accennato.

Ciò, a parere di questo Collegio, è sufficiente per rendere « invalida » la decisione secondo il termine espressamente adottato, a titolo di sanzione, nel testo legislativo.

Non può tuttavia, a questo punto, essere pretermesso l'esame di quanto oppone la difesa del ricorrente principale a proposito del predetto inserimento nella composizione delle Sezioni Unite della Commis-

Poichè l'imposta colpisce il reddito nell'atto che in un determinato periodo di tempo si produce, ne consegue che nell'accertamento si deve tener conto di quelle spese che sono inerenti alla produzione attuale del reddito, ma non parimenti di quelle che possono essere occorse alla formazione più o meno remota del cespite produttore.

« Può concludersi che l'imposta di ricchezza mobile, che la Società si è assunta di pagare sugli interessi per conto degli obbligazionisti, non costituisce nè una annualità passiva che gravi il reddito industriale, perchè non è frutto del capitale tolto in prestito, ma una imposta che su questo frutto si deve corrispondere, nè una spesa inerente alla produzione perchè le tasse non possono assimilarsi alle spese e perchè manca ogni diretta dipendenza di causa ad effetto. Il pagamento dell'imposta è per legge a carico del reddituario, e al mutuatario, che sia tenuto ad anticiparla per conto di quello, è fatto salvo il diritto di rivalsa; se a questo diritto rinuncia e si accolla l'imposta, per un patto tra esso e il suo creditore, non fa che volontariamente erogare una parte del suo reddito industriale e non può pretendere la deduzione. Come spese che non precedono, ma seguono la produzione del reddito, assumono il carattere di erogazione del diritto medesimo. Se volesse seguirsi la tesi sostenuta dalla Società ricorrente, si verrebbe in definitiva ad esentare indebitamente di imposta gli interessi delle obbligazioni ».

La stessa Sez. I della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1115 del 7 maggio 1963 (in *Giur. it.*, 1964, I, 1, col. 822), resa in applicazione ancora delle norme del t.u. del 1877, nonchè dell'art. 22 della l. 8 giugno 1963, n. 1231, che aveva esteso l'ambito di applicabilità dell'art. 15 del detto t.u., nell'annullare la decisione della Commissione Centrale del 12 ottobre 1960, nella quale era stato affermato un diverso principio, ribadiva: « Il pagamento dell'imposta di ricchezza mobile di cat. A, eseguito dalle aziende ed istituti di credito, in sostituzione dei depositanti, sugli interessi da questi percepiti, non dà luogo ad una spesa inerente alla produzione del reddito di cat. B che tali aziende ed istituti ritraggono dall'esercizio della loro normale attività, ma fa sorgere a favore degli Enti medesimi un credito verso i depositanti fondato sul diritto all'esercizio della rivalsa della somma pagata, espressamente sancito dalla legge (art. 22 della l. 8 giugno 1936, n. 1231) ». Aggiungeva, però, in tale sentenza, la Corte di Cassazione, così dandosi carico di esaminare un altro profilo della questione: « Se, poi,

sione Centrale di due elementi estranei. Si dice al riguardo che il presidente si sarebbe avvalso del potere conferitogli dall'art. 15 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, secondo il quale egli può trasferire, in caso di necessità ed in via temporanea, i componenti (ivi compreso il vice presidente) dall'una all'altra sezione. E si aggiunge altresì che l'apprezzamento di tale necessità non sarebbe sindacabile, neppure in questa sede, trattandosi di un potere affidato alla discrezionale valutazione del presidente, e che se anche ad ogni modo se ne volesse affermare la sindacabilità nella specie l'elemento della necessità sarebbe sussistito, perchè due componenti avevano comunicato di non poter intervenire.

le aziende e gli istituti non esercitano tale diritto, il pagamento dell'imposta si risolve in un onere di esercizio qualificabile come perdita.

« Ora, mentre per le spese inerenti alla produzione del reddito, l'indagine diretta ad accertare tale inerenza, richiesta dalla legge come condizione necessaria per la loro detraibilità del reddito medesimo, si esaurisce di fronte alla constatazione dell'esistenza del rapporto di causalità economica fra le spese e il reddito, per la perdita dovuta alla rinuncia al diritto di ottenere il soddisfacimento di un credito, tale indagine si estende alla ricerca della volontarietà o meno della rinuncia, in quanto la somma di danaro, nella quale si sostanzia la perdita, è detraibile dal reddito soltanto nel caso che la rinuncia sia imposta da cause del tutto estranee alla volontà del creditore... Nè la volontarietà della rinuncia poteva essere esclusa dal fatto che le banche non esercitano il diritto di rivalsa verso i depositanti per l'esistenza di usi e accordi interbancari in tal senso, perchè questi, invece, confermano tale volontarietà ».

Da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 125 del 1967, pronunciandosi sulla base della normativa contenuta nel nuovo t.u. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.P. 29 gennaio 1958, n. 645 (artt. 91, 99 e 127), precisavano: « Il rilievo, contenuto nel primo mezzo, secondo il quale la legge non richiede, nell'art. 99 del t.u. che le "perdite" per essere detraibili siano "involontarie", si fonda su di una interpretazione meramente formale della legge, o meglio su un argomento tratto dal silenzio di essa, ma non può essere condiviso quanto alle conseguenze che dal silenzio affrettatamente si vorrebbero trarre.

« Infatti, il punto di distinzione fra spese e perdite consiste proprio nella volontarietà delle prime, dipendenti dall'autonomia negoziale dell'imprenditore, libero nella scelta dei mezzi economici diretti alla produzione del reddito, e nella involontarietà delle seconde.

« La legge non aveva bisogno di condizionare la detraibilità di queste ultime alla loro non volontarietà, trattandosi di una limitazione connotata nel concetto di perdita, tenuto conto che non essa è « volontaria », bensì la spesa necessaria per sopperirvi, la quale rientra appunto nell'ambito delle libere scelte economiche dell'imprenditore.

« Non si verifica, dunque, nè una perdita nè una spesa (uniche voci sulla cui detraibilità è legittimo discutere) per difetto della posta da detrarre, una volta riconosciuto, come è gioco-forza riconoscere in base allo stesso sviluppo logico dell'impostazione difensiva della ricorrente, che

Le predette considerazioni della resistente sono prive di fondamento.

Non si contesta infatti la sussistenza di un potere discrezionale da parte del presidente della Commissione Centrale nelle assegnazioni e nei trasferimenti interni di componenti delle varie sezioni, quando le esigenze temporanee del loro buon funzionamento lo richiedano; si nega invece che il presidente stesso possa alterare la composizione del collegio giudicante delle Sezioni Unite con elementi estranei.

Il potere di cui al predetto art. 15 è fuori discussione, poichè detta norma non trova alcuna applicazione nella specie sottoposta all'esame di questa Suprema Corte.

l'esborso conseguente, dovuto alla corresponsione del tributo, viene colmato da una equivalente o forse superiore entrata proprio in virtù della negoziabilità insita nella facoltà di rivalsa prevista in legge ».

Tale lo stato della giurisprudenza della Corte di Cassazione quando la Commissione Provinciale delle Imposte di Novara e successivamente la Commissione Centrale hanno ritenuto di distaccarsi dall'orientamento, che può dirsi costantemente uniforme e che si era andato da ultimo ulteriormente precisando e definendo, della Corte Suprema.

Le sentenze della Corte di Cassazione, in particolare le ultime due, erano state, naturalmente, variamente commentate (cfr. FAVARA, in questa *Rassegna*, 1967, I, 645 e segg.; VISENTINI, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1967, II, 120; CAPACCIOLI, *ivi*, 1968, 623 e segg.; DE IORIO, *ivi*, 1968, 752 e segg.; IANNUZZI, in *Giust. civ.*, 1968, II, 266 e segg.; LONGO, in *Il Consiglio di Stato*, luglio-agosto 1968, II, Sez. V, 674 e segg. e l'ampia bibliografia in detta nota richiamata, con la indicazione degli Autori espressi in senso favorevole alla detraibilità e di quelli espressi in senso contrario; DE IORIO, in *Nuova riv. trib.*, 1968, ottobre, 434).

Non vi erano stati, comunque, contrasti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Tale giurisprudenza era rimasta sempre ferma, dal 1902 al 1967, sul punto che il mancato esercizio della rivalsa, nei confronti dei reddituari, per le somme pagate per R.M., cat. A, sugli interessi non desse luogo ad una spesa inerente alla produzione del reddito tassabile in R.M., cat. B. Sul secondo punto, relativo all'onere di esercizio, qualificabile come perdita, ex art. 99 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, la Corte di Cassazione aveva, nella sentenza n. 1115 del 1963, esattamente affermato che la perdita su crediti è detraibile dal reddito soltanto nel caso che la rinuncia sia imposta da cause del tutto estranee alla volontà del creditore; successivamente, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 125 del 1967, dopo aver ribadito che la perdita, per poter essere detratta dal reddito, dovesse, logicamente e necessariamente, essere involontaria, aveva, comunque, escluso, in via di principio, che potesse, nella ipotesi considerata, parlarsi di perdita involontaria.

Nello studio del CAPACCIOLI, richiamato in precedenza (in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1968, 623), si fa cenno, nella nota 1), ad una sentenza della Corte di Cassazione, che sarebbe favorevole alla detrazione. Tale sentenza è richiamata da tre decisioni della Commissione Centrale (n. 32148 del 1960; nn. 62858 e 63914 del 1962), con un dato comune, il n. 761, ma con riferimento ad anni diversi, 1954, 1955, 1959, secondo il testo almeno che

Infatti non si trattava di assicurare il funzionamento temporaneo di qualche sezione deficitaria, ma di assicurare la regolare composizione del collegio a Sezioni Unite.

E poichè, ai fini di detta regolarità, la legge stessa prevede un margine amplissimo, consentendo la partecipazione della metà dei componenti, complessivamente considerati, delle sezioni interessate, appariva « ictu oculi » del tutto superflua la sostituzione di taluno di loro, poistochè in ogni caso sarebbe stato possibile, senza alcuna sostituzione, raggiungere il « quorum ».

Anzi proprio in base a questa considerazione si spiega il perchè la legge abbia previsto la possibilità di trasferimento temporaneo dal-

di tali decisioni è riportato in varie riviste. Ma lo stesso CAPACCIOLI rileva che non « si riscontrano nei repertori sentenze che si riferiscono alla nostra questione (la più vicina, perchè concerne un caso di rivalsa in tema di ricchezza mobile di cat. A, è la Cass., n. 761 del 14 marzo 1959; ma neppure essa è in termini) ». In realtà, la sent. n. 761 del 1959, delle Sezioni Unite (in *Giust. civ.*, 1959, I, 603) non soltanto non è in termini ma riguarda tutt'altro problema, anche se relativo all'applicazione degli artt. 15, 16 e 17 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, e degli artt. 22 e 23 della l. 8 giugno 1963, n. 1231. La sentenza non si è affatto occupata, nemmeno per inciso, della questione relativa alla detraibilità o meno, dal reddito di cat. B, delle somme pagate dalle Aziende ed Istituti di Credito per R.M., cat. A, sugli interessi dovuti e per le quali non venga esercitata la rivalsa.

Nessun contrasto, quindi, nella giurisprudenza della Suprema Corte. Contrasti vi erano stati, invece, nelle decisioni delle Commissioni tributarie, ma tali contrasti erano stati risolti dalla Cassazione nelle sentenze soprarichiamate.

La Commissione Provinciale di Novara ha, per verità, nel discostarsi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, premesso che la tesi, sostenuta dalla Banca e che appariva meritevole di accoglimento, era una tesi « nuova rispetto alle argomentazioni già portate all'esame della Corte di Cassazione ».

La tesi, infatti, non appare esaminata dalla Corte di Cassazione, ma essa è chiaramente destituita di ogni fondamento, tant'è che la stessa Commissione Centrale, pur respingendo il ricorso dell'Ufficio delle Imposte e confermando la decisione impugnata, non ha affatto condiviso, sul punto in discussione, la tesi della Provinciale, ponendosi, per la risoluzione della questione, su tutt'altra via.

La Commissione Provinciale ha affermato che gli Istituti di Credito, non operando la rivalsa, facoltativamente prevista nell'art. 127 del t.u. sulle Imposte Dirette n. 645 del 1958, nei confronti del percettore degli interessi, è fuori dubbio che recuperino l'ammontare della rivalsa dalla clientela attiva degli Istituti medesimi. Tale recupero — secondo la tesi della Provinciale — sarebbe compreso negli interessi delle operazioni attive, interessi che, accettati dai mutuatari, comprenderebbero, oltre il corrispettivo dell'opera e del rischio imprenditoriale, gli interessi passivi corrisposti ai depositanti ed una quota parte delle spese di gestione, anche una quota parte di tutti gli oneri sostenuti dalla Banca, fra i quali va compresa l'imposta di R.M., cat. A, pagata dalla Banca per i depositanti

l'una all'altra sezione semplice, e non abbia invece previsto la stessa possibilità con riguardo alle Sezioni Unite: il minimo, infatti, di partecipanti richiesto è tale (cioè il 50%) da consentire, nella normalità o nella grandissima parte dei casi, la regolare composizione del collegio senza ricorrere ad alcuna sostituzione.

Nè si dica che nella specie il Presidente avesse inteso appunto operare il trasferimento dei due indicati elementi dalle Sezioni cui primieramente appartenevano a quelle, fra le componenti delle Sezioni Unite, in cui risultava l'impedimento di un pari numero di membri, perchè, a parte che nel provvedimento non vi è neppure un vago riferimento alla necessità che avrebbe giustificato il detto trasferi-

e non recuperata. Continua la Provinciale con l'osservare che, poichè il profitto di tali operazioni attive viene dichiarato, agli effetti dell'imposizione di cat. B, al lordo della componente di rivalsa e si traduce in un aumento dei cespiti lordi soggetti alla detta tassazione di cat. B, tale componente deve essere detratta dal reddito tassato nella indicata cat. B; se ciò non avvenisse, si avrebbe una duplice tassazione inerente allo stesso cespite. Rileva, infine, la Commissione Provinciale che, anche se gli Istituti di Credito, per motivi tecnico-contabili, non sottraggono l'imposta e la sua rivalsa dal conto economico, ciò non può far venire meno il buon diritto delle Banche a depurare fiscalmente il ricavo dell'onere sostenuto, considerato che il ricavo stesso viene dichiarato al lordo della sua componente di rivalsa.

È evidente la erroneità, anzi la speciosità, del procedimento logico seguito dalla Commissione Provinciale di Novara, procedimento che non tende a dimostrare che il mancato esercizio dell'azione di rivalsa costituisca una spesa inerente alla produzione del successivo reddito dell'Istituto di Credito, sibbene a dimostrare che, se venissero tassate le somme per le quali la rivalsa non viene esercitata, nel senso che dette somme non venissero ammesse in detrazione nella determinazione del reddito tassabile in cat. B, « si avrebbe una duplice tassazione inerente allo stesso cespite ». La conclusione alla quale ritiene di poter pervenire la Commissione Provinciale di Novara è talmente speciosa che non si sono sentiti di condiderla nè la Commissione Centrale, che pure ha confermato nel dispositivo la decisione della Provinciale, e nemmeno gli annotatori della decisione in discorso (IANNUZZI, *op. cit.*; LONGO, *op. cit.*), i quali hanno tratto lo spunto dalla detta decisione, per esporre le loro osservazioni critiche alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 125 del 1967.

La Commissione Provinciale di Novara ha, dunque, ritenuto di poter risolvere la questione sotto un profilo di duplicazione di imposta. Ma, perchè si possa ipotizzare una duplicazione di imposta, e cioè una doppia imposizione, è necessario, ai sensi dell'art. 7 del t.u. n. 645 del 1958, che, in dipendenza dello stesso presupposto, la stessa imposta venga applicata più volte. Ora, nella fattispecie in considerazione, è evidente che una situazione del genere non può assolutamente ipotizzarsi.

Il reddito netto, tassabile in R.M., cat. B, per un Istituto di Credito, come per qualsiasi altro soggetto ad imposta di R.M., è costituito, ai sensi dell'art. 91 del t.u. sulle imposte dirette, dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi lordi e l'ammontare delle spese e passività inerenti alla produ-

mento, sta di fatto che esso fu invece, secondo il suo stesso tenore letterale, unicamente diretto a far partecipare i due elementi estranei a quella determinata adunanza delle Sezioni Unite, senza alcun accenno alla situazione deficitaria di questa o di quella Sezione semplice, che componevano le Sezioni Unite stesse.

Si sarà forse trattato di una semplice erronea interpretazione dei poteri presidenziali, ma la verità è che n'è risultata l'invalidità della decisione per alterata composizione dell'organo giudicante. Tale invalidità è espressamente prevista in legge, come si è detto, ma ricorrerebbe ugualmente anche senza questa previsione espressa.

Infatti l'elaborazione giurisprudenziale, attraverso la costante ripetizione degli stessi principi, ha ravvisato addirittura l'inesistenza giuri-

zione del reddito. Se i ricavi lordi sono maggiori, in quanto gli Istituti di Credito, sia pure per rivalersi degli oneri costituiti dal mancato esercizio della facoltà di rivalsa, pongono a carico dei mutuatari, che li accettano, un maggior tasso di interessi, ed aumenta, in conseguenza, il reddito netto, l'imposta su tale reddito, il quale costituisce il presupposto dell'imposta medesima, viene applicata indubbiamente una sola volta. Non si riesce a comprendere come possa, logicamente e giuridicamente, ritenersi che su tale presupposto di imposta vi sarebbe, almeno parzialmente, una doppia imposizione, nell'ipotesi che non si operasse la detrazione di cui si discute. Il tasso di interessi da porsi a carico dei mutuatari viene determinato dagli Istituti di Credito nell'ambito di una discrezionalità imprenditoriale, sia pure con l'osservanza di limiti eventualmente posti da usi ed accordi interbancari e dalla legge, e non è dato, ai fini tributari, operare un esame e una distinzione circa le varie componenti sulla base delle quali viene fissato il detto tasso di interessi. Ma anche se ciò fosse consentito, la ricerca non sarebbe nemmeno pertinente, in quanto l'intero ammontare degli interessi attivi percepiti dalle banche concorrono a formare, per legge, i ricavi lordi e su ciò non può sicuramente sorgere alcun dubbio: per determinare, poi, sulla base dei ricavi lordi, il reddito netto, si detraggono dai ricavi lordi le spese e passività inerenti alla produzione del reddito. Quindi, ai fini della risoluzione della questione che ne occupa, non può che riportarsi il discorso sul punto se il mancato esercizio della rivalsa per la R.M., cat. A, sugli interessi rientri oppur no fra le spese e passività inerenti alla produzione del reddito.

(4) a) La Commissione Centrale delle Imposte, Sezioni Unite, pur confermando nel dispositivo la decisione della Commissione Provinciale di Novara, ha completamente modificato la motivazione, abbandonando la speciosa via della duplicazione di imposta, per ritornare nuovamente sull'argomento, sempre disatteso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, espressasi, sul punto, in senso costantemente uniforme, della spesa inerente alla produzione del reddito.

Il dato che caratterizza questa decisione della Commissione Centrale delle Imposte, che ha ritenuto di abbandonare la via tracciata dalla Corte di Cassazione, è una confusione di concetti e di linguaggio, che si accompagna al richiamo, del tutto non pertinente, a principi fissati nella Costituzione della Repubblica ed a principi di politica economica, che potrebbero, questi ultimi, suggerire, semmai, al legislatore un intervento nor-

dica della decisione la quale, malgrado la sua esteriore apparenza di provvedimento giurisdizionale, provenga da un organo che non rivesta la qualità di giudice, per irregolarità della sua composizione numerica o qualitativa; o per inosservanza di norme organiche incidenti sulla essenza stessa (da ultima sent. n. 1567 del 1967).

In tal caso l'atto non è riferibile alla volontà sovrana dello Stato come manifestazione di potere giurisdizionale, perchè l'irregolarità numerica o qualitativa nella costituzione del giudice rappresenta un vizio che si risolve in un difetto assoluto di giurisdizione, non potendo ravvisarsi nell'organo, anche se composto di soggetti singolarmente investiti di funzioni giurisdizionali, quello stesso, al quale la legge demanda la potestà di decidere unitariamente e non come semplice aggregato di

mativo, ma che sicuramente non offrono elementi per la esatta interpretazione ed applicazione della legge.

Il problema da risolvere era, invece, esclusivamente un problema di interpretazione e di applicazione della legge. Non intendiamo certo negare che anche i principi fissati nella Costituzione possano anzi debbano costituire uno strumento di interpretazione della legge, nel senso che fra le varie interpretazioni possibili va indubbiamente prescelta quella che sia maggiormente aderente ai detti principi costituzionali. Così come non intendiamo negare che la scienza economica e finanziaria possa fornire utili strumenti per l'interpretazione della legge, in quanto si adottino per tale interpretazione concetti e definizioni elaborati proprio da detta scienza. Ma è una questione di pertinenza e, nella fattispecie, è del tutto fuori luogo il richiamo che la Commissione Centrale fa all'art. 47 della Costituzione, come sono assolutamente non pertinenti, per la loro genericità, il richiamo al « momento economico della funzione creditizia », la considerazione che « il fenomeno è, dunque, soprattutto economico ed importa, in ogni impresa, lo stabilire, in base al principio, di "ofelimità", fino a qual punto il pagamento del tributo, totale o parziale, non possa rappresentare un dato negativo nella produzione del bene, cioè del credito » ed, infine, le successive osservazioni, secondo le quali: « L'economia incisa porta ad una diminuzione del reddito, conseguente alla contrazione della domanda: onde la valutazione, rimessa all'azienda, circa la convenienza di agire o meno in rivalsa, trasferendo, anche in parte il tributo. Una convenienza, si aggiunge, che ha il suo punto di rottura quando il costo del danaro aumenta attraverso il pagamento dell'imposta. Autonomia, che costituisce, nel sistema attuale, discrezionalità amministrativa, perchè esercitata da organi pubblici, e che si traduce, data la disciplina unitaria e pubblica della funzione creditizia, in vero e proprio obbligo. Questa — ad avviso del Collegio — è l'unica sostanziale ragione del sistema, dominato dall'interesse di potenziare al massimo, favorendola in ogni modo, la funzione creditizia, attraverso la quale si realizzano vantaggi incalcolabili nello sviluppo economico, industriale e sociale del Paese ».

b) La Commissione Centrale ha affermato, in via di premessa: « La decisione impugnata evade nel ragionamento, per dir così, dal concetto giuridico di passività, soprattutto, da quello di inerenza sul reddito, agli effetti della detrazione. Si prenda, in essa, in considerazione un'operazione successiva e diversa, anzi addirittura opposta, da quella che ha determinato

persone che manifestano una opinione meramente personale (sentenza n. 810 del 1962).

La nullità radicale della denunziata decisione ne importa la cassazione con rinvio, postochè la Commissione Centrale, una volta travolta la predetta decisione, resta tuttora investita delle impugnazioni proposte a suo tempo contro la decisione della Commissione provinciale.

Il secondo motivo del ricorso incidentale ed il ricorso principale restano manifestamente assorbiti. — (*Omissis*).

l'imposizione: un'operazione, nella quale l'azienda si presenta in condizione di debitore diretto, non di sostituto. Ma l'argomentazione sollecita, attraverso un momento economico della funzione creditizia, una indagine approfondita del concetto di spesa, di perdita, meglio, di onere, ancor meglio di passività: termini tutti usati dalla legge, sui quali domina, con effetto decisivo, il concetto economico-giuridico di inerenza, che, ad avviso del Collegio, rappresenta la chiave della soluzione della questione. Il concetto di spesa; e quello di perdita, su cui si è tanto dibattuto, vanno, così, integrati con quello di onere, di passività, nei quali si prescinde dalla volontarietà, dominandovi, con carattere decisivo, l'inerenza: rapporto, cioè, di causalità tra passività e reddito.

« Proprio la nozione di passività ha subito, negli ultimi anni, un allargamento, che potrebbe chiamarsi evolutivo, nel senso che i principi fermati, in via precettiva e programmatica, dalla Costituzione, hanno trovato attuazione nella interpretazione di leggi preesistenti o nella creazione di leggi nuove. Così il concetto di necessità che, in passato, limitava, quasi condizionandola, agli effetti della detrazione, l'attività dell'operatore economico, ha subito una flessione, attraverso la quale l'indagine si è, per dire così, sempre più centrata nella inerenza della passività al reddito, cioè in quella che potrebbe chiamarsi la produttività di questo.

« Ne è venuta fuori una giurisprudenza, in senso ampio, che ha allargato il concetto di passività e, correlativamente, quello di inerenza: nella quale l'attività dell'operatore, in una rinnovata concezione della libertà, che non può non riflettersi sul fenomeno aziendale, si allarga e trova occasione e sollecitazione in interessi e possibilità, che gli consentono di conseguire, anche attraverso una più serrata solidarietà, una maggiore produzione del reddito ».

A noi pare che occorresse una ben diversa precisione di linguaggio ed una ben diversa precisazione di concetti per affrontare un così delicato problema di diritto e risolverlo con il dichiarato proposito di contrastare e superare una giurisprudenza della Corte di Cassazione, che si era espressa in quattro lucidissime e fondamentali sentenze, pronunziate nell'arco di oltre un sessantennio. Ed era esclusivamente un problema di diritto, e cioè di interpretazione e di applicazione di norme giuridiche, quello che la Commissione Centrale delle Imposte, e cioè il massimo organo della *giurisdizione* speciale tributaria, doveva risolvere e non un problema di politica economica e di tutela del risparmio, perchè problemi del genere, nel nostro sistema costituzionale, spetta, ovviamente, al legislatore, a chi pone, cioè, le norme, di risolvere e non al Giudice, cui compete soltanto applicare le norme stesse, sia pure interpretandole.

II

COMMISSIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DI NOVARA, 22 novembre 1967 - Pres. Zanconi - Rel. Guaglio - Banca Popolare di Novara c. Ufficio Distrettuale II: DD. di Novara.

Imposta di ricchezza mobile - Spese inerenti alla produzione del reddito - Pagamento da parte degli istituti di credito dell'imposta di r. m., Cat. A, sugli interessi dovuti ai depositanti e mancato esercizio dell'azione di rivalsa - Detraibilità dal reddito di r. m., cat. B, degli istituti di credito.

(t.u., 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 91 e 127).

Gli Istituti di Credito, che non esercitano la rivalsa nei confronti del percettore degli interessi, recuperano l'ammontare della rivalsa dalla clientela attiva degli Istituti medesimi. Tale recupero è compreso negli interessi delle operazioni attive, interessi che, accettati dai mu-

Non può certo — a nostro avviso — dirsi che la decisione della Commissione Centrale, particolarmente attesa, anzi — direi — preannunciata da alcuni autori (De Iorio, cit., in *Riv. dir. fn. e sc. fn.*, 1968, 752; Longo, cit.), abbia soddisfatto le aspettative di vedere chiariti i dubbi, che secondo gli annotatori in dissenso, le sentenze della Corte di Cassazione, in particolare l'ultima — la n. 125 del 1967 — aveva lasciato sussistere o fatto sorgere.

La decisione (pubblicata anche in *Foro it.*, 1968, III, 200) ha già avuto, prima di essere dichiarata giuridicamente inesistente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza in rassegna, annotazioni favorevoli (PIETRANTONIO, in *Le imposte dirette erariali*, gennaio 1969, col. 90 e segg.; STELLA RICHTER PAOLO, in *Giust. civ.*, febbraio 1969, II, 48 e segg.), che noi non riteniamo di poter condividere per le ragioni che di seguito esporremo.

c) L'art. 32 del t.u. delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, approvato con r.d. n. 4021 del 24 agosto 1877, stabiliva che, per la classe dei redditi industriali, si dovesse tener conto, in deduzione, delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili. Si è sempre ritenuto che la elencazione delle spese contenuta in detto articolo non fosse tassativa ma avesse valore meramente esemplificativo, dimodochè potesse essere considerata come inerente alla produzione del reddito ed essere, quindi, ammessa in detrazione ogni spesa che fosse legata al reddito da un nesso di causalità necessaria, nel senso che il reddito non sarebbe stato prodotto senza che la spesa fosse stata sostenuta.

L'art. 91 del t.u. sulle imposte dirette approvato con d.P. 29 gennaio 1958, n. 645, attualmente vigente, non contiene più la elencazione, anche se solo esemplificativa, delle spese inerenti alla produzione del reddito ma, con migliore e più precisa formulazione, stabilisce che il reddito netto, soggetto alla imposta di R.M., cat. B e C/1, « è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi lordi che compongono il reddito soggetto alla

tuatari, comprendono, fra l'altro, il corrispettivo di una quota parte di tutti gli oneri sostenuti dagli Istituti di Credito e quindi anche dell'Imposta di Cat. A, pagata dagli Istituti per conto dei depositanti. Il profitto di tali operazioni attive viene dichiarato, agli effetti della determinazione del reddito per R.M. — Cat. B —, al lordo della componente di rivalsa e si traduce in un aumento dei cespiti lordi soggetti alla detta tassazione di Cat. B. Tale componente deve, pertanto, essere detratta dal reddito tassato nella predetta Cat. B. Se ciò non avvenisse, si avrebbe una duplice tassazione inerente allo stesso cespite. Sussiste, quindi, il diritto degli Istituti di Credito a depurare fiscalmente il ricavo dell'onere sostenuto, considerato che il ricavo stesso viene dichiarato al lordo della sua componente di rivalsa (3).

(Omissis). — La controversia verte su due questioni:

1) sulla detraibilità dal reddito di ricchezza mobile cat. B della imposta di ricchezza mobile cat. A pagata dalla Banca ricorrente e non recuperata mediante rivalsa nei confronti dei depositanti;

imposta e l'ammontare delle spese e passività inerenti alla produzione di tale reddito ».

Sussistono, quindi, nella legislazione attualmente vigente in materia di imposta di R.M., cat. B e cat. C/1, due categorie di « oneri » deducibili dai ricavi lordi, al fine della determinazione del reddito netto e sono: 1) le spese inerenti alla produzione del reddito; 2) le passività inerenti alla produzione del reddito. Sono queste, come ha esattamente affermato la Suprema Corte nella sentenza n. 125 del 1967, le « uniche voci sulla cui detraibilità è legittimo discutere ». E si tratta di categorie ben distinte e chiaramente individuabili, che non vanno confuse fra di loro, come ha mostrato di fare la Commissione Centrale delle Imposte nella decisione che si annota. Nè può ritenersi sussista, per la R.M., cat. B e cat. C/1, una terza categoria di « oneri », non altrimenti qualificati, un « *tertium genus* », come mostra di ritenere confusamente la Commissione Centrale e più chiaramente qualche autore (De Iorio, cit., in *Riv. dir. fn. e sc. fn.*, 1968, 752 e segg.), con riferimento all'art. 245 del t.u. sulle imposte dirette. Ma tale articolo, che stabilisce le sanzioni applicabili nell'ipotesi di dichiarazione infedele, non riguarda soltanto l'imposta di R.M., sibbene tutte le imposte dirette, per le quali sussista l'obbligo della dichiarazione. Gli oneri, quindi, cui fa riferimento il secondo comma dell'articolo (« La sopratassa non si applica qualora la differenza dipenda dalla indetraibilità di spese, passività ed oneri »), sono gli oneri per i quali sia dalla legge prevista la detraibilità ai fini di altre imposte (ad es., per quanto riguarda la imposta complementare, quelli previsti dall'art. 136 dello stesso t.u.). Ma per la imposta di R.M., cat. B e cat. C/1, per la quale la legge (art. 91 t.u.) prevede la detraibilità esclusivamente delle spese e passività inerenti alla produzione del reddito, non è dato argomentare ex art. 245 t.u. che vi siano altri oneri detraibili, perchè non si possono porre in detrazione oneri che la legge esplicitamente non preveda. Quindi il discorso, ai fini dell'esame della questione decisa dalla Commissione Centrale, va limitato esclusivamente alle due categorie di oneri in precedenza precisate (spese

2) sulla detraibilità dell'imposta sulle società quale componente patrimoniale;

La Commissione di primo grado con la decisione citata in premessa respingendo il ricorso della Banca ricorrente, ha negato la detraibilità di cui sopra, basandosi sulla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 125 del 12 gennaio 1967.

Ricorre a questa Commissione la Banca Popolare di Novara, sia per quanto riguarda la detraibilità dell'imposta di R.M. Cat. A, sia per quanto riguarda la detraibilità dell'imposta sulle società, quale componente patrimoniale, del reddito di cat. B.

Assume la Banca che l'esborso relativo all'ammontare dell'imposta di cat. A, da essa pagata in luogo dei depositanti, figura tra gli oneri

e passività inerenti alla produzione del reddito), tenendo, peraltro, le due categorie chiaramente distinte nelle loro caratteristiche peculiari.

d) La Cassazione Romana, interpretando, nella sentenza in precedenza richiamata del 24 febbraio 1902, l'art. 32 del t.u. n. 4021 del 1877, affermò che una spesa, in tanto può essere ritenuta inerente alla produzione del reddito, in quanto costituisca condizione imprescindibile per la produzione del reddito stesso, in quanto, cioè, vi sia fra la prima e il secondo un rapporto indissolubile di causa ad effetto, di modo che il reddito non verrebbe ad esistenza se la spesa non fosse sostenuta. Il principio allora affermato è indubbiamente tuttora esatto ed attuale, in quanto l'art. 91 del t.u. n. 645 del 1958 non ha affatto innovato il concetto economico-giuridico di spesa inerente alla produzione del reddito.

Nel quadro di tale concetto non vi è dubbio che il mancato esercizio di rivalsa, costituita a favore delle Aziende ed Istituti di Credito, prima dall'art. 15 del t.u. n. 4021 del 1877, con le modificazioni di cui all'art. 22 della l. 8 giugno 1936, n. 1231, ed ora dall'art. 127 del t.u. n. 645 del 1958, non può comprendersi fra le spese inerenti alla produzione del reddito.

Anzitutto è — a nostro avviso — anche da escludere che l'onere, che le Aziende ed Istituti di Credito, almeno formalmente e contabilmente, affrontano, rinunciando all'esercizio della rivalsa, possa qualificarsi come spesa, a parte anche la questione dell'inerenza o meno alla produzione del reddito. Spendere, in senso etimologico e lessicale, significa dare in pagamento, pagare denaro od equivalenti, significa, quindi, trasferimento attivo, ad altro soggetto, di danaro o di altro bene. Non vi è dubbio che gli Istituti di Credito « spendono » allorché pagano allo Stato la imposta di R.M., cat. A, sugli interessi dovuti ai depositanti. Ma non è in quel momento, sicuramente di spesa, che l'onere va preso in considerazione, ai fini della risoluzione della questione che ne occupa. L'onere va considerato in un momento successivo, allorché gli Istituti di Credito non incassano la somma, di cui dovrebbero rivalersi per ritenuta. Ora il mancato incasso, la rinuncia ad un credito, volontaria o no che sia, non può lessicalmente qualificarsi come spesa e non vi è dubbio che il senso letterale delle parole debba avere il suo rilievo, a norma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nel procedimento di interpretazione della legge, interpretazione, peraltro, che, nella fattispecie, che ha riferimento ad una legge tributaria, non può che essere condotta con criteri rigoro-

nel suo conto economico e ne reclama la detraibilità ai sensi dell'articolo 91 del t.u. delle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, sostenendo che la rivalsa, pur non effettuata (per l'uso radicato da parte degli Istituti di Credito) nei confronti dei depositanti, avviene costantemente di fatto ed in maniera implicita « verso un soggetto disposto ad accollarsene l'onere e precisamente verso la clientela attiva della Banca ». Di conseguenza poichè il profitto di tali operazioni verso la clientela attiva viene dichiarato al lordo di quella componente (recupero della imposta di cat. A) la Banca ricorrente ne chiede la detrazione.

In ordine alla seconda questione in quanto la parte d'imposta relativa al patrimonio, non è da considerarsi un'imposta sul reddito ma come opera inerente al patrimonio e quindi alla produzione del reddito stesso.

samente puntuali, senza estensioni ad ipotesi che, per non essere logicamente riconducibili nella sfera di applicabilità della norma, porterebbero inevitabilmente ad evasioni fiscali.

Tutto ciò è stato anche avvertito dalla Commissione Centrale, la quale, proprio per superare il significato non soltanto lessicale ma anche economico-giuridico di spesa, che non può, per quanto di sopra dicevamo, essere assolutamente trascurato, ha espressamente accomunati e confusi i concetti di spesa, di perdita, di onere e di passività, erroneamente ritenendo che fosse sufficiente a fare di tutt'erba un fascio quel concetto di inerenza, che occorre per qualificare la spesa o la passività, perchè l'una o l'altra possa essere ammessa in detrazione, ma non è certo sufficiente a far ritenere che spese e passività siano la stessa cosa, quando per le une e per le altre sussista il requisito dell'inerenza alla produzione del reddito.

La spesa, peraltro, in senso economico-tributario, va — a nostro avviso — concepita come trasferimento di reddito da uno ad altro soggetto, con la conseguenza che l'ammontare di essa, se viene posta in detrazione al reddito di chi spende, deve necessariamente costituire una evenienza attiva in chi riceve, da tassarsi con la imposta di R.M., salvo eventuali esenzioni previste dalla legge.

Le spese di rappresentanza e quelle di pubblicità, alle quali fa riferimento la decisione che si annota, sono esattamente spese nel senso lessicale ed anche economico-tributario d'anzì espresso, in quanto importano non soltanto un trasferimento di danaro, ma anche un trasferimento di reddito tassabile dall'impresa, che eroga le spese, all'agente incaricato della rappresentanza e della pubblicità.

Discorso diverso va fatto, invece, per i cosiddetti sconti-premio, pure richiamati dalla Commissione Centrale, i quali non sono « spesa » in senso economico-tributario, ma sono, in definitiva, una riduzione che viene applicata, sia pure successivamente all'acquisto, al prezzo dei beni venduti, il che importa una diminuzione dei ricavi lordi. Cosicché è altro il meccanismo attraverso il quale tali sconti-premio vengono ad operare legittimamente sulla determinazione del reddito netto delle aziende commerciali.

e) La rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa, che, ripetiamo, non è — a nostro avviso — nemmeno da considerarsi spesa, manca, comunque, di quel carattere di inerenza alla produzione del reddito, che

Controdeduce l'Ufficio Finanziario richiamando la già citata sentenza della Commissione.

OSSERVAZIONI

Questa Commissione ritiene che la tesi sostenuta dalla Banca, tesi nuova rispetto alle argomentazioni già portate all'esame della Corte di Cassazione, sia meritevole di accoglimento.

Infatti, premesso che gli Istituti di credito non fanno la rivalsa verso il percettore degli interessi (facoltativamente prevista dall'articolo 127 del già citato t.u. sulle imposte dirette) e che è escluso che quell'onere rappresenta una perdita secca per gli Istituti di credito (come giustamente affermato dalla più volte citata sentenza della Cas-

significa, secondo il principio fissato dalla Corte di Cassazione e sul quale non ci pare sussistano dissensi, necessità imprescindibile per la produzione del reddito stesso.

Sull'esigenza della necessità, perchè si abbia inerenza alla produzione del reddito, è d'accordo — in via di principio — anche la Commissione Centrale, la quale, però, mostra di avere del concetto di necessità un'opinione tutt'affatto particolare, affermando: « Così, il concetto di necessità che, in passato, limitava, quasi condizionandola, agli effetti della detrazione, l'attività dell'operatore economico, ha subito una flessione, attraverso la quale l'indagine si è, per dir così, sempre più centrata nella inerenza della passività al reddito, cioè in quella che potrebbe chiamarsi la produttività di questo. Ne è venuta fuori una giurisprudenza — in senso ampio — che ha allargato il concetto di passività, e, correlativamente quello di inerenza: nella quale l'attività dell'operatore — in una rinnovata concezione della libertà, che non può riflettersi sul fenomeno aziendale — si allarga e trova occasione e sollecitazione in interessi e possibilità, che gli consentano di conseguire, anche attraverso una più serrata solidarietà, una maggiore produzione del reddito ».

A dimostrazione di questa che potremmo dire moderna concezione della necessità, la Commissione Centrale richiama l'art. 84, lett. g, del t.u. n. 645 del 1958, rilevando che « fruttuose considerazioni » possono, al riguardo, trarsi dal fenomeno assistenziale ». Ma è proprio la richiamata disposizione del t.u. che conferma che il concetto di necessità non è mutato — e non poteva mutare — perchè il legislatore ha dovuto espressamente stabilire una esenzione per « le somme erogate dalle imprese a titolo di liberalità in favore del personale dipendente e quelle allo stesso titolo da chiunque erogate in favore di enti, istituti e associazioni legalmente riconosciuti, fino a concorrenza del cinque per cento del reddito dichiarato, quando scopo specifico della liberalità è l'istruzione, l'educazione, l'assistenza sociale, il culto e la beneficenza ». Se si è dovuta stabilire un'apposita esenzione, è stato appunto perchè l'erogazione di tali somme a titolo di liberalità non poteva ricomprendersi fra le spese inerenti alla produzione del reddito, perchè per produrre un reddito non è necessario erogare somme a titolo di liberalità, e ciò anche se le liberalità possono, in definitiva, tradursi in un vantaggio per l'impresa, valendo ad incentivare la produt-

olazione) è fuori dubbio che lo stesso Istituto di credito recupera l'ammontare della rivalsa della clientela attiva della banca stessa.

Tale recupero è compreso negli interessi delle operazioni attive, interessi che, accettati dai mutuatari, comprendono il corrispettivo dell'opera e del rischio imprenditoriale, gli interessi passivi sulle raccolte corrispondentemente impiegata, una quota parte delle spese di gestione ed anche una quota parte di tutti gli oneri sostenuti dalla Banca e quindi anche dell'imposta di Cat. A pagata dalla Banca per conto dei depositanti.

Poichè il profitto di tali operazioni attive viene dichiarato, agli effetti dell'imposizione della cat. B al lordo della componente di rivalsa e si traduce in un aumento dei cespiti lordi soggetti alla detta tassa-

tività del personale dipendente od anche a reclamizzare la produzione dell'impresa od, infine, attraverso l'istruzione, la educazione, l'assistenza sociale, a determinare la disponibilità di una più esperta ed efficiente mano d'opera.

Il concetto di necessità, quindi, rimane sempre quello normale e tradizionale ed è soltanto tale concetto che può valere a stabilire quali siano e quali non siano le spese inerenti alla produzione del reddito.

Si è affermato che la necessarietà, per gli Istituti di credito, di non operare la rivalsa deve essere riguardata non tanto sotto un profilo esclusivamente giuridico, quanto sotto un profilo economico, e cioè in relazione a quelle che sono le condizioni di mercato, che in concreto escluderebbero la possibilità dell'esercizio della rivalsa; che si tratterebbe, nella sostanza, di un onere che è volontariamente assunto dalle banche e trova la sua giustificazione di necessarietà nella situazione di mercato, che richiede agli Istituti stessi di non esercitare la rivalsa, al fine di svolgere l'attività della raccolta dei depositi, che è alla base dei ricavi delle imprese bancarie (L. JONA-CELESIA, *In tema di deducibilità dell'imposta di R.M., cat. A, pagata dalle banche*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1963, II, 391). L'argomento è ripreso anche dalla Commissione Centrale nella decisione che si annota, nella quale si afferma che il mancato esercizio dell'azione di rivalsa « può ben definirsi un onere di mercato inerente alla produzione redditizia ». All'argomentazione si è giustamente risposto che non vi è dubbio che, attraverso la rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa, la banca offra in fatto condizioni più vantaggiose ai suoi creditori, al fine di stimolare l'accrescimento dei mezzi finanziari che sono alla base dell'attività che sarà produttiva dei ricavi, ma che non si può convenire con l'affermazione che gli istituti di credito siano costretti a non operare la rivalsa per raggiungere lo scopo, che può benissimo essere raggiunto in altro modo: quello, cioè, di riconoscere ai creditori un tasso di interesse che, depurato dell'imposta, rappresenti quel valore di rendimento dei capitali richiesto dal mercato. Ciò che è necessario per incrementare i depositi delle banche è corrispondere una remunerazione che alletti il creditore, ma ciò non deve attuarsi necessariamente attraverso la rinuncia all'esercizio della rivalsa (PICCATI, *Le imposte pagate da soggetti obbligati in luogo di altri e loro detraibilità dal reddito industriale*, in *Riv. dir. fin. e sc. fin.*, 1964, I, 468). Si è pure osservato che, nella sostanza, gli Istituti di credito esercitano di fatto la

zione di cat. B, tale componente deve essere detratta dal reddito tassato nella predetta cat. B. Se ciò non avvenisse si avrebbe una duplice tassazione inerente allo stesso cespite.

Si aggiunge che, anche se gli Istituti di credito, per motivi tecnico-contabili non sottraggono l'imposta e la sua rivalsa sul mutuatario dall'ambito del conto economico, ciò non può far venire meno il buon diritto delle banche a depurare fiscalmente il ricavo dell'onere sostenuto, considerato che il ricavo stesso viene dichiarato al lordo della sua componente di rivalsa.

In ordine al secondo punto della controversia questa Commissione, stante la costante giurisprudenza, ritiene la non detraibilità dell'imposta sulle società quale componente patrimoniale dal reddito di categoria B. — (*Omissis*).

rivalsa, corrispondendo un minor tasso di interesse (MONTUORI, *la determinazione dei redditi soggetti all'imposta di R.M.*, Torino, 1963, 246). Tale osservazione vale, di per sé, a confutare anche quando da taluno si è rilevato e cioè che, per quel che concerne gli interessi passivi da corrispondersi ai depositanti, gli accordi interbancari fissano un saggio massimo, che, per essere effettivamente inderogabile, non può essere prescelto se non depurato del carico di imposta (DE IORIO, cit., in *Nuova rivista tributaria*, ottobre, 1966, 434). La esistenza e la obbligatorietà degli accordi interbancari concorrerebbe a dimostrare la necessità per gli istituti di credito di non operare la rivalsa. Ma gli accordi interbancari, i quali si concretano, poi, nel cartello bancario, che deve essere approvato, ai sensi dell'art. 32 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nello stabilire i tassi massimi di interesse da corrispondersi ai depositanti, hanno riferimento a quanto debba essere effettivamente corrisposto al netto. È quindi, indifferente per detti accordi che gli interessi vengano conteggiati al lordo, operandosi, poi, la ritenuta per la rivalsa dell'imposta di R.M., cat. A, o che gli interessi vengano, invece, direttamente conteggiati e corrisposti al netto, evitandosi una inutile registrazione contabile per quel dappiù, costituente l'ammontare della imposta di R.M., cat. A, per cui la rivalsa dovrebbe operarsi. È perciò che si è attuato, come è stato giustamente rilevato (GAZZERRO, *L'indetraibilità, per omessa rivalsa, della R.M. di cat. A pagata dalle banche*, in *Riv. dir. fin. e sc. fin.*, 1964, II, 282), un sistema compensativo, quello di corrispondere un tasso di interesse inferiore di un tanto, e precisamente di quel tanto uguale all'imposta di R.M., ed è stato tale sistema compensativo che ha condotto al cartello bancario dei tassi di interesse sui depositi al netto dell'imposta di ricchezza mobile. Si è attuato, in definitiva, un sistema contabile, che non significa affatto che la rivalsa non venga esercitata, ma che significa, invece, esattamente il contrario, che la rivalsa, cioè, viene di fatto esercitata — come abbiamo in precedenza detto — corrispondendosi un minor tasso di interesse. Altro, quindi, che necessità per le banche di non esercitare la rivalsa ed inerenza dell'onere relativo alla produzione del reddito. Comunque, quello che è certo è che la esistenza del cartello bancario, che limita, nel massimo, gli interessi che possano essere corrisposti ai depositanti, non pone assolutamente una condizione imprescindibile

III

COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE, Sez. Un., 2 dicembre 1968, n. 99776 - Pres. Bozzi - Est. Nicolais - Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Novara c. Banca Popolare di Novara.

Imposta di ricchezza mobile - Spese e passività inerenti alla produzione del reddito - Pagamento da parte dei soggetti tassabili in base al bilancio, delle aziende ed istituti di credito dell'imposta di r. m., cat. A, sugli interessi dovuti ai reddituari e rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa - Inerenza della rinuncia alla produzione del reddito - Detraibilità dal reddito di r. m., cat. B - Sussiste.

(t.u., 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 91 e 127).

La rinuncia, da parte delle Aziende e degli Istituti di Credito, all'esercizio della rivalsa, per le somme pagate a titolo di R.M. — Ca-

dibile di necessità, che obblighi la banca a non esercitare la rivalsa e che si ponga come causa ad effetto rispetto alla produzione del reddito.

Nella nota alla decisione della Commissione Provinciale di Novara richiamata in precedenza (in *Giust. civ.*, 1968, II, 266), lo JANNUZZI, dopo aver dichiarato « esaminato il problema principalmente sotto l'aspetto privatistico, poichè il riferimento agli istituti di diritto privato ed in particolare la qualificazione giuridica del rapporto costituito fra l'istituto di credito ed il titolare del reddito è la premessa necessaria per una giusta soluzione », afferma che « si deve ricercare se abbia efficacia per l'Amministrazione finanziaria l'obbligo contrattuale, assunto dagli Istituti di credito, di non operare la rivalsa dell'imposta di ricchezza mobile nei confronti dei titolari del reddito », aggiungendo che « il quesito impone il richiamo delle norme e dei principi che regolano l'efficacia del contratto e degli atti giuridici in generale nei confronti dei terzi ». Quindi, richiamata la norma generale sull'efficacia del contratto, contenuta nell'art. 1372 c.c., e dopo aver considerato che nel primo e nel terzo comma dell'art. 127 del t.u. sulle imposte dirette è contenuta una diversa disciplina per le due ipotesi ivi previste, in quanto nella prima ipotesi si impone l'obbligo della rivalsa e per la seconda si concede una facoltà, così conclude: « Dalle premesse e dalle considerazioni suesposte emerge chiara ed indefettibile la seguente conclusione: che l'Amministrazione finanziaria non può riconoscere l'esistenza, la validità e l'efficacia della clausola contrattuale che esclude la rivalsa dell'imposta di R.M. e che, quindi, impone il pagamento degli interessi al netto dell'imposta, che viene a gravare sugli Istituti di credito. Ma ciò importa che il costo dell'operazione di mutuo passivo sia costituito dal tasso di interessi maggiorato dall'imposta; quindi l'Amministrazione finanziaria non può riconoscere che tale è la spesa inerente all'operazione di mutuo passivo ».

A nostro avviso è errata la impostazione del problema ed è errata e semplicistica la soluzione alla quale si ritiene di poter pervenire.

tegoria A —, sugli interessi corrisposti ai depositanti, è inerente alla produzione del reddito di impresa delle Aziende ed Istituti di Credito, tassabile con la imposta di R.M. — Cat. B —. La ragione della rinuncia va riferita ad una esigenza, che potrebbe chiamarsi costituzionale (articolo 47 della Costituzione), e che si può dire caratterizzi l'ordinamento creditizio: favorire il reperimento dei depositi, il potenziamento del credito, che ha tanta parte nell'economia pubblica. Le operazioni attive e passive degli Istituti di Credito si pongono in rapporto di causa ad effetto. La rinuncia all'esercizio della rivalsa non costituisce nè spesa nè liberalità nè erogazione di reddito, ma, al pari di manifestazioni reclamistiche (abbuoni, sconti, premi) la rinuncia mira ad acquisire il credito e, perciò, inerisce direttamente, attraverso altre operazioni, alla

Gli schemi privatistici entro i quali l'Autore ritiene di poter costringere il problema sono assolutamente inadeguati. Si tratta, nella fattispecie, di risolvere una questione di diritto tributario, cioè di diritto pubblico. Con ciò non intendiamo certo di affermare che anche gli istituti di diritto privato non possano fornire utili strumenti per la interpretazione delle norme tributarie. Ma nel caso che ne occupa, i concetti che occorre definire sono quelli di spesa inerente alla produzione del reddito e di passività inerente alla produzione del reddito e per la definizione di tali concetti possono tornare utili elementi elaborati dalle scienze economiche od anche concetti elaborati dalla dottrina privatistica, in materia di responsabilità contrattuale od extracontrattuale, sul rapporto di causalità materiale fra l'atto o fatto dell'uomo (azione od omissione) e l'evento (danno), ma non tornano certamente utili gli schemi relativi all'efficacia del contratto nei confronti dei terzi. È errato, peraltro, il presupposto dal quale l'Autore muove e che, cioè, in realtà, il mancato esercizio della rivalsa dell'imposta di ricchezza mobile si attiene ad un obbligo assunto dagli Istituti di credito nei confronti dei depositanti, obbligo che troverebbe la sua fonte in clausole contrattuali trascritte sui libretti di deposito e risparmio, ovvero in clausole d'uso o in genere in usi contrattuali uniformi. Nessun elemento, infatti, è dato trarre circa la sussistenza di tale obbligo dai libretti di deposito a risparmio rilasciati dalle banche, in quanto in tali libretti per gli interessi si fa riferimento unicamente ai momenti della loro capitalizzazione ed annotazione sui libretti medesimi. Il contratto che si stipula fra le banche e i depositanti prevede solo la corresponsione di un determinato tasso di interesse, ma non prevede la rinuncia all'esercizio della rivalsa. Il depositante, nell'accettare quel tasso di interesse, non si pone il problema se l'interesse sia calcolato al netto della rivalsa già esercitata per ritenuta o se, invece, sia la risultante di una rinuncia da parte della Banca all'esercizio della rivalsa. E se sulla rinuncia all'esercizio della rivalsa non vi è incontro, specifico e puntuale, di volontà, non vi è contratto. È fuori di luogo, quindi, parlare di opponibilità al terzo (Amministrazione finanziaria, per giunta) di un contratto, che, come tale, non esiste. Ripetiamo che — a nostro avviso — il mancato esercizio della rivalsa è soltanto una operazione contabile e figurativa, perchè la rivalsa viene in concreto esercitata, corrispondendosi un interesse, al netto, all'incirca uguale a quello che si sarebbe corrisposto al lordo, depurato, poi, dell'imposta di R.M.,

produzione del reddito. L'ammontare d'imposta di cat. A, pagato dalle banche, è un elemento legalmente necessario, perchè trae origine da una norma tassativa di legge, alla cui osservanza non è dato sottrarsi, e non può prescindersi dal considerare la sua stretta inerenza alla produzione del reddito imponibile, donde la legittima detraibilità ai fini della determinazione del reddito netto di cat. B. L'imposta di cui si tratta può ben definirsi un onere di mercato inerente alla produzione del reddito (4).

(Omissis). — Ne consegue che dal superamento delle tre pregiudiziali poste dalla parte nel suo controricorso, si dischiude l'ingresso alla disamina delle due questioni principali in ordine alla detraibilità

cat. A. Ciò, come è stato rilevato dal GAZZERRO (cit.), risulta perfino da un documento proveniente proprio dagli Istituti di credito, precisamente dall'Associazione Nazionale « Luigi Luzzatti » fra le Banche Popolari Italiane, la quale fece pervenire nel 1955 un memoriale alle Camere Legislative, in occasione della discussione parlamentare delle norme sulla perequazione tributaria, che si concretarono nella l. 5 gennaio 1956, n. 1. In tale memoriale è testualmente scritto: « Abbiamo ricordato che la rivalsa dell'imposta di R.M. sugli interessi passivi non viene esercitata dalle banche, ma se la si esercitasse, il risultato economico non sarebbe migliore. Infatti, se il saggio corrente di interesse per i depositi bancari in un determinato momento fosse — ad esempio — del 2%, è chiaro che, se la banca volesse esercitare il diritto di rivalsa dell'imposta che grava tale reddito, dovrebbe corrispondere al depositante un maggior interesse: e supposta l'aliquota dell'imposta del 25% circa, l'interesse lordo salirebbe al 2,65%. In tal modo l'onere per la banca verrebbe leggermente aggravato per l'imposta sul maggiore interesse e, di conseguenza, l'utile netto diminuito di altrettanto; in definitiva si peggiorerebbe, sia pure di poco, la situazione economica della banca ».

Ma anche quando potesse ipotizzarsi l'esistenza di uno specifico incontro contrattuale di volontà sul punto della rinuncia all'esercizio della rivalsa, ciò non determinerebbe la necessità dell'onere (che, comunque, non sarebbe mai spesa, per le considerazioni in precedenza espresse), rispetto alla produzione del reddito, perchè lo stesso risultato si potrebbe conseguire — come abbiamo rilevato — attraverso la corresponsione di un maggiore interesse lordo, da depurare poi nell'importo dell'imposta di R.M., cat. A. È, perciò, indifferente per l'Amministrazione finanziaria che esista oppur no una clausola contrattuale, che escluderebbe l'esercizio della rivalsa: l'argomento, cioè, della opponibilità ai terzi (Amministrazione finanziaria) di un contratto validamente concluso ed efficace fra le parti (Banche e depositanti) non è valido ad apportare nessun elemento utile per la soluzione del problema che ne occupa.

D'altra parte, la stessa conclusione alla quale lo IANNUZZI perviene conferma la erroneità della impostazione. L'Autore, infatti, afferma che la opponibilità all'Amministrazione finanziaria dell'accordo sulla mancata rivalsa importa che il costo dell'operazione di mutuo passivo è costituito dal tasso di interessi maggiorato dell'imposta; che, quindi, l'Amministra-

o non dell'imposta di R.M. cat. A pagata dalla Banca sugli interessi corrisposti ai depositanti e dell'imposta sulle società, ai fini della tassazione di R.M. cat. B (tesi ammissiva sostenuta dalla Banca).

È da ricordare che la prima questione, sulla cui tesi negativa insiste l'Ufficio, è stata risolta in modo non uniforme presso le varie magistrature e commissioni tributarie, mentre sulla seconda, su cui si appunta ancora la Banca con il suo ricorso incidentale, non risulta essersi determinato contrasto nella giurisprudenza in materia, come di seguito si dirà.

In questa sede l'Ufficio ha dedotto che con la decisione della Commissione provinciale sono stati violati gli artt. 91 e 99 del t.u. 645 del 1958 dichiarandosi detrabile l'imposta di cat. A dal reddito di R.M.

zione finanziaria non può disconoscere che tale è la spesa inerente alla operazione di mutuo passivo. L'Autore omette, però, di considerare che, se la banca « spende » per i mutui passivi il tasso di interessi più l'importo dell'imposta, di cui non si rivale, ciò significa che il danaro dato in deposito produce un reddito maggiore (interessi + imposta) di quello che appare (interessi al netto) e che la tassazione per imposta di R.M. deve colpire il reddito maggiore, che è quello effettivamente conseguito e prodotto, e non il reddito minore. Si pone, di conseguenza, il problema della tassabilità in R.M., cat. A, di quel maggior reddito, costituito appunto dall'importo della rivalsa non esercitata. Tale problema che lo IANNUZZI trascura completamente, se lo sono, invece, giustamente, posto altri autori (CAPACCIOLI, cit.), pervenendo a conclusioni che non convincono, attraverso un procedimento logico assolutamente inadeguato. Afferma il CAPACCIOLI che « il risparmio del depositante, per mancato esercizio della facoltà di rivalsa da parte della banca, non è legalmente reddito e non è quindi tassabile in cat. A ». Giustifica tale conclusione con la considerazione, che consegue alla disamina della differenza di disciplina giuridica, portata nell'art. 127 del t.u. n. 645 del 1958, fra i casi in cui sia imposto l'obbligo della rivalsa e quelli nei quali sia concessa una facoltà di rivalsa, secondo la quale: « Emerge, così, un compiuto sistema di diritto positivo, per cui la base imponibile non risente mai della rivalsa; e si può considerare con sicurezza che è legalmente escluso che il non esercizio della facoltà di rivalsa possa autorizzare una tassazione supplementare, nel nostro caso in cat. A ». Vedremo in seguito come la differente disciplina giuridica fra i casi di obbligo di rivalsa e quelli di facoltà di rivalsa — da cui anche la Commissione Centrale ha ritenuto di poter trarre un argomento per motivare la propria decisione — non possa avere alcuna pertinenza per la soluzione del problema in discussione. Le affermazioni del CAPACCIOLI sono, comunque, del tutto apodittiche ed immotivate. Non si comprende come un reddito di capitali, perchè tale indubbiamente va qualificato quello che il CAPACCIOLI chiama « il risparmio del depositante », possa dirsi che non è « legalmente » un maggior reddito. Se al depositante viene riconosciuto un interesse netto, in ipotesi, del 2% ed, in aggiunta, un abbuono dell'imposta di R.M., cat. A, per suo conto corrisposta all'Erario dalla banca, del 25% su detto interesse, non vediamo come possa escludersi che il depositante consegua un reddito del 2,50%, tassabile, come tale, con imposta

cat. B e l'art. 121 dello stesso t.u., non essendo stata fornita la prova contraria dalla parte sulla ripresa fiscale del detto ammontare di R.M. cat. A pagata nel conto economico. In sostanza, senza la corrispondente dimostrazione dell'effettuata rivalsa, è stato ritenuto inerente alla produzione del reddito l'onere stesso onde ammetterlo in detrazione, mentre invece l'omissione della rivalsa non può comportare per la Banca nè una spesa nè una perdita inerente alla produzione del reddito di R.M. cat. B, e di qui scaturisce la illegittimità della ripresa fiscale, e la censurabilità della decisione impugnata per violazione di tassative norme di legge.

L'impostazione data alla controversia svela — prescindendo dalla soluzione adottata — aspetti nuovi nella delicata e tormentata materia: ne suggerisce, soprattutto, un riesame generale, affinché, attra-

di R.M., cat. A. È che si pone un dilemma: o si ritiene che la « spesa » inerente all'operazione di mutuo passivo è costituita dall'interesse effettivo corrisposto dagli Istituti di credito ai depositanti più l'imposta corrisposta e non recuperata, in quanto si ritiene che, sia pure attraverso operazioni distinte, vi è dagli Istituti di credito ai depositanti un trasferimento di reddito, che è la risultante delle due operazioni accennate, ed allora non vi è ragione perchè l'intero reddito trasferito, e quindi conseguito dal depositante, non venga tassato presso il percipiente, come reddito di capitale, con l'imposta di R.M., cat. A; oppure si ritiene che il reddito conseguito dal depositante è costituito dall'interesse in concreto percepito ed allora la mancata rivalsa, non operando un trasferimento di reddito dalla banca al depositante, non è spesa e l'ammontare di tale mancata rivalsa va tassata, in cat. B, presso l'Istituto bancario, in considerazione che si tratta di un reddito da quest'ultimo prodotto e che non va posto in detrazione, perchè non è una spesa e perchè, se, in ipotesi, lo fosse, non sarebbe inerente alla produzione, non essendo imprescindibilmente necessario per la produzione stessa. Si tratterebbe, in tale seconda ipotesi, della erogazione di un reddito già prodotto e non ha interesse, ai fini della risoluzione della questione, stabilire per quali ragioni questo reddito prodotto, che, in quanto tale, non può essere sottratto all'imposizione tributaria, venga poi erogato.

Il ritenere che l'importo della mancata rivalsa non possa essere tassato in cat. A presso il percipiente, perchè non sarebbe *legalmente* maggior reddito e non possa essere tassato presso l'Istituto di credito, in quanto spesa inerente alla produzione, porterebbe, fra l'altro, inevitabilmente ad una evasione fiscale, perchè varrebbe a sottrarre all'imposizione di R.M. una quota di reddito prodotto. La spesa inerente alla produzione, di cui all'art. 91 del t.u. sulle imposte dirette, importa necessariamente, per il concetto stesso, lessicale ed economico-giuridico, di spesa, il trasferimento di un reddito da chi spende a chi riceve il danaro od il bene speso. Il reddito trasferito viene tassato presso il percipiente, salvo esenzioni subiettive od obiettive (nel caso, ad es., che il percipiente abbia un reddito inferiore al minimo imponibile; nei casi previsti dall'art. 28 della l. 5 gennaio 1956, n. 1, ora riprodotto nell'art. 84, lett. g, del t.u. del 1958). Se, invece, non è a parlare di tassabilità presso il percipiente, è perchè si esclude che vi

verso un più ampio vigoroso impulso processuale, che ne solleciti tutti gli aspetti, il problema possa avere definitiva soluzione.

Va, anzitutto esaminata quella che può considerarsi ragione del decidere nella pronuncia impugnata: anche se la soluzione, cui si è pervenuti, non sembra del tutto esatta, la motivazione suggerisce, però, al Collegio, riflessioni e considerazioni, che toccano, con argomenti, se possibile, nuovi, l'aspetto fondamentale della questione.

L'espressione *rivalsa*, cui si riferisce l'art. 127 della legge, è usata nel senso di azione diretta a far recuperare al sostituto l'imposta, che egli ha pagato in luogo dell'effettivo debitore. Obbligato al tributo — sia pure in forma di sostituto — è, infatti, colui che non vi è tenuto, mentre il contribuente effettivo può essere percosso, attraverso la *rivalsa*.

sia stato un trasferimento di reddito e, quindi, una spesa. Significa che il reddito è rimasto nella disponibilità di chi lo ha prodotto e che deve, di conseguenza, essere soggetto alla imposizione fiscale, a meno che non ricorra quell'ipotesi di perdita di un reddito già prodotto, di cui parleremo in seguito. Se si ritiene che anche chi ha prodotto il reddito (Istituto di credito) può porre in detrazione quella quota di reddito che non è tassabile presso altri (depositante), perchè a quest'ultimo non trasferita, ne deriva evidentemente che tale quota di reddito sfugge ad ogni imposizione, che viene, cioè, a determinarsi una esenzione non prevista dalla legge e, conseguentemente, una evasione fiscale (cfr., in proposito, PICCATTI, cit.).

f) La necessità della rinuncia all'esercizio della *rivalsa* è stata dalla Commissione Centrale « riferita ad una esigenza, che potrebbe chiamarsi costituzionale (art. 47 della Costituzione) e che si può dire caratterizzi l'ordinamento creditizio: favorire il reperimento dei depositi, il potenziamento del credito, che ha tanta parte nell'economia pubblica ».

L'argomento è anche accennato, sia pure come argomento dichiaratamente extragiuridico e senza riferimento a precetti della Carta Costituzionale, dal prof. Micheli, nella prefazione ad un opuscolo, finito di stampare il 22 novembre 1968 per l'Editrice « Nuova rivista tributaria », intitolato « A difesa del risparmio » e contenente gli studi, più volte citati in precedenza, del Capaccioli, del De Iorio, dello Jannuzzi e del Longo in tema di: « Deducibilità dal reddito di R.M., cat. B, dell'onere sopportato dagli Istituti di credito in conseguenza del mancato esercizio della *rivalsa* delle somme pagate per R.M., cat. A, in luogo dei depositanti ».

Il richiamo all'art. 47 della Costituzione a noi pare assolutamente non pertinente, perchè spetta al legislatore emanare le norme giuridiche idonee ad incoraggiare e tutelare il risparmio in tutte le sue forme nonchè a disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito. Nè l'art. 47 della Costituzione può offrire elementi che valgano a rettamente interpretare le norme tributarie in esame (art. 91 e segg., nonchè art. 127 del t.u. sulle imposte dirette), in quanto non si pone, per l'interpretazione di dette norme, il problema di scegliere, fra due o più interpretazioni possibili, quella che sia più aderente al precetto costituzionale. Il problema del reperimento dei depositi è un problema di tecnica aziendale, che va risolto dagli Istituti di credito secondo valutazioni di ordine commerciale, con

Fenomeno inverso, senza dubbio più ortodosso, si ha, invece, nelle operazioni passive, per le quali la R.M. sugli interessi viene direttamente pagata dal mutuante, salvo a questi di trasferirla sul mutuatario. Questo è il dato che potrebbe chiamarsi esterno, formale, giuridico del fenomeno.

La decisione impugnata evade nel ragionamento, per dir così, dal concetto giuridico di passività, soprattutto, da quello di inerenza sul reddito, agli effetti della detrazione. Si prenda, in essa, in considerazione un'operazione successiva e diversa, anzi, addirittura opposta, da quella che ha determinato l'imposizione: un'operazione, nella quale l'azienda si presenta in condizione di debitore diretto, non di sostituto.

Ma l'argomentazione, sollecita — attraverso un momento economico della funzione creditizia — una indagine approfondita del concetto di spesa, di perdita, meglio, di onere, ancor meglio, di passività:

l'osservanza, certo, delle norme giuridiche esistenti al riguardo, ma è da escludere che sia un problema di ordine costituzionale.

Spetta indubbiamente agli Istituti di credito di valutare, nell'ambito di una loro discrezionalità aziendale e non amministrativa, quali siano i mezzi più idonei al miglior soddisfacimento della esigenza di reperimento dei depositi, ma spetta a chi debba interpretare ed applicare la legge stabilire quali fra tali mezzi possano qualificarsi come spese inerenti alla produzione del reddito, in quanto legati da un rapporto di causalità necessaria ed imprescindibile alla produzione del reddito. Appare, perciò, assolutamente inaccoglibile la conclusione alla quale perviene il Longo (cit.), rilevando: « In conclusione ci sembra di poter affermare che il problema è tutt'altro che chiuso e che la Cassazione dovrà su di esso ritornare per correggere, sulla base della impostazione da essa stessa data con la più volte citata sentenza n. 125 del 1967, le conclusioni alle quali è pervenuta. Trattasi di un problema che investe in radice la discrezionalità delle scelte imprenditoriali in ordine agli strumenti per la produzione del reddito, discrezionalità che non può essere sindacata né dall'Amministrazione finanziaria né dal Giudice tributario o ordinario ». Affermazione, quest'ultima, che fa il paio con quanto afferma anche la Commissione Centrale nella decisione che si annota: « Autonomia, che costituisce, nel sistema attuale, discrezionalità amministrativa, perchè esercitata da organi pubblici, e che si traduce, data la disciplina unitaria e pubblica della funzione creditizia, in vero e proprio obbligo ». Non vi è dubbio che le aziende ed Istituti di credito che siano Enti di diritto pubblico (ma non tutti lo sono), sono anche dotati, nell'ambito dell'attività pubblicistica che essi svolgono, del potere-dovere di valutare determinate situazioni nell'interesse pubblico, nel che si sostanzia la cosiddetta discrezionalità amministrativa. Ma è ugualmente fuori dubbio che nell'attività imprenditoriale, che tali Istituti di credito di diritto pubblico svolgono, non è ipotizzabile una discrezionalità amministrativa, come non è ipotizzabile una discrezionalità amministrativa nelle attività imprenditoriali che, in ipotesi, svolgono, in altri campi, Enti pubblici ed anche lo Stato. Ne consegue che, quando l'Istituto di credito, come qualsiasi altro imprenditore, opera le sue scelte imprenditoriali, si avvale di una discrezionalità che

termini tutti usati dalla legge, sui quali domina, con effetto decisivo, il concetto economico giuridico di inerenza, che, ad avviso del Collegio, rappresenta la chiave della soluzione della questione. Il concetto di spesa, e quello di perdita, su cui si è tanto dibattuto, vanno, così, integrati con quello di onere, di passività, nei quali si prescinde dalla volontarietà, dominandovi, con carattere decisivo, l'*inerenza*: rapporto, cioè, di causalità tra passività e reddito.

Proprio la nozione di passività ha subito, negli ultimi anni, un allargamento, che potrebbe chiamarsi evolutivo, nel senso che i principi, fermati, in via precettiva e programmatica, dalla Costituzione, hanno trovato attuazione nella interpretazione di leggi preesistenti o nella creazione di leggi nuove.

Così, il concetto di *necessità* che, in passato, limitava, quasi condizionandola, agli effetti della detrazione, l'attività dell'operatore eco-

potremmo chiamare aziendale, che è quella stessa che esprime qualsiasi soggetto di diritto allorchè opera, *nel proprio interesse*, le proprie scelte. La discrezionalità amministrativa si distingue dalla discrezionalità che ogni soggetto di diritto, e quindi anche l'imprenditore, ha, sotto il profilo appunto che la prima costituisce uno strumento per operare nel pubblico interesse, la seconda uno strumento per perseguire, nel proprio interesse, gli scopi che il diritto consente. Le scelte, quindi, che vengono operate nell'ambito di questa discrezionalità imprenditoriale, attingendosi ad attività che è indubbiamente regolata da norme di relazione e, conseguentemente, a situazioni di diritti subiettivi perfetti, sono soggette al controllo sia del Giudice ordinario sia del Giudice tributario, che è un Giudice ordinario speciale. Quindi gli Istituti di credito sono liberi di operare tutte le scelte che ritengono nell'interesse della propria attività imprenditoriale, ma a noi pare assolutamente fuori discussione che spetta al Giudice dei diritti, ordinario o tributario, di stabilire se un determinato esborso, che l'Istituto di credito fa nel proprio interesse aziendale, possa qualificarsi oppure no come spesa inerente alla produzione del reddito, per essere, in quanto tale, legittimamente portata in detrazione ai fini della determinazione del reddito di R.M., cat. B.

g) La Commissione Centrale, riprendendo un argomento utilizzato anche dalla dottrina (cfr. CAPACCIOLI, JANNUZZI, cit.) sul tema in discussione, ritiene che, a giustificare ulteriormente la tesi della detraibilità dell'importo della mancata rivalsa, valga la differenza fra l'ipotesi di « obbligo di rivalsa », disciplinata nel primo comma dell'art. 127 del t.u., e quella di « facoltà » di rivalsa, disciplinata nell'ultimo comma dello stesso articolo.

L'argomento — a nostro avviso — non ha alcuna pertinenza al tema.

L'obbligo di rivalsa nei confronti dei prestatori d'opera è stato posto — come la stessa Commissione Centrale ha esattamente rilevato — per evitare che, in contrasto con accordi sindacali, venissero operati non consentiti aumenti di retribuzione.

Per gli Istituti di credito, invece, è stata confermata, nei confronti dei depositanti, la facoltà di rivalsa, che non è, poi, altro, indubbiamente, che quel diritto di rivalsa, posto nell'art. 15 del t.u. n. 4021 del 1877 e ribadito, con estensione ad altre categorie, nell'art. 22 della l. 8 giugno

nomico, ha subito una flessione, attraverso la quale l'indagine si è, per dir così, sempre più centrata nella inerenza della passività al reddito, cioè in quella che potrebbe chiamarsi la produttività di questo.

Ne è venuta fuori una giurisprudenza — in senso ampio — che ha allargato il concetto di passività, e, correlativamente quello di inerenza: nella quale l'attività dell'operatore — in una rinnovata concezione della libertà, che non può non riflettersi sul fenomeno aziendale — si allarga, e trova occasione e sollecitazione in interessi e possibilità, che gli consentano di conseguire, anche attraverso una più serrata solidarietà, una maggiore produzione del reddito.

Sono state, così, ammesse a detrazione le spese di rappresentanza, quelle di pubblicità, anche sotto forma di premi, nelle quali l'elemento volontà, una volontà libera, vera autonomia, pur presentandosi, appa-

1936, n. 1231. Diritto di rivalsa e facoltà di rivalsa sono esattamente la stessa cosa e lo riconosce anche la Commissione Centrale, laddove afferma che l'espressione facoltà rappresenta un momento del diritto soggettivo. Ma la circostanza che agli Istituti di credito sia attribuito un diritto di rivalsa, con facoltà di attuare tale diritto mediante ritenuta, non muta i termini del problema: libere le Banche di operare o meno la rivalsa ma, ai fini di ammetterne l'importo in detrazione dal reddito di Cat. B, occorre pur sempre fare il discorso, che in precedenza abbiamo fatto, se il mancato esercizio della rivalsa costituisca o no spesa e, in caso affermativo, se la spesa sia o no inerente alla produzione del reddito.

h) Escluso che si tratti di una spesa inerente alla produzione del reddito, l'onere costituito dalla rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa potrebbe essere ammesso in detrazione, ai sensi dell'art. 91 del t.u. sulle imposte dirette, se in esso fosse possibile ritenere integrata una passività inerente alla produzione del reddito stesso.

Il detto onere, se potesse considerarsi come una componente degli interessi passivi, di cui all'art. 92 del t.u. (e, in tale ipotesi, sarebbe, a ben considerare, più propriamente spesa e non passività), dovrebbe essere soggetto, per le considerazioni che abbiamo esposte al precedente punto e), ad imposizione di R.M. — Cat. A —. Escluso, poi, che l'onere medesimo possa essere qualificato passività sotto diverso profilo, rimane solo da considerare se esso possa, in ipotesi, farsi rientrare fra le perdite detraibili ai sensi dell'art. 99 del t.u. Al riguardo non riteniamo che si possano aggiungere altre osservazioni a quanto sul concetto di perdita detraibile è stato detto dalla Corte di Cassazione nella sentenza della 1^a Sezione n. 1115 del 1963 ed in quella delle Sezioni Unite n. 125 del 1967. La Corte Suprema ha, nella prima di dette sentenze, affermato che la perdita dovuta alla rinuncia al diritto di ottenere il soddisfacimento di un credito (perchè, nella specie, la detraibilità della perdita può essere solo esaminata sotto il profilo, tipicamente previsto nell'art. 99 del t.u., di « perdite su crediti ») importa necessariamente la indagine circa la volontarietà o meno della rinuncia; nella seconda la Corte Suprema ha ribadito che il punto di distinzione fra spese e perdite consiste proprio nella volontarietà delle prime, dipendenti dall'autonomia negoziale dell'imprenditore, libero nella

rentemente, come liberalità, si struttura chiaramente inerendovi, nella produzione del reddito, con rapporto di causa ad effetto.

Sono, così, in questo nuovo clima, emerse forme soltanto apparenti, di liberalità, le quali, invece, rispondono ad una più vasta concezione dell'azienda e della iniziativa di chi la gestisce.

Fruttuose considerazioni, possono, al riguardo, trarsi dal fenomeno assistenziale: secondo l'art. 84 del t.u. sono esenti da imposta... lett. G: le somme erogate dalle imprese, a titolo di liberalità, in favore del personale dipendente... quando scopo specifico della liberalità è l'istruzione, l'educazione, l'assistenza sociale, il culto o la beneficenza.

La norma, che afferma un principio prima ignoto è la riproduzione di altra, emanata con l'art. 28 della legge 5 gennaio 1956, n. 1. Alla facile obiezione, che avrebbe potuto muoversi, in base ad una

scelta dei mezzi economici diretti alla produzione del reddito, e nella involontarietà delle seconde. Una perdita volontaria su crediti non è concettualmente ammissibile.

La rinuncia ad un credito, da qualunque causa determinata, volontaria o non, è operativa, ai sensi dell'art. 129 del t.u. sulle imposte dirette, con decorrenza dalla data della rinuncia e con riferimento, quindi, ad un reddito non ancora prodotto, sibbene da produrre, per gli effetti della imposta di R.M. — Cat. A — sul reddito costituito dagli interessi dovuti sul credito. Ma, perchè la rinuncia possa essere qualificata come perdita su crediti, che renda non tassabile il credito in sé, in quanto costituente reddito o quota di reddito già prodotto, è necessario che sia determinata da cause del tutto estranee alla volontà del creditore, da una obiettiva impossibilità di ottenere dal debitore la prestazione.

La volontarietà della rinuncia non può, nella specie in considerazione, essere esclusa — come ha affermato la Corte di Cassazione — dal fatto che le Banche non esercitano il diritto di rivalsa verso i depositanti per l'esistenza di usi e accordi interbancari in tal senso, perchè questi, invece, confermano la volontarietà. A maggior ragione la volontarietà non può essere esclusa dall'obbligo che sarebbe assunto dagli Istituti di Credito nei confronti dei reddituari, il quale obbligo troverebbe la sua fonte in clausole contrattuali trascritte sui libretti di deposito e risparmio, ovvero in clausole di uso o in genere in usi contrattuali uniformi.

i) Nell'ultimo numero, recentemente pubblicato, de « Il Consiglio di Stato » (Editr. Italedi) leggiamo un nuovo articolo sull'argomento in discussione (QUARANTA, *La formazione del reddito aziendale delle banche: la detraibilità delle somme versate per imposta sugli interessi passivi*), che richiama, in nota, oltre che gli scritti dello IANNUZZI e del LONGO, già citati, anche uno scritto del SALVATORE (« Ancora sulla detraibilità dal reddito mobiliare di Categoria B delle somme pagate dalle Banche per imposta di Categoria A sugli interessi passivi » in *La Commissione Centrale delle Imposte*, 1969, II, 334).

Sia il Quaranta che il Salvatore riprendono, nella sostanza, le argomentazioni già svolte, a conforto della tesi della detraibilità, dagli Autori che si sono in precedenza occupati della questione, argomentazioni che si ritrovano confusamente riprodotte nella decisione in rassegna della

concezione della liberalità, strutturata nell'assoluta necessità di provvedere in un determinato modo — che, cioè, l'organizzazione giuridica attuale possa soddisfare, attraverso le varie forme assicurative, alle esigenze sociali dell'assistenza — risponde il legislatore, sottraendo, sia pure, entro ragionevoli limiti, alla imposizione i facoltativi, e, perciò, liberi interventi, che possano, attraverso la bonifica del fattore uomo concorrere, anche indirettamente, all'incremento del reddito.

Queste premesse agevolano l'interpretazione dell'art. 127 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, sul punto che interessa la presente controversia.

« Sono obbligati — così la seconda ipotesi — al pagamento delle imposte, con facoltà di rivalersene verso i reddituari, mediante ritenuta... B) i soggetti tassabili in base al bilancio e le aziende ed istituti di credito in base al bilancio e le aziende ed istituti di credito per gli interessi e premi dovuti, aventi natura di redditi di capitale ».

Commissione Centrale delle Imposte. Tali argomentazioni, quindi, risultano già da noi discusse e confutate nelle osservazioni che precedono.

Quello che, però, sorprende negli scritti sia del Quaranta che del Salvatore è l'assoluta inesattezza dei riferimenti alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

È del tutto inesatto, infatti, quanto afferma il Salvatore che il problema, cioè, sarebbe venuto alla ribalta « dopo il noto revirement della Corte di Cassazione. Questa, che per lungo tempo aveva ritenuto tale onere, sopportato dagli Istituti di Credito, detraibile dal loro reddito di Categoria B, prima con la sentenza della I Sezione 7 maggio 1963 — numero 1115 — e poi, ma con diverse e più penetranti argomentazioni, con la sentenza delle Sezioni Unite 12 gennaio 1967, n. 125, ha affermato l'indetraibilità dell'onere in questione sotto il profilo che esso non potrebbe considerarsi nè come spesa, nè come perdita inerente alla produzione del reddito tassabile in cat. B ». Come è del tutto inesatto quanto afferma il Quaranta, secondo il quale « fino alla sentenza 7 maggio 1963, n. 1115, la Corte di Cassazione aveva sempre ammesso la detraibilità dell'onere, sopportato dalle Banche in seguito alla mancata rivalsa nei confronti dei depositanti-risparmiatori, dal reddito lordo prodotto dalle stesse aziende di credito e tassabile con l'imposta di R.M. in Cat. B e in ciò era stata seguita dalla giurisprudenza delle Commissioni Tributarie ». Dal che il Quaranta trae la conseguenza di un giudizio non certo lusinghiero e, quanto meno, assai affrettato nei confronti della Corte di Cassazione, osservando che: « Il problema è venuto alla ribalta in seguito a taluni "sbandamenti" della giurisprudenza, particolarmente della Cassazione, la quale ha attirato su di sé una mole veramente imponente di critiche, peraltro non infondate ».

È certo, invece, che — come noi abbiamo in precedenza esposto e come potrà riscontrarsi attraverso un esame degli annali della giurisprudenza della Corte di Cassazione — questa, anteriormente al 1963, si è occupata due volte, le uniche in cui sia stata investita dell'esame della questione, una prima volta la Cassazione Romana nel 1902 e una seconda volta la Cassazione Unificata — 1^a Sez. — nel 1927, risolvendola sempre

La norma va contrapposta a quella della prima parte dell'articolo quella, cioè, relativa ai redditi di lavoro: per questi è stabilito l'obbligo della rivalsa in confronto del datore di lavoro, con la sanzione — in caso di mancato esercizio — di nuova riscossione mediante iscrizione a ruolo, a nome del prestatore di lavoro.

Nel caso che ci riguarda, invece — interessi e premi dovuti, aventi natura di redditi di capitale — la rivalsa è facoltativa.

Malgrado l'espressione *facoltà* rappresenti sempre un momento del diritto soggettivo (da notare, però, che l'art. 14 del t.u. parla, a proposito del sostituto, di *diritto* alla rivalsa), sembra chiara l'antitesi fra l'obbligo, che si pone a carico del datore di lavoro, e il dato *potestativo*, rimesso alla valutazione dell'azienda o istituto di credito.

Si delinea così, nettamente la sostanziale differenza fra le due ipotesi: si vuole, con la prima, assicurare, da un lato, che, attraverso

nel senso della « *indetraibilità* » dal reddito di R.M. — Cat. B — delle somme versate per imposta di Cat. A sugli interessi passivi.

Ribadiamo, altresì, quanto abbiamo affermato in precedenza, che la Sentenza, cioè, della Corte di Cassazione n. 761 del 1959, richiamata in alcune decisioni della Commissione Centrale come contenente l'affermazione del principio della « *detraibilità* », non si è affatto occupata del problema, avendo risolto tutt'altra questione.

Non vi sono stati, quindi, nè *revirements* nè *sbandamenti* e nemmeno contrasti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Tale giurisprudenza — ripetiamo — è stata sempre uniformemente costante sul punto che il mancato esercizio della rivalsa non possa qualificarsi come spesa inerente alla produzione del reddito. Dopo che, con la sentenza n. 1115 del 7 maggio 1963, la Corte Suprema ha introdotto l'altro tema, relativo all'eventuale qualificazione del mancato esercizio della rivalsa come « *perdita dovuta alla rinuncia al diritto di ottenere il soddisfacimento di un credito* », la giurisprudenza della Corte si è, con la successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 125 del 1967, andata, su tale secondo profilo, precisando ed evolvendo, ma senza incorrere, nemmeno su detto profilo, in *revirements* o in *sbandamenti*.

Sia il Quaranta che il Salvatore richiamano, poi, a conforto della loro tesi sulla « *detraibilità* », una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. I - 23 aprile 1969, n. 1291 - Pres. Pece - Est. Scanzano - P.M. Toro - Banca Popolare di Milano c. Ministero delle Finanze) con la quale è stata annullata, per difetto di motivazione, la decisione resa dalla Commissione Centrale delle Imposte, in data 23 giugno 1965, in sede di rinvio, in dipendenza della sentenza della stessa Corte n. 1115 del 1963, varie volte citata.

Ma è anche da escludere, a nostro avviso, che la sentenza n. 1291/1969 apporti utili argomenti per la sostenibilità della detta tesi della « *detraibilità* », e ciò a parte la considerazione che l'affermazione circa la perdita su crediti, contenuta nella sentenza n. 1115 del 1963, appare superata e giustamente dalla successiva sentenza delle Sez. Un. n. 125 del 1967.

Come abbiamo in precedenza esposto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1115 del 1963, dopo avere affermato che, se le Aziende e gli

l'organismo della non rivalsa, possano verificarsi, in spregio ad accordi sindacali, aumenti di retribuzione non consentiti; dall'altro, forse, più verosimilmente, si vuole che il prestatore d'opera partecipi, attraverso l'effettivo pagamento del tributo, alla vita, cioè ai bisogni della Nazione, della quale egli deve sentirsi parte effettiva. Fenomeno, quindi, tipicamente giuridico.

Le due ipotesi hanno avuto, anche se accomunate nel t.u., una diversa sorte sul terreno legislativo. L'art. 17 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, stabiliva il *diritto* di rivalsa, mediante ritenuta, degli stipendi, onorari e assegni. Il diritto si trasformava in *obbligo* con la legge 30 gennaio 1933, n. 18, mentre il t.u., nell'ipotesi che ci riguarda, ha trasformato il diritto (*rivalendosene*: art. 15 della legge 1877) in facoltà (art. 127).

Istituti di Credito non esercitano il diritto all'esercizio della rivalsa della somma pagata, espressamente sancito dalla legge, il pagamento dell'imposta si risolve in un onere di esercizio qualificabile come perdita, aveva rilevato che, per la perdita dovuta alla rinuncia al diritto di ottenere il soddisfacimento di un credito, la indagine doveva estendersi alla ricerca della volontarietà o meno della rinuncia, in quanto la somma di danaro, nella quale si sostanzia la perdita, è detraibile dal reddito soltanto nel caso che la rinuncia sia imposta da cause del tutto estranee alla volontà del creditore. Aveva, quindi, rinviato la controversia alla Commissione Centrale, per nuovo giudizio sulla volontarietà o meno della perdita, esplicitamente statuendo che la volontarietà della rinuncia non poteva essere esclusa dal fatto che le banche non esercitano il diritto di rivalsa verso i depositanti per l'esistenza di usi e accordi interbancari in tal senso, perchè questi, invece, confermano tale volontarietà. La Commissione Centrale, con la decisione del 23 giugno 1965, ritenuto che, esclusa la incidenza sulla non volontarietà della rinuncia degli usi ed accordi interbancari, non era stata dimostrata la sussistenza di altri elementi atti a comprovare la detta *non* volontarietà della rinuncia, affermava la indetraibilità, nel caso, dal reddito di R.M. — Cat. B — delle somme pagate dalla Banca Popolare di Milano. La Corte di Cassazione, investita nuovamente della controversia, dopo aver premesso che nessuna rilevanza poteva avere in quel processo la sentenza della stessa Corte n. 125 del 14 gennaio 1967, in quanto la impugnata decisione della Commissione centrale era stata pronunciata in sede di rinvio ed era, quindi, vincolante il principio di diritto affermato dalla sentenza che aveva disposto il rinvio, ha, con la sentenza n. 1291/69, cassato la decisione impugnata, rilevando che la Commissione Centrale aveva trascurato di prendere in esame il fatto decisivo, dedotto dalla Banca in memoria, e concretantesi nella incidenza che sulla volontarietà o meno della rinuncia potevano avere le disposizioni contenute nel R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141. Ha osservato la Corte che, in presenza di tale normativa e particolarmente della normativa contenuta negli artt. 32 e 35 del citato R.D.L., il riferimento agli accordi e agli usi interbancari non esauriva la indagine necessaria per accertare se il mancato esercizio della rivalsa risultasse volontario o meno, in quanto occorreva stabilire se la condotta

Ciò per l'indubbia natura economica dell'ipotesi, che ci riguarda.

Il sistema seguito non è stato, certo, suggerito da una maggiore facilità di riscossione, che, in ipotesi considerate nello stesso articolo, e dominate dalla stessa esigenza (lotterie, assicurazioni, ecc.), si presenta in condizioni di quasi indifferenza di fronte alla riscossione diretta: più semplice forse — ove si fosse voluto effettivamente far pagare il vero debitore — comunicare, a fine d'anno, secondo quanto è praticato in ordinamenti stranieri, all'amministrazione finanziaria gli utili conseguiti dai singoli depositari.

La stessa facoltà di rivalsa si presenta praticamente dubbia, per lo meno difficoltosa. L'imposta è pagata globalmente, non a mezzo di ruoli nominativi; l'azione, indubbiamente privatistica, potrebbe essere paralizzata dalla eccezione, diretta ad accertare, attraverso quali criteri

delle Banche (che, in astratto, appariva in contrasto con l'obbligo — quale si evince anche dall'art. 35 — lett. b — del citato R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 — delle banche di perseguire tempestivamente i propri debitori) non costituisse eventualmente l'esecuzione di disposizioni imperative, emanate nell'ambito della legge Bancaria, per la disciplina delle condizioni dei depositi, e dirette ad attuare, anche in relazione al tasso di interesse stabilito, il necessario equilibrio dei corrispondenti rapporti. La Corte ha, quindi, concluso che in tali sensi l'indagine dovrà essere completata in sede di ulteriore rinvio.

A noi pare, per verità, che la decisione della Corte in discorso si sia ispirata ad un eccessivo rigorismo formale. Indubbiamente la Corte era vincolata al principio di diritto da essa stessa affermato nella precedente sentenza n. 1115 del 1963 ma, dato anche che sussistesse, nella decisione della Commissione Centrale, il difetto di motivazione attinente all'omesso esame che sulla volontarietà della rinuncia potessero avere le richiamate disposizioni della legge Bancaria, poteva — a nostro avviso — la stessa Corte, trattandosi di questione afferente alla interpretazione di norme di diritto, e che non implicava, quindi, accertamenti e valutazioni di merito, integrare la motivazione della decisione della Commissione Centrale. Se con la sentenza n. 1115 del 1963, la Corte di Cassazione aveva ritenuto di potere essa, senza dover rimettere l'esame della questione ai Giudici del merito, statuire che la volontarietà della rinuncia non poteva essere esclusa dagli usi ed accordi interbancari, a maggior ragione la Corte stessa poteva esaminare e decidere se le disposizioni contenute negli artt. 32 e 35 della Legge Bancaria potessero o meno incidere sulla detta volontarietà.

Comunque, noi non riteniamo che, anche se la questione fosse esaminata sotto i profili, indicati dalla Corte, di cui agli artt. 32 e 35 della Legge Bancaria, si potrebbe pervenire a conclusioni diverse da quelle a cui è pervenuta, con ragionamento più logico, la stessa Corte nella sentenza n. 125 del 1967. L'art. 32, infatti, della Legge Bancaria, nel disporre, al punto b), che le Aziende di Credito debbono attenersi alle istruzioni dell'Ispettorato per il Credito e per il Risparmio relativamente ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito e di conto corrente, non pone una disposizione che sia in contrasto con l'art. 127 del T. U.

sia avvenuta la distribuzione del carico tributario, con evidente pericolo di violazione delle norme sul segreto bancario, confermato nello stesso t.u. (artt. 25, primo comma, e 40, secondo comma).

La rinuncia all'esercizio della rivalsa non sarebbe neppure spiegabile con la modestia dell'interesse, quando si considerino fenomeni analoghi (risparmi postali, compresi i buoni) nei quali non esiste pagamento d'imposta, mentre gli interessi sono pressochè uguali. Anche se vera, del resto, la circostanza non escluderebbe il dato essenziale, cioè l'inerenza della rinuncia alla produzione del reddito: il che conta, in maniera decisiva. La verità è che il tasso d'interesse è determinato con criteri generali, desunti da elementi diversi: elementi che sono stabiliti con portata cogente, in confronto di tutti gli istituti di credito, in appositi cartelli, e che trovano rispondenza in situazioni economiche, le quali si manifestano, anche oltre i confini dello Stato.

La ragione della rinuncia va, perciò, ad avviso del Collegio, riferita ad una esigenza, che potrebbe oggi chiamarsi costituzionale (arti-

29 gennaio 1958, n. 645, che attribuisce alle Banche il diritto di rivalsa. L'Ispettorato per il Credito e per il risparmio non può certo, nello stabilire i limiti dei tassi passivi, impedire alle Banche di esercitare la rivalsa, impedire, cioè, l'esercizio di un diritto, attribuito dalla legge. Qui può ripetersi il discorso che si è fatto in precedenza per gli usi ed accordi interbancari, i quali accordi anzi devono essere poi sanzionati, ai sensi proprio dell'art. 32 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, dal Comitato interministeriale per il Credito e per il Risparmio, e che cioè, nello stabilirsi i tassi massimi di interesse da corrispondersi ai depositanti, si fa riferimento a quanto debba essere effettivamente corrisposto al netto (*vedi retro*).

Per quanto, poi, riguarda l'art. 35 della Legge Bancaria che dà poteri all'Ispettorato, al punto b), di ordinare l'esperimento delle procedure contro i debitori per i quali, a giudizio dell'Ispettorato medesimo, l'Azienda di Credito sia incorsa in eccessivi ritardi, riteniamo che debba assolutamente escludersi che tale disposizione possa apportare alcun elemento utile alla tesi della *non* volontarietà della rinuncia, quando si consideri che l'art. 127 del T. U. n. 645 del 1958 dà il diritto di esercitare la rivalsa per ritenuta e che, quindi, non può sorgere un problema di successiva procedura esecutiva.

In definitiva, quindi, è da ritenersi assolutamente ineccepibile e atta a resistere a qualsiasi critica la conclusione a cui sono pervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 125 del 1967, affermando... « *che il pagamento della imposta di R.M. di Cat. A, effettuato dagli Istituti di Credito, in luogo e per conto dei depositanti, sugli interessi da questi ultimi percepiti, non costituisce nè una spesa nè una perdita inerente alla produzione del reddito di Cat. B proprio degli Istituti medesimi, e non è quindi detraibile dalla determinazione del reddito stesso, neppure quando non sia stata esercitata la rivalsa concessa dalla legge ai primi nei confronti dei secondi* ».

LA REDAZIONE

colo 47 della Costituzione), e che si può dire caratterizzi l'ordinamento creditizio: favorire il reperimento dei depositi, il potenziamento del credito, che ha tanta parte nell'economia pubblica.

Le operazioni attive e passive — ecco il punto veramente fruttuoso dell'indagine compiuta dalla Commissione distrettuale — si pongono in rapporto di causa ad effetto. La Banca, infatti, svolge la sua funzione creditizia, soprattutto attraverso il ricavato delle operazioni passive: acquisire denaro, mediante depositi, costituisce mezzo per il potenziamento — attraverso altre operazioni, quelle attive — del reddito. Qui sta la inerenza della rinuncia alla rivalsa, quale mezzo di sollecitazione al risparmio; quel risparmio che consente e agevola le operazioni attive.

Questa sollecitazione si attua in vari modi. Quando la funzione creditizia viene esercitata dallo Stato, gli interessi sono esentati dal pagamento di ogni imposta; si manifestano, anzi, forme di incoraggiamento (sorteggi di premi in denaro, o altri benefici, che non sono certo liberalità in senso stretto).

Quando tale funzione è, invece, opera di enti diversi dallo Stato (aziende di credito) allora il tributo è a carico del mutuante, cui spetta il valutare la convenienza di chiederne la rivalsa: una rivalsa, che, dato il carattere privatistico dell'azione, potrebbe anche essere parziale.

Il fenomeno è, dunque, soprattutto economico, ed importa — in ogni impresa — lo stabilire, in base al principio di « ofelimità », fino a qual punto il pagamento del tributo — totale o parziale — non possa rappresentare un dato negativo nella produzione del bene, cioè del credito. L'incertezza nella definizione del rapporto, con le relative conseguenze, può essere stata determinata dalla forma giuridica (rivalsa), anche se dominata da esigenze economiche. Vien fatto di pensare ad una traslazione — fenomeno tipicamente economico dell'imposta — munita, però, di azione. Si rimette, cioè, alla autonomia della azienda il valutare gli effetti economici di un'incidenza del tributo sull'affluenza di denaro. Lo stesso fenomeno giuridico (rivalsa, e possibilità di rinuncia) è conseguenza in un rapporto di causa ad effetto, del fattore economico.

L'economia incisa porta ad una diminuzione del reddito, conseguente alla contrazione della domanda: onde la valutazione, rimessa all'azienda, circa la convenienza di agire o meno in rivalsa, trasferendo, anche in parte, il tributo. Una convenienza, si aggiunge, che ha il suo punto di rottura quando il costo del denaro aumenta attraverso il pagamento dell'imposta.

Autonomia, che costituisce nel sistema attuale, discrezionalità amministrativa, poichè esercitata da organi pubblici, e che si traduce, data la disciplina unitaria e pubblica della funzione creditizia, in vero e proprio obbligo.

Questa — ad avviso del Collegio — è l'unica sostanziale ragione del sistema, dominato dall'interesse di potenziare al massimo — favorendola in ogni modo — la funzione creditizia, attraverso la quale si realizzano vantaggi incalcolabili nello sviluppo economico, industriale e sociale del Paese.

Di fronte a questa esigenza assume valore neppure decisivo, anzi trascurabile, forse addirittura contrario, l'argomento secondo il quale la rinuncia conseguirebbe al risparmio delle eventuali spese di recupero; sia perchè queste, in ogni caso, sarebbero detraibili dall'imponibile, sia perchè, soprattutto, il recupero della somma, pagata a titolo d'imposta, compenserebbe ampiamente la spesa. Non bisogna, infatti, dimenticare, che, mentre le eventuali spese di recupero sarebbero soggette a detrazione, l'esercizio della rivalsa importerebbe la completa restituzione di ciò che si è pagato a titolo d'imposta: in altri termini, mentre, con la rivalsa, l'azienda recupererebbe tutta la somma pagata, con la detrazione dell'imposta pagata dall'imponibile essa recupera solo l'aliquota d'imposta afferente al reddito di cat. B. Il tributo in sostanza verrebbe pagato intieramente, *meno la parte inerente alla produzione, la quale, dà vita, peraltro, « alla facilitazione e all'incremento dei depositi »* come autorevolmente è affermato nella stessa sentenza della Suprema Corte a S. U.

Fenomeno, lo si ripete e si conclude, economico: venato, offuscato da elementi giuridici (sostituto d'imposta, facoltà di rivalsa, possibilità di rinuncia) che in esso insistono. Ma esso resta sempre tale e domina la soluzione. Non spesa, liberalità, o, comunque, erogazione, ma, al pari di manifestazioni reclamistiche — abbuoni, sconti, premi — la rinuncia mira ad acquisire il credito e, perciò, inerisce direttamente, attraverso altre operazioni, alla produzione del reddito.

Fenomeno analogo si verifica nell'ipotesi, prevista nello stesso art. 127 lett. A: organizzatori di lotterie e vincite da esse dovute; C) imprese assicuratrici, per interessi comprese le somme dovute in dipendenza di contratti di capitalizzazione ed assicurazione; D) per le somme dovute in dipendenza di vitalizi.

Anche in questi casi la rinuncia, totale o parziale, alla rivalsa può costituire mezzo — anche psicologico, come nelle lotterie — per una più vasta acquisizione di giocatori o di assicurati: per potenziare, cioè la produzione del reddito.

La rinuncia alla rivalsa — operando sul piano economico di una maggiore produzione di credito e, perciò, di reddito, riequilibra, così, sul piano tributario, le perdite, conseguenti alla detrazione.

Ad avviso del Collegio — e si conclude — deve farsi riferimento esclusivamente al concetto di inerenza dell'onere di cui si controverte alla stregua dell'art. 91 del t.u. del 1958.

Questo, in una concisa formulazione, stabilisce che il reddito netto è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi lordi che compongono il reddito soggetto all'imposta di R.M. e l'ammontare delle spese e passività inerenti alla produzione del reddito.

Può ammettersi che in tale formulazione siano implicitamente comprese le « perdite » di cui è cenno nel successivo art. 99 e altri « oneri » di cui parla il legislatore al secondo comma dell'art. 245 a proposito dell'applicazione delle soprattasse per la infedele dichiarazione, ove questa sussista.

Appare, così, ben chiaro che se nella specie non deve trattarsi nè di spesa nè di perdita, di certo potrà esaminarsi se l'imposta, che deriva dall'ordinamento tributario, sia configurabile *tra le passività od altri oneri*.

L'ammontare d'imposta cat. A, quindi, pagato dalle banche, è senz'altro un elemento *legalmente necessario*, perchè trae origine da una norma tassativa di legge, alla cui osservanza non è dato sottrarsi, e non può prescindersi dal considerare la sua stretta inerenza alla produzione del reddito imponibile, donde la legittima detraibilità ai fini della determinazione del reddito netto di cat. B. L'imposta di cui si tratta, in una considerazione unitaria di tutto il fenomeno produttivo economico e giuridico degli istituti ed aziende di credito, e delle varie componenti di gestione aziendale, può ben definirsi un *onere di mercato* inerente alla produzione redditizia.

Deve, pertanto, per questi motivi, rigettarsi il ricorso dell'Ufficio. — (*Omissis*).

SEZIONE SESTA

**GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE**

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 ottobre 1969, n. 3194 - Pres. Flore - Est. Iannuzzi - P. M. Tavolaro (conf.) - Consorzio di bonifica dell'alto Simeto (avv. Burgi Doley) c. Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Soprano) e Consorzio di irrigazione di Centuripe (avv. Conte).

Acque pubbliche ed elettricità - Concessione di utenza di acqua pubblica - Obbligo del concessionario di iniziare e ultimare i lavori ed utilizzare l'acqua nei termini fissati dal decreto e nel disciplinare di concessione, a pena di decadenza - Domanda di proroga - Anteriorità della data di presentazione della domanda di proroga rispetto alla scadenza dei termini, originari o prorogati, per l'inizio e l'ultimazione dei lavori - Necessità - Sussiste.

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 40, comma secondo, 55 *, comma primo, lett. f, e comma secondo).

Acque pubbliche ed elettricità - Concessione di utenza di acqua pubblica - Obbligo del concessionario di iniziare e ultimare i lavori ed utilizzare l'acqua nei termini fissati nel decreto e nel disciplinare di concessione, a pena di decadenza - Domanda di proroga - Accoglimento - Potere discrezionale della P. A. - Sussiste.

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 40, comma secondo, 55, comma secondo).

Acque pubbliche ed elettricità - Concessione di utenza di acqua pubblica - Decadenza - Natura discrezionale ed efficacia costitutiva della relativa pronunzia della P. A. - Sussistono - Eccezione - Fattispecie.

t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 55 *).

Acque pubbliche ed elettricità - Concessione di utenza di acqua pubblica - Domanda di variante - Ammissione ad istruttoria - Potere discrezionale della P. A. - Sussiste.

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 49).

Ad evitare la decadenza per il decorso dei termini, stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa, la domanda di proroga va presentata prima

della loro scadenza, anche se il decreto di accoglimento intervenga dopo di quest'ultima (1).

L'accoglimento dell'istanza del concessionario, di proroga dei termini entro i quali l'acqua deve essere derivata ed utilizzata, costituisce manifestazione di un lato potere discrezionale della P. A. (2).

Tranne l'ipotesi di decadenza ipso iure, di cui all'ultimo comma dell'art. 55 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, in tutti gli altri casi previsti da quella norma la decadenza dalla concessione può essere pronunciata dalla P. A. con provvedimento discrezionale, avente efficacia costitutiva e decorrenza ex nunc (3).

Appartiene al potere discrezionale della P. A. ed è sottratta al sindacato di legittimità del giudice la valutazione di merito degli elementi che attengono ad una domanda di variante della concessione ed all'opportunità di ammetterla ad istruttoria (4).

(*) Come mod. dalla l. 18 ottobre 1942, n. 1434.

(1) I termini entro i quali il concessionario di acqua pubblica deve compiere le opere e iniziare l'utilizzazione sono di decadenza e ad essi si applicano le norme degli artt. 2966 e segg. c.c.: Trib. Sup. Acque, 7 luglio 1961, n. 10, *Il Consiglio di Stato*, 1961, II, 302.

(2) Il potere di proroga ha lo scopo d'impedire la decadenza della concessione, quando le ragioni del ritardo nell'utilizzazione dimostrino che non sussiste un motivo di pubblico interesse per privare il concessionario dai relativi benefici: Trib. Sup. Acque, 11 marzo 1958, n. 6, *Acque, bonif., costruz.*, 1958, 379.

Il rifiuto della proroga è manifestazione di un potere discrezionale, rispetto al quale il privato ha solo da far valere interessi legittimi. Provvedimento distinto, anche se contestuale, è poi quello che pronunzia la decadenza dalla concessione per inosservanza del termine: esso incide su diritti soggettivi (v. *infra*, sub 3): così Trib. Sup. Acque, 7 luglio 1961, n. 10, *cit.*, *loc. cit.*, che avverte anche che la proroga dei termini prevista dall'art. 55 t.u. n. 1775 del 1933 si riferisce non solo al termine finale, di utilizzazione dell'acqua, bensì anche ai termini intermedi.

(3) « Se non può dubitarsi che la declaratoria di decadenza dalla concessione, in quanto rimessa dalla legge alla facoltà della Pubblica Amministrazione, costituisce l'estrinsecazione di un suo potere discrezionale, di fronte al quale i diritti soggettivi che nascono dall'atto di concessione degradano in interessi legittimi, non è men vero che ciò si verifica solo dal momento in cui, per il realizzarsi delle condizioni all'uopo previste in modo tassativo dal ricordato art. 55, sorge a favore dell'Amministrazione il potere discrezionale di dichiarare la decadenza. Sotto questo profilo essenziale, il potere di dichiarare la decadenza della concessione si differenzia profondamente da quello di revoca, che, in quanto strettamente connesso alla salvaguardia dell'interesse pubblico, dipende di regola soltanto dall'apprezzamento discrezionale che ne fa l'Amministrazione e non può pertanto essere sindacato che davanti al giudice amministrativo »: così Cass., 13 luglio 1961, n. 1749, *Acque, bonif., costruz.*, 1961, 573.

(4) Il giudizio dell'Amministrazione sul carattere sostanziale o meno di una variante agli effetti dell'applicazione del primo o del secondo comma dell'art. 49 t.u. n. 1775 del 1933 è insindacabile in sede giurisdizionale,

(*Omissis*). — Si deve disporre la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale, trattandosi di impugnazioni proposte contro una stessa sentenza.

È preliminare l'esame del primo motivo del ricorso incidentale, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 26 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 in relazione all'art. 208 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 e dei principi che regolano i ricorsi amministrativi. I ricorrenti incidentali deducono che il Tribunale Superiore, affermando che per l'ammissibilità del ricorso è sufficiente che l'interesse esista nel momento della sua proposizione, non avrebbe avuto riguardo alla distinzione fra interesse a ricorrere ed interesse sostanziale: questo deve necessariamente preesistere al provvedimento impugnato, il quale, diversamente, non potrebbe determinare la lesione ad una situazione giuridica soggettiva che abilita alla proposizione dell'istanza.

La censura non è fondata.

La Fondazione Casa Bambini Sangiorgio Gualtieri, titolare di una concessione di derivazione di acqua dalle sorgenti Neri, Bulla ecc., aveva chiesto, con domanda del 13 febbraio 1961, di variare il comprensorio irriguo estendendolo a quello asserito contiguo di complessivi ha 900, sito nel comune di Centuripe. A sua volta il Consorzio di Bonifica dell'Alto Simeto, con istanza 31 luglio 1962, aveva chiesto alla Amministrazione dei Lavori Pubblici che la concessione assentita alla Fondazione fosse dichiarata decaduta e fin da allora aveva proposto domanda di concessione delle stesse acque a sua favore, sempre con la citata istanza del 31 luglio 1962. Su entrambe le predette domande espresse il proprio parere il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 16 novembre 1962.

Pertanto, ancor prima che, con l'ordinanza 26 gennaio 1963, la domanda della Fondazione fu ammessa a breve istruttoria, poteva considerarsi con essa « concorrente » l'analoga domanda del Consorzio, del 31 luglio 1962, con la quale esso chiedeva che, previa declaratoria di decadenza della concessione in danno della Fondazione, le stesse acque fossero attribuite al consorzio stesso. Ciò prova che sussisteva, a favore del Consorzio, un interesse specifico e differenziato ad opporsi alla domanda della Fondazione inerente ad una diversa utilizzazione delle acque delle predette sorgenti, e non soltanto un interesse generico e diffuso; cosicchè l'ordinanza emessa a favore della Fondazione veniva ad incidere, pregiudicandola, sulla posizione del Consorzio, caratteriz-

salvo che non siano state osservate le formalità prescritte dalla legge: Trib. Sup. Acque, 14 febbraio 1942, *Giur. it.*, Rep., 1943, voce « Acque... », n. 57; cfr. anche Cass., 2 febbraio 1963, n. 182, *Giust. civ.*, 1963, 1326, la quale avverte che la richiesta di una variante sostanziale dà luogo alla procedura ex art. 7 t.u. n. 1775 del 1933.

zata da un proprio interesse ad ottenere la concessione di derivazione delle stesse acque, che avevano formato oggetto della concessione a favore della Fondazione e che il Consorzio stesso avrebbe potuto ugualmente utilizzare, essendo i fondi che lo compongono vicino alle sorgenti.

Del resto bastava la domanda del Consorzio del 21 marzo 1963, diretta alla concessione di derivazione delle acque, per far sorgere — poichè era in corso il termine per l'impugnazione del provvedimento del 26 gennaio 1963 — l'interesse sostanziale all'impugnazione, che fu proposta in termine. E ciò conforme alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato e dello stesso Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.

Con il primo motivo del ricorso principale il Consorzio dell'Alto Simeto, denunciando la violazione dell'art. 35 del t.u. n. 1775 del 1933, eccesso di potere per presupposti erronei ed infondati, comportamento illegittimo e contraddittorio della P. A., deduce che erroneamente il Tribunale Superiore avrebbe escluso che si fosse verificata la decadenza dalla concessione e ritenuto che il termine fissato alla Fondazione per l'inizio e per il completamento delle opere relative alla concessione stessa fosse stato regolarmente prorogato — e perciò che la domanda di variante fosse stata tempestivamente proposta — e comunque che le proroghe fossero state legittimamente concesse. Osserva inoltre che l'ordinanza di ammissione all'istruttoria era illegittima anche perchè il prosieguo dell'istruttoria stessa era stato subordinato alla approvazione della cessione della concessione dalla Fondazione al Consorzio di Centuripe, sicchè l'istruttoria risultava subordinata ad un evento futuro ed incerto.

È connesso il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale, denunciandosi la violazione dell'art. 143 del predetto t.u. sulle acque pubbliche, nonchè l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, si deduce che il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione del Consorzio sul punto relativo alla decadenza dalla concessione, nella quale sarebbe incorsa la Fondazione, perchè tale deduzione avrebbe dovuta essere prospettata mediante impugnazione del provvedimento di reiezione dell'analoga istanza avanzata dal Consorzio il 31 luglio 1962, provvedimento ad esso comunicato il 4 febbraio 1963.

Riguardo a questa censura dei ricorrenti incidentali, si osserva che dall'esame degli atti — il quale è consentito, poichè si denuncia la inammissibilità dell'opposizione ed un vizio di motivazione — risulta che fu emesso un parere da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in ordine all'istanza 31 luglio 1962 del Consorzio di bonifica dell'Alto Simeto. Nei fascicoli delle parti non è allegata copia di alcun provvedimento emesso dall'Amministrazione in base al predetto parere,

e tanto meno v'è cenno di una comunicazione del provvedimento stesso, che sarebbe stata effettuata il 4 febbraio 1963 alle parti interessate.

È anche infondata la censura del Consorzio ricorrente principale. Invero, come ha esattamente osservato la sentenza impugnata, i termini per l'inizio, per l'ultimazione dei lavori e per il completamento delle opere fissati nell'originario decreto di concessione furono prorogati a favore della Fondazione con i decreti 13 dicembre 1955 e 23 marzo 1960, in base a domande presentate prima della scadenza del termine precedente ed anche la domanda di variante fu presentata prima della scadenza del termine prorogato. Ora ciò varrebbe, già per se stesso, a salvare il concessionario dalla decadenza, poichè assume rilevanza a tal fine la data di presentazione della domanda di proroga prima della scadenza del termine antecedente e non quella della emissione del provvedimento che ammette la proroga stessa. Ma ancor più giova considerare, per disattendere la tesi del ricorrente, che la pronuncia di decadenza dalla concessione « è in facoltà del ministro » e quindi non è effetto automatico per il verificarsi dei casi indicati nell'art. 55 del t.u. del 1933, salva l'ipotesi di decadenza « de iure » indicata nell'ultimo comma; pertanto, fino a quando non sia intervenuto il decreto ministeriale che dichiara la decadenza — il quale ha natura costitutiva — la concessione di utenza continua a spiegare efficacia a favore di chi l'ha ottenuta.

Quanto, poi, al rilievo inerente alla legittimità di concessione delle proroghe, è sufficiente osservare che trattasi di un potere discrezionale di cui la Pubblica Amministrazione può avvalersi senza limitazioni, in mancanza di ogni disposizione legislativa al riguardo. Infine il Consorzio non ha ragione di dolersi che nella ordinanza ministeriale di ammissione all'istruttoria fosse stato disposto che l'istruttoria stessa avrebbe potuto continuare nei confronti del Consorzio di Centuripe, nei cui confronti era in corso il perfezionamento della concessione già assentita a favore della Fondazione.

L'ordinanza su tale punto non è lesiva di alcun interesse del Consorzio ricorrente, nè sussiste motivo di illegittimità nel fatto di emettere il provvedimento a favore del soggetto attualmente legittimato e prevedere la prosecuzione dell'istruttoria nei confronti dell'altro o degli altri soggetti che potranno risultare ugualmente legittimati in base a concessioni regolarmente autorizzate.

Pertanto entrambi i predetti motivi devono essere respinti.

Sostiene ancora il Consorzio, con il secondo motivo, che avrebbe errato il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche nel riconoscere alla Pubblica Amministrazione un ampio potere discrezionale in ordine all'ammissione ad istruttoria della domanda di variazione presentata dalla Fondazione. Osserva che l'ordinanza aveva ritenuto giustificata la richiesta di variante sul riflesso che essa avrebbe consentito l'utiliz-

zazione delle acque, « con le opere già eseguite », destinate ad un comprensorio attiguo a quello originario, ed il Tribunale Superiore ha valutato tale giustificazione della ordinanza riconoscendo alla Pubblica Amministrazione il potere discrezionale suindicato « disinvoltamente e superficialmente ». Denuncia la violazione dell'art. 49, comma 1, del t.u. citato, eccesso di potere, falsa applicazione di legge e contraddittorietà di motivazione.

La censura è manifestamente infondata, non potendosi disconoscere alla Pubblica Amministrazione un potere discrezionale, sottratto al sindacato di legittimità del giudice, relativamente alla valutazione nel merito degli elementi che attengono alla richiesta di variazione e, quindi, all'opportunità di disporre l'istruttoria. Nè il ricorrente indica gli elementi che concreterebbero l'eccesso di potere e la contraddittorietà di motivazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 ottobre 1969, n. 3296 - Pres. Pece - Est. Leone - P. M. Pedace (conf.) - Ministero Agricoltura e Foreste (avv. Stato Bronzini R.) c. Società T.E.I. (avv. Rossini).

Edilizia popolare ed economica - Case per lavoratori - Gestione INA-Casa - Incarico ad Amministrazioni o ad Enti della costruzione di case per lavoratori - Contratti di appalto stipulati in esecuzione di tale incarico - Soggezione alle norme giuridiche di organizzazione della Gestione e di disciplina della sua attività - Conseguenze sostanziali e processuali in ordine al collaudo delle opere.

(l. 28 febbraio 1949, n. 43, art. 11).

I contratti di appalto stipulati da Amministrazioni od Enti incaricati dall'ora soppressa gestione I.N.A.-Casa della costruzione di case per lavoratori soggiacevano alla particolare disciplina derivante dalle norme giuridiche relative all'organizzazione ed all'attività della Gestione medesima, per effetto della quale, in deroga ai principi ordinari vevoli per gli appalti in generale, il collaudo dei lavori spettava alla Gestione I.N.A.-Casa: con la conseguenza che, in ordine a tale diretto rapporto sostanziale, la legittimazione a contraddire in giudizio alle domande dell'appaltatore, spettante alla sola Stazione appaltante, per effetto dell'art. 102 del Capitolato generale d'appalto della Gestione I.N.A.-Casa, richiamato come parte integrante dei patti e condizioni contrattuali, veniva ad assumere il carattere peculiare della rappresentanza

processuale del procuratore preposto a determinati affari, di cui all'art. 77 c.p.c. (1).

(*Omissis*). — Nella disciplina normativa che ha regolato la cessata Gestione INA-Casa, quando detta Gestione incaricava altri enti o amministrazioni delle costruzioni delle case per lavoratori (art. 11 legge 28 febbraio 1949, n. 43), gli enti incaricati dovevano curare « la gestione dei lavori » e ne rispondevano a tutti gli effetti verso la Gestione, ma la vigilanza sui lavori nonchè i collaudi dei lavori stessi spettavano alla Gestione, che si avvaleva a tale fine di professionisti di fiducia del Consiglio direttivo (art. 7 d.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, contenente, per delega ex art. 28 della legge n. 43 del 1949, le norme integrative e complementari della legge stessa); l'approvazione dei collaudi poi spettava al Consiglio direttivo della Gestione (art. 9 d.P.R. 3 luglio 1949, n. 436).

Questa distribuzione di compiti nella realizzazione dei piani di incremento dell'occupazione operaia con la costruzione di case per lavoratori aveva una sua ragione palese, in quanto la collaborazione delle Amministrazioni e degli Enti, interessati alla costruzione di case da assegnare ai propri dipendenti o soci, si svolgeva nell'ambito unitario della Gestione autonoma INA-Casa, che erogava i propri mezzi finanziari e diveniva proprietaria delle case costruite, delle quali curava l'assegnazione in conformità delle norme che la regolavano: unità di azione assicurata particolarmente dall'attribuzione al Consiglio

(1) L'incarico della costruzione di case per lavoratori di cui all'art. 11 legge 28 febbraio 1949, n. 43 istitutiva dell'ora soppressa (art. 1 l. 14 febbraio 1963, n. 60) Gestione INA-Casa trovai configurato in dottrina e giurisprudenza come delegazione amministrativa: conseguentemente, si è avvertito che « l'appalto è stipulato in proprio nome dall'ente incaricato e la Gestione INA-Casa vi resta estranea e non può essere chiamata in causa nelle liti tra l'ente medesimo e l'appaltatore » (cfr. Lodo 23 dicembre 1963, Collegio Arbitrale: Rizzatti - Pres., Gionfrida - Est., Reggiani, Tesauro, Giannini M.S., *Foro it.*, 1964, I, 2249, nella motivazione; v. anche Lodo 3 agosto 1964, Collegio Arbitrale: Gualtieri - Pres., Crisafulli A., Boidi, *Foro it.*, 1964, I, 1750 e 1751). L'incarico veniva dato dal Consiglio direttivo della Gestione, previo esame dei progetti di costruzione, giusta quanto disposto dall'art. 6 d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265. Era previsto, però, che gli enti avessero facoltà di non accettarlo (art. 4 d.P.R. n. 1265 cit., mentre normalmente si attribuisce all'istituto carattere autoritativo: MIELE, *Delega, Dir. amm., Enciclopedia del diritto*, vol. XI, Milano, 1962, 910-911). Per le Amministrazioni statali e gli enti pubblici, si chiariva (art. 6, comma quinto, d.P.R. n. 1265 del 1956) che « l'incarico... una volta stipulata la convenzione è considerato compito istituzionale anche se la sua assunzione non sia prevista dalle norme legislative o statutarie che regolano l'ordinamento di questi ». Ciò conferma che si restava nel campo del fenomeno delegatorio di diritto pubblico, nel quale è appunto questione di esercizio di competenze e non già di attività « del procuratore preposto a determinati affari », come ha ritenuto, viceversa, la sentenza in rassegna, allorchè

direttivo della Gestione dei compiti di approvare i progetti delle costruzioni e di approvarne il collaudo a costruzione ultimata: tale approvazione del collaudo, a sua volta, serviva a definire con unica operazione tecnico-giuridica sia i rapporti tra Gestione ed Amministrazioni o Enti incaricati della costruzione, sia i rapporti tra questi ultimi ed imprese appaltatrici, costituiti con i contratti di appalto tra tali soggetti conclusi.

Questo profilo schematico dei rapporti della Gestione INA-Casa con le Amministrazioni e gli Enti da essa incaricati della gestione dei lavori non ricevette modifiche sostanziali con le norme integrative e complementari disposte col d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265: all'art. 7 di detto decreto (che ripeteva letteralmente buona parte delle disposizioni dell'art. 7 del decreto n. 340 del 1949) non si faceva espresso cenno all'approvazione dei collaudi delle opere, ma era stabilito che « i collaudatori e le commissioni di collaudo saranno nominate dalla Gestione INA-Casa » e questo potere di nomina, considerato nell'insieme dello schema normativo suddetto, rimasto presso che invariato, porta a ritenere che anche la competenza all'approvazione del collaudo non abbia subito modifiche.

Ciò posto, deve considerarsi che, quando l'Amministrazione dello Stato, incaricata dalla Gestione INA-Casa della costruzione di case per i propri dipendenti, stipulava con l'appaltatore il contratto di appalto della costruzione ed espressamente dichiarava la sua qualità di « Stazione appaltante » per incarico della Gestione, e quando, a sua volta,

ha affermato che « con l'affidamento dell'incarico alla Stazione appaltante di gestire i lavori per la costruzione delle case per lavoratori la Gestione INA-Casa, persona giuridica, conferiva espressamente alla Stazione stessa il potere di stare in giudizio per la Gestione preponente, in relazione cioè al diritto ed alle pretese che l'appaltatore potesse vantare direttamente verso la Gestione, per effetto della particolare disciplina normativa applicabile ai contratti di appalto conclusi dalla Stazione appaltante ». Con la quale affermazione — a prescindere dal rilievo che i poteri di ingerenza sui contratti di appalto in discorso venivano dalla legge (v. art. 6, comma quarto, art. 7, comma secondo e terzo, relativo quest'ultimo alla nomina dei collaudatori, d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265) attribuiti alla Gestione come soggetto distinto dalle « parti contraenti » — si è costretti ad ammettere che, in ordine a tali pretese *dirette* dell'appaltatore verso la Gestione, *ipotizzate* dalla sentenza in rassegna, l'art. 102 Cap. gen. Gestione INA-Casa 9 febbraio 1950, pur richiamato nei contratti stipulati dalla Stazione appaltante, non fosse più semplice corollario della natura delegatoria di diritto pubblico dell'incarico, ma recasse un singolare patto di... non escussione del rappresentato se non a mezzo del rappresentante (per la esclusione che un ente pubblico, per raggiungere le proprie finalità, possa avvalersi di rappresentanti, pel compimento non già di mere operazioni, ma di atti giuridici, v. Bassi, *Brevi riflessioni in tema di concorso di più enti pubblici alla esecuzione di una stessa opera pubblica*, *Giur. it.*, 1968, I, 1, 808, ed *ivi* citazioni di dottrina a note 13 e 14).

nello stesso contratto, l'appaltatore assumeva l'obbligo di eseguire la costruzione « per conto della Gestione », con tali locuzioni le parti richiamavano concordemente l'incarico commesso dalla Gestione all'Amministrazione ed i limiti che a tale incarico derivavano in virtù delle norme giuridiche di organizzazione della Gestione e dell'attività da essa svolta per la realizzazione dei propri fini istituzionali: norme giuridiche, che, riguardo ai contratti di appalto conclusi dalla Stazione appaltante, si ponevano come norme particolari rispetto a quelle contenute nel codice civile, relative al contratto d'appalto in generale.

Perciò il « *thema decidendum* » non è stato bene messo a fuoco dalla Corte d'appello, quando nella sentenza impugnata ha fatto riferimento alla disciplina generale del contratto d'appalto, per dedurre che, in applicazione dell'art. 1665 c.c., l'approvazione del collaudo spettasse all'Amministrazione committente e rappresentasse per questa atto dovuto in considerazione dell'interesse dell'appaltatore a conoscere il risultato del collaudo. In base alla richiamata disciplina normativa, particolare della materia in esame, nella quale, per esplicita, concorde prospettazione delle parti, il contratto di appalto « *de quo* » si inseriva e deve considerarsi inserito, la conclusione quanto al potere-dovere di approvare il collaudo doveva essere, come s'è detto, diversa, spettando tale approvazione alla Gestione INA-Casa.

Se questa è la situazione di diritto sostanziale, altra è, però, quella di diritto processuale, che alla prima si sovrappone.

Dispone, infatti, l'art. 102 del Capitolato generale d'appalto della Gestione INA-Casa, espressamente richiamato nel contratto tra l'Amministrazione e la Soc. TEI quale complesso pattizio di disposizioni integrative del contratto medesimo, che « l'appaltatore potrà far valere i suoi diritti e pretese solo verso la Stazione appaltante e non verso la Gestione INA-Casa », mentre la Gestione INA-Casa « può in qualsiasi momento sostituirsi alla Stazione appaltante, nei confronti dell'appaltatore, ovvero intervenire direttamente per l'esecuzione del contratto d'appalto, per far valere le pretese che dal contratto derivano e in genere per tutto quanto altro occorra ».

Il che significa che, con l'affidamento dell'incarico alla Stazione appaltante di gestire i lavori per la costruzione delle case per lavoratori, la Gestione INA-Casa, persona giuridica, conferiva espressamente alla Stazione stessa il potere di stare in giudizio per la Gestione preponente, in relazione cioè ai diritti ed alle pretese che l'appaltatore potesse vantare direttamente verso la Gestione, per effetto della particolare disciplina normativa applicabile ai contratti di appalto conclusi dalla Stazione appaltante in esecuzione dell'incarico suddetto: potere di rappresentanza, che ben può inquadrarsi nello schema della rappresentanza processuale del procuratore preposto a determinati affari, di

cui tratta l'art. 77 c.p.c. per i giudizi relativi all'affare oggetto del potere di rappresentanza.

Di conseguenza la Soc. TEI doveva proporre la sua domanda contro il Ministero quale Stazione appaltante, come in effetti l'ha proposta, deducendo, con il richiamo all'art. 102 del Capitolato suddetto, anche il cennato potere di rappresentanza processuale nel detto articolo stabilito.

Fondata così su base negoziale la legittimazione processuale del Ministero, resta assorbita la diversa argomentazione svolta dalla Corte di appello, in ordine alla delegazione amministrativa, e che è oggetto delle censure contenute nel secondo motivo di ricorso. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 23 ottobre 1969, n. 27 - Pres. Stella Richter - Est. Pratis - Ministeri delle Finanze e dei Lavori Pubblici (avv. Stato Zoboli) c. Nicolosi (avv. Torrisi).

Acque pubbliche ed elettricità - Demanio idraulico - Gestione - Competenza del Ministero dei lavori pubblici - Sussiste - Applicazione in tema di legittimazione a contraddire in giudizio.

La gestione dei beni demaniali dello Stato è affidata a branche diverse dell'Amministrazione statale, secondo la specie e l'uso al quale essi sono destinati; e così il Ministero dei lavori pubblici ha la gestione del demanio idraulico ed è, pertanto, in luogo del Ministero delle Finanze, legittimato a contraddire ad una opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione di un immobile pronunciata a favore del « Demanio dello Stato - Ramo Lavori Pubblici » (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo d'impugnazione, entrambe le Amministrazioni ricorrenti rilevano che l'Amministrazione delle Finanze è del tutto estranea alla controversia, sicchè se ne deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva.

Il motivo è fondato. L'espropriazione fu pronunciata a favore del « Demanio dello Stato - Ramo Lavori Pubblici » e l'opera pubblica in vista della quale fu disposta venne eseguita a cura e spese dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici ed è destinata a ricadere, una volta eseguita, nell'ambito della rispettiva competenza funzionale e conta-

(1) Sull'argomento v. PICOZZI, *La contabilità di Stato*, Torino, 1960, 140 e segg.; BENTIVENGA, *Elementi di contabilità di Stato*, Milano, 1960, 44 e segg.; ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, IV, Milano, 1955, 25 e segg., 163 e segg.

bile (le opere idrauliche fanno parte del demanio gestito dal Ministero dei Lavori Pubblici e gli oneri e spese inerenti fanno carico al relativo bilancio, così come a questo sono imputati gli oneri e le spese delle espropriazioni necessarie per l'esecuzione dell'opera stessa).

È erronea l'argomentazione fatta dal Tribunale Regionale, secondo cui, nella specie, il rapporto espropriativo si sarebbe instaurato fra l'espropriata e l'Amministrazione finanziaria, « dato che l'espropriazione fu pronunciata a favore del Demanio dello Stato, la cui rappresentanza, in tutti i rami in cui esso si articola, compreso quello che si riferisce ai lavori pubblici, rientra nell'ambito del Ministero delle Finanze ». La gestione dei beni demaniali dello Stato è affidata a branche diverse dell'Amministrazione Statale, secondo la specie dei beni e l'uso al quale sono destinati. E così il Ministero dei Lavori Pubblici ha appunto la gestione del demanio idraulico, mentre il Ministero delle Finanze ha, al più, un'ingerenza nell'amministrazione di tutti i beni demaniali, tramite i suoi uffici centrali e locali, per il fatto che i beni demaniali sono un elemento importante della finanza dello Stato.

Ne consegue che, in accoglimento del mezzo, si deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Finanze. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 22 maggio 1968 - Pres. Duni - Est. Tartaglione - P. M. (concl. difformi). Ric. Biadene - Tonini, per frana del Vajont.

Procedimento penale - Istruzione - Libertà personale dell'imputato - Mandato di cattura emesso in esecuzione dalla sentenza di rinvio a giudizio - Previe conclusioni specifiche del P. M. - Mancanza - Irrilevanza.

(c.p.p., art. 76, 369, 375).

Procedimento penale - Istruzione - Libertà personale dell'imputato - Mandato di cattura facoltativo - Difetto di motivazione - Fattispecie.

(c.p.p., art. 254, 264).

Il giudice istruttore può emettere mandato di cattura, in esecuzione della sentenza di rinvio a giudizio, anche se il P. M., nel formulare le sue richieste, a chiusura dell'istruttoria, non abbia proposto istanze di sorta sulla libertà personale degli imputati (1).

Difetta di motivazione il mandato di cattura facoltativo fondato, per quanto attiene alle qualità morali dell'imputato, sul pericolo di fuga dedotto da un comportamento processuale comune anche ad altri coimputati dei quali, senza fornire giustificazione, non venga ordinata la cattura; e, riguardo alle circostanze del fatto, sull'unico motivo della maggiore gravità della colpa, rispetto a quella degli altri imputati dagli stessi reati, non sottoposti a custodia preventiva (2).

(1) Nel senso che il mandato di cattura emesso in difetto di conclusioni specifiche del P.M., sia affetto da nullità assoluta v. Cass. 27 febbraio 1969, ric. Riva, *Foro it.*, 69, II, p. 89, dov'è pubblicata anche la requisitoria del Proc. Gen. Cassazione, con richiami vari.

(2) In senso difforme, v. Cass. 10 novembre 1965, ric. Galazza, dove si dà rilievo anche a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'art. 133 c.p.p. (in Rep. *Foro it.*, 1966, voce Libertà personale n. 20), valutati comparativamente fra i coimputati, onde emettere mandato di cattura, anziché quello di comparizione.

(*Omissis*). — Le altre censure investono la sentenza.

Si denuncia, in primo luogo, la violazione dell'art. 262 c.p.c., in relazione all'art. 76 dello stesso codice e all'art. 13 Costituzione, per la quale è stata deliberata la cattura degli imputati senza che il P. M., nel formulare le sue richieste a chiusura dell'istruttoria, in applicazione dell'art. 369 c.p.c., si fosse espresso sul punto specifico.

La sentenza impugnata, uniformandosi al più recente orientamento della giurisprudenza (Cass. 2 febbraio 1966, Vaccini, *Foro it.*, Rep. 1966, *Processo penale*, n. 31), afferma che non è necessario che tale dissenso sia manifestato in modo esplicito, e questa corte ritiene che la mancanza di motivazione debba essere tenuta ferma.

Se la regola posta dall'art. 189 c.p.c., per la quale il giudice che investe il collegio « di tutta la causa », le parti, il pubblico ministero e l'istruttore, debbono concludere nel merito della causa, fatto che il passaggio alla fase decisoria avvenga su una questione pregiudiziale o preliminare, espressamente nel codice di procedura penale, in questo senso si desume agevolmente dal testo dell'art. 189 e fra i provvedimenti che il giudice deve adottare nell'istruttoria vi sono quelli che confermano o revocano l'incarico personale dell'imputato (art. 375 c.p.p.); il dovere di attività che il giudice deve esercitare al P. M. in vista della emanazione della sentenza e il dovere di attività che il giudice deve esercitare verso il P. M. in grado di richiedere rendersi conto dell'attività svolta dal P. M. nella sua funzione consultiva, senza che il giudice debba formulare richieste su punti specifici, ma solo in modo preciso dalla legge. Nè questa corte (Sez. III, 19 marzo 1966, n. 397) ebbe a ritenere in base al dissenso del collegio giudicante che il giudice debba interpellare il P. M., o che il dissenso presupposto del rinvio a giudizio è del tutto occa-

La sentenza del P. M. sulla quale si è formulato il dissenso, a favore di costoro, e il parere contrario alla modificazione della sentenza si tratta di un avviso immotivato, che, in definitiva, sull'esame, che dovrà essere fatto delle ulteriori, riguardanti la motivazione della sentenza, perchè il puro e semplice dissenso del P. M. non comporta per l'istruttore un obbligo di motivazione maggiore

e il
ssis).

di quello che ordinariamente gli incombe, ai fini del provvedimento in discussione.

(*Omissis*). — Di gran lunga più delicato è il problema che i ricorrenti prospettano, con l'ultimo gruppo di motivi (terzo Tonini; terzo Biadene; motivi aggiunti), in ordine alla validità logica delle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata per dar conto, ai sensi delle norme, costituzionale e ordinaria, sopra ricordate, dell'uso fatto della potestà di coercizione. E il collegio, dopo maturo esame, deve constatare che il giudice istruttore, dopo aver posto esattamente le premesse del ragionamento, fissandone i termini concreti, non è stato in grado di trarre dagli atti gli elementi utili per tener fede all'impegno assunto, di guisa che, pur escludendo accuratamente dal quadro del controllo di legittimità tutte le critiche che i ricorrenti formulano in relazione ad apprezzamenti di fatto ed a ragioni di opportunità rientranti nell'esclusivo potere del giudice di merito, si colgono, nella motivazione del provvedimento, gravi vizi logici, i quali si risolvono nella violazione del precetto che le norme suddette sanciscono, a garanzia della libertà dei cittadini.

La sentenza muove da un dato di fatto di cui riconosce chiaramente la rilevanza: poichè vengono rinviati a giudizio nove imputati, tutti tecnici qualificati e tutti oberati da gravi accuse collegate agli importanti compiti svolti in rapporto all'impianto del Vajont, deve essere di guida la visione delle singole responsabilità, per evitare di sottoporre a carcerazione preventiva chi appare immeritevole di tale grave misura. Obiettivo della motivazione è, dunque, la ricerca degli elementi differenziali fra la posizione degli attuali ricorrenti e quella degli altri imputati, assunta come termine di paragone.

Ineccepibile è anche la premessa dell'esame circa le « qualità morali della persona », comprendenti, come si è accennato, la capacità degli imputati di sottrarsi alla esecuzione della possibile condanna. Dato atto che le qualità strettamente personali in relazione alla natura dei reati starebbero a favore del Biadene e del Tonini, la sentenza richiama un insegnamento dottrinale circa il criterio della « necessità » che deve guidare il giudice, nell'emettere il mandato di cattura facoltativo. Ritiene però che contro gli stessi imputati stia la condotta tutt'altro che corretta che essi hanno tenuto, seguendo dall'esterno l'istruttoria penale mediante abboccamenti, preventivi e successivi, con le persone che venivano interrogate, e redazione di *pro memoria* sulle circostanze riferite al giudice. La rilevanza di tali fatti non può essere valutata in questa sede, così come non può formare oggetto di riesame l'apprezzamento circa la idoneità di tali fatti, a far temere la fuga di chi li ha compiuti. Ma è sul piano della produttività logica in rapporto alla premessa che l'argomento perde ogni valore: è esatto, invero, come denun-

ziano i ricorrenti, che un uguale comportamento viene ascritto, nella stessa pagina della sentenza, almeno ad altri due degli imputati, contro i quali nessun provvedimento coercitivo viene adottato (Marin, Pancini). E ciò è sufficiente per constatare che, per quanto concerne le qualità morali, il criterio di giustizia assunto come guida e mezzo di discriminazione fra i giudicabili non ha avuto coerente applicazione, giacchè, senza fornirne alcuna spiegazione, il procedimento logico ritenuto valido per dedurre, dall'unico comune comportamento, il pericolo di fuga dei ricorrenti, non conserva tale efficacia indiziante allorchè lo si applica ad altri imputati, pur tuttavia assunti come termine di raffronto.

Deficienze in parte analoghe si colgono nella valutazione delle « circostanze del fatto ». L'immane entità della catastrofe riguarda invero tutti gli imputati, così come a tutti, con l'eccezione del solo Violin, viene ascritta, con la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 3, rispetto a due o a tre reati, la previsione dell'evento, cui la sentenza evidentemente allude con le parole « la conoscenza del pericolo » e « la certezza dell'evento ».

Rimane, quindi, unico elemento di differenziazione, il grado della colpa, derivante dalla « responsabilità delle funzioni » del Biadene e del Tonini rispetto a quelle degli altri imputati, in quanto essi, « per essere stati fino all'ultimo momento in condizioni di dare l'allarme, se ne astenero anche allorchè la catastrofe divenne imminente ». Ma, in rapporto alla particolare natura del provvedimento, esso appare decisamente inadeguato, in via di principio, a giustificare da solo la cattura dei ricorrenti, in contrapposizione al diverso trattamento usato agli altri imputati. La gravità della colpa, invero, può costituire un criterio di individuazione della pena (art. 133, comma primo, n. 3, c.p.), ma anche a tale effetto sempre in una posizione secondaria, rispetto a quello della gravità del reato nel suo complesso: basta osservare, al riguardo, che per lo stesso comportamento colposo si può rispondere di omicidio anche plurimo, di lesioni di varia entità, o anche di semplice contravvenzione. A maggior ragione, la semplice graduazione delle colpe non può essere adottata come motivo unico, allorchè la privazione della libertà personale viene inflitta come custodia preventiva, la quale, come questa corte ha avuto modo di affermare ripetutamente, non è una anticipazione della pena, nè risponde a finalità di prevenzione generale (Sez. I, 22 giugno 1965, Esposito; Sez. III, 17 giugno 1966, Sgrosso, *Foro it.*, Rep. 1966, voce *Istruzione pen.*, n. 54), e non può essere quindi disposta se non ricorrono gli estremi, dei quali la sentenza impugnata non riesce a dimostrare l'esistenza.

Il ricorso deve essere quindi accolto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione VI, 16 ottobre 1969, n. 1313 - Pres. Felicetti - Rel. Scordamaglia - P. M. Moscarini (diff.) - ric. Gismondi.

Procedimento penale - Accertamento dell'appello - Fondatezza delle censure formulate - Rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado - Illegittimità.

(c.p.p., artt. 523, 475, n. 3).

Il giudice di secondo grado, anche se non è tenuto a rispondere dettagliatamente a tutte le argomentazioni dei motivi d'appello, deve procedere a nuova valutazione, in relazione alle doglianze espresse, di tutti gli elementi processuali già esaminati dal primo giudice e viene meno a tale dovere quando ricalchi la motivazione della sentenza di primo grado, in quanto se questa può, nel caso di conferma, integrare quella del giudice d'appello, non può ovviamente sostituirla, poichè non ha potuto tener conto dei motivi di gravame, dei quali deve darsi carico al giudice d'appello (1).

(Omissis). — La Corte di appello di Ancona era tenuta alla valutazione degli elementi di merito dedotti dall'appellante, poichè, ove fosse risultata esatta la interpretazione da costui fornirane, sarebbe rimasta svuotata di ogni pratico contenuto tutta o gran parte della motivazione del Tribunale. Il giudice di appello, invece, del tutto prescindendo dall'esame dei motivi di gravame, si è limitato ad una apodittica affermazione della loro infondatezza, alla quale segue una acritica elencazione di circostanze e di argomentazioni — per la massima parte prese di peso dalla sentenza di primo grado — dalle quali risulterebbe provata la responsabilità del Gismondi per tutti i reati per i quali era stato condannato in primo grado.

Si tratta — come esattamente rileva il ricorrente — di una motivazione apparente, ma in realtà inesistente, in quanto essa non assolve

(1) Massima di evidente esattezza chè altrimenti il doppio grado di giurisdizione diverrebbe mera formalità. V. in senso analogo Cass. 24 gennaio 1969, n. 147 (110.056) in *Massimario Ufficiale* che ha stabilito che il giudice di rinvio non adempie all'obbligo della motivazione ove si limiti a richiamare *per relationem* la sentenza di primo grado, in quanto questa non può aver tenuto conto dei motivi d'appello che il giudice di rinvio deve valutare sia pur nei limiti della pronuncia di annullamento.

Per una rapida sintesi dello stato della dottrina sugli effetti devolutivi dell'appello v. BELLAVISTA, v. *Appello* (*Dir. Proc. pen.*), in *Enciclopedia del Diritto*.

al compito proprio del giudice di appello di dare adeguata giustificazione della propria decisione, il cui oggetto è, in primo luogo, l'accertamento della fondatezza o dell'infondatezza delle censure formulate con il gravame. A tale dovere viene meno il giudice di secondo grado il quale, del tutto ignorando le dette censure, si limiti, come nella specie, ad una brevissima sintesi degli argomenti adottati dal primo giudice, perfino riproducendo quei travisamenti di fatti espressamente denunciati, ed aggiungendone addirittura nuovi e più macroscopici.

È vero che questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il giudice di secondo grado non è tenuto a rispondere dettagliatamente a tutte le argomentazioni contenute nei motivi di appello. È necessario, però, che egli dimostri di averle considerate nel loro complesso, giustificando il convincimento espresso al proposito, e che proceda a nuova valutazione, in relazione a tutte le doglianze espresse, di tutti gli elementi processuali già esaminati dal primo giudice quando, come nella specie, la censura dell'appellante investa non solo le conclusioni cui egli è pervenuto, ma anche il metodo d'indagine seguito, poichè ciò viene a scuotere sin dall'origine tutto il complesso della prova, la quale deve necessariamente essere ricomposta e rivalutata per l'esigenza di controllare se è possibile pervenire alle medesime conclusioni (v. Cass. III, 23 agosto 1967, Palladino).

È del tutto insufficiente il ricalcare in tali casi la motivazione della sentenza di primo grado, in quanto se questa può, nel caso di conferma, integrare quella del giudice di appello, non può ovviamente sostituirla, poichè non ha potuto tener conto dei motivi di gravame, dei quali deve darsi carico al giudice di appello. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 20 ottobre 1969, n. 1215 - Pres. Mongiardo - Rel. De Falco - P. M. Bracci (conf.). Vesco.

Procedimento penale - Appello - Dibattimento - Omesso interrogatorio dell'imputato - Non è causa di nullità assoluta.

(art. 441, 519 c.p.p.).

Procedimento penale - Difensore - Sostituzione del difensore d'ufficio.

(Cost., 128 c.p.p.).

L'omesso interrogatorio dell'imputato nel giudizio d'appello non è norma di nullità assoluta poichè il giudizio d'appello si svolge necessariamente di norma sugli atti del primo giudice e la lettura degli atti

è limitata a quelli dei quali è riconosciuta la necessità o ne è fatta richiesta (1).

La nomina del difensore d'ufficio è atto revocabile e rettamente quindi il giudice di rinvio può procedere alla sostituzione del difensore (2).

(*Omissis*). — Il secondo motivo aggiunto si articola in due censure; nullità del giudizio di rinvio per violazione del principio dell'orobilità e del diritto di rappresentanza e difesa dell'imputato contumace, deduce anzitutto il ricorrente che, all'udienza del 24 febbraio 1968, non si procedette alla lettura dell'interrogatorio e delle dichiarazioni del Vesco contumace (nè rileva la formula del verbale redatto a stampa), nè all'interrogatorio del Martinelli, dato il contrasto tra gli imputati, l'interrogatorio era indispensabile per l'accertamento della colpevolezza del Vesco; assume inoltre che, senza un valido motivo, è stato sostituito il difensore di ufficio di quest'ultimo, con violazione dei diritti della difesa, in quanto il nuovo difensore nulla conosceva del processo.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Ed invero, il giudizio di appello si svolge necessariamente, di norma, sugli atti del primo giudizio e la situazione processuale è pubblicizzata dalla relazione del giudice, onde, nel dibattimento di appello; la lettura degli atti è limitata (art. 518 c.p.p.) a quelli dei quali è riconosciuta la necessità ed è disposta dal presidente di ufficio o su richiesta dei giudici oppure ad istanza del P. M. o delle parti private; non sussiste quindi la denunziata violazione del principio dell'oralità in quanto nessuna richiesta risulta formulata mentre, in considerazione del limitato ambito delle attività processuali nel giudizio di appello, anche l'adozione di un modulo a stampa può, per talune di esse, essere

(1) Massima consolidata v. Cass. 12 febbraio 1965 in *Cass. Pen. Mass. Annot.* 1966, n. 277, m. 368. Nemmeno nell'ipotesi che l'interrogatorio sia stato omesso sia in primo che in secondo grado la giurisprudenza ravvisa un'ipotesi di nullità assoluta v. Cass. 17 febbraio 1967 in *Cass. Pen. Mass. Annot.* 1967, p. 1327, m. 2029; 2 maggio 1966, *ivi*, p. 872, m. 1343. Nel senso invece della nullità assoluta per omesso interrogatorio dell'imputato solo in appello, v. Cass. 12 novembre 1959 in *Giust. Pen.* 1960, III, c. 292, m. 359.

In dottrina sostengono la nullità assoluta: LEONE, *Trattato di dir. proc. pen.*, III, 1961, p. 154; MASSA, v. *Dibattimento in Novissimo dig. it.* Sostengono invece la tesi contraria, conforme alla sentenza annotata: VELOTTI, *Manuale dir. proc. pen.*, 1965, p. 256; BELLAVISTA, *Lezioni di dir. proc. pen.*, 1965, p. 403.

È stato anche ritenuto che non esiste nullità del dibattimento d'appello nel caso in cui la relazione del magistrato delegato sia manchevole o inesatta (Cass. 10 maggio 1966, in *Cass. Pen. Mass. Annot.*, 1967, p. 566, m. 851) in quanto la nullità per omessa relazione in appello non risulta

idonea ai fini della dimostrazione del compimento delle attività stesse (nè la presente decisione è in contrasto con l'altra di questa Corte, invocata dal ricorrente, in quanto la stessa riguarda una ben distinta ipotesi del giudizio di primo grado).

Il ricorrente, poi, non è legittimato a far valere la nullità dipendente dal mancato interrogatorio (se in effetti omesso) del Martinelli, perchè esclusiva a distinto soggetto processuale, a parte il rilievo che essa (art. 187 c.p.p.) deve ritenersi sanata per effetto della mancata deduzione da parte dell'imputato, presente al dibattimento, e dal suo difensore; sotto l'altro profilo prospettato dal ricorrente valgono le considerazioni svolte in precedenza in relazione al fatto che nel giudizio di rinvio non risulta formulata alcuna richiesta di lettura dell'interrogatorio del Martinelli ai fini istruttori oggi dedotti dalla difesa.

Ed infine, non sussiste la nullità nemmeno sotto l'ultimo dei profili prospettati perchè la nomina del difensore di ufficio è un atto revocabile e rettamente, quindi, il giudice di rinvio procedette alla sostituzione del difensore; nè costui formulò alcuna richiesta ai fini sostanziali di difesa, oggi dedotti dal ricorrente. — (*Omissis*).

sancita dall'art. 518, nè rientra in alcune delle ipotesi previste dall'art. 185 c.p.p. V. in questo senso BELLAVISTA, v. *Appello (dir. proc. pen.) in Enciclopedia del diritto*.

(2) La seconda massima è conforme ad un indirizzo giurisprudenziale non esente da critiche: nel caso, il ricorrente aveva lamentato la sostituzione del difensore senza valido motivo e la Suprema Corte si è limitata ad affermare la revocabilità della nomina del difensore d'ufficio senza darsi carico della doglianza relativa al difetto di motivazione, difetto che era già stato affermato non costituire causa di nullità. V. Cass. 9 marzo 1966 in *Cass. Pen. Mass. Annot.* 1967, p. 741, m. 1166 con nota critica di Guariniello, in cui si afferma esattamente che il « giustificato motivo » cui fa riferimento l'art. 128 c.p.p. intende delimitare il potere di sostituzione spettante all'Autorità procedente ed assicurare quindi la conoscenza delle ragioni che ne determinano l'esercizio il che, ovviamente, con un provvedimento immotivato è del tutto impossibile; v. anche in questa *Rassegna*, 1968, pp. 1131-1132.

P. D. T.

TRIBUNALE PENALE de l'Aquila, 20 gennaio 1969 - Pres. - Est. Del Forno - Imp. Biadene ed altri, per frana del Vajont (ordinanza).

Parte civile - Coincidenza della qualità di responsabile civile - Ammissibilità - Limiti.

(c.p.p., artt. 91, 107).

Parte civile - Danni diretti e indiretti - Provvidenze ex lege 4 novembre 1963, n. 1457, art. 3 bis; e legge integrativa 31 maggio 1964, n. 357, art. 5, per zone devastate dalla catastrofe del Vajont.

(c.p.p., art. 91, 93, 94; c.p. 185).

Possono cumularsi nello stesso oggetto la qualità di parte civile e quella di responsabile civile, per il medesimo fatto (1).

La costituzione di parte civile è ammissibile solo per il risarcimento di specificati danni diretti, fra cui non possono rientrare i sussidi, con-

Parte civile, danni diretti, responsabile civile.

(1) In senso conforme v. Cass. 12 maggio 1961, Sez. III, Bertolani, *Giust. pen.*, 1962, P., III, p. 91, massima n. 168 (notaio, respons. civile citato dai creditori, per somme depositate, e sottratte da impiegato dello studio notarile). Invece, nel MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale*, ed. VI, 1968, vol. II, p. 416, si legge: « Il responsabile civile per il fatto di cui l'imputato è chiamato a rispondere penalmente non può costituirsi parte civile nel processo penale contro quest'ultimo, a fine di esercitare l'azione di regresso verso di lui (v. art. 2055 c.c.), perchè tale azione non sorge dal reato, bensì da un rapporto meramente civile, ed è condizionata alla condanna dell'imputato e del responsabile civile stesso, così che l'interesse di costui non è neppure attuale ». Nello stesso senso deve interpretarsi l'opinione del LEVI, *La parte civile*, II ed., 1936, 253, e la giurisprudenza 1899-1915, ivi citata.

Nella fattispecie, il Ministero LL.PP. (citato quale responsabile civile dal sinistrato dott. Protti) non si è costituito p.c. contro i funzionari statali (a fini di rivalsa), ma esclusivamente contro gli imputati della Soc. Sade, sostenendo la loro responsabilità esclusiva, con proscioglimento dei coimputati ministeriali, cui si nascose la situazione di allarme per il bacino. Pertanto, trattasi di situazione diversa da quella ipotizzata da MANZINI-LEVI, e per la quale, a maggior ragione, può riconoscersi la compatibilità delle due vesti giuridiche, per il medesimo soggetto, già affermata nella citata pronuncia Cass. 12 maggio 1961. D'altra parte, la citazione 12 gennaio 1967 del danneggiato Protti è mero atto di parte; perchè l'intervento del G.I. si limitava ad accertare che lo stesso Protti già erasi costituito p.c., acquisendo il diritto di citare il Ministero, quale responsabile civile. Tale atto, proprio perchè proveniente da una persona offesa, non può evidentemente ledere l'interesse contrapposto del Ministero LL.PP., che intendeva tutelare le proprie distinte e separate ragioni creditorie, attraverso l'intervento in giudizio, quale parte civile (per danni agli impianti ferroviari, stradali etc. di Longarone, e zone limitrofe). In tal senso v. FARANDA, *Resp. civile ed azione di rivalsa nel giudizio penale*, Ed. Utet 1893, 177-194.

Diversamente, una mera accidentalità cronologica (precedenza temporale della citazione di responsabile civile, rispetto al soggetto che intende costituirsi parte civile, o viceversa), verrebbe ad acquistare rilevanza giuridica abnorme, in contrasto con l'art. 93 c.p.p., che consente di costituirsi p.c. fino alla data del dibattimento, prima che siano compiute le formalità di apertura, per la prima volta. E non può un mero atto di parte privare

tributi ecc. erogati ai danneggiati da Amministrazioni statali in forza delle leggi speciali 4 novembre 1963, n. 1457, 31 maggio 1964, n. 357, per la frana del Vajont (2).

(Omissis). — d) relativamente alla opposizione alla costituzione di parte civile del Ministero dei Lavori Pubblici, formulata all'udienza del 10 dicembre 1968 dalla difesa dell'imputato Biadene Alberico, ed alla quale ha aderito la difesa degli imputati Tonini, Marin e Ghetti, nonchè la difesa dei responsabili civili E.N.E.L. e Montedison S.p.A.,

di tale diritto soggettivo un controinteressato, sottraendogli lo *spatium deliberandi* previsto dall'art. 93 c.p.p., per decidere la costituzione (o meno) di parte civile.

La persona offesa è considerata dalla legge (art. 408, comma II: 447 c.p.p.) « testimone », anche quando si costituisce parte civile; cioè, viene riconosciuta allo stesso soggetto la possibilità giuridica di cumulare il disinteresse della deposizione testimoniale con l'interesse del danneggiato, e conseguire il ristoro della lesione patrimoniale, nei confronti di una medesima controparte (imputato).

Tale principio generale, applicato analogicamente, fa risultare legittimo che un soggetto cumuli la veste di responsabile civile (parificato all'imputato) con quella di parte civile (assunta come teste), a tutela di interessi autonomi e diversi, nei confronti di parti che sono del pari autonome e diverse. Vale a dire, il Ministero LL.PP., ha veste di responsabile civile (pretesa colpa dei funzionari Min. LL.PP.), verso i sinistrati del Vajont: e veste di parte civile per ottenere il risarcimento danni (almeno pro quota) contro gli imputati della Soc. Montedison Sade, autori di quei danni statali.

(2) Tale massima risulta opinabile in base alle norme speciali e testuali della legislazione relativa ai danni del Vajont.

La tesi avversaria afferma che l'azione di regresso è esercitabile soltanto da chi (c.c. artt. 2049 e 2055) ha risarcito il danno avendone l'obbligo, cioè da chi si è trovato nella necessità giuridica di risarcirlo: vale a dire, è esercitabile soltanto quando si tratta di risarcimento spettante ai danneggiati, in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità, in quanto si deve trattare di un *risarcimento dovuto*: non quindi di una *anticipazione* sul risarcimento, e neppure addirittura di un risarcimento suggerito da fini pubblici umanitari e da, sia pur comprensibili, ragioni sociali.

Senonchè, il Ministero LL.PP. è titolare di un'azione per colpa extracontrattuale degli imputati Sade-Montedison, ancor prima del giudicato penale *in itinere* a loro carico, dinanzi il Tribunale dell'Aquila.

Infatti, a differenza della norma contenuta nell'art. 2055 c.c., la legge speciale sul Vajont 31 maggio 1964, n. 357, art. 5, dichiara che, nei limiti delle somme anticipate, e cioè fin da quando tale anticipazione è intervenuta (e senza necessità di un accertamento giudiziario penale), lo Stato surrogato ai beneficiari delle anticipazioni, nei confronti dei responsabili eventuali » (anche se ancora non individuati dal giudicato penale). (...).

Pertanto, il diritto dello Stato per le quote « anticipate » (ai sinistrati) risarcimento dei danni patrimoniali è azionabile fin da ora (attraverso

rileva in punto di fatto:

1) che il Ministero dei Lavori Pubblici, con decreto in data 11 gennaio 1967 del giudice istruttore, presso il Tribunale di Belluno, emesso ad istanza del dr. Giampietro Protti, venne citato quale responsabile civile per il fatto dei propri dipendenti ingg. Francesco Sensidoni e Curzio Batini;

2) che lo stesso Ministero, con atto notificato il 30 ottobre 1968, si costituì parte civile contro gli imputati Biadene Alberico, Pancini Mario, Tonini Dino, Marin Roberto e Ghetti Augusto;

3) infine che, con atto del 7 novembre 1968, il Ministero medesimo chiese la citazione, quali responsabili civili, della Montedison S.p.A. (quale avente causa dalla Società S.A.D.E.) e dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - E.N.E.L., entrambi per il fatto degli imputati Biadene Alberico, Pancini Mario, Tonini Dino, Marin Roberto e Ghetti Augusto;

osserva quindi

1) che, in tesi, la possibile coincidenza in un unico soggetto della posizione processuale di parte civile, e della posizione processuale di responsabile civile, non possa revocarsi in dubbio.

costituzione di p.c.), mentre l'art. 2055 c.c. non contiene la espressione « *eventuali* » responsabili, e non consente tale costituzione di P.C., appunto perchè, nella diversa situazione di regresso ivi disciplinata, chi ha risarcito il danno deve attendere la statuizione giuridica dell'A.G.O. circa « misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate ».

L'art. 2055 c.c. disciplina l'ipotesi in cui, *sulla base di una scelta del danneggiato*, uno qualsiasi dei coautori del danno è stato chiamato a risarcire l'intera entità del danno, anzichè quella sola parte che sarebbe determinabile, secondo la gravità della sua colpa e l'efficienza causale della sua azione; e stabilisce che di questi ultimi elementi (accertati giudiziariamente) si deve tener conto nel regolare il modo in cui la responsabilità si ripercuote nei rapporti interni tra i coautori del danno, attraverso l'azione di regresso.

Invece, dopo il disastro del Vajont, lo Stato, per impulso doveroso, istituzionale, ha anticipato (non per intero, ma solo pro quota) ai sinistrati il risarcimento del danno patrimoniale; e non ha fatto una mera riserva per regresso (ex art. 2055 c.c.) contro eventuali responsabili, sibbene si è espressamente surrogato *ex lege* ai beneficiari sinistrati (ripetesi) per consentire anche un intervento in sede penale, dove saranno determinate le singole quote di colpa dannosa a terzi.

In via esemplificativa, si richiama il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 11 che disciplina come segue la surroga dell'Inail per l'indennizzo infortunistico versato: « L'Istituto assicuratore deve pagare la indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità, e per le spese accessorie contro

Basti aver riguardo alla ipotesi limite del concorso formale di reati, posto in essere con un'unica condotta da un unico imputato, rispetto al quale uno stesso soggetto si presenti portatore di una pretesa risarcitoria che lo abiliti a costituirsi parte civile e, ad un tempo, si presenti portatore di un autonomo titolo di responsabilità civile (ad esempio, proprietario di autoveicolo in veste di trasportato che, rimasto ferito in uno scontro in cui l'autoveicolo stesso sia stato coinvolto, assuma rispetto ai terzi danneggiati la posizione di responsabile civile per il fatto del conducente, rimanendo tuttavia legittimato ad assumere la posizione di parte civile nei confronti dello stesso conducente);

2) che, a maggior ragione, la coincidenza suddetta possa verificarsi nella ipotesi di un unico reato posto in essere con condotte plurime da più soggetti, e ciò sia nella configurazione del concorso di cause colpose indipendenti, sia — come nella specie — nella configurazione della cooperazione colposa;

pertanto

visto l'art. 98 c.p.p;

le persone civilmente responsabili — *Omissis* — *La sentenza*, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto Assicuratore *in credito* verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di *regresso* contro l'infortunato, quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo, accertato con sentenza penale — *Omissis* ».

Da siffatte espressioni letterali, si è ricavato in giurisprudenza che la surrogatoria assicurativa Inail è solo facoltativa, e non rappresenta titolo per costituirsi parte civile, nel processo penale, contro il responsabile dell'infortunio. Infatti, non il mero pagamento dell'indennizzo costituisce l'Istituto in credito, ma solo la *sentenza* che accerta l'obbligazione del responsabile civile; onde consegue che, prima di tale pronunzia condannatoria, l'Istituto non può esercitare il diritto di regresso (e non avrebbe titolo per costituirsi parte civile contro l'imputato). In tal senso, vedasi BORETTINI, *Azione civile ex delicto e azione surrogatoria nel procedimento penale* (Riv. Penale CIX, 1929, 322, relativamente alla pregressa legge infortuni 31 gennaio 1904, n. 51).

Ma, appare evidente che, in via analogica, tali preclusioni (forse) avrebbero potuto opporsi allo Stato, per la *rivalsa* come disciplinata nel sopra riferito art. 33, legge 4 novembre 1963, n. 1457, mentre non hanno fondamento dopo le innovazioni giuridiche introdotte con art. 5 legge 31 maggio 1964, n. 357, proprio per rendere più efficace e penetrante la soddisfazione del credito statale.

Quest'ultima legge sostanzialmente ha trasferito sulla Comunità Nazionale l'obbligo del risarcimento, gravante invece sui responsabili del fatto dannoso; e tali anticipazioni statali rappresentano conseguenza immediata.

rigetta

la opposizione come sopra proposta avverso la costituzione di parte civile operata dal Ministero dei Lavori Pubblici, salvo — riguardo a quest'ultimo — quanto di seguito deciso sub f);

e) relativamente alla opposizione alla costituzione di parte civile del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, limitatamente agli interventi straordinari verso i lavoratori sinistrati, operati ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457; opposizione formulata all'udienza del 10 dicembre 1968 dalla difesa dell'imputato Biadene Alberico ed alla quale ha aderito la difesa degli imputati Tonini, Marin e Ghetti, nonchè la difesa dei responsabili civili E.N.E.L. e Montedison S.p.A.

ed altresì

f) relativamente alla opposizione alla costituzione di parte civile del Ministero dei Lavori Pubblici, del Ministero dell'Industria e Com-

e diretta del reato, che *ex lege* è stata indirizzata, come danno patrimoniale, a carico dello Stato, evidentemente terzo estraneo, fra i sinistrati e gli autori della lesione economica (Sade + Enel).

Non in base a mero rapporto contrattuale (come negli esempi citati in MANZINI, *Trattato Dir. Proc. Pen.*, ed. VI. vol. II, pag. 428), ma in forza della sovranità nazionale, per dovere di solidarietà *inter cives*, il Parlamento decideva d'indennizzare i sinistrati con pecunia pubblica, *anche a fondo perduto*, nella eventualità che il diritto di surrogazione non possa esercitarsi contro i responsabili.

Di qui consegue il diritto di costituirsi parte civile appunto nel giudizio penale dove, fra l'altro, si accerterà l'an *debeatur* degli imputati + responsabili civili, anche ai fini dell'azione surrogatoria statale, la quale fa succedere lo Stato nel diritto di tutti i beneficiari delle anticipazioni, onde li rappresenta nei limiti delle somme erogate « pro quota ».

Non sembri assurdo che lo Stato possa costituirsi parte civile in aggiunta (e non ad esclusione) dei singoli sinistrati, tenendo presente che questi ultimi sono titolari anche di danno morale, mentre le anticipazioni statali riguardano solo il danno patrimoniale: onde ben diversi sono gli interessi tutelabili con le separate e rispettive costituzioni di parte civile.

Il credito dello Stato (per le anticipazioni di cui sopra) esiste già fin dal pagamento eseguito verso i sinistrati-beneficiari, e non sarà costituito dalla sentenza penale condannatoria (emananda dal Collegio dell'Aquila), a differenza di quanto sopraillustrato per l'Inail, nei confronti dei responsabili per danno.

Pertanto, fin da ora, lo Stato vanta il titolo creditorio autonomo su cui fondare la costituzione di parte civile, appunto perchè, significativamente, la legge speciale del Vajont 31 maggio 1964, n. 357, art. 5, non ha usato le espressioni letterali e concettuali, già note e sperimentate fin dalla legge infortuni 31 gennaio 1904, n. 51, e testualmente ripetute con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 11; e r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 5.

G. DONADIO

mercio, del Ministero dell'Interno, del Ministero del Tesoro, del Ministero dell'Agricoltura e Foreste; specificamente, nonchè, in genere, anche del Ministero dei Trasporti per le Ferrovie dello Stato, della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali - A.N.A.S., del Ministero delle Finanze, del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, del Ministero della Difesa, e dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, limitatamente ai titoli di danno riferibili alle provvidenze erogate in forza delle leggi 4 novembre 1963, n. 1457 e 31 maggio 1964, n. 357 — opposizione formulata all'udienza del 10 dicembre 1968 dalla difesa dell'imputato Biadene Alberico ed alla quale ha aderito la difesa degli imputati Tonini, Marin e Ghetti, nonchè la difesa dei responsabili civili E.N.E.L. e Montedison S.p.A.,

osserva preliminarmente che la legittimazione all'esercizio dell'azione civile nel processo penale è legislativamente riconosciuta — a mente dell'art. 22 p.p. c.p.p. — solo alla « persona alla quale il reato... .. abbia... recato danno », ovvero al « suo erede, entro i limiti della quota ereditaria »;

rileva quindi

che il titolo legittimante in tesi l'esercizio dell'azione civile da parte delle ricordate Amministrazioni dello Stato, in ordine alle provvidenze in questione, deve pacificamente ravvirarsi nella surrogazione *ex lege* che l'art. 3 bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, introdotto con l'art. 5 della legge 31 maggio 1964, n. 457, stabilisce, in favore dello Stato, nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili, spettante ai beneficiari delle provvidenze medesime, configurabili per di più — queste — in forza dello stesso articolo, come mera « anticipazione » sul risarcimento dei danni patrimoniali, potenzialmente attribuibili ai diretti danneggiati:

cosicchè

una legittimazione siffatta deve evidentemente negarsi;

pertanto

visto l'art. 98 c.p.p.;

dichiara

inammissibile la costituzione di parte civile operata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, limitatamente agli interventi straordinari verso i lavoratori sinistrati, operati ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nonchè la costituzione di parte civile del Ministero dei Lavori Pubblici, del Ministero dell'Industria e Commercio, del Ministero dell'Interno, del Ministero del Tesoro, del Ministero della Agricoltura e delle Foreste, specificatamente, e, in genere, anche dei

Ministero dei Trasporti per le Ferrovie dello Stato, dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali - A.N.A.S., del Ministero delle Finanze, del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, del Ministero della Difesa e dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, limitatamente ai titoli di danno riferibili alle provvidenze erogate in forza delle leggi 4 novembre 1963, n. 1457 e 31 maggio 1964, n. 357. — (*Omissis*).

TRIBUNALE PENALE de l'Aquila, 5 febbraio 1969 - *Pres. Est. Del Forno* - Imp. Ghetti ed altri per frana del Vajont (ordinanza).

Procedimento penale - Istruzione - Atti istruttori compiuti direttamente nel territorio di uno Stato estero - Nullità assoluta.

(c.p.p., art. 185, n. 1, 312).

Sono affetti da nullità assoluta gli atti istruttori (nella specie, esperimento giudiziale) compiuti dal giudice istruttore direttamente nel territorio di uno Stato estero, e non mediante le rogatorie internazionali (1).

Convenzione italo-francese sull'aiuto reciproco giudiziario.

(1) La motivazione è pubblicata in *Giur. it.*, 1969, P. II, p. 294; e *Foro it.*, 1969, P. II, p. 113. Nella specie, la Convenzione italo-francese 12 gennaio 1955 sull'aiuto reciproco giudiziario (l. 19 febbraio 1957, n. 155), menziona specificamente deposizioni, interrogatori, perizie (spese relative), senza alcun richiamo alle modalità richieste da un esperimento giudiziario, consistente nella specie in « prova idraulica » a Nancy. Del pari, vedasi la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, votata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ed ora in vigore per Italia, Svizzera, Francia.

Su formale richiesta 6 maggio 1967 del giudice istruttore di Belluno, tramite i Ministeri degli Affari Esteri e della Grazia e Giustizia, le Autorità francesi comunicarono che i membri dell'A.G.O. italiana « saranno considerati, da parte francese, presenti a titolo privato »; e non delegarono alcun magistrato francese per redazione del correlativo verbale, in quanto mai avrebbero potuto ivi riprodursi le impressioni visivo-auricolari (rialzo ondoso per caduta in acqua di gravi, aventi diversa granulometria), che erano importanti per l'esperimento giudiziale. « A titolo privato » non può interpretarsi a titolo « turistico », o simili, ma nel senso che trattavasi di attività senza rilievo giuridico per l'ordinamento francese, malgrado i fini istruttori spiegati nella richiesta di rogatoria.

Senza dubbio si creava una situazione anomala (Ufficio con P.M., cancellerie, avvocati, ecc. all'estero), per la quale devesi osservare, tuttavia, che il sistema delle rogatorie mira a difendere la sovranità del paese dove sono eseguite.

Orbene, quando (come nella specie) la Repubblica Francese, ritualmente officiata con le modalità della vigente Convenzione italo-francese, consente l'ingresso dell'A.G.O. italiana per l'esperimento giudiziario, di-

sinteressandosene, appunto perchè non si trattava di assumere deposizioni, interrogatori, perizie (con relative spese), potrebbe sembrare eccessiva la declaratoria di nullità del Tribunale Penale de l'Aquila, per un atto svolto attraverso maggiori garanzie processuali con intervento di Giudice istruttore, P.M., legali in contraddittorio, ecc., rispetto ad un mero verbale compilato (in ipotesi) da giudice straniero, per rogatoria. Tanto più che il Tribunale Penale dell'Aquila è venuto, sostanzialmente, a sindacare la interpretazione liberale che della Convenzione internazionale, per il caso specifico, avevano dato le Autorità francesi, ritenendo superfluo l'intervento di un loro magistrato per la verbalizzazione di operazione istruttoria (esperimento giudiziario), non indicata espressamente nella Convenzione italo-francese, dopo che inutilmente il G.I. di Belluno aveva rispettato gli artt. 657 c.p.p., e 53 Disp. attuaz. c.p.p. 28 maggio 1931, n. 602, per le rogatorie ad Autorità straniere.

Il Tribunale Penale dell'Aquila, praticamente, afferma che l'A.G.O., avrebbe dovuto rinunziare all'esperimento giudiziario (ritenuto invece necessario dal G.I.), presso l'Istituto Universitario d'Iraulica, diretto a Nancy dal prof. Roubault (membro del II Collegio internazionale Calvino), sol perchè le Autorità francesi non avevano concesso l'intervento di un loro giudice, in rogatoria.

Oppure il G.I. di Belluno avrebbe dovuto polemizzare, per i canali diplomatici, onde imporre alle Autorità francesi una interpretazione della convenzione internazionale meno favorevole all'A.G.O. italiana (più gollista, si sarebbe detto « illo tempore »), insistendo per dimostrare che la rogatoria è indispensabile pure per gli « esperimenti giudiziari », mediante la partecipazione di giudice francese.


Trattasi di conclusioni che possono lasciare perplessi, pur dovendo rilevare come l'ordinanza dibattimentale 5 febbraio 1969 riuscì a frustrare lo scopo finale dell'eccezione, mirante ad una declaratoria di nullità per tutta la seconda perizia Calvino (cui ineriva l'esperimento di Nancy).

La sentenza Cass., Sez. Un., 24 giugno 1967, *Foro it.*, 1968, II, 531; e *Giur. it.*, 1968, II, 292), in omaggio al principio di non regressione, impediva di rimettere gli atti in istruttoria, per un rinnovo di perizia, o di esperimento giudiziario (se del caso). Tuttavia, saggiamente « peritus peritorum » il Tribunale Penale dell'Aquila limitò la declaratoria di nullità al verbale per l'esperienza idraulica di Nancy, quale atto autonomo (e meramente complementare alla perizia), senza necessità di rinnovarla, dopo le sopravvenute acquisizioni anche dibattimentali.

G. DONADIO



PARTE SECONDA



RASSEGNA DI DOTTRINA

W. N. HOHFELD, *Concetti giuridici fondamentali*, Einaudi, Torino, 1969, pagg. 240.

La *giuscibernetica*, la branca più moderna e tecnica della ricerca giuridica, è alle porte. Elaboratori elettronici dal meccanismo prodigioso ed infallibile potrebbero essere già belli e pronti per fornire agli operatori pratici (e non) del diritto i *dati* necessari per un più sollecito ed esatto svolgimento del lavoro professionale (o teorico) se... i giuristi sapessero mettersi d'accordo ed affidare ai docili ma esigenti *computers* una descrizione sufficientemente chiara e lineare di concrete situazioni giuridiche.

Ma l'accordo dei giuristi non c'è! L'univocità di vedute manca sugli stessi *concetti giuridici fondamentali*; aspetti di ambiguità, del tutto incompatibili con l'esigenza di una programmazione elettronica, si ritrovano in tutta la sistemazione delle modalità giuridiche. Siamo ancora all'anno zero: la *giuscibernetica* deve battere il passo, fare anticamera, anche se la ricerca di tipo « artigiana », tra montagne di libri e polverosi scaffali, diventa sempre più difficile con il passare del tempo, con l'accrescersi a dismisura della produzione legislativa, dell'elaborazione giurisprudenziale e di quella dottrina.

Per superare l'*impasse* occorre mettere ordine, sistemare fuggendo le ambiguità. Se necessario, non è male cominciare *ab ovo*, riscoprire testi « *da antiquariato* » quando si tratta di opere valide, chiarificatrici.

Con questo lodevole intento il curatore del volume in rassegna ci propongono una « *rilettura* » di HOHFELD, questo scrittore moderno ma non contemporaneo, vissuto a cavallo tra il nostro secolo e quello precedente, conoscitissimo nel mondo anglosassone ma pressochè ignorato dalla scienza giuridica continentale, sempre restia a spingere lo sguardo oltre Manica o oltre Oceano. Le teorie di questo poderoso giurista non ci giungono, però, del tutto sconosciute. Ne abbiamo preso nozione attraverso lo studio di ALF ROSS, il giurista scandinavo di cui abbiamo recensito su questa *Rassegna* il noto *Diritto e giustizia* (Einaudi editore, Torino, 1965), tutto strutturato sulla base degli otto concetti giuridici fondamentali *hoffeldiani*.

Quali sono questi otto concetti? H. li sistema nel seguente schema: *Opposti giuridici* (Diritto-Non diritto; Privilegio-Dovere; Potere-Incapacità; Immunità-Soggezione) *Correlativi giuridici* (Diritto-Dovere; Privilegio-Non diritto; Potere-Soggezione; Immunità-Incapacità) e sostiene che per mezzo di essi è possibile formulare tutti gli ipotizzabili problemi giuridici.

Una cosa che colpisce subito chi abbia familiarità col diritto e con gli scrittori di *jurisprudence* anglosassone o scandinava è che i termini dello schema *hoffeldiano*, salvo un'eccezione non sono nuovi ma sono sempre stati usati più o meno frequentemente. L'unico autore, però, che abbia intravisto l'importanza di tali concetti nell'analisi e nella sistemazione di tutti i problemi giuridici è stato il TERRY nella sua opera: *Leading Principles of Anglo-American Law*.

Tutto quanto si è detto è sottolineato efficacemente da W. W. Cook, il cui saggio *Hohfeld's Contributions to the Science of Law* è stato premesso al volume in rassegna come introduzione.

Il libro che segnaliamo ai lettori è arricchito anche da un'Appendice costituita da uno scritto di M. MORITZ (studioso tedesco, ora cittadino svedese e professore di filosofia del diritto all'Università di *Lund*) che può definirsi il più lucido approccio, non soltanto chiarificatore, ma anche critico, nei riguardi dei concetti giuridici fondamentali individuati da H.

La traduzione degli scritti contenuti nel volume è stata curata da Mario G. Losano e da Angelo Pichierri.

L. MAZZELLA

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGGI E DECRETI *

Legge 1° ottobre 1969, n. 679 - Autorizza la sostituzione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano con nuovi atti idonei alla elaborazione meccanografica e modifica gli artt. 40, 55, 56, 57, 57 bis e 60 del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572, con semplificazione delle procedure catastali (G. U. 20 ottobre 1969, n. 266).

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE *

NORME DELLE QUALI È STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE

Codice di procedura civile, art. 621 (*Limiti della prova testimoniale*), in quanto, con disparità di trattamento rispetto ai diritti acquistati a titolo derivativo, non consente al terzo opponente di far valere il diritto acquistato a titolo originario, che può essere provato solo con testimoni (artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione) (1).

Pretore di Roma, ordinanza 19 febbraio 1969, G. U. 8 ottobre 1969, n. 256.

codice penale, art. 163 (*Sospensione condizionale della pena*), **primo comma**, in quanto limita la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena (art. 27, terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 17 luglio 1969, G. U. 22 ottobre 1969, n. 269.

codice penale, art. 236 (*Specie delle misure di sicurezza patrimoniali: regole generali*), e **art. 240** (*Confisca*), in quanto consentono, con

* Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse.

* Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento ai quali sono state proposte le questioni di legittimità costituzionale.

(1) Altra questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata proposta dal pretore di Verbania con ordinanza 15 dicembre 1968 (G. U. 12 marzo 1969, n. 66).

la confisca, la espropriazione della proprietà privata senza indennizzo (art. 42, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Pianella, ordinanza 14 marzo 1969, *G. U.* 8 ottobre 1969, n. 256.

codice penale, art. 539 (*Età della persona offesa*), per la ingiustificata disparità di trattamento che ne deriva fra chi è ammesso a provare l'ignoranza dell'età nei casi di cui al n. 2 dell'art. 519 del codice penale penale o dell'infermità di mente nei casi di cui al n. 3 dello stesso articolo e chi versa nell'ipotesi di cui al n. 1 delle stesse disposizioni di legge (art. 3 della Costituzione) (2).

Tribunale di Parma, ordinanza 23 giugno 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

codice penale, art. 559 (*Adulterio*), **terzo comma**, in quanto punisce la relazione adulterina della moglie in ipotesi nella quale la corrispondente condotta del marito non costituisce reato (art. 29 della Costituzione) (3).

Tribunale di Trapani, ordinanza 17 marzo 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269 (4).

Pretore di Asolo, ordinanza 11 aprile 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

Pretore di Napoli, ordinanza 29 aprile 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

Pretore di Ceglie Messapico, ordinanza 23 maggio 1969, *G. U.* 8 ottobre 1969, n. 256.

Pretore di Roma, ordinanza 9 giugno 1969, *G. U.* 24 settembre 1969, n. 243.

codice penale, art. 560 (*Concubinato*), in quanto punisce la relazione adulterina del marito, con criterio diverso da quello stabilito per la moglie dall'art. 559, terzo comma, del codice penale, solo quando ricorrano per ulteriori elementi della notorietà o della convivenza dei concubini nella casa coniugale (artt. 3 e 29 della Costituzione) (5).

Pretore di Nocera Inferiore, ordinanza 8 febbraio 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

Tribunale di Trapani, ordinanza 17 marzo 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

(2) Altra questione di legittimità della disposizione è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, con sentenza 8 luglio 1957, n. 107.

(3) Questione già proposta, in riferimento anche all'art. 3 della Costituzione, con altre cinquantatre ordinanze di vari giudici (v. *retro*, II, 77 e 141).

(4) Dal tribunale di Trapani la questione è stata proposta anche per il *quarto comma* della disposizione.

(5) Questione già proposta con altre quindici ordinanze di vari giudici (v. *retro*, II, 78 e 142).

codice penale, art. 571 (*Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina*), **secondo comma**, in quanto prevede, con disciplina diversa da quella stabilita per il delitto di lesioni lievi comuni, la perseguibilità di ufficio delle lesioni cagionate per abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 15 aprile 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

codice penale, art. 588 (*Rissa*), **secondo comma**, in quanto prevede la imputazione degli eventi aggravanti « per il solo fatto della partecipazione alla rissa » (art. 27 della Costituzione) (6).

Tribunale di Vigevano, ordinanza 16 maggio 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

codice penale, art. 625 (*Circostanze aggravanti*), **ultimo comma**, in quanto stabilisce il minimo edittale della pena in misura che non consente di concedere la sospensione condizionale della pena (art. 27, terzo comma, della Costituzione) (7).

Tribunale di Milano, ordinanza 17 luglio 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

codice di procedura penale, art. 128 (*Nomina del difensore d'ufficio all'imputato*), in quanto l'assistenza del difensore di ufficio non garantisce la effettiva difesa dell'imputato (artt. 3 e 24 della Costituzione) (8).

Giudice istruttore del Tribunale di Milano, ordinanza 12 aprile 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

codice di procedura penale, art. 151 (*Deposito in Cancelleria dei provvedimenti del giudice e relativo avviso*), **terzo comma**, in quanto, nel limitare l'obbligo della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza al difensore che abbia proposto impugnazione o a quello che sia stato designato dall'imputato nella dichiarazione d'impugnazione, non prevede l'obbligo della notificazione al difensore del dibattimento, che

(6) Questione proposta anche dal tribunale di Milano (ordinanza 9 aprile 1969, *G. U.* 9 luglio 1969, n. 172).

(7) Altra questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata proposta dal pretore di Siena (ordinanza 27 maggio 1969, *G. U.* 9 luglio 1969, n. 172).

(8) Analoga questione è stata già proposta dal giudice istruttore dal tribunale di Vercelli (ordinanza 12 agosto 1968, *G. U.* 30 novembre 1968, n. 305).

Altra questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, con sentenza 22 dicembre 1964, n. 114, e riproposta dal pretore di Roma con ordinanze 17 aprile 1968 (*G. U.* 28 settembre 1968, n. 248) e 10 dicembre 1968 (*G. U.* 26 marzo 1969, n. 78).

può invece sottoscrivere i motivi di appello pur non avendo proposto la impugnazione (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Marsala, ordinanza 15 aprile 1969, *G. U.* 24 settembre 1969, n. 243.

codice di procedura penale, art. 398 (*Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria*), **terzo comma**, in quanto limita l'obbligo della contestazione del reato prima della citazione in giudizio alla sola ipotesi in cui siano compiuti atti di istruzione, escludendo tale obbligo quando siano compiuti atti preliminari all'istruzione (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione) (9) (10).

Tribunale di Ferrara, ordinanze 10 dicembre 1968 e 30 gennaio 1969, *G. U.* 24 settembre 1969, n. 243.

codice di procedura penale, art. 586 (*Esecuzione di pene pecuniarie*), in quanto consente la conversione delle pene pecuniarie in pene detentive in danno del condannato fallito, prima dell'esaurimento della procedura concorsuale (art. 3 della Costituzione) (11).

Pretore di Catanzaro, ordinanza 6 maggio 1969, *G. U.* 24 settembre 1969, n. 243.

codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327), art. 1238 (*Competenza per le contravvenzioni*), **secondo comma**, in quanto esclude, nel giudizio avanti il comandante del porto, l'assistenza del pubblico ministero (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (12).

Comandante del porto di Pesaro, ordinanza 18 luglio 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

(9) Questione già proposta (e con analogo riferimento alla qualificazione degli atti di polizia giudiziaria contenuta nella sentenza 5 luglio 1968, n. 86 della Corte costituzionale) dal pretore di Ronciglione (ordinanza 3 dicembre 1968, *G. U.* 12 marzo 1969, n. 66) e dal tribunale di Como (ordinanza 21 febbraio 1969, *G. U.* 21 maggio 1969, n. 128).

(10) L'art. 398 del codice di procedura penale « limitatamente alle parti in cui, nei procedimenti di competenza del pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione » è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 28 aprile 1966, n. 33. La questione di legittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui non prevede l'obbligo della contestazione del fatto qualora non si proceda al compimento di atti di istruzione, è stata invece dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 18 aprile 1967, n. 46.

(11) Altra questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 2, 3 e 13, primo comma della Costituzione, con sentenza 27 marzo 1962, n. 29.

(12) Per altre questioni di legittimità costituzionale della disposizione v. sentenze ed ordinanze citate nella nota che segue.

codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327) **art. 1238** (Competenza per le contravvenzioni) e **art. 1242** (Decreto di condanna), in quanto attribuiscono funzioni giurisdizionali all'autorità amministrativa, oltretutto non ricusabile (artt. 101, 102 e 108 della Costituzione) (13).

Comandante del porto di Castellammare di Stabia, ordinanza 15 aprile 1969, *G. U.* 8 ottobre 1969, n. 256.

Capo del circondario marittimo di Porto Stefano, ordinanza 5 luglio 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

r. d. 11 marzo 1923, n. 560 (Abolizione, a decorrere dal 1° giugno 1923, del monopolio dei fiammiferi ed istituzione di una imposta di produzione), **art. 3** e **artt. 1, ultimo comma, 2, 9, 10 e 18 della convenzione annessa**, in quanto riservano al Consorzio industrie fiammiferi, in esclusiva, la fabbricazione e la vendita di fiammiferi, con divieto per lo Stato di accordare autorizzazione per la fabbricazione di fiammiferi a soggetti non appartenenti al Consorzio (artt. 3, 41 e 43 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 29 aprile 1969, *G. U.* 24 settembre 1969, n. 243.

r. d. l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), **artt. 41, 43, 44** (14) e **46**, in quanto, nel disciplinare le modalità del sequestro e delle analisi dei campioni, non prevedono l'intervento dell'interessato (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione) (15).

Pretore di Reggio Calabria, ordinanza 25 giugno 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269 (art. 41).

Pretore di Laurenzana, ordinanza 26 giugno 1969, *G. U.* 24 settembre 1969, n. 243 (artt. 43, 44 e 46).

r. d. l. 15 aprile 1926, n. 765 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo), convertito con

(13) Questione dichiarata non fondata con sentenze 10 giugno 1960, n. 41 (art. 102 della Costituzione), 3 luglio 1967, n. 79 (art. 104, primo comma, della Costituzione) e 19 dicembre 1968, n. 128 (disp. trans. VI e artt. 25 e 102 della Costituzione). La questione è stata già riproposta dal pretore di Recanati in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione (ordinanza 11 aprile 1969, *G. U.* 18 giugno 1969, n. 152) e dal tribunale di Crotone in riferimento agli artt. 25 e 102 della Costituzione (ordinanze 29 aprile 1969 (due), *G. U.* 9 luglio 1969, n. 172).

(14) Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, terzo e quarto comma, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 190) è stata dichiarata non fondata con sentenza 19 febbraio 1965, n. 6.

(15) Questione già proposta con numerose altre ordinanze (v. *retro*, II, 88 ed *ivi* nota 48; 147).

legge 1° luglio 1926, n. 1380, **art. 15**, modificato dall'articolo unico del r. d. l. 12 luglio 1934, n. 1398, in quanto, nell'istituire una « speciale contribuzione » a favore delle stazioni di soggiorno, non precisa i criteri d'esercizio del potere discrezionale nella determinazione delle prestazioni obbligatorie nè i soggetti passivi del rapporto (art. 23 della Costituzione).

Tribunale di Venezia, ordinanza 23 aprile 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

r. d. l. 26 febbraio 1930, n. 105 (*Aumento dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione*), convertito con legge 1° maggio 1960, n. 611, **artt. 2 e 4, e artt. 1, 2, 3, 10 e 12 della convenzione annessa**, in quanto estendendo in monopolio del CIF anche alla produzione, alla vendita ed all'importazione degli accenditori azionati da pietra focaia e di qualsiasi altro oggetto capace di produrre fiammella, scintilla o incandescenza (artt. 3, 41 e 43 della Costituzione) (16).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 29 aprile 1969, *G. U.* 24 settembre 1969, n. 243.

legge 24 aprile 1935, n. 740 (*Costituzione del « Parco nazionale dello Stelvio »*) **art. 5**, in quanto impone alla proprietà privata limitazioni di natura espropriativa senza prevedere indennizzo compensativo (articolo 42, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Tirano, ordinanza 14 luglio 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

r. d. l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (*Perfezionamento e coordinamento della previdenza sociale*), convertito con legge 6 aprile 1936, n. 1155, **art. 49, terzo comma, e tabella B**, se ed in quanto, con l'espressione « a mezzo servizio », consentano l'esclusione dalla tutela assicurativa dei prestatori di lavoro domestico che prestino la loro opera per meno di quattro ore giornaliere (artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Parma, ordinanza 9 maggio 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 (*Disciplina del trattamento di malattia di operai dell'industria*), richiamato dall'art. 1 del d. lg. lgt. 19 aprile 1946, n. 213, **art. 19, lettera a**, in quanto esclude la corresponsione dell'indennità per le malattie contratte colposamente

(16) Questione già proposta, in riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione, dal Tribunale di Milano (ordinanza 14 novembre 1968, *G. U.* 26 marzo 1969, n. 78).

dal lavoratore assicurato (art. 38, secondo comma, della Costituzione) (17).

Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 6 giugno 1969, *G. U.* 24 settembre 1969, n. 243.

r. d. 5 giugno 1939, n. 1016 (*Testo unico delle leggi sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia*), **art. 12 bis**, aggiunto con l'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799, in quanto, nel punire la mancata osservanza delle condizioni stabilite dal regolamento per l'esercizio della caccia, consente all'autorità amministrativa di determinare il contenuto di precetti penalmente sanzionati (art. 25, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Conegliano, ordinanza 30 giugno 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

r. d. 5 giugno 1939, n. 1016 (*Testo unico delle leggi sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia*), **art. 79**, in quanto consente, con la confisca, la espropriazione della proprietà privata senza indennizzo (art. 42, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Pianella, ordinanza 14 marzo 1969, *G. U.* 8 ottobre 1969, n. 256.

r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*), **art. 21**, in quanto non prevede compenso per l'attività dei giudici conciliativi (artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 8 luglio 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

d. lg. lgt. 19 aprile 1946, n. 213 (*Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori nell'industria*), **art. 1**, in quanto attribuisce forza di legge all'art. 19, lettera a, del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939, che esclude la corresponsione dell'indennità per le malattie contratte colposamente dal lavoratore assicurato (art. 38, secondo comma, della Costituzione) (18).

Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 6 giugno 1969, *G. U.* 24 settembre 1969, n. 243.

d. lg. 17 aprile 1948, n. 525 (*Rinnovazione della Convenzione fra lo Stato ed il « Consorzio industrie Fiammiferi »*), **art. 1 e art. 12 della**

(17) Altra questione di legittimità costituzionale del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 è stata dichiarata inammissibile con sentenza 10 giugno 1969, n. 98.

(18) Nell'ordinanza di rimessione la questione risulta proposta direttamente per l'art. 19, lettera a, dal contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939.

convenzione annessa, in quanto attribuiscono al Consorzio industrie fiammiferi una posizione di monopolio nella fabbricazione e nella vendita dei fiammiferi (artt. 3, 41 e 43 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 29 aprile 1969, *G. U.* 24 settembre 1969, n. 243.

d. P. R. 25 ottobre 1955, n. 932 (*Norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale*), **art. 1**, in quanto, limitando i poteri attribuiti dall'art. 220 del codice di procedura penale al procuratore generale presso la corte di appello nei confronti di tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria operanti nel distretto, agli ufficiali ed agenti cui i rispettivi dirigenti abbiano attribuito l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, esclude tali poteri in relazione alla generalità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria; **artt. 2 e 3**, in quanto fanno riferimento all'art. 1 (artt. 76, 77 e 109 della Costituzione).

Pretore di Chiusi, ordinanza 14 agosto 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

legge 5 gennaio 1956, n. 1 (*Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria*), **art. 23, secondo comma**, in quanto consente la deduzione degli interessi passivi, per i contribuenti tassabili in base ai bilanci, secondo criterio diverso da quello stabilito, dal primo comma della disposizione, per gli altri contribuenti (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 21 marzo 1969, *G. U.* 8 ottobre 1969, n. 256.

d. l. 11 gennaio 1956, n. 2 (*Diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione*), convertito con legge 16 marzo 1956, n. 109, **art. 8**, in quanto conserva in vigore le disposizioni del r. d. l. 26 febbraio 1930, n. 105 sul monopolio del Consorzio industrie fiammiferi sulla fabbricazione, importazione e vendita degli apparecchi di accensione (artt. 3, 41 e 43 della Costituzione) (19).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 29 aprile 1969, *G. U.* 24 settembre 1969, n. 243.

d. P. R. 26 aprile 1957, n. 818 (*Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti*), **art. 22**, per eccesso di delega rispetto all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in quanto consente la riliquidazione della pen-

(19) Questione già proposta, in riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione, dal tribunale di Milano (ordinanza 14 novembre 1968, *G. U.* 26 marzo 1969, n. 78).

sione per riconoscimento di contributi figurativi con effetto dal mese successivo alla domanda e non dalla data di ricorrenza della pensione (art. 76 della Costituzione).

Tribunale di Piacenza, ordinanza 23 giugno 1969, G. U. 22 ottobre 1969, n. 269.

legge 14 luglio 1959, n. 741 (*Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori*), **artt. 1 e 7, primo e secondo comma**, in quanto, nel conferire forza di legge ai contratti collettivi di lavoro recepiti nelle norme delegate, e con efficacia conservata anche dopo la scadenza o il rinnovo del contratto, non consentono al giudice di adeguare al limite sancito dall'art. 36 della Costituzione la retribuzione che risulti in concreto insufficiente (art. 36 della Costituzione) (20).

Tribunale di Vigevano, ordinanza 12 giugno 1969, G. U. 22 ottobre 1969, n. 269.

legge 18 ottobre 1959, n. 645 (*Modificazioni ed integrazioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e di prodotti agrari*), **art. 1**, in quanto non prevede l'intervento dell'interessato alle operazioni di sequestro della merce e di prelevamento di campioni (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Reggio Calabria, ordinanza 25 giugno 1969, G. U. 22 ottobre 1969, n. 269.

d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011 (*Norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti delle imprese industriali*), **articolo unico**, in quanto rende obbligatorio *erga omnes* l'accordo interconfederale 18 ottobre 1950, obbligando anche il datore di lavoro non iscritto alle associazioni di categoria stipulanti a subire il loro intervento e a farsi rappresentare da esse nello svolgimento delle attività disciplinate dall'accordo (art. 39 della Costituzione) (21).

Tribunale di Napoli, ordinanza 22 maggio 1967, G. U. 24 settembre 1969, n. 243.

(20) La questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, nell'intero testo e nelle singole disposizioni, è stato dichiarato non fondata con sentenze 19 dicembre 1962, n. 106 (artt. 39, 71, e 77 della Costituzione) e 23 dicembre 1963, n. 169 (artt. 70 e 25 della Costituzione).

(21) In riferimento agli artt. 76, 77 e 102 della Costituzione la questione è stata dichiarata non fondata con sentenza 26 maggio 1966, n. 50; con la stessa sentenza il d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011 è stato dichiarato incostituzionale « per la sola parte che disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria ».

d. P. R. 2 gennaio 1962, n. 481 (*Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese commerciali*), **articolo unico**, in quanto rende obbligatorio *erga omnes* l'accordo nazionale 29 aprile 1957 per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio, con il quale la misura di una prestazione patrimoniale viene vincolata alla determinazione dell'Istituto centrale di statistica (artt. 23 e 70 della Costituzione).

Pretore di Modica, ordinanza 29 maggio 1969, *G. U.* 24 settembre 1969, n. 243.

legge 2 marzo 1963, n. 320 (*Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie*), **artt. 3, quarto comma, e 4, secondo comma**, in quanto consentono al potere esecutivo di interferire nella nomina degli esperti, con attività prevalente e tale da incidere sui poteri valutativi e discrezionali del Consiglio superiore della magistratura (articoli 104, e 105 della Costituzione) (22).

Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza 5 luglio 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269 (art. 3, quarto comma).

Tribunale di Rieti, ordinanza 24 luglio 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269 (artt. 3, quarto comma, e 4, secondo comma).

d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*), **art. 10, sesto e settimo comma**, che riproduce l'art. 4, sesto e settimo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, in quanto dispongono l'automatica compensazione delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L. con il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro in conseguenza di responsabilità sua o del commesso, con disciplina diversa, per il lavoratore infortunato, da quella stabilita per ogni altro danneggiato; **art. 11, primo e secondo comma**, che riproduce l'art. 5, primo e secondo comma, del r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, in quanto ammette il diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. anche nei confronti del datore di lavoro dell'infortunato, e anche relativamente a prestazioni corrisposte per responsabilità non coperta da assicurazione, con disciplina diversa, per il datore di lavoro riconosciuto responsabile per colpa sua o del commesso e per il lavoratore infortunato, da quella stabilita per ogni altro assicurato e per ogni altro danneggiato (artt. 3, 35, secondo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione) (23).

Tribunale di Roma, ordinanza 18 dicembre 1968, *G. U.* 8 ottobre 1969, n. 256.

(22) Questione già proposta, per gli artt. 3, quarto comma, e 4, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 320, e in riferimento agli artt. 104, 105 e 108, secondo comma, della Costituzione, dalla sezione specializzata agraria del Tribunale di Roma (ordinanze 25 gennaio 1969 (tre), *G. U.* 6 agosto 1969, n. 200).

(23) Il terzo comma dell'art. 10 del d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 («*nella parte in cui limita la responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato all'ipotesi in cui questo sia commesso dagli incaricati della*

d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*), **artt. 83, sesto e settimo comma, e 112, primo comma**, in quanto fanno decorrere i termini stabiliti per l'ammissibilità della domanda di revisione e per la prescrizione del diritto dalla data dell'infortunio anziché da quella in cui l'assicurato acquista il diritto alla prestazione (art. 38 della Costituzione) (24).

Tribunale di Pistoia, ordinanza 21 maggio 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

legge 4 luglio 1967, n. 580 (*Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari*), **artt. 36 e 29**, nell'avverbio « *soltanto* », in quanto vietano la produzione della pasta di segala (art. 41 della Costituzione).

Pretore di Nocera Inferiore, ordinanza 14 novembre 1968, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

legge 4 luglio 1967, n. 580 (*Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari*), **artt. 41, 42, primo e secondo comma, e 43**, in quanto consentono di procedere al prelievo ed all'analisi dei campioni senza l'intervento dell'interessato (art. 24 della Costituzione) (25).

Pretore di Stigliano, ordinanza 19 aprile 1969, *G. U.* 8 ottobre 1969, n. 256 (art. 41, 42 e 43).

Pretore di Modica, ordinanza 13 giugno 1969, *G. U.* 24 settembre 1969, n. 243 (art. 42).

Pretore di Prato, ordinanza 26 giugno 1969, *G. U.* 8 ottobre 1969, n. 256 (art. 42, primo e secondo comma).

legge 2 agosto 1967, n. 799 (*Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia appro-*

direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri dipendenti») e il quinto comma dello stesso articolo (« *in quanto consente che il giudice civile possa accertare che il fatto che ha provocato l'infortunio costituisca reato soltanto nelle ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare l'ipotesi di prescrizione del reato* »). sono stati dichiarati incostituzionali, in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con sentenza 9 marzo 1967, n. 22.

Per altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, proposta dal tribunale di Udine (ordinanza 30 marzo 1967, *G. U.* 2 settembre 1967, n. 221), la Corte costituzionale, con ordinanza 17 marzo 1969, n. 35, ha disposto la restituzione degli atti per un nuovo giudizio sulla rilevanza.

(24) Sotto l'indicato profilo l'art. 112, primo comma, del d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 8 luglio 1969, n. 116.

(25) Questione già proposta, per l'art. 42, dal pretore di Sant'Elpidio a Mare (ordinanza 28 febbraio 1969, *G. U.* 11 giugno 1969, n. 145) e, in riferimento anche all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Tricase (ordinanza 21 giugno 1969, *G. U.* 13 agosto 1969, n. 207).

vato con r. d. 5 giugno 1939, n. 1016), art. 3, che aggiunge l'art. 12 bis al r. d. 5 giugno 1939, n. 1016, in quanto, nel punire la mancata osservanza delle condizioni stabilite dal regolamento per l'esercizio della caccia, consente all'autorità amministrativa di determinare il contenuto di precetti penalmente sanzionati (art. 25, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Conegliano, ordinanza 30 giugno 1969, G. U. 22 ottobre 1969, n. 269.

d. l. 11 dicembre 1967, n. 1150 (*Proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia*), convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, art. 5, primo comma, in quanto, disponendo che l'obbligo della ultimazione del fabbricato entro il biennio dall'inizio dei lavori deve intendersi abolito con effetto retroattivo anche ai fini dell'applicazione dei benefici tributari in materia edilizia, limita la decorrenza della retroattività alla data di entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35 (art. 3 della Costituzione).

Corte di appello di Genova, ordinanze 28 aprile 1969 (G. U. 8 ottobre 1969, n. 256) e 13 giugno 1969 (G. U. 22 ottobre 1969, n. 269).

d. P. R. 27 aprile 1968, n. 488 (*Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria*), artt. 20, 21 e 23 (26), in quanto escludono la cumulabilità della pensione di anzianità con la retribuzione, con disparità di trattamento tra i pensionati a seconda che prestino o no attività lavorativa alle dipendenze di terzi (artt. 3, 4, 35, primo comma, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione) (27).

Tribunale di Salerno, ordinanze 27 e 28 maggio 1969 (quattro), G. U. 24 settembre 1969, n. 243.

Tribunale di Macerata, ordinanza 11 luglio 1969, G. U. 22 ottobre 1969, n. 269.

(26) Per l'art. 23 la questione viene proposta sola dal tribunale di Macerata.

(27) Questione già proposta, per gli artt. 20 e 21, dal pretore di Firenze (ordinanze 13 luglio 1968, G. U. 12 ottobre 1968, n. 261, e 25 novembre 1968, G. U. 29 gennaio 1969, n. 25), dal pretore di Venezia (ordinanze 2 agosto 1968 (due), G. U. 12 ottobre 1969, n. 261), dal pretore di Cagliari (ordinanza 28 agosto 1968, G. U. 26 ottobre 1968, n. 275), dal pretore di Roma (ordinanze 9 novembre 1968, G. U. 26 marzo 1969, n. 78 e 10 marzo 1969, G. U. 18 giugno 1969, n. 152), dal pretore di Riva del Garda (ordinanza 15 marzo 1969, G. U. 11 giugno 1969, n. 145), e dal tribunale di Reggio Emilia (ordinanza 18 marzo 1969, G. U. 11 giugno 1969, n. 145).

CONSULTAZIONI

APPALTO

Corrispettivo in valuta estera - Svalutazione - Diritto ad aumento del prezzo pattuito.

Se una ditta appaltatrice abbia diritto ad ottenere un aumento del corrispettivo nel caso in cui, pattuito il prezzo in lire italiane o, alternativamente, in valuta estera, ed indicata quest'ultima come oggetto dell'obbligo dell'appaltante, sia intervenuta una svalutazione monetaria (n. 329).

Revisione dei prezzi - Fallimento dell'appaltatore - Mancanza della certificazione relativa al pagamento degli oneri previdenziali.

Se, in caso di fallimento dell'appaltatore, possa procedersi alla revisione dei prezzi, ricorrendo gli altri presupposti, anche in mancanza della certificazione prevista dall'art. 17, legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, relativa all'assolvimento degli obblighi derivanti dalle leggi sul lavoro (n. 330).

ASSICURAZIONE

E.N.P.A.S. - Surrogazione ex art. 1916 c.c.

Se l'E.N.P.A.S. possa agire in via surrogatoria ex art. 1916 c.c. per il recupero delle prestazioni erogate a favore dell'assistito infortunatosi per fatto colposo del terzo (n. 80).

CONTRIBUTI

Contributi di miglioria - Determinazione del soggetto passivo.

Con riferimento a quale momento si debba determinare il soggetto passivo del contributo di miglioria specifica per opere costruite dallo Stato (n. 82).

COOPERATIVE

Consorzi agrari, utili netti non conseguiti nel caso dell'esercizio - Distribuzione.

Se i consorzi agrari possano, ai sensi dell'art. 34 d.l. 7 maggio 1948, n. 1235 distribuire ai soci dividendi i quali non risultano da utili netti conseguiti nel corso dell'esercizio ma da prelevamenti effettuati sugli accantonamenti costituiti negli esercizi precedenti (n. 6).

COSTITUZIONE

Art. 7 l. 29 marzo 1965, n. 217 - Questione di legittimità costituzionale.

Se l'art. 7 l. 29 marzo 1965, n. 217 sia costituzionalmente illegittimo in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione (n. 53).

DONAZIONE

Donazione effettuata da un Comune agli effetti della l. 30 dicembre 1960, n. 1676 - Accettazione da parte dello Stato - Autorizzazioni.

Se il Comune, per stipulare l'atto di donazione agli effetti della l. 30 dicembre 1960, n. 1676 e successive modificazioni ed integrazioni, debba essere autorizzato dal Prefetto, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 87 t.u. legge comunale e provinciale, quale risulta dal testo sostituito dall'art. 1 l. 9 giugno 1947, n. 530 (n. 40).

Se lo Stato, per accettare una donazione, debba essere autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica, giusta l'articolo unico della l. 5 giugno 1850, n. 1037 (art. 17 c.c.) (n. 40).

Se lo Stato, per accettare donazioni di aree occorrenti all'esecuzione di opere previste dalla l. 30 dicembre 1960, n. 1676, debba essere autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica, giusto l'articolo unico l. 5 giugno 1850, n. 1037 (art. 17 c.c.) (n. 40).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Art. 7 l. 29 marzo 1965, n. 217 - Questione di legittimità costituzionale.

Se l'art. 7 l. 29 marzo 1965, n. 217 sia costituzionalmente illegittimo in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione (n. 215).

Donazione effettuata da un Comune agli effetti della l. 30 dicembre 1960, n. 1676 - Accettazione da parte dello Stato - Autorizzazioni.

Se il Comune, per stipulare l'atto di donazione agli effetti della l. 30 dicembre 1960, n. 1676 e successive modificazioni ed integrazioni, debba essere autorizzato dal Prefetto, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 87 t.u. legge comunale e provinciale, quale risulta dal testo sostituito dall'art. 1 l. 9 giugno 1947, n. 530 (n. 216).

Se lo Stato, per accettare una donazione, debba essere autorizzato con decreto dal Presidente della Repubblica, giusta l'articolo unico l. 5 giugno 1850, n. 1037 (art. 17 c.c.) (n. 216).

Se lo Stato, per accettare donazioni di aree occorrenti all'esecuzione di opere previste dalla l. 30 dicembre 1960, n. 1676, debba essere autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica, giusta l'articolo unico l. 5 giugno 1850, n. 1037 (art. 17 c.c.) (n. 216).

T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 8 - Interpretazione.

Se il primo comma dell'art. 8 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare ed economica si riferisca al caso di compravendita consensuale ovvero anche al caso di espropriazione (n. 217).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ*Corresponsione della indennità di temporanea occupazione.*

Se, nel caso in cui sia corrisposta l'indennità di temporanea occupazione in relazione all'indennità di espropriazione determinata in via amministrativa, tale indennità debba essere successivamente ragguagliata all'indennità di esproprio definitivamente determinata nel giudizio proposto dagli espropriati *ex art. 51* della legge sulle espropriazioni per p.u. (n. 6).

Se sulla differenza fra l'indennità di occupazione corrisposta in acconto e quella che venga definitivamente calcolata siano dovuti gli interessi (n. 6).

Espropriazioni soggette alla l. 27 ottobre 1951, n. 1402 - Competenza od ordinare il deposito dell'indennità non accettata - Rapporti con l'art. 3 l. 20 marzo 1968, n. 391.

Se, in caso di mancata accettazione dell'indennità di esproprio, nelle procedure regolate dalla l. 27 ottobre 1951, n. 1402, debba applicarsi l'art. 9 di quest'ultima legge ovvero l'art. 48 della legge fondamentale del 1865, n. 2359 come modificato dalla l. 20 marzo 1968, n. 391 (n. 281).

Obblighi e diritti dell'espropriante e dell'espropriato - Inapplicabilità delle norme che regolano il contratto di compravendita.

Se sull'espropriato gravino le obbligazioni del venditore, fra le quali, in particolare, quella di consegnare la cosa (art. 1476 c.c.) e di consegnarla nello stato in cui essa si trovava nel momento della vendita (art. 1477 c.c.) o se siano applicabili, nell'ipotesi dell'espropriazione, le norme sulla mora credendi (n. 282).

Redazione dello stato di consistenza senza l'autorizzazione prefettizia - Legittimità.

Se siano da considerarsi legittimi gli stati di consistenza redatti previo avviso agli interessati, e con l'assenso di questi ad introdursi nei fondi, ma senza l'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 7 della legge sulla espropriazione per pubblica utilità (n. 283).

FARMACIE

Applicazione dell'art. 17 della l. n. 475/68 - Gestore provvisorio.

Se la disposizione dell'art. 17 della l. 475/68, la quale estende anche in favore dei gestori provvisori di farmacie l'adempimento da parte del vincitore di quelle obbligazioni previste nell'art. 110 del t.u. LL.SS., sia applicabile allorchè l'autorizzazione all'apertura della farmacia venga rilasciata dopo l'entrata in vigore della legge suddetta, per concorsi banditi e definiti con graduatoria formata ed approvata prima di detta entrata in vigore (n. 24).

Se le indennità di cui all'art. 110 t.u. LL.SS. siano dovute ai sensi della legge n. 475/68 anche al gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione (n. 24).

IMPOSTA DI BOLLO

Congedi straordinari dipendenti statali - Domanda - Uso della carta da bollo.

Se le istanze dei dipendenti statali rivolte ad ottenere congedi straordinari siano assoggettate alla normale imposta di bollo (n. 41).

IMPOSTA DI REGISTRO

Registrazione di concessioni di impianti a fune nel Trentino-Alto Adige.

Se gli atti di concessione di impianti a fune nella Regione Trentino-Alto Adige, che beneficino di sovvenzioni regionali, possano beneficiare della registrazione a tassa fissa, o debbano, invece, scontare l'imposta normale (n. 309).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Epoca della valutazione dei beni donati in vita dal de cuius per la colazione.

Se debba farsi riferimento all'epoca dell'apertura della successione per la valutazione dei beni donati in vita dal *de cuius* ai fini del coacervo del *relictum* al *donatum* (n. 63).

IMPOSTE E TASSE

Agevolazioni fiscali di cui alle leggi regionali siciliane 28 aprile 1954, n. 11 e 18 ottobre 1954, n. 37 - Termine di cui alla l.r. 14 giugno 1965, n. 14 - Perentorietà.

Se il termine di un anno previsto dalla legge regionale siciliana 14 giugno 1965, n. 14, decorrente dalla scadenza del termine di efficacia della medesima, termine previsto per la presentazione della dichiarazione di abitabilità, al fine di ottenere le agevolazioni fiscali di cui alla l.r. 28 aprile 1954, n. 11, e 18 ottobre 1954, n. 37, sia perentorio (n. 509).

Concordato preventivo - Crediti di natura erariale - Artt. 184 e 160 L.F. - Applicabilità.

Se il concordato preventivo debba, ai sensi degli artt. 184 e 160 L.F., considerarsi produttivo di effetti pregiudizievoli su ogni credito chirografario anche se di carattere tributario (e quindi, a maggior ragione, su quello derivante da pena pecuniaria), in considerazione del consolidato indirizzo della Suprema Corte sulla natura pubblicistica del concordato preventivo (n. 510).

Diritti doganali non riscossi per reato di contrabbando - Responsabilità solidale dello spedizioniere.

Se lo spedizioniere debba ritenersi responsabile per i tributi non riscossi anche nella ipotesi in cui la mancata riscossione derivi da reato di contrabbando al quale lo spedizioniere non abbia partecipato (n. 511).

Epoca della valutazione dei beni donati in vita dal de cuius per la colazione.

Se debba farsi riferimento all'epoca dell'apertura della successione per la valutazione dei beni donati in vita dal *de cuius* ai fini del coacervo del *relictum* al *donatum* (n. 512).

Tassa di occupazione spazi pubblici - Soggetto passivo del tributo - Titolare della concessione amministrativa di occupazione del suolo pubblico.

Se il soggetto passivo della tassa di occupazione del suolo pubblico stradale a favore degli immobili frontistanti siano i proprietari degli stessi oppure chi ha ottenuto la concessione per l'occupazione o che comunque occupi di fatto l'area pubblica, sia esso o non sia proprietario dell'immobile (n. 513).

IMPIEGO PUBBLICO

Congedi straordinari dipendenti statali - Domanda - Uso della carta da bollo.

Se le istanze dei dipendenti statali rivolte ad ottenere congedi straordinari siano assoggettate alla normale imposta di bollo (n. 702).

Professioni d.m. 18 settembre 1967.

Se il d.m. 18 settembre 1967, inteso a regolare le modalità per la liquidazione degli onorari spettanti agli ingegneri ed architetti per prestazioni professionali relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato, possa essere applicato nei soli confronti degli impiegati dello Stato muniti di laurea in ingegneria e architettura che sono stati autorizzati ad esplicare un'attività professionale in aggiunta a quella cui sono tenuti per doveri del proprio ufficio ed a favore di un ente diverso dall'Amministrazione da cui gli stessi dipendono (n. 700).

Rapporto d'impiego con ente pubblico diverso dallo Stato - Valutazione di anzianità ai fini di determinate promozioni.

Se il servizio prestato presso enti pubblici distinti dallo Stato possa esser valutato quale « anzianità acquisita per precedente servizio » ai fini di determinate promozioni ai sensi degli artt. 199 e 200 del t.u. n. 3/1957 (n. 701).

IMPOSTE VARIE

Tassa per la rimozione dei rifiuti solidi - Competenza passiva per quella dovuta per le scuole.

Se la tassa per la rimozione dei rifiuti solidi dalle scuole debba essere pagata dagli enti locali o dallo Stato (n. 20).

OCCUPAZIONE

Corresponsione della indennità di temporanea occupazione.

Se, nel caso in cui sia corrisposta la indennità di temporanea occupazione in relazione all'indennità di espropriazione determinata in via amministrativa, tale indennità debba essere successivamente raggugliata all'indennità di esproprio definitivamente determinata nel giudizio proposto dagli espropriati *ex art. 51 della legge sulle espropriazioni per p.u.* (n. 6).

Se sulla differenza fra l'indennità di occupazione corrisposta in acconto e quella che venga definitivamente calcolata siano dovuti gli interessi (n. 6).

PREVIDENZA ED ASSISTENZA

E.N.P.A.S. - Surrogazione ex art. 1916 c.c.

Se l'E.N.P.A.S. possa agire in via surrogatoria *ex art. 1916 c.c.* per il recupero delle prestazioni erogate a favore dell'assistito infortunatosi per fatto colposo del terzo (n. 68).

Revisione dei prezzi - Fallimento dell'appaltatore - Mancanza della certificazione relativa al pagamento degli oneri previdenziali.

Se, in caso di fallimento dell'appaltatore, possa procedersi alla revisione dei prezzi, ricorrendo gli altri presupposti, anche in mancanza della certificazione prevista dall'art. 17, legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, relativa all'assolvimento degli obblighi derivanti dalle leggi sul lavoro (n. 69).

REGIONI

Regione siciliana - Imposte e tasse - Art. 4 d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - L. 6 dicembre 1965, n. 1379.

1) Se, nell'interpretazione da dare all'art. 4 d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, avuto riguardo alla l. 6 dicembre 1965, n. 1379, che ha modificato l'accertamento e la riscossione delle imposte di registro e bollo e sulla entrata sui corrispettivi dovuti per le utenze telefoniche, debba ritenersi che gli importi relativi spettino alla Regione siciliana (n. 170).

2) Se, nell'interpretazione della stessa normativa, debba ritenersi che l'IGE, quando affluisca, per il pagamento, ad Uffici finanziari situati fuori del territorio regionale, spetti alla Regione siciliana (n. 170).

NOTIZIARIO

A Stresa, nei giorni 25-28 settembre 1969, organizzata dall'Automobil Club, si è svolta la XXVI Conferenza del Traffico e della Circolazione.

Tema del convegno è stato: « *La mobilità nelle aree metropolitane* ». Relatore di sintesi nel più specifico argomento: « Strade e ferrovie, trasporti pubblici e trasporti privati in rapporto alla evoluzione delle grandi aree urbanizzate e delle aree metropolitane » è stato il dott. ing. prof. Arturo Polese, Direttore dell'Istituto di Tecnica ed Economia dei Trasporti nella Facoltà di Ingegneria dell'Università di Napoli, mentre il dott. prof. ing. Augusto Clerici ed il sindaco di Milano, Aldo Auriassi, hanno trattato, rispettivamente, « Gli aspetti tecnici ed economici della evoluzione dei sistemi di trasporto nelle aree metropolitane in rapporto alla organizzazione del territorio » e « Le attribuzioni dello Stato, dei Comuni, delle Provincie e delle Regioni in materia di organizzazione dei trasporti nelle aree metropolitane ».

Il dott. *Erasmus Peracchi*, Presidente della Provincia di Milano e Presidente dell'Unione Regionale delle Provincie Lombarde, ha introdotto il tema generale.

Gli interventi al dibattito sono stati numerosi. I lavori del Convegno saranno, come di consueto, pubblicati in volume.

